

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA DELLE ELEZIONI	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)	»	15
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	16
GIUSTIZIA (II)	»	23
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	25
DIFESA (IV)	»	29
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	34
FINANZE (VI)	»	137
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	153
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	154
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	160
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	165
AFFARI SOCIALI (XII)	»	172
AGRICOLTURA (XIII)	»	175
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ...	»	176

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Azione - Italia Viva - Renew Europe: A-IV-RE; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Noi Moderati (Noi con L'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE: NM(N-C-U-I)-M; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-+ Europa: Misto-+E.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	<i>Pag.</i> 177
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	» 185
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	» 186
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	» 188
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI LAVORO IN ITALIA, SULLO SFRUTTAMENTO E SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PUBBLICI E PRIVATI	» 190
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i> 191

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 144, recante disposizioni urgenti per gli Uffici presso la Corte di cassazione in materia di <i>referendum</i> . C. 1491 Governo. (Parere alla Commissione I) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazione</i>)	3
Conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei. C. 1474 Governo. (Parere alla Commissione VIII) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni</i>)	4

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO.

Martedì 24 ottobre 2023. – Presidenza del presidente Bruno TABACCI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Andrea Delmastro Delle Vedove.

La seduta comincia alle 12.25.

Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 144, recante disposizioni urgenti per gli Uffici presso la Corte di cassazione in materia di *referendum*.

C. 1491 Governo.

(Parere alla Commissione I).

(*Esame e conclusione – Parere con osservazione*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alfonso COLUCCI, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di inte-

resse del Comitato per il provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1491 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, composto da 3 articoli, per un totale di 12 commi, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla finalità unitaria di rafforzare gli uffici della Corte di cassazione impegnati nell'espletamento delle attività di verifica delle sottoscrizioni a sostegno di proposte referendarie che debbono essere svolte entro il 31 ottobre;

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 12 commi 1 richiede l'adozione di un provvedimento attuativo; in particolare, è prevista l'adozione di un DPCM;

sotto il profilo della chiarezza e proprietà della formulazione del testo:

il comma 2 dell'articolo 1 consente al primo presidente della Corte di cassazione, per le funzioni di segreteria dell'Ufficio centrale per il referendum, di avvalersi temporaneamente di personale appartenente all'area assistenti "già inquadrati nel comparto Ministeri", seconda area, fascia economica da F1 a F6, ovvero profili professionali equiparati; in base al comma 3, a tal fine l'amministrazione giudiziaria indice interpello per l'assegnazione temporanea e in base al comma 4, la procedura di assegnazione temporanea è riservata al personale di ruolo dell'amministrazione giudiziaria che abbia maturato almeno tre anni di anzianità nell'amministrazione; in proposito, potrebbero essere oggetto di approfondimento due aspetti: in primo luogo, potrebbe essere approfondito il coordinamento tra il comma 2 che appare prevedere che possa essere assegnato temporaneamente all'Ufficio centrale per il referendum personale di tutti i ministeri e il comma 4 che limita tale possibilità al personale dell'amministrazione della giustizia con almeno tre anni di anzianità; in secondo luogo, potrebbe essere approfondito perché si faccia riferimento a unità di personale "già inquadrati nel comparto Ministeri" e non alla denominazione attualmente utilizzata "comparto funzioni centrali";

la rubrica dell'articolo 1 reca "disposizioni urgenti in tema di impiego di personale per il rafforzamento degli Uffici presso la Corte di cassazione in materia di referendum e disposizioni in materia di piattaforma per la raccolta delle sottoscrizioni"; si segnala che tuttavia l'articolo non contiene disposizioni sulla piattaforma per la raccolta delle sottoscrizioni che è invece oggetto delle misure dell'articolo 2;

il provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente osservazione:

sotto il profilo della chiarezza e proprietà della formulazione del testo:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire il coordinamento dei commi 2 e 4 dell'articolo 1 e la formulazione della rubrica del medesimo articolo. »

Il Comitato approva la proposta di parere.

Conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei.

C. 1474 Governo.

(Parere alla Commissione VIII).

(Esame e conclusione – Parere con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Antonio BALDELLI, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse del Comitato per il provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge C. 1474 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il decreto-legge, composto da 8 articoli, per un totale di 21 commi, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla finalità unitaria di fronteggiare il fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei;

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 21 commi 2 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare, è prevista l'adozione di un decreto ministeriale e di un provvedimento di altra natura;

sotto il profilo della chiarezza e proprietà della formulazione del testo:

l'articolo 2, comma 4, prevede che il personale della struttura di supporto istituita dal comma, selezionato tra il personale delle pubbliche amministrazioni centrali e degli enti territoriali sia "collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127"; in proposito si segnala che il richiamato articolo 17, comma 14, contempla le sole posizioni di comando e fuori ruolo e non anche le posizioni di "distacco o altro analogo istituto o posizione";

l'articolo 4, comma 1, prevede che il Dipartimento della protezione civile, "in raccordo" con la regione Campania, con la Prefettura di Napoli e con gli enti e le amministrazioni territoriali interessati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, elabori uno specifico piano speditivo di emergenza per il territorio interessato; al riguardo, pur constatando che nella normativa vi sono precedenti utilizzi dell'espressione "in raccordo", potrebbe essere oggetto di approfondimento se, come sembra desumersi dal contesto, con tale espressione si intenda la previsione di un'intesa nel senso di quanto prescritto dal paragrafo 4, lettera p), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001 [nel caso di procedure volte a consentire una manifestazione concorde di volontà da parte di più soggetti pubblici, sono usati, a seconda dei casi: 1) il termine "intesa" per le procedure tra soggetti

appartenenti a enti diversi (ad esempio, tra Stato, regioni ed altri enti territoriali); 2) il termine "concerto" per le procedure tra più soggetti appartenenti allo stesso ente (ad esempio, tra diversi Ministri)];

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

l'articolo 2, al comma 3, lettera b), prevede che, nell'ambito delle attività necessarie per la realizzazione del piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico, lo studio di microzonazione sismica prescritto dal precedente comma sia effettuato mediante procedure semplificate, individuate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, con apposita ordinanza in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, nel limite massimo di 3,5 milioni di euro per l'anno 2023; in proposito, si ricorda che in più occasioni il Comitato per la legislazione ha segnalato l'opportunità di precisare meglio questo tipo di formulazione (si veda da ultimo il parere reso nella seduta del 3 ottobre 2023 sul disegno di legge C. 1436 di conversione del decreto-legge n. 104 del 2023);

il provvedimento non risulta corredato né dall'analisi tecnico-normativa (ATN) né dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della chiarezza e proprietà della formulazione del testo:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 2, comma 4 e dell'articolo 4, comma 1;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'oppor-

tunità di approfondire l'articolo 2, comma 3, lettera *b*). »

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 12.40.

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA:

Verifica dei poteri nella IX Circoscrizione (Friuli Venezia Giulia)	8
Verifica dei poteri nella IV Circoscrizione (Lombardia 2)	8
Verifica dei poteri nella VI Circoscrizione (Lombardia 4)	9
Verifica dei poteri nella II Circoscrizione (Piemonte 2)	9
Verifica dei poteri nella VIII Circoscrizione (Veneto 2)	10
Verifica dei poteri nella V Circoscrizione (Lombardia 3)	10
Verifica dei poteri nella XII Circoscrizione (Toscana)	11
Verifica dei poteri nella VII Circoscrizione (Veneto 1)	13
AVVERTENZA	14

GIUNTA PLENARIA

Martedì 24 ottobre 2023. – Presidenza del presidente Federico FORNARO.

La seduta comincia alle 20.35.

Federico FORNARO, *presidente*, avverte che l'on. Auriemma, coordinatrice del Comitato per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze per i profili attinenti all'eleggibilità, ha comunicato di non poter essere presente alla seduta odierna. Fa dunque presente che la seduta sulle Comunicazioni del Comitato per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze in merito all'eleggibilità di deputati è rinviata alla giornata di domani.

Comunica quindi che, come convenuto nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, l'ordine del giorno della seduta odierna reca l'esame delle relazioni per le circoscrizioni IX (Friuli Venezia Giulia), IV (Lombardia 2), VI (Lombardia 4), II (Piemonte 2), VIII

(Veneto 2), V (Lombardia 3), XII (Toscana) e VII (Veneto 1).

Ricorda che la fase di convalida inizierà dagli eletti nei collegi uninominali. Pertanto, ciascun relatore, previa illustrazione degli esiti della verifica svolta sulla base dei documenti elettorali trasmessi alla Camera dei deputati e dei reclami e ricorsi presentati, potrà proporre la convalida degli eletti nei collegi uninominali della Circoscrizione ovvero l'apertura dell'istruttoria ai sensi dell'articolo 11 del regolamento della Giunta.

I reclami e ricorsi presentati avverso le proclamazioni dei candidati eletti nei collegi plurinominali – di cui i relatori daranno brevemente conto nell'ambito delle Relazioni circoscrizionali – saranno quindi esaminati successivamente, all'esito delle operazioni di verifica dei calcoli su base nazionale, ai sensi dell'articolo 11, comma 10, del regolamento della Giunta delle elezioni. Ciò in particolare alla luce delle possibili interconnessioni nei calcoli relativi alla parte proporzionale dopo la definizione di ciascuna Relazione circoscrizionale.

Dà quindi la parola ai relatori che ringrazia per il lavoro svolto.

Verifica dei poteri nella IX Circoscrizione (Friuli Venezia Giulia).

Giulio Cesare SOTTANELLI (A-IV-RE), *relatore*, riferisce sugli esiti dell'attività di verifica in relazione alla Circoscrizione Friuli Venezia Giulia, effettuata sulla base dei documenti elettorali trasmessi alla Camera dei deputati.

Fa altresì presente che non risultano presentati ricorsi relativi ai collegi della Circoscrizione.

La Giunta, dopo aver ascoltato la relazione svolta, la approva ed apporta le necessarie modifiche ai valori dei voti validi e delle cifre individuali relativi ai candidati dei Collegi uninominali nn. 1, 2 e 3 della Circoscrizione.

In conformità alle verifiche compiute, non sussistendo ricorsi pendenti relativi alle posizioni dei deputati proclamati, la Giunta, non essendo contestabili le proclamazioni e concorrendo negli eletti le qualità richieste dalla legge, delibera di proporre all'Assemblea la convalida dei seguenti deputati:

Collegio uninominale n. 1: Vannia GAVA

Collegio uninominale n. 2: Walter RIZZETTO

Collegio uninominale n. 3: Massimiliano PANIZZUT

La Giunta approva inoltre le graduatorie dei candidati non proclamati eletti nei collegi uninominali della Circoscrizione per ciascuna lista, previste dall'articolo 77, comma 1, lettera *h*) del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.

La Giunta approva infine le modifiche ai voti validi per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale conseguiti dalle liste nella Circoscrizione e le modifiche ai valori delle cifre elettorali circoscrizionali di dette liste.

Verifica dei poteri nella IV Circoscrizione (Lombardia 2).

Pino BICCHIELLI (NM(N-C-U-I)-M), *relatore*, riferisce sugli esiti dell'attività di verifica svolta, in relazione alla Circoscrizione Lombardia 2, effettuata sulla base dei documenti elettorali trasmessi alla Camera dei deputati.

Rileva come nella concreta attività di verifica dei documenti elettorali della Circoscrizione è stata svolta un'attenta valutazione degli stessi eseguendo, con prudente apprezzamento, un puntuale confronto dei voti indicati nei verbali di sezione rispetto alle tabelle di scrutinio al fine di poter superare gli errori di trascrizione riscontrati sia da parte degli Uffici centrali circoscrizionali (UCC) sia da parte dei componenti dei seggi elettorali.

Fa infine presente che non risultano presentati ricorsi relativi ai collegi uninominali della Circoscrizione. Per quanto attiene alle proclamazioni nei collegi plurinominali, rileva che risulta presentato un ricorso da parte di Barbara Mazzali, candidata nel Collegio P02 per la lista Fratelli d'Italia; ricorda che i ricorsi e i reclami presentati avverso le proclamazioni dei candidati eletti nei collegi plurinominali, come convenuto in precedenza ed analogamente a quanto avvenuto la scorsa legislatura, saranno esaminati all'esito delle operazioni di verifica dei calcoli su base nazionale, ai sensi dell'articolo 11, comma 10, del regolamento della Giunta.

La Giunta, dopo aver ascoltato la relazione svolta, la approva ed apporta le necessarie modifiche ai valori dei voti validi e delle cifre individuali relativi ai candidati dei Collegi uninominali nn. 1, 2, 3, 4 e 5 della Circoscrizione.

In conformità alle verifiche compiute, non sussistendo ricorsi pendenti relativi alle posizioni dei deputati proclamati, la Giunta, non essendo contestabili le proclamazioni e concorrendo negli eletti le qualità richieste dalla legge, delibera di pro-

porre all'Assemblea la convalida dei seguenti deputati:

Collegio uninominale n. 1: Andrea PELLICINI

Collegio uninominale n. 2: Stefano CANDIANI

Collegio uninominale n. 3: Nicola MOLTENI

Collegio uninominale n. 4: Giancarlo GIORGETTI

Collegio uninominale n. 5: Maurizio Enzo LUPI

La Giunta approva inoltre le graduatorie dei candidati non proclamati eletti nei collegi uninominali della Circoscrizione per ciascuna lista, previste dall'articolo 77, comma 1, lettera *h*) del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.

La Giunta approva infine le modifiche ai voti validi per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale conseguiti dalle liste nella Circoscrizione e le modifiche ai valori delle cifre elettorali circoscrizionali di dette liste.

Verifica dei poteri nella VI Circoscrizione (Lombardia 4).

Maria Stefania MARINO (PD-IDP), *relatrice*, riferisce sugli esiti dell'attività di verifica svolta in relazione alla Circoscrizione Lombardia 4, effettuata sulla base dei documenti elettorali trasmessi alla Camera dei deputati.

Fa altresì presente che non risultano presentati ricorsi relativi ai collegi della Circoscrizione.

La Giunta, dopo aver ascoltato la relazione svolta, la approva ed apporta le necessarie modifiche ai valori dei voti validi e delle cifre individuali relativi ai candidati dei Collegi uninominali nn. 1, 2, 3 e 4 della Circoscrizione.

In conformità alle verifiche compiute, non sussistendo ricorsi pendenti relativi

alle posizioni dei deputati proclamati, la Giunta, non essendo contestabili le proclamazioni e concorrendo negli eletti le qualità richieste dalla legge, delibera di proporre all'Assemblea la convalida dei seguenti deputati:

Collegio uninominale n. 1: Alessandro CATTANEO

Collegio uninominale n. 2: Carmine Fabio RAIMONDO

Collegio uninominale n. 3: Silvana Andreina COMAROLI

Collegio uninominale n. 4: Andrea DARA

La Giunta approva inoltre le graduatorie dei candidati non proclamati eletti nei collegi uninominali della Circoscrizione per ciascuna lista, previste dall'articolo 77, comma 1, lettera *h*) del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.

La Giunta approva infine le modifiche ai voti validi per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale conseguiti dalle liste nella Circoscrizione e le modifiche ai valori delle cifre elettorali circoscrizionali di dette liste.

Verifica dei poteri nella II Circoscrizione (Piemonte 2).

Fabio PORTA (PD-IDP), *relatore*, riferisce sugli esiti dell'attività di verifica svolta in relazione alla Circoscrizione Piemonte 2, effettuata sulla base dei documenti elettorali trasmessi alla Camera dei deputati.

Fa altresì presente che non risultano presentati ricorsi relativi ai collegi della Circoscrizione.

La Giunta, dopo aver ascoltato la relazione svolta, la approva ed apporta le necessarie modifiche ai valori dei voti validi e delle cifre individuali relativi ai candidati dei Collegi uninominali nn. 1, 2, 3, 4 e 5 della Circoscrizione.

In conformità alle verifiche compiute, non sussistendo ricorsi pendenti relativi

alle posizioni dei deputati proclamati, la Giunta, non essendo contestabili le proclamazioni e concorrendo negli eletti le qualità richieste dalla legge, delibera di proporre all'Assemblea la convalida dei seguenti deputati:

Collegio uninominale n. 1: Riccardo MOLINARI

Collegio uninominale n. 2: Alberto Luigi GUSMEROLI

Collegio uninominale n. 3: Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE

Collegio uninominale n. 4: Marcello COPPO

Collegio uninominale n. 5: Monica CIABURRO

La Giunta approva inoltre le graduatorie dei candidati non proclamati eletti nei collegi uninominali della Circostrizione per ciascuna lista, previste dall'articolo 77, comma 1, lettera *h*) del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.

La Giunta approva infine le modifiche ai voti validi per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale conseguiti dalle liste nella Circostrizione e le modifiche ai valori delle cifre elettorali circostrizionali di dette liste.

Verifica dei poteri nella VIII Circostrizione (Veneto 2).

Andrea PELLICINI (FDI), *relatore*, riferisce sugli esiti dell'attività di verifica svolta in relazione alla Circostrizione Veneto 2, effettuata sulla base dei documenti elettorali trasmessi alla Camera dei deputati.

Fa altresì presente che non risultano presentati ricorsi relativi ai collegi della Circostrizione.

La Giunta, dopo aver ascoltato la relazione svolta, la approva ed apporta le necessarie modifiche ai valori dei voti validi e delle cifre individuali relativi ai candidati

dei Collegi uninominali nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della Circostrizione.

In conformità alle verifiche compiute, non sussistendo ricorsi pendenti relativi alle posizioni dei deputati proclamati, la Giunta, non essendo contestabili le proclamazioni e concorrendo negli eletti le qualità richieste dalla legge, delibera di proporre all'Assemblea la convalida dei seguenti deputati:

Collegio uninominale n. 1: Alberto STEFANI

Collegio uninominale n. 2: Massimo BITONCI

Collegio uninominale n. 3: Elisabetta GARDINI

Collegio uninominale n. 4: Silvio GIOVINE

Collegio uninominale n. 5: Maria Cristina CARETTA

Collegio uninominale n. 6: Lorenzo FONTANA

Collegio uninominale n. 7: Ciro MASCHIO

La Giunta approva inoltre le graduatorie dei candidati non proclamati eletti nei collegi uninominali della Circostrizione per ciascuna lista, previste dall'articolo 77, comma 1, lettera *h*) del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.

La Giunta approva infine le modifiche ai voti validi per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale conseguiti dalle liste nella Circostrizione e le modifiche ai valori delle cifre elettorali circostrizionali di dette liste.

Verifica dei poteri nella V Circostrizione (Lombardia 3).

Massimiliano PANIZZUT (LEGA), *relatore*, riferisce sugli esiti dell'attività di verifica svolta, in relazione alla Circostrizione Lombardia 3, effettuata sulla base dei

documenti elettorali trasmessi alla Camera dei deputati.

Fa altresì presente che non risultano presentati ricorsi relativi ai collegi uninominali della Circoscrizione. Per quanto attiene alle proclamazioni nei collegi plurinominali, risultano presentati un ricorso all'Ufficio centrale elettorale nazionale ed alla Giunta delle elezioni da parte di Alessia Ardesi, candidata nel Collegio P01 per la lista Fratelli d'Italia e una istanza di accesso agli atti all'Ufficio centrale elettorale nazionale e all'Ufficio centrale circoscrizionale da parte di Niccolò Caretta, candidato nel Collegio P01 per la lista Azione Italia Viva-Calenda. Ricorda che i ricorsi, i reclami e le istanze presentati avverso le proclamazioni dei candidati eletti nei collegi plurinominali, come convenuto in precedenza ed analogamente a quanto avvenuto la scorsa legislatura, saranno esaminati all'esito delle operazioni di verifica dei calcoli su base nazionale, ai sensi dell'articolo 11, comma 10, del regolamento della Giunta.

La Giunta, dopo aver ascoltato la relazione svolta, la approva ed apporta le necessarie modifiche ai valori dei voti validi e delle cifre individuali relativi ai candidati dei Collegi uninominali nn. 1, 2, 3, 4 e 5 della Circoscrizione.

In conformità alle verifiche compiute, non sussistendo ricorsi pendenti relativi alle posizioni dei deputati proclamati, la Giunta, non essendo contestabili le proclamazioni e concorrendo negli eletti le qualità richieste dalla legge, delibera di proporre all'Assemblea la convalida dei seguenti deputati:

Collegio uninominale n. 1: Alessandro
SORTE

Collegio uninominale n. 2: Rebecca
FRASSINI

Collegio uninominale n. 3: Simona
BORDONALI

Collegio uninominale n. 4: Maurizio
CASASCO

Collegio uninominale n. 5: Giangiacomo
CALOVINI

La Giunta approva inoltre le graduatorie dei candidati non proclamati eletti nei collegi uninominali della Circoscrizione per ciascuna lista, previste dall'articolo 77, comma 1, lettera *h*) del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.

La Giunta approva infine le modifiche ai voti validi per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale conseguiti dalle liste nella Circoscrizione e le modifiche ai valori delle cifre elettorali circoscrizionali di dette liste.

Verifica dei poteri nella XII Circoscrizione (Toscana).

Ilenia MALAVASI (PD-IDP), *relatrice*, riferisce sugli esiti dell'attività di verifica svolta, in relazione alla Circoscrizione Toscana, effettuata sulla base dei documenti elettorali trasmessi alla Camera dei deputati.

Rileva che nel corso dell'attività di verifica svolta vi è stato un attento ed approfondito esame dei verbali sezionali a disposizione della Giunta; per quanto riguarda la risoluzione delle antinomie interne ai suddetti verbali, ricorda che il metodo di lavoro costantemente seguito ha portato a tenere sempre fermi criteri uniformi da applicare, ricorrendo in primo luogo alla tabella di scrutinio, quale prima fonte oggetto di compilazione da parte delle sezioni elettorali, oltre ai verbali sezionali. La stessa giurisprudenza del Consiglio di Stato (da ultimo la sentenza n. 984 del 10 febbraio 2022), richiamata espressamente nei verbali di alcuni Uffici centrali circoscrizionali, fa riferimento a tale impostazione.

Fa infine presente che non risultano presentati ricorsi relativi ai collegi uninominali della Circoscrizione. Per quanto attiene alle proclamazioni nei collegi plurinominali, risulta presentato ricorso, sia all'Ufficio elettorale centrale nazionale sia alla Giunta delle elezioni, da parte della candidata Irene Gori nel Collegio P01, per la lista Fratelli d'Italia; ricorda come i ricorsi e i reclami presentati avverso le proclamazioni dei candidati eletti nei col-

leggi plurinominali, come convenuto in precedenza ed analogamente a quanto avvenuto la scorsa legislatura, saranno esaminati all'esito delle operazioni di verifica dei calcoli su base nazionale, ai sensi dell'articolo 11, comma 10, del regolamento della Giunta.

Propone quindi alla Giunta di approvare la relazione ed apportare le necessarie modifiche ai valori dei voti validi e delle cifre individuali relativi ai candidati dei Collegi uninominali nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della Circoscrizione.

In conformità alle verifiche compiute, non sussistendo ricorsi pendenti relativi alle posizioni dei deputati proclamati, propone alla Giunta, non essendo contestabili le proclamazioni e concorrendo negli eletti le qualità richieste dalla legge, di proporre all'Assemblea la convalida dei seguenti deputati:

Collegio n. 1: Fabrizio ROSSI

Collegio n. 2: Elisa MONTEMAGNI

Collegio n. 3: Riccardo ZUCCONI

Collegio n. 4: Edoardo ZIELLO

Collegio n. 5: Chiara TENERINI

Collegio n. 6: Erica MAZZETTI

Collegio n. 7: Federico GIANASSI

Collegio n. 8: Emiliano FOSSI

Collegio n. 9: Tiziana NISINI.

Propone inoltre alla Giunta di approvare le graduatorie dei candidati non proclamati eletti nei collegi uninominali della Circoscrizione per ciascuna lista, previste dall'articolo 77, comma 1, lettera *h*) del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.

Propone infine alla Giunta di approvare le modifiche ai voti validi per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale conseguiti dalle liste nella Circoscrizione e le

modifiche ai valori delle cifre elettorali circoscrizionali di dette liste.

Francesco Emilio BORRELLI (AVS) chiede un supplemento di istruttoria alla luce dei dati risultanti dalla attività di verifica svolta dal relatore sui verbali sezionali rispetto alle altre circoscrizioni precedentemente esaminate per quanto riguarda, in modo particolare, la lista AVS. Sottolinea come le notevoli differenze tra i risultati elettorali riportati nel verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale elettorale della circoscrizione Toscana e le cifre elettorali risultanti dalla verifica effettuata riguardano in modo prevalente la coalizione di centrosinistra.

Federico FORNARO, *presidente*, sottolinea come l'inversione nell'attribuzione di voti alle liste coalizzate si è verificata non solo nella circoscrizione Toscana ma anche, seppure in misura minore, in altre circoscrizioni e ha riguardato tanto la coalizione di centrosinistra quanto quelle di centrodestra. Considerata, in ogni caso, la richiesta formulata dal deputato Borrelli e vista l'entità delle inversioni riscontrate nella circoscrizione Toscana, in particolare con un decremento della cifra elettorale della lista AVS di oltre 3.000 voti e un incremento di quella della lista PD-IDP di oltre 4.000 voti, ritiene possa essere rinviata ad una prossima seduta la votazione sulla Relazione in esame.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP), *relatrice*, precisa di avere constatato la presenza di diversi verbali sezionali mal compilati e di errori di trascrizione dei dati tra tabelle di scrutinio e verbali. Cita un esempio di tali errori, in cui sono univoci tutti i documenti esaminati – la tabella di scrutinio e i due verbali sezionali – nell'attribuire alla lista PD-IDP i voti che l'UCC ha invece attribuito alla lista AVS e viceversa, con un evidente errore di trascrizione. Ribadisce dunque per l'importanza di prevedere misure per migliorare la formazione dei presidenti di seggio.

Pino BICCHIELLI (NM(N-C-U-I)-M) evidenzia l'importanza di adottare un metodo

di lavoro uniforme per tutte le circoscrizioni, che non consideri l'errore in base alla quantità ma in quanto tale. Sottolinea che è stato svolto un ottimo lavoro da parte di tutti i relatori e degli uffici della Giunta e fa presente di avere riscontrato gli errori testé citati anche nella circoscrizione di cui è relatore, seppure in misura minore. Ribadisce quindi l'importanza di essere coerenti, in tutte le circoscrizioni, nell'impostazione seguita per svolgere in maniera corretta la funzione che è attribuita alla Giunta delle elezioni.

Federico FORNARO, *presidente*, fa presente che le differenze riscontrate nella circoscrizione Toscana sono le più significative emerse finora. Ritiene pertanto che se il deputato Borrelli, o chi sia interessato tra i componenti della Giunta, intenda approfondire nella giornata di domani con la relatrice il lavoro svolto, questo possa essere fatto, rinviando la votazione sulle proposte riguardanti la circoscrizione Toscana alla seduta già prevista per la giornata di domani, al termine delle votazioni pomeridiana dell'Assemblea.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP), *relatrice*, precisa che le discrasie riscontrate nel corso dell'attività di verifica tra i dati delle liste in coalizione contenute nei verbali sezionali rispetto a quelli riportati dall'UCC sono correlate al diverso ordine con il quale tali liste sono riportate nei verbali che, sovente, non corrisponde a quello ufficiale risultante dal sorteggio effettuato ai sensi dell'art. 24 del DPR n. 361 del 1957. Inoltre, con particolare riferimento ai voti delle liste collegate in coalizione, il dato che dal verbale sezionale corrisponde ai voti di una lista è stato attribuito dagli Uffici centrali circoscrizionali ad un'altra lista della medesima coalizione e viceversa. Tali inversioni hanno portato quindi ad alcune modificazioni, talvolta anche di rilevante entità, nella determinazione delle cifre riscontrate a seguito del puntuale esame dei verbali sezionali e delle tabelle di scrutinio. Esprime, in ogni caso, la piena disponibilità ad approfondire nella giornata di domani eventuali questioni in relazione alla verifica delle operazioni elettorali svolta.

Federico FORNARO, *presidente*, si associa a quanto testé precisato dalla relatrice, evidenziando come il sorteggio dell'ordine delle liste in coalizione sia diverso per ciascuna circoscrizione, per cui l'entità degli errori riscontrati non è uniforme a livello nazionale ed ha riguardato, in modo prevalente, le liste delle due coalizioni sorteggiate al secondo e al terzo posto e solo in minima parte le liste non coalizzate. A tale riguardo, rileva che il dato di una circoscrizione popolosa come la Toscana, che ha tre collegi plurinominali, emerge maggiormente rispetto a quello di circoscrizioni che hanno un solo collegio plurinominali e una popolazione minore.

Francesco Emilio BORRELLI (AVS) ribadisce la fiducia nel lavoro svolto dalla relatrice e dagli uffici della Giunta; ritiene comunque importante poter disporre di un tempo ulteriore di istruttoria data la dimensione delle modifiche riscontrate tra le liste AVS e PD, della quale ha preso contezza nella seduta odierna.

Federico FORNARO, *presidente*, propone di rinviare alla seduta di domani la votazione sulla relazione riguardante la circoscrizione Toscana.

La Giunta concorda.

Verifica dei poteri nella VII Circoscrizione (Veneto 1).

Nicola STUMPO (PD-IDP) ricorda che nella scorsa legislatura la Giunta delle elezioni approvò un documento sulle criticità emerse al termine della verifica dei poteri ed evidenzia l'opportunità di intervenire tempestivamente con proposte volte a « riqualificare » il procedimento elettorale, anche attraverso il miglioramento della competenza dei componenti dei seggi elettorali.

Riferisce quindi sugli esiti dell'attività di verifica svolta, in relazione alla Circoscrizione Veneto 1, effettuata sulla base dei documenti elettorali trasmessi alla Camera dei deputati.

La Giunta, dopo aver ascoltato la relazione svolta, la approva ed apporta le ne-

cessarie modifiche ai valori dei voti validi e delle cifre individuali relativi ai candidati dei Collegi uninominali nn. 1, 2, 3, 4 e 5 della Circoscrizione.

In conformità alle verifiche compiute, non sussistendo ricorsi pendenti relativi alle posizioni dei deputati proclamati, la Giunta, non essendo contestabili le proclamazioni e concorrendo negli eletti le qualità richieste dalla legge, delibera di proporre all'Assemblea la convalida dei seguenti deputati:

Collegio uninominale n. 1: Martina SEMENZATO

Collegio uninominale n. 2: Giorgia ANDREUZZA

Collegio uninominale n. 3: Carlo NORDIO

Collegio uninominale n. 4: Dimitri COIN

Collegio uninominale n. 5: Ingrid BISA

La Giunta approva inoltre le graduatorie dei candidati non proclamati eletti nei collegi uninominali della Circoscrizione per ciascuna lista, previste dall'articolo 77,

comma 1, lettera *h*) del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.

La Giunta approva infine le modifiche ai voti validi per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale conseguiti dalle liste nella Circoscrizione e le modifiche ai valori delle cifre elettorali circoscrizionali di dette liste.

Federico FORNARO, *presidente*, nel prendere atto che le Relazioni finora esaminate sono state approvate dalla Giunta all'unanimità, ricorda che la discussione sulle Relazioni riferite ad altre circoscrizioni di cui è stato completato l'esame dei documenti elettorali da parte dei relatori avrà luogo nel corso della prossima seduta, già convocata per la giornata di domani, a cominciare dalla circoscrizione Toscana.

La seduta termina alle 21.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

GIUNTA PLENARIA

Comunicazioni del Comitato per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze in merito all'eleggibilità di deputati.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

DL 121/2023: Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale. Emendamenti C. 1492 Governo, approvato dal Senato 15

COMITATO DEI NOVE

Martedì 24 ottobre 2023.

DL 121/2023: Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale.

Emendamenti C. 1492 Governo, approvato dal Senato.

Il Comitato si è riunito dalle 13.50 alle 13.55.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 121/2023: Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale. Esame emendamenti C. 1492 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	16
Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche. Esame emendamenti C. 1406 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>) ..	17
Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica. Esame emendamenti C. 1294 – A Governo e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	17
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016. C. 1387, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	17
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	21

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. Emendamenti C. 1342 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame emendamento e conclusione – Parere</i>)	19
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	22

SEDE REFERENTE:

Istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate. C. 1306, approvata, in un testo unificato, dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 527 De Luca e C. 644 Deidda</i>)	20
---	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 24 ottobre 2023. — Presidenza
del presidente Luca SBARDELLA.

La seduta comincia alle 13.

DL 121/2023: Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale.

Esame emendamenti C. 1492 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Nulla osta*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente e relatore*, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti, riferiti al disegno di legge C. 1492, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale. Al riguardo segnala come le predette proposte emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: pertanto appare possibile esprimere su di essi nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di nulla osta formulata dal relatore.

Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche.

Esame emendamenti C. 1406 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente*, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti, riferiti al disegno di legge C. 1406, approvato dal Senato, recante « Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche ».

Augusta MONTARULI (FDI), *relatrice*, segnala come le predette proposte emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: pertanto appare possibile esprimere su di essi nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di nulla osta formulato dalla relatrice.

Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica.

Esame emendamenti C. 1294 – A Governo e abb.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente*, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti, riferiti al disegno di legge C. 1294-A e abb., recante « Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica ».

Augusta MONTARULI (FDI), *relatrice*, segnala come le predette proposte emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: pertanto appare possibile esprimere su di essi nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di nulla osta della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016. C. 1387, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente e relatore*, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla III Commissione, la proposta di legge C. 1387, d'iniziativa dei Senatori La Marca ed altri, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016, già approvata dal Senato.

Segnala che due disegni di legge di contenuto sostanzialmente identico – l'Atto Senato 2813 e l'Atto Senato 1281 – vennero presentati dal Governo, rispettivamente, nel corso della XVII e della XVIII legislatura e discussi dalla Commissione Affari esteri del Senato, senza che il loro iter fosse completato a causa della conclusione delle rispettive legislature.

Fa quindi presente che l'Accordo in esame – composto da 21 articoli – si propone di fornire un quadro giuridico di riferimento per lo sviluppo dei rapporti tra l'Italia e la Costa Rica nei settori della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, al fine di rinsaldare e intensificare i legami di amicizia già esistenti e migliorare ulteriormente il quadro delle relazioni bilaterali.

Nel dettaglio, gli articoli da 1 a 3 definiscono l'impegno delle Parti a promuovere la cooperazione nei settori indicati, a migliorare la conoscenza e la diffusione delle rispettive lingue e culture e a favorire la collaborazione tra le rispettive istituzioni accademiche, amministrazioni archivistiche, biblioteche e musei. L'articolo 4 prevede la possibilità, per le Parti, di chiedere la partecipazione di organismi internazionali al finanziamento dei programmi promossi nell'ambito delle forme di cooperazione individuate dall'Accordo. L'articolo 5 disciplina la possibilità reciproca di organizzare attività di istituzioni culturali e scolastiche nei due Paesi. Gli articoli da 6 a 8 hanno lo scopo di rafforzare la collaborazione nel campo dell'istruzione me-

diate lo scambio di esperti, di informazioni e di documentazione, anche al fine di sottoscrivere accordi per il riconoscimento e l'equiparazione dei titoli universitari e l'offerta di borse di studio. Gli articoli da 9 a 12 impegnano le Parti alla collaborazione reciproca nei settori editoriale, della musica, della danza, del teatro, del cinema, delle arti visive e radiotelevisivo, nonché ad impedire e reprimere l'importazione, l'esportazione ed il traffico illegale di opere d'arte. L'articolo 13 prevede ulteriori ambiti di collaborazione e di scambio di esperienze nei settori dello sport e della gioventù. L'articolo 14 riguarda lo scambio di esperienze per la promozione dei diritti umani, delle libertà civili e politiche, delle pari opportunità e della tutela delle minoranze. L'articolo 15 riguarda specificatamente la promozione della cooperazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi, in particolare, tra l'altro, negli ambiti delle tecnologie dell'informazione, della biomedica, dell'industria alimentare, della salvaguardia dell'ambiente, della salute, dell'energia e dei beni culturali. A tal fine si prevede la possibile stipula di accordi tra università, enti di ricerca e associazioni scientifiche dei due Paesi. Gli articoli da 16 a 18 definiscono la collaborazione delle Parti nei settori dell'archeologia, dell'antropologia e delle scienze affini e della valorizzazione del patrimonio culturale, facilitando la mobilità degli studiosi, lo scambio di materiali e di attrezzature e promuovendo la protezione dei diritti sulla proprietà intellettuale. L'articolo 19 affida ad una Commissione mista Culturale, Scientifica e Tecnologica, da convocarsi alternativamente nelle rispettive capitali, lo sviluppo della cooperazione culturale, la redazione di programmi esecutivi pluriennali e la valutazione dello stato di attuazione dell'Accordo. L'articolo 20 riguarda la risoluzione di eventuali controversie in merito all'applicazione e all'interpretazione del testo. L'articolo 21, infine, disciplina la durata illimitata, la denuncia e le modalità di modifica dell'Accordo.

Passando al disegno di legge, rileva che esso consta di cinque articoli. I primi due dispongono in ordine alla ratifica e alla

esecuzione dell'Accordo, mentre l'articolo 3 quantifica gli oneri derivanti dell'attuazione dell'Accordo (articoli 2, 3, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 16 e 19) e provvede alla relativa copertura finanziaria. L'articolo 4 contiene una clausola di invarianza finanziaria, per oneri diversi da quelli indicati nell'articolo precedente mentre l'articolo 5 dispone in merito all'entrata in vigore del provvedimento.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala che il provvedimento s'inquadra nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il Comitato approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 24 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Matilde Siracusano.

La seduta comincia alle 13.10.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023.

Emendamenti C. 1342.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame emendamento e conclusione – Parere).

La Commissione inizia l'esame dell'emendamento al provvedimento.

Nazario PAGANO (FI-PPE) *presidente*, avverte che la Commissione esamina, ai fini del parere alla XIV Commissione, l'emendamento Casu 3.14 al disegno di legge

C. 1342, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023, presentato presso la XIV Commissione e incidente su ambiti di competenza della Commissione Affari costituzionali.

Ricorda che al parere della Commissione è riconosciuta, in questa fase, una particolare efficacia vincolante. Infatti qualora la Commissione esprima parere favorevole su un emendamento trasmesso, la XIV Commissione sarà tenuta ad adeguarsi al parere e potrà respingerlo solo per motivi attinenti alla compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale; qualora invece la Commissione esprima parere contrario, la XIV Commissione non potrà procedere oltre nell'esame dell'emendamento medesimo.

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE) *relatore*, fa presente che l'emendamento Casu 3.14 interviene sull'articolo 3, comma 1, lettera *a*), del disegno di legge di delegazione europea 2022-2023, che prevede di individuare i criteri in base ai quali un ente pubblico può essere considerato pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni della direttiva (UE) 2022/2555 sulle misure di *cybersecurity* nell'Unione (cosiddetta Direttiva NIS2), nell'ambito della definizione dei principi e criteri direttivi specifici dettati dalla legge di delegazione europea 2022-2023, che si aggiungono a quelli generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Rileva in particolare che la proposta emendativa prevede l'obbligatoria applicazione della direttiva (UE) 2022/2555 per i comuni e per le province secondo principi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza.

Al riguardo, formula una proposta di parere favorevole sull'emendamento trasmesso.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole sull'emendamento 3.14 (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 13.15.

SEDE REFERENTE

Martedì 24 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO.

La seduta comincia alle 13.15.

Istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate.

C. 1306, approvata, in un testo unificato, dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 527 De Luca e C. 644 Deidda).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 ottobre 2023.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla

Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Rileva che sono assegnate alla Commissione la proposta di legge C. 644 Deidda, recante « Ripristino della festività nazionale del 4 novembre quale Giornata dell'unità nazionale e delle Forze armate », e la proposta di legge C. 527 De Luca, recante « Modifica all'articolo 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260, concernente la festività nazionale del 4 novembre quale giorno dell'unità nazionale e delle Forze armate ». Poiché le proposte di legge vertono su materia identica a quella della proposta di legge in esame, ne dispone quindi l'abbinamento d'ufficio ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.20.

ALLEGATO 1

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016.
C. 1387, approvato dal Senato.**

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 1387, approvata dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016;

rilevato che:

l'Accordo oggetto della ratifica si propone di fornire un quadro giuridico di riferimento per lo sviluppo dei rapporti tra l'Italia e la Costa Rica nei settori della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, al fine di intensificare i legami di amicizia già esistenti e migliorare ulteriormente il quadro delle relazioni bilaterali;

l'Accordo, composto da ventuno articoli, definisce l'impegno delle Parti a promuovere la cooperazione nei settori indicati, a migliorare la conoscenza e la diffusione delle rispettive lingue e culture e a favorire la collaborazione tra le rispettive istituzioni accademiche, amministrazioni archivistiche, biblioteche e musei, prevedendo tra l'altro scambi di esperti, di informazioni e di esperienze, organizzazione di attività culturali e scolastiche nei due Paesi nonché eventuale partecipazione di

organismi internazionali al finanziamento dei programmi promossi nell'ambito delle forme di cooperazione individuate;

considerato che:

la proposta di legge, già approvata dal Senato, è composta di cinque articoli, che dispongono rispettivamente: l'autorizzazione alla ratifica; l'ordine di esecuzione; la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo (articoli 2, 3, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 16 e 19); la clausola di invarianza finanziaria relativa alle restanti disposizioni dell'Accordo e l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

ritenuto che:

per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. Emendamenti C. 1342.

PARERE APPROVATO

La Commissione Affari costituzionali,
esaminato l'emendamento Casu 3.14,
trasmesso dalla XIV Commissione, presentato presso la medesima Commissione al disegno di legge C. 1342, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea (Legge di delegazione europea 2022-2023), per quanto at-

tiene alle parti del provvedimento afferenti agli ambiti di competenza della I Commissione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento Casu 3.14.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di prescrizione del reato. C. 893 Pittalis, C. 745 Enrico Costa e C. 1036 Maschio e C. 1380 Bisa (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	23
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	24
AVVERTENZA	24

SEDE REFERENTE

Martedì 24 ottobre 2023. — Presidenza del presidente **Ciro MASCHIO**.

La seduta comincia alle 13.25.

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di prescrizione del reato.

C. 893 Pittalis, C. 745 Enrico Costa e C. 1036 Maschio e C. 1380 Bisa.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 ottobre 2023.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che il provvedimento figura nel calendario dell'Assemblea a partire dalla seduta antimeridiana di venerdì 27 ottobre.

Rammenta che, con riguardo al testo base adottato nella seduta del 28 settembre

2023, alla scadenza del termine sono state presentate 66 proposte emendative (*vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni n. 185 del 18 ottobre 2023*) sulle quali la presidenza ha già pronunciato la declaratoria di inammissibilità nella scorsa seduta. In relazione alle 4 richieste di riesame, alla luce dell'istruttoria svolta, la presidenza ritiene di confermare le medesime pronunce di inammissibilità.

Avverte di aver ritenuto – in esito alle interlocuzioni avute con le forze di maggioranza e il rappresentante del Governo e non essendo ancora ultima l'istruttoria su tutte le proposte emendative presentate – di convocare una riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per valutare le più proficue modalità di esame del provvedimento. La riunione avrà luogo immediatamente al termine di questa seduta, nella quale possono comunque essere svolti interventi sul complesso degli emendamenti.

Nessuno chiedendo di intervenire sul complesso degli emendamenti, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 24 ottobre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.30 alle 14.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO DEI NOVE

*Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica.
C. 1294-439-603-1245-1377-A.*

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014. C. 1450 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	25
---	----

RISOLUZIONI:

7-00160 Onori: Sull'apertura di corridoi umanitari a Gaza (<i>Seguito della discussione e rinvio – Abbinamento della risoluzione 7-00163 Boldrini</i>)	26
--	----

AVVERTENZA	28
------------------	----

SEDE REFERENTE

Martedì 24 ottobre 2023. — Presidenza del vicepresidente Paolo FORMENTINI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Maria Tripodi.

La seduta comincia alle 13.15.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014. C. 1450 Governo.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Paolo FORMENTINI, *presidente e relatore*, in premessa, ricorda che la Croazia, divenuta Stato membro dell'Unione europea il 1° luglio 2013, ai sensi dell'atto di adesione si è impegnata ad aderire all'Accordo sullo Spazio economico europeo (Accordo SEE), che – come è noto – estende

all'Islanda, al Liechtenstein e alla Norvegia (Paesi membri dell'Associazione europea di libero scambio – EFTA) le disposizioni dell'Unione europea sul mercato interno.

Sottolinea che l'Accordo in esame, in applicazione provvisoria dal 12 aprile 2014, si compone di sette articoli, due allegati e sei dichiarazioni comuni, relative, tra le altre cose, all'entrata in vigore anticipata e all'applicazione provvisoria dell'Accordo.

In particolare, in base all'articolo 1 dell'Accordo la Repubblica di Croazia diviene Parte contraente dell'Accordo SEE, le cui disposizioni divengono vincolanti per la Croazia nei medesimi termini in cui lo sono per le altre Parti contraenti.

L'articolo 2 stabilisce gli opportuni adeguamenti dell'Accordo SEE e dei relativi protocolli, tra cui l'inserimento della Croazia nell'elenco iniziale delle Parti contraenti e l'inclusione della versione in lingua croata dell'Accordo SEE tra quelle facenti fede. Il medesimo articolo introduce un *addendum* al protocollo 38-ter dell'Accordo SEE, in virtù del quale la Croazia è stata inserita tra i beneficiari del contributo finanziario con cui i tre Paesi membri dell'EFTA contribuiscono alla riduzione delle

disparità economiche e sociali nello Spazio economico europeo. Gli importi supplementari del contributo finanziario per la Croazia vengono quantificati dall'*addendum* in 5 milioni di euro per il periodo compreso tra il 1° luglio 2013 e il 30 aprile 2014.

Ai sensi dell'articolo 3, tutte le modifiche degli atti adottati dalle Istituzioni dell'Unione europea e integrati nell'Accordo SEE, derivanti dall'adesione della Croazia all'UE, sono inserite nell'Accordo SEE e ne costituiscono parte integrante.

L'articolo 4 stabilisce che le disposizioni dell'atto di adesione della Croazia all'Unione europea elencate dall'allegato B sono integrate nell'Accordo SEE e ne diventano parte integrante. Alle ulteriori disposizioni rilevanti ai fini dell'Accordo SEE citate nell'atto di adesione della Croazia all'Unione europea ma non riprese dall'allegato B vengono applicate le procedure stabilite nell'Accordo SEE.

L'articolo 5 prevede che il Comitato misto istituito dall'Accordo SEE esamini, su richiesta di ciascuna Parte, qualsiasi questione relativa all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo di adesione della Croazia allo Spazio economico europeo, al fine di trovare una soluzione accettabile che consenta di preservare il buon funzionamento dell'Accordo SEE.

L'articolo 6 detta norme relative alla ratifica o all'approvazione dell'Accordo, che entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è stato depositato l'ultimo strumento di ratifica o di approvazione di una Parte contraente attuale o della Croazia, in quanto nuova Parte contraente.

L'articolo 7, infine, detta disposizioni sui testi facenti fede e sul deposito del testo dell'Accordo, affidato al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

Passando al disegno di legge di ratifica, osserva che esso consta di quattro articoli. In particolare, l'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione dell'Accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica: pertanto, le amministrazioni competenti svolgono le attività previste dall'Intesa con le risorse

umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La sottosegretaria Maria TRIPODI si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, essendo concluso l'esame preliminare, avverte che si intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.20.

RISOLUZIONI

Martedì 24 ottobre 2023. — Presidenza del vicepresidente Paolo FORMENTINI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Maria Tripodi.

La seduta comincia alle 13.20.

7-00160 Onori: Sull'apertura di corridoi umanitari a Gaza.

(Seguito della discussione e rinvio – Abbinamento della risoluzione 7-00163 Boldrini).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 19 ottobre scorso.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, avverte che lo scorso 20 ottobre è stata presentata la risoluzione n. 7-00163 Boldrini che, vertendo su identica materia, potrà essere discussa congiuntamente a quella in titolo.

Segnala che sono state inoltre presentate due ulteriori risoluzioni, rispettivamente a prima firma Tremonti e Fratoianni, che dovrebbero essere annunciate nella seduta di oggi dell'Assemblea. Ricordando che nella precedente seduta si era ipotizzato di giungere all'approvazione di un testo unitario, rileva l'opportunità, qualora

tale orientamento fosse confermato, di svolgere l'esame in tempi serrati, in modo da giungere ad una rapida approvazione.

Invita, quindi, la collega Boldrini ad illustrare il testo della risoluzione a sua prima firma n. 7-00163.

Laura BOLDRINI (PD-IDP), prendendo atto della tempistica indicata dal presidente, illustra la proposta di risoluzione di cui è prima firmataria, sottolineando che essa si basa su elementi fattuali attestati dalle agenzie ONU che operano sul campo, a partire dell'Ufficio per il Coordinamento degli Affari Umanitari (OCHA); peraltro, i dati relativi al numero delle vittime, dei feriti e degli sfollati sono in costante peggioramento. Evidenzia che particolarmente critica risulta essere la condizione degli operatori delle organizzazioni non governative, una ventina dei quali sono di nazionalità italiana: mentre alcuni di loro intendono proseguire l'attività umanitaria *in loco*, quelli che vorrebbero rientrare in patria sono bloccati dalla chiusura di tutti i valichi della Striscia di Gaza.

Esprimendo sconcerto per la morte, causata dai bombardamenti, di alcuni membri dello *staff* delle Nazioni Unite, sottolinea le gravi difficoltà in cui si trova ad operare l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA), che da diversi anni garantisce la sopravvivenza di oltre 1 milione di cittadini di Gaza, impossibilitati a svolgere qualsivoglia attività economica a causa delle restrizioni imposte dal Governo israeliano: al riguardo, segnala che i venti camion di aiuti umanitari a cui è stato consentito di entrare nella Striscia il 20 ottobre scorso sono del tutto insufficienti per far fronte all'emergenza in corso.

Esprime, inoltre, apprezzamento per la proposta avanzata dal Ministro degli esteri spagnolo, José Manuel Albares, di convocare una Conferenza di pace per rilanciare il negoziato politico finalizzato all'obiettivo « due popoli, due Stati ».

Infine, chiede chiarimenti alla sottosegretaria Tripodi circa la presunta sospensione di alcuni programmi di emergenza

affidati a soggetti della cooperazione italiana.

La sottosegretaria Maria TRIPODI, ribadendo che il Governo condivide l'auspicio di convergere su una risoluzione unitaria, evidenzia la necessità di chiarire, nelle premesse, che la crisi in corso è una conseguenza dell'attacco terroristico di *Hamas* allo Stato di Israele. Conferma, inoltre, l'impegno del Governo – in sinergia con il Parlamento – ad intraprendere ogni iniziativa – politico-diplomatica ed umanitaria – che possa contribuire alla risoluzione della crisi, coinvolgendo adeguatamente gli attori della regione: in tal senso, ritiene che il vertice convocato al Cairo il 21 ottobre scorso costituisca solo un primo passo per un'azione diplomatica di più ampio respiro che, auspicabilmente, potrebbe dispiegarsi nelle prossime settimane.

Quanto ai progetti della cooperazione italiana a beneficio delle comunità palestinesi, precisa che essi proseguono, compatibilmente con i limiti oggettivi imposti dalla crisi in corso.

Giangiaco CALOVINI (FDI) sottolinea che, vista la gravità della situazione, la maggioranza è pienamente disponibile a collaborare, con spirito costruttivo, alla stesura di un testo unico di risoluzione, da approvare all'unanimità.

La sottosegretaria Maria TRIPODI si associa all'auspicio del deputato Calovini.

Nicola FRATOIANNI (AVS) osserva che la risoluzione a sua prima firma, da poco depositata, è per molti aspetti analoga agli atti di indirizzo presentati dalle colleghe Onori e Boldrini, che a loro volta sono conformi alle posizioni espresse sul tema dal Ministro degli esteri Tajani; si dichiara, dunque, disponibile a valutare il testo che sarà presentato dalla maggioranza, condividendo l'auspicio di convergere su un testo unitario.

Federica ONORI (M5S) ribadisce che l'intento della sua iniziativa era proprio di

promuovere un dialogo costruttivo e proficuo sul tema tra le diverse forze politiche, in vista dell'adozione di un atto di indirizzo comune.

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP) ritiene plausibile raggiungere un consenso tra maggioranza e opposizione sul tema dell'emergenza umanitaria. Al riguardo, segnala che anche nella bozza di conclusioni del prossimo Consiglio europeo si fa riferimento alla necessità di una « pausa umanitaria (*humanitarian pause*) al fine di consentire un accesso sicuro agli aiuti per raggiungere coloro che ne hanno bisogno »; per altro verso, a suo avviso occorre riconoscere che sussistono chiare divergenze sulle responsabilità che hanno prodotto la crisi in corso e sulle strategie per uscirne.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione informale di Paolo Quattrocchi, Direttore del Centro Studi Italia-Canada, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 676, Rosato ed altri, recante Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016; b) Accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016, e relativo strumento interpretativo comune.

SEDE REFERENTE

*Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014.
C. 1451 Governo.*

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali. C. 1324 Governo, approvato dal Senato e abb. (Parere alle Commissioni riunite XII e XIII) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	29
DL 133/2023: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 1458 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) .	30
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	33

SEDE CONSULTIVA

Martedì 24 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Matteo Perego di Cremona.

La seduta comincia alle 13.

Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali.

C. 1324 Governo, approvato dal Senato e abb.
(Parere alle Commissioni riunite XII e XIII).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento all'ordine del giorno.

Mauro MALAGUTI (FDI), *relatore*, riferisce ai fini del parere da rendere alle Commissioni riunite Affari sociali e Agri-

coltura sul disegno di legge del Governo, approvato dal Senato lo scorso 19 luglio, recante disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali osservando che il provvedimento, in assenza di una normativa specifica a livello europeo, interviene precauzionalmente a livello nazionale per tutelare interessi legati alla salute e al patrimonio culturale, vietando la produzione e l'immissione sul mercato di alimenti sintetici. In particolare, evidenzia che viene vietata la produzione, la commercializzazione e la promozione di alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati.

Rileva, poi, che l'articolo 3, inserito nel corso dell'esame al Senato, introduce il divieto di utilizzo – per la produzione e la commercializzazione di prodotti trasformati contenenti proteine vegetali – della

denominazione di « carne », di riferimenti alle « specie animali », di terminologie specifiche della macelleria, della salumeria o della pescheria, nonché di nomi di alimenti di origine animale rappresentativi degli usi commerciali. Tali divieti sono volti a tutelare il patrimonio zootecnico nazionale, riconoscendo il suo elevato valore culturale, socio-economico e ambientale, nonché un adeguato sostegno alla sua valorizzazione, assicurando nel contempo un elevato livello di tutela della salute umana e degli interessi dei cittadini che consumano e il loro diritto all'informazione.

Passando ai profili di competenza della Commissione Difesa, segnala il comma 1 dell'articolo 4 che individua le Autorità competenti per i controlli sull'applicazione del provvedimento, tra le quali vengono indicati anche il Corpo della Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Le verifiche di rispettiva competenza sono svolte con il supporto del personale specializzato del Ministero della salute, del Comando carabinieri per la tutela della salute e delle aziende sanitarie locali in possesso di specifiche attribuzioni in tema di controlli qualitativi e tecnico-biologici di natura sanitaria, in relazione ai potenziali rischi per la salute umana.

Alla luce di quanto esposto, propone di esprimere un parere favorevole.

Il Sottosegretario Matteo PEREGO DI CREMNAGO osserva che il disegno di legge contiene norme di particolare rilievo volte ad assicurare la tutela della salute umana, gli interessi dei cittadini che consumano i prodotti e il loro diritto all'informazione, nonché la preservazione del patrimonio agroalimentare.

Sottolinea, quindi, che l'Arma dei carabinieri svolgerà un ruolo attivo nell'ambito del controllo sull'applicazione del provvedimento, sfruttando le potenzialità del Comando per la tutela della salute, nonché del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUFA), all'interno del quale opera il Comando per la tutela agroalimentare che protegge i consumatori mediante controlli sul ciclo di produzione, nel rispetto dell'ecosistema, a garanzia della genuinità dei prodotti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

DL 133/2023: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno.

C. 1458 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento all'ordine del giorno.

Anastasio CARRÀ (LEGA), *relatore*, osserva che il decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, contiene, in primo luogo, di disposizioni in tema di prevenzione e contrasto dell'immigrazione irregolare, volte a garantire l'effettività dell'esecuzione dei provvedimenti di espulsione e dei controlli in materia di immigrazione. Ulteriori disposizioni riguardano, invece, il procedimento di riconoscimento della protezione internazionale, l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, nonché l'accertamento dell'età nell'ambito della procedura di identificazione del minore.

Più in particolare, il decreto modifica la disciplina relativa alla procedura speciale di trattazione della richiesta di una domanda di protezione internazionale « reiterata », ovvero successiva rispetto ad una prima domanda di protezione già presentata e già rigettata definitivamente nel merito, nei casi in cui tale domanda sia ripresentata dal richiedente nella fase di concreta esecuzione di un provvedimento che ne comporterebbe l'allontanamento dal territorio nazionale.

Evidenzia, quindi, che le nuove norme prevedono adesso che l'autorità competente all'esame sia il Questore, sentito il Presidente della Commissione territoriale. La presentazione della richiesta non interromperà la procedura di allontanamento dal territorio nazionale, salvo che emergano nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale o del divieto di espulsione.

Quanto, invece, al procedimento di riconoscimento della protezione internazionale, viene modificata la disciplina dell'allontanamento ingiustificato del richiedente dalle strutture di accoglienza. In particolare, in caso di suo allontanamento volontario, è prevista la sospensione dell'esame della domanda e la possibilità di richiederne la riapertura, per una sola volta, entro dodici mesi. Inoltre, viene introdotta una particolare disciplina nel caso in cui lo straniero non si presenti per la verifica dell'identità dichiarata e per la formalizzazione della domanda. In tal caso, infatti, il procedimento si considera estinto e lo straniero, se rintracciato in territorio nazionale in un momento successivo al suo allontanamento volontario, non potrà chiedere la riapertura della procedura già avviata e sospesa, ma potrà eventualmente rimanifestare l'intenzione di richiedere la protezione internazionale. Infine, viene resa maggiormente chiara ed effettiva la procedura per l'espulsione dei cittadini extra-UE soggiornanti di lungo periodo in Italia, nei casi in cui siano destinatari di misure di sicurezza diverse dalla detenzione in carcere e si istituisce un contingente, fino a 20 unità della Polizia di Stato, da destinare alle ambasciate e ai consolati per potenziare le attività di controllo e verifica connesse con il rilascio dei visti di ingresso per l'Italia.

Venendo alle norme che rilevano ai fini del parere da rendere alla Commissione affari costituzionali, segnala innanzitutto l'articolo 9 che incrementa di 400 unità il contingente di personale delle Forze armate dell'operazione « Strade Sicure » per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2023, al fine di rafforzare i dispositivi di controllo e sicurezza dei luoghi ove insistono le principali infrastrutture ferroviarie del Paese, con una spesa complessiva di poco superiore ai 2,8 milioni di euro. Come precisato dalla relazione illustrativa, il contingente aggiuntivo svolgerà attività di supporto alle Forze di polizia già impiegate nella cosiddetta operazione « Stazioni sicure », per la prevenzione e il contrasto di determinati illeciti, al fine di consentire la piena e sicura fruibilità dei servizi ferro-

viari alla cittadinanza e ai turisti, in particolare nelle principali stazioni ferroviarie.

Ricorda, quindi, che al personale militare impiegato nelle richiamate attività si applicano le disposizioni già previste per l'operazione « Strade Sicure » (commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 92 del 2008) che pongono il personale militare a disposizione dei prefetti interessati, disciplinano il piano di impiego del personale delle Forze armate e prevedono che i militari delle Forze armate, nel corso delle operazioni, agiscano con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza.

Evidenzia, infine, che i commi 3 e 4 dell'articolo 11 finanziano, per il triennio 2023-2025, una serie di interventi a favore delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri diretti al supporto logistico, all'approvvigionamento di beni e servizi, nonché all'acquisto, alla manutenzione e all'adattamento di mezzi, infrastrutture e impianti. In particolare, per tali finalità sono previsti 2 milioni di euro per il 2023 e 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, da ripartire fra le Forze armate e i Carabinieri.

Al riguardo fa presente che la relazione illustrativa precisa che la misura si rende necessaria in quanto le Forze armate e i Carabinieri sono chiamati sempre di più nel concorso alle attività di contrasto dell'immigrazione clandestina, sia rispetto al controllo dei flussi via mare sia con l'organizzazione di voli di trasferimento, con la sorveglianza dei Centri di permanenza per i rimpatri (CPR), sia, ancora, con l'attività specifica di controllo del territorio. Per l'anno 2023, la somma stanziata sarà ripartita tra il funzionamento e la manutenzione dei mezzi e materiali (1 milione) e il sostegno logistico (1 milione), mentre per gli anni 2024 e 2025 lo stanziamento è ripartito tra funzionamento e manutenzione (2 milioni per ciascun anno), sostegno logistico (1 milione) e manutenzione infrastrutture (1 milione).

Infine, analoghi interventi di supporto sono previsti, ai commi 5 e 6, anche per il Corpo della Guardia di finanza. In particolare, viene autorizzata la spesa complessiva di 1 milione di euro per l'anno 2023 e

di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, da destinarsi al potenziamento e al finanziamento di interventi diretti all'ammodernamento, al supporto logistico, all'acquisto di beni e servizi nel settore dell'equipaggiamento, dell'armamento, degli strumenti telematici e di innovazione tecnologica e all'acquisto, alla manutenzione e all'adattamento di mezzi, infrastrutture e impianti.

Il sottosegretario Matteo PEREGO DI CREMNAGO sottolinea come, per effetto del provvedimento in esame, il contingente complessivo di personale militare impe-

gnato nell'operazione Strade Sicure salga a 5.400 unità.

Anastasio CARRÀ (LEGA), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Stefano GRAZIANO (PD-IdP) preannuncia un voto contrario.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.15.

ALLEGATO

DL 133/2023: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 1458 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione IV (Difesa),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno (C. 1458 Governo);

premessi che:

il provvedimento, in ragione dell'eccezionale afflusso di migranti nel corso del 2023 e delle ricadute che ne derivano sul piano dell'ordine e sicurezza pubblica, prevede all'articolo 9 l'incremento di 400 unità del contingente di personale delle Forze armate dell'operazione « Strade Sicure », per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2023, al fine di rafforzare i dispositivi di controllo e sicurezza dei luoghi ove insistono le principali infrastrutture ferroviarie del Paese;

i commi 3 e 4 dell'articolo 11, in considerazione del fatto che le Forze armate e i Carabinieri sono chiamati sempre di più nel concorso alle attività di contrasto dell'immigrazione clandestina, sia rispetto al controllo dei flussi via mare sia con l'organizzazione di voli di trasferimento, con la sorveglianza dei Centri di permanenza per i rimpatri (CPR), sia, ancora, con l'attività specifica di controllo del territorio, finanziano una serie di interventi diretti al supporto logistico, all'approvvigionamento di beni e servizi, nonché all'acquisto, alla manutenzione e all'adattamento di mezzi, infrastrutture e impianti, stanziando per tali finalità 2 milioni di euro per il 2023 e 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, da ripartire fra le Forze armate e i Carabinieri,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 124/2023: Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione. C. 1416 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	34
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative segnalate</i>)	75
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	132
ALLEGATO 3 (<i>Proposte di riformulazione</i>)	133

SEDE CONSULTIVA:

DL 121/2023: Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale. C. 1492 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	47
ALLEGATO 4 (<i>Relazione tecnica aggiornata</i>)	134
Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica. C. 1294 Governo e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	52
Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche. C. 1406 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	60
DL 131/2023: Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio. C. 1437 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	61
Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo. C. 752 (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e osservazione</i>)	67

SEDE REFERENTE

Martedì 24 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Intervengono la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano e la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano.

La seduta comincia alle 10.20.

DL 124/2023: Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione.

C. 1416 Governo.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 ottobre 2023.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, avverte preliminarmente che il deputato Loizzo ha sottoscritto l'emendamento Cannizzaro 19.14.

Segnala, dunque, che gli emendamenti Frassini 1.2, Comaroli 1.46, 2.18 e 2.21 e Lampis 10.30 e 16.78 sono state ritirati dai presentatori.

Invita, quindi, i relatori e il Governo ad esprimere i pareri sulle proposte emendative segnalate (*vedi allegato 1*), a partire da quelle riferite all'articolo 1.

Ylenja LUCASELLI (FDI), *relatrice*, anche a nome dei relatori D'Attis e Romano, invita al ritiro dell'emendamento Torto 1.1 e degli identici emendamenti Pella 1.3 e Carfagna 1.4, altrimenti esprimendo parere contrario. Propone di accantonare l'emendamento Calderone 1.5. Invita al ritiro degli emendamenti Calderone 1.8, Torto 1.9 e Ubaldo Pagano 1.10, altrimenti esprimendo parere contrario. Propone di accantonare gli emendamenti Frassini 1.12 e Cannata 1.13 e gli identici emendamenti Pagano Ubaldo 1.14, Pella 1.15 e Carfagna 1.16. Invita al ritiro degli emendamenti Scerra 1.17, Carfagna 1.19 e Stefanazzi 1.20, altrimenti esprimendo parere contrario. Propone di accantonare l'emendamento Pella 1.23 e invita al ritiro degli emendamenti De Luca 1.25 e Stefanazzi 1.31, altrimenti esprimendo parere contrario. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Roggiani 1.34, Pella 1.35, Steger 1.36 e Torto 1.37. Propone di accantonare l'emendamento Cannizzaro 1.38. Invita al ritiro degli emendamenti Barbagallo 1.40 e Stefanazzi 1.50, degli identici emendamenti Pella 1.53 e Carfagna 1.54 nonché degli emendamenti Santillo 1.55, Dell'Olio 1.57, Santillo 1.65, Dell'Olio 1.66 e Donno 1.67, altrimenti esprimendo parere contrario.

La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone, l'accantonamento degli emendamenti Calderone 1.5, Frassini 1.12 e Can-

nata 1.13, degli identici emendamenti Pagano Ubaldo 1.14, Pella 1.15 e Carfagna 1.16, nonché degli emendamenti Pella 1.23 e Cannizzaro 1.38.

Daniela TORTO (M5S), illustrando l'emendamento 1.1 a sua prima firma, sottolinea come i relatori e il Governo abbiano sostanzialmente proposto l'accantonamento delle proposte emendative presentate dalla maggioranza e hanno, invece, invitato al ritiro delle proposte emendative presentate dall'opposizione. In proposito, crede sia necessaria una maggiore riflessione sui contenuti delle proposte emendative in discussione, a prescindere dallo schieramento politico del presentatore. In merito all'emendamento in esame evidenzia che esso è volto a sopprimere gli articoli 1 e 2, che riformano la disciplina in materia di programmazione e utilizzo delle risorse europee e nazionali per la coesione, del PNRR e del Fondo per lo sviluppo e la coesione. A suo avviso, infatti, la disciplina proposta dal decreto non è condivisibile poiché estromette completamente dalle politiche di coesione gli interventi previsti dal Piano Sud 2030 e testimonia una scarsa attenzione al ruolo delle regioni. Chiede, quindi, una maggiore riflessione dei relatori e del Governo su questi aspetti, auspicando che possano essere introdotti almeno correttivi puntuali alle diverse disposizioni del provvedimento.

Marco GRIMALDI (AVS), concordando con l'onorevole Torto e chiedendo di sottoscrivere il suo emendamento 1.1, sottolinea che l'articolo 1 ridisegna la *governance* di programmazione delle risorse afferenti politiche di coesione rendendola più centralizzata e depotenziando in modo significativo il ruolo degli enti territoriali. In proposito, evidenzia che le politiche di coesione, al contrario, dovrebbero valorizzare gli apporti provenienti dai territori mentre la disciplina introdotta con il provvedimento in esame, attraverso lo strumento degli Accordi per la coesione, non garantisce il rispetto del principio della prossimità nella progettazione e nella realizzazione degli interventi delle politiche di co-

esione né tantomeno valorizza lo strumento del partenariato economico. Chiede, pertanto, un'ulteriore riflessione del Governo e dei relatori sull'emendamento Torto 1.1.

La Commissione respinge l'emendamento Torto 1.1.

Ylenia LUCASELLI (FDI), *relatrice*, anche a nome dei relatori D'Attis e Romano, propone di accantonare gli identici emendamenti Pella 1.3 e Carfagna 1.4.

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta dei relatori.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone l'accantonamento degli identici emendamenti Pella 1.3 e Carfagna 1.4. Avverte, inoltre, che l'emendamento Calderone 1.8 è stato sottoscritto dall'onorevole Marrocco, che lo ha ritirato.

Daniela TORTO (M5S), illustrando l'emendamento 1.9 a sua prima firma, evidenzia che esso è volto a garantire l'impiego delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per obiettivi strategici relativi ad aree tematiche per la convergenza e la coesione economica, sociale e territoriale, sulla base delle missioni previste nel Piano Sud 2030 e dando priorità alle azioni e agli interventi previsti nel Piano medesimo, compresi quelli relativi al rafforzamento delle amministrazioni pubbliche. Sul punto chiede una maggiore riflessione da parte del Governo e dei relatori.

Marco GRIMALDI (AVS), pur annunciando il voto favorevole sull'emendamento Torto 1.9, considerandolo un tentativo di riduzione del danno causato dal provvedimento in esame, non ritiene che il riferimento al Piano Sud 2030 costituisca da questo punto di vista la migliore sintesi tra le diverse esigenze da perseguire nell'ambito delle politiche di coesione.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) ritiene che l'emendamento Torto 1.9 rappresenti un condivisibile tentativo di risposta alla mancanza di una pianificazione unitaria dei fondi relativi alle politiche di coesione. A suo avviso, infatti, considerato l'enorme ritardo nell'utilizzo delle risorse disponibili, sarebbe più efficiente fare riferimento ad un Piano che già esiste ed è in gran parte condiviso con gli enti territoriali, quale il Piano Sud 2030, piuttosto che gli Accordi per la coesione previsti dall'articolo 1. Suggestisce, pertanto, al Governo e ai relatori di valutare in maniera più approfondita le proposte emendative presentate, soprattutto con riguardo alla loro attitudine a consentire che le risorse disponibili siano effettivamente spese, anche alla luce degli esigui margini che caratterizzeranno la prossima legge di bilancio.

La Commissione respinge l'emendamento Torto 1.9.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP), illustrando l'emendamento 1.10 a sua prima firma, evidenzia che esso è volto a coinvolgere gli enti territoriali nella gestione delle risorse per le politiche di coesione, anche attraverso il parere della Conferenza delle regioni e delle province autonome. In proposito, stigmatizza l'incapacità dell'attuale Esecutivo di interfacciarsi con gli altri livelli di governo, sottolineando altresì che la previsione all'articolo 1 del decreto in esame di un « ruolo proattivo delle amministrazioni centrali » nell'elaborazione degli Accordi per la coesione fa riferimento a una nozione ignota nel nostro ordinamento, che potrebbe dar luogo a numerosi contenziosi promossi dalle amministrazioni territoriali, con un conseguente ritardo nell'utilizzo delle risorse disponibili. A suo avviso, si tratta di uno scenario assolutamente preoccupante, poiché l'efficiente utilizzo di tutte le risorse disponibili costituisce l'unico modo per arginare gli effetti negativi dell'attuale situazione congiunturale.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), nel chiedere di sottoscrivere l'emendamento Ubaldo Pagano 1.10, ne evidenzia le finalità meri-

torie, sottolineando come l'obiettivo principale della proposta sia quello di affermare una maggiore condivisione degli enti interessati nella definizione degli Accordi per la coesione previsti dal decreto in esame. Da questo punto di vista, denuncia un eccessivo accentramento nell'impostazione del decreto, ricordando allo stesso tempo come l'attuale maggioranza rappresenti di fatto solo una porzione del Paese e pertanto dovrebbe maggiormente considerare anche le proposte che provengono dai gruppi di opposizione. Nell'affermare la necessità di portare avanti le riforme e gli investimenti previsti nel PNRR, sottolinea la necessità di uscire dal circolo vizioso in base al quale ogni nuova maggioranza smantella quello che è stato fatto dalla precedente. Evidenzia, da questo punto di vista, la necessità di coinvolgere attivamente le regioni nella realizzazione degli interventi al fine di evitare conflitti interistituzionali dovuti all'eccessivo accentramento, nonché di assicurare una adeguata partecipazione di tutti i soggetti tenuti all'attuazione dei progetti sul territorio. Invita quindi ad accantonare e a rivalutare l'emendamento 1.10 del quale, fra l'altro, sottolinea l'assenza di oneri finanziari.

Marco GRIMALDI (AVS) chiede di sottoscrivere l'emendamento Pagano 1.10, sottolineandone gli aspetti positivi, quali, ad esempio, la soppressione del ruolo proattivo delle amministrazioni centrali nell'ambito dell'elaborazione degli Accordi per la coesione, nonché il maggior coinvolgimento delle regioni nella definizione dei contenuti degli Accordi stessi. Evidenzia come questo emendamento costituisca il tentativo delle opposizioni di apportare alcune modificazioni al testo del decreto in senso migliorativo correggendone l'impostazione di fondo. Chiede quindi ai relatori di voler considerare l'accantonamento della proposta emendativa ai fini di una sua più approfondita valutazione.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) chiede agli esponenti della maggioranza e alle rappresentanti del Governo quale sia l'impostazione di fondo che orienta l'azione del

Governo, rilevando una certa incongruenza tra le scelte operate con il provvedimento in esame, da un lato, la promozione dell'autonomia differenziata, dall'altro. Si domanda come sia possibile dichiararsi favorevoli a rafforzare l'autonomia delle regioni su alcuni temi fondamentali, anche di carattere sovranazionale, come l'immigrazione, ma al tempo stesso escludere il coinvolgimento delle regioni, sia singolarmente sia in forma aggregata, nell'ambito della Conferenza delle regioni e delle province autonome, sulle politiche di sviluppo e coesione che riguardano i territori. Chiede, pertanto, un chiarimento alla maggioranza e al Governo in merito alla questione testé sollevata.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO, nel premettere, anche in risposta all'intervento dell'onorevole Torto, che non vi è alcun atteggiamento di contrarietà pregiudiziale rispetto alle proposte emendative presentate dai gruppi di opposizione, rileva, al contrario, che i pareri espressi dal Governo con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 1 sono motivati dal fatto che esse si pongono in direzione diametralmente opposta rispetto agli obiettivi principali del decreto in esame. Evidenzia, infatti, che lo scopo dell'intervento non è tanto quello di accentrare o di estromettere le regioni dalla gestione delle risorse della coesione, ma quello di affrontare con un approccio differente le criticità strutturali che negli anni passati non hanno consentito l'efficiente utilizzo delle risorse. Sottolinea, da questo punto di vista, come il testo non preveda affatto l'estromissione degli enti territoriali ma anzi preveda che gli Accordi per la coesione siano preventivamente oggetto di una negoziazione tra il Governo e le regioni stesse, prevedendo un coordinamento con le programmazioni riferite agli altri fondi europei e un raccordo tra PNRR, fondi strutturali e il Fondo per lo sviluppo e la coesione. Ritiene, pertanto, che le proposte emendative richiamate nei precedenti interventi non debbano essere accantonate, in quanto si pongono in contrasto con l'impostazione di fondo del decreto.

Marco SARRACINO (PD-IDP), ringraziando la sottosegretaria Siracusano per la risposta, fa notare che l'obiettivo della proposta emendativa in discussione è proprio quello di dare più potere alle regioni rispetto a un decreto che invece è caratterizzato per una impostazione assolutamente accentratrice. Concorda con la collega Guerra circa l'incongruenza tra il decreto in esame e il disegno di legge in materia di autonomia differenziata attualmente all'esame del Senato della Repubblica. Ribadisce, pertanto, la richiesta di accantonamento dell'emendamento 1.10.

La Commissione respinge l'emendamento Ubaldo Pagano 1.10.

Daniela TORTO (M5S), intervenendo sull'emendamento Scerra 1.17 di cui è firmataria, evidenzia che lo stesso si limita a prevedere che sia rispettato il vincolo di destinazione territoriale delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione eventualmente utilizzate per la realizzazione di interventi previsti dal PNRR. Si domanda, quindi, per quale motivo tale proposta emendativa non incontri il favore del Governo e dei relatori, trattandosi solo di riaffermare il vincolo di destinazione territoriale delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Maria Rosaria CARFAGNA (A-IV-RE), unendosi alle considerazioni formulate dalla collega Torto, dichiara di non comprendere il motivo dell'invito al ritiro formulato con riferimento alla proposta emendativa Scerra 1.17, dal momento che quest'ultima si limita a ribadire un principio già previsto dalla legge, vale a dire il vincolo di ripartizione territoriale delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione tra il Mezzogiorno e il resto del Paese, in misura pari, rispettivamente, all'80 e al 20 per cento del totale. L'emendamento ribadisce, pertanto, un principio già previsto a legislazione vigente, intervenendo con una previsione tanto più utile nel caso in cui i fondi nazionali della coesione dovessero finanziare interventi defianziati del PNRR.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) ricorda come nella scorsa legislatura quando si approvò il Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR, si stabilì che l'utilizzo di parte di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per la realizzazione di interventi previsti dal PNRR sarebbe avvenuto nel pieno rispetto del vincolo di destinazione territoriale che impronta l'utilizzo delle medesime risorse. Evidenzia, dunque, che la proposta emendativa in discussione non fa altro che ribadire che tale criterio di ripartizione non deve essere modificato. Chiede, pertanto, l'accantonamento e una nuova valutazione dell'emendamento Scerra 1.17.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) sottolinea come sia stato evidenziato più volte dall'opposizione l'illogicità dell'impostazione volta alla rimodulazione di alcune risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Evidenzia che il problema fondamentale di tale scelta è che, se si prevede il defianziamento di progetti che richiedono l'impiego di un'entità maggiore di risorse nelle regioni del Centro Nord, spostando i relativi interventi a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione è concretamente impossibile garantire il rispetto del criterio di ripartizione territoriale previsto per il medesimo Fondo, danneggiando irrimediabilmente le regioni del Mezzogiorno. Collegandosi all'intervento del collega Dell'Olio, ribadisce che nella precedente legislatura il Parlamento ha espressamente manifestato la volontà che le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione destinate a finanziare gli interventi previsti dal Piano nazionale degli investimenti complementari fossero comunque impiegate nel pieno rispetto del vincolo di ripartizione territoriale. Esprendo parere contrario sulla proposta emendativa in esame, dunque, il Governo dimostrerebbe assoluta mancanza di considerazione rispetto agli indirizzi formulati in ambito parlamentare.

Su un piano più generale, fa presente che nella bozza del disegno di legge di bilancio, che sta circolando in queste ore, sembrerebbe essere presente una norma che prevede la soppressione dell'articolo 16

del decreto in esame, in assoluto spregio alla discussione che questa Commissione si appresta ad affrontare. Denuncia quindi l'atteggiamento assunto dal Governo, ritenendolo oltraggioso delle prerogative parlamentari.

Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP), nel rilevare l'assoluta inadeguatezza delle scelte che sono state operate dal Governo con riferimento all'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, evidenzia che semplicemente consultando la piattaforma OPEN CUP, in cui sono caricati i codici unici di progetto delle opere finanziate con il PNRR emerge in maniera chiara che il criterio di ripartizione territoriale, secondo cui l'80 per cento delle risorse delle risorse della coesione deve essere destinato al Mezzogiorno, risulta assolutamente inattuato per gli interventi del PNRR. Ritiene pertanto necessario approvare la proposta emendativa 1.17 in modo da ribadire in maniera chiara e inequivocabile il principio della ripartizione territoriale delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche alla luce della mancanza di dati chiari e oggettivi sul fabbisogno necessario a coprire i definanziamenti del PNRR annunciati dal Ministro Fitto. Raccomanda pertanto l'approvazione dell'emendamento Scerra 1.17.

Marco SARRACINO (PD-IDP) chiede di sottoscrivere, a nome del gruppo del Partito Democratico, l'emendamento Scerra 1.17, che individua specifici meccanismi di garanzia nella ripartizione delle risorse finanziarie tra le diverse aree del Paese, in ciò peraltro ponendosi a tutela degli interessi anche di regioni amministrare da esponenti dello schieramento politico di centro-destra.

Tanto premesso, evidenzia tuttavia che, come già opportunamente rilevato dal collega Ubaldo Pagano, nella bozza del disegno di legge di bilancio per il 2014 già in circolazione sembrerebbe figurare l'abrogazione dell'articolo 16 del decreto-legge in esame. Reputa quindi che tale circostanza, qualora effettivamente confermata, rappresenterebbe di per sé un grave pregiudizio

all'esercizio delle funzioni svolte dal Parlamento nonché una sostanziale elusione delle prerogative ad esso attribuite, posto che la Commissione Bilancio è al momento impegnata nell'esame in sede referente del provvedimento stesso e che, con riferimento al citato articolo 16, sono state presentate dai gruppi numerose proposte emendative. Reputa pertanto essenziale acquisire sin d'ora dal Governo elementi di maggiore informazione circa la veridicità o meno della predetta circostanza, eventualmente disponendo, qualora ritenuta opportuna, l'immediata sospensione dei lavori.

Ylenja LUCASELLI (FDI), *relatrice*, richiama preliminarmente l'opportunità che gli interventi svolti nel corso della discussione siano sempre improntati a un atteggiamento di assoluto rispetto delle parti politiche, ferma restando naturalmente la legittimità da parte dei gruppi di opposizione di condurre una critica politica, anche aspra, nei confronti del Ministro Fitto, che pure ha già ampiamente dimostrato in questa legislatura la piena disponibilità a una costante interlocuzione con gli organi parlamentari, senza sottrarsi alla discussione nel merito delle diverse questioni sottoposte alla sua attenzione.

Ciò premesso, conferma l'invito al ritiro dell'emendamento Scerra 1.17, dal momento che il suo contenuto è sostanzialmente ultroneo rispetto a quanto già stabilito dalla legislazione vigente e ulteriormente ribadito dall'articolo 1 del presente provvedimento in ordine al rispetto della ripartizione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione tra le regioni del Mezzogiorno e le restanti aree del Paese.

La Commissione respinge l'emendamento Scerra 1.17.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) ritiene che la questione sollevata dall'onorevole Sarracino in merito all'ordinata prosecuzione dei lavori odierni non possa minimamente essere elusa. Ricorda peraltro che l'articolo 16 del decreto-legge in esame non contiene la copertura finanziaria degli oneri da esso derivanti, che viene in sostanza

demandata a un successivo provvedimento di rango secondario, rammentando come recentemente la Commissione Bilancio della Camera si sia espressa negativamente sulla possibilità di rinviare disposizioni riferite alla copertura finanziaria di un provvedimento a successivi provvedimenti, chiedendo quindi la soppressione dell'articolo 7 della proposta di legge C. 1275, in materia di introduzione del salario minimo legale, che pure, a suo avviso, non conteneva una copertura finanziaria.

In tale quadro, reputa pertanto imprescindibile appurare nel più breve tempo possibile la veridicità di quanto previsto nella citata bozza del disegno di legge di bilancio in ordine alla prospettata abrogazione del predetto articolo 16, circostanza quest'ultima che inciderebbe inevitabilmente sul corretto dispiegarsi dei reciproci rapporti tra Governo e Parlamento, nonché tra gli schieramenti di maggioranza e opposizione.

Daniela TORTO (M5S) si associa alle considerazioni svolte dai colleghi in precedenza intervenuti, invitando la presidenza a valutare l'opportunità di una breve sospensione della seduta al fine di meglio comprendere come proseguire i lavori in sede referente.

Francesco Saverio ROMANO (NM(N-C-U-I)-M), *relatore*, pur comprendendo le preoccupazioni espresse dai colleghi dianzi intervenuti circa l'eventuale abrogazione dell'articolo 16 del presente decreto-legge, disposta per effetto di altro provvedimento legislativo, si limita ad osservare che, come ampiamente dimostrato dall'esperienza passata, le bozze in circolazione del prossimo disegno di legge di bilancio debbono a suo giudizio essere ancora considerate tali sino alla presentazione del testo definitivo, non potendosi dunque escludere modifiche in corso d'opera. Ciò posto, ritiene che i lavori in sede referente possano nell'immediato proseguire regolarmente e confida nel fatto che, prima di pervenire all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 16, si potrà comunque avere un quadro più definito e certo rispetto alla reale intenzione

del Governo di procedere o meno all'abrogazione della citata disposizione.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) ribadisce la necessità di acquisire previamente dal Governo, ai fini della continuazione dei lavori odierni in sede referente, un chiarimento circa l'effettiva volontà di prevedere, sulla base di una disposizione da inserire nel disegno di legge di bilancio di prossima presentazione, l'abrogazione dell'articolo 16 del decreto-legge ora all'esame della Commissione. Ciò risulta tanto più essenziale tenuto conto che, da un lato, la bozza del disegno di legge di bilancio in circolazione appare sul punto piuttosto univoca e, dall'altro, l'intera disciplina della ZES unica per il Mezzogiorno è essenzialmente imperniata proprio sullo specifico credito d'imposta da riconoscere ai sensi del richiamato articolo 16, sulla cui formulazione aveva peraltro già avuto modo di intervenire in termini fortemente critici nel corso delle audizioni svolte sul provvedimento in esame, evidenziando la palese mancanza di copertura finanziaria della norma stessa. Assicura che tale richiesta di informazioni non cela alcun intento dilatorio da parte del gruppo Partito Democratico rispetto alla tempistica convenuta nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, in ordine al termine ultimo per la conclusione dei lavori in sede referente, in modo tale da rispettare la prevista calendarizzazione del provvedimento in Assemblea.

Marco GRIMALDI (AVS) rammenta preliminarmente che l'articolo 16 del provvedimento in discussione reca un credito d'imposta da riconoscere, a determinate condizioni, in favore delle imprese operanti nella futura ZES unica per il Mezzogiorno, prevedendo altresì che tale misura trovi applicazione entro un limite massimo di spesa, la cui definizione non viene tuttavia individuata dalla norma in commento, bensì rinviata ad un successivo decreto ministeriale, in violazione pertanto di quanto previsto dalla vigente disciplina contabile in materia di copertura finanziaria delle leggi. Ritiene dunque che, qualora venisse con-

fermata l'intenzione del Governo di procedere all'abrogazione della suddetta norma nell'ambito del disegno di legge di bilancio per il triennio 2024-2026, come sembrerebbe trapelare dalla bozza del testo in circolazione, ciò costituirebbe a suo giudizio un fatto estremamente grave rispetto al corretto funzionamento della dialettica parlamentare tra maggioranza e opposizione, che come tale richiede di essere accertato sin da ora nei suoi contorni reali.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, sospende brevemente la seduta sino alle ore 12.10 circa, al fine di consentire al deputato Ubaldo Pagano, che ne ha fatto specifica richiesta per le vie brevi, la partecipazione ad un impegno politico previamente assunto.

La seduta, sospesa alle 11.30, riprende alle 12.15.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, avverte che le proposte emendative Pella 1.3 e Carfagna 1.4, precedentemente accantonate, sono state ritirate dai presentatori.

Maria Rosaria CARFAGNA (A-IV-RE) evidenzia che l'emendamento 1.19 a sua prima firma è volto a garantire che le delibere del CIPESS, che assegnano le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione da destinare alla copertura economica degli interventi oggetto di rimodulazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), indichino in modo puntuale l'entità delle risorse per ciascuna regione, in modo che venga garantita la proporzione della destinazione dell'80 per cento delle risorse alle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento alle aree del Centro-Nord.

Nell'affermare che, mediante la proposta emendativa, si intende evitare che i comuni non abbiano a disposizione le necessarie risorse finanziarie per portare a compimento progetti previsti dal PNRR che si trovano in fase di attuazione, si dichiara sorpresa dalla contrarietà della maggioranza e del Governo rispetto alla sua proposta emendativa, poiché lo stesso Ministro

Fitto ha più volte rassicurato sul fatto che i progetti previsti dal PNRR avrebbero trovato copertura finanziaria nelle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Silvio LAI (PD-IDP), nel condividere le osservazioni della collega Carfagna, ritiene che sia necessario precisare all'interno del provvedimento l'entità delle risorse assegnate a ciascuna regione, poiché il Ministro Fitto ha espresso soltanto a parole, nelle sue dichiarazioni, la garanzia che sarà rispettato il criterio di ripartizione delle risorse che sovrintende alla gestione del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Replicando a quanto in precedenza affermato dalla relatrice Lucaselli, sostiene che l'utilizzo del criterio di ripartizione territoriale delle risorse che assicura la destinazione dell'80 per cento delle risorse al Sud non è previsto dal comma 1 dell'articolo 1 e che per le risorse del PNRR è invece stabilito il differente criterio dell'attribuzione al Sud del 40 per cento delle risorse che, se applicato alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, comporterebbe un cospicuo definanziamento delle regioni del Mezzogiorno. Aggiunge che una disposizione che sottraesse le risorse alla destinazione territoriale cui sono vincolate anche sulla base di atti dell'Unione europea, potrebbe essere suscettibile di dubbi di legittimità costituzionale.

Nel segnalare, infine, che sono state presentate proposte emendative volte a modificare il rapporto nella ripartizione delle risorse tra Sud e Nord stabilendo la destinazione del 70 per cento alle aree del Mezzogiorno e del 30 per cento alle aree del Centro-Nord, ritiene che a maggior ragione sia necessario assicurare il criterio con cui saranno assegnate le risorse destinate a finanziare gli interventi che saranno espunti dal PNRR

Giuseppe CASTIGLIONE (A-IV-RE), nel ringraziare la collega Carfagna per aver introdotto nel dibattito un tema rilevante, ricorda che il Ministro Fitti ha rassicurato i comuni sulla possibilità di portare a compimento opere, in alcuni casi arrivate alla fase di aggiudicazione, in ambiti prioritari

quali i piani urbani integrati e gli interventi per transizione ecologica, per i quali deve essere garantita la priorità nella programmazione delle risorse. Fa presente che i comuni, proprio oggi riuniti nell'assemblea annuale dell'ANCI, attendono certezze rispetto agli annunci che sono stati fatti dal Governo sul ricorso alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP), nel segnalare che molti comuni hanno scritto ai Ministeri competenti per domandare chiarimenti sulle modalità mediante le quali procedere al perfezionamento di progetti già in fase avanzata di realizzazione, evidenza che le amministrazioni interessate non hanno risposto alle richieste ricevute e invita, pertanto, il Governo a porre fine a tale incertezza, facendo finalmente chiarezza sul finanziamento degli interventi che si è chiesto di escludere dal PNRR.

Ylenja LUCASELLI (FDI), rispondendo al deputato Lai, evidenza che il criterio di riparto territoriale delle risorse tra le aree del Mezzogiorno e le aree del Centro-Nord, è previsto all'articolo 1, comma 1, capoverso comma 178, del decreto-legge.

La Commissione respinge l'emendamento Carfagna 1.19.

Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 1.20 a sua prima firma, evidenza che il provvedimento definisce la programmazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, da un lato, assegnando un ruolo proattivo alle amministrazioni centrali interessate nell'elaborazione degli Accordi per la coesione e, dall'altro, ponendo come presupposto la valutazione dei risultati dei precedenti cicli di programmazione, riconducendo a un'asserita incapacità di spesa degli enti territoriali la necessità di ricondurre la pianificazione alle amministrazioni centrali.

Nel ricordare che la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha criticato l'impostazione del provvedimento che prevede il defianziamento degli accordi in

due ipotesi, ossia quando sia stata accertata l'impossibilità o l'incapacità di spesa da parte delle regioni e nel caso in cui sia necessario soccorrere altre amministrazioni a causa di una situazione di carenza di liquidità, sottolinea che la proposta emendativa in esame è volta a introdurre, insieme al parere del Ministro dell'economia e delle finanze, quello della Conferenza medesima sull'Accordo per la coesione definito tra il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e ciascun presidente di regione o di provincia autonoma.

Nel ricordare che le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione sono sempre state un elemento complementare rispetto alla programmazione generale delle risorse finanziarie, fa presente che bloccare tale utilizzo è un fatto estremamente grave che rischia di impedire alle regioni di realizzare i propri programmi di investimento.

Infine, evidenza che i risultati della gestione e, quindi, le conseguenti responsabilità, a cui il testo del provvedimento fa di frequente riferimento, non possono essere imputati ai soggetti che stipulano l'Accordo, in quanto molto spesso i ritardi sono piuttosto da attribuire ai soggetti attuatori e, in particolare, alle amministrazioni locali.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), nel chiedere di sottoscrivere l'emendamento Stefanazzi 1.20, evidenza che tale proposta ha un contenuto analogo al precedente emendamento Ubaldo Pagano 1.10, con il quale si intende restituire alle regioni un ruolo centrale nella programmazione delle risorse. In tale contesto, sottolinea l'opportunità di rivedere la disciplina delle modifiche degli Accordi per la coesione, di cui al comma 3 dell'articolo 1, paventando il rischio di scelte differenziate a seconda dell'appartenenza politica della giunta regionale. In particolare evidenza che sottoporre la modifica del cronoprogramma all'adeguata dimostrazione da parte dell'amministrazione assegnataria delle risorse dell'impossibilità di rispettarlo, introduce un elemento di valutazione ampiamente discrezionale soprattutto se colle-

gato alle caratteristiche qualitative dell'opera.

Marco GRIMALDI (AVS), nel chiedere di sottoscrivere l'emendamento Stefanazzi 1.20, evidenzia che tale emendamento, come altre precedenti proposte emendative, tende a coinvolgere le regioni nella definizione degli Accordi per la coesione e, più in generale, nell'impiego delle risorse afferenti al Fondo per lo sviluppo e la coesione. In tale contesto, sottolinea l'opportunità di sopprimere sia il riferimento al ruolo proattivo delle amministrazioni centrali sia la possibilità di trasferire le risorse non utilizzate ad altre regioni che si trovino in situazione di carenza di liquidità.

Quindi domanda al presidente se il Governo avvia fornito indicazioni in ordine all'abrogazione dell'articolo 16 del provvedimento da parte del disegno di legge di bilancio per il 2024.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO, rispondendo al deputato Grimaldi, fa presente che il Governo sta valutando le tematiche segnalate con riferimento all'intersezione tra le disposizioni dell'articolo 16 del presente decreto e quelle del disegno di legge di bilancio per il 2024.

Riguardo alle perplessità sollevate dal deputato Dell'Olio sulla disciplina delle modifiche degli Accordi per la coesione, assicura che tale procedimento sarà attuato in base a criteri oggettivi, adeguatamente documentati dalle amministrazioni, tali da impedire che le decisioni assunte siano viziate da considerazioni di carattere politico.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), replicando alla sottosegretaria Siracusano, precisa che, nel suo precedente intervento, ha espresso dubbi riguardanti la disciplina delle modifiche degli Accordi per la coesione, in particolare con riferimento all'eventuale mancato rispetto delle caratteristiche qualitative delle opere da realizzare, senza voler rivolgere accuse di carattere personale.

Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP) fa notare che il dubbio che possano esservi

parzialità nella valutazione degli inadempimenti da parte delle amministrazioni assegnatarie che comportano il definanziamento, è proprio dovuto al fatto che non sono stabiliti criteri oggettivi riguardanti, ad esempio, l'avanzamento negli impegni di spesa. A tal proposito, ricorda l'indirizzo giurisprudenziale che consente ai comuni, che abbiano fatto ricorso contro le regioni per l'assegnazione di risorse finanziarie, di proseguire nelle attività di spesa.

La Commissione respinge l'emendamento Stefanazzi 1.20.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) illustrando l'emendamento De Luca 1.25, di cui è cofirmatario, sottolinea che la proposta è volta a inserire nell'articolo 1 alcuni elementi di chiarimento allo scopo di sciogliere alcuni nodi interpretativi rimasti irrisolti, nonostante l'apprezzabile tentativo della sottosegretaria Siracusano di far luce su tali questioni.

Esprime il timore che gli aggravii derivanti dalle procedure che portano alla definizione degli Accordi per la coesione, anziché consentire un maggiore coordinamento tra i soggetti coinvolti, possano comportare un sensibile rallentamento nella capacità di spesa degli enti. Sostiene infatti che tali meccanismi potrebbero creare i presupposti per impedire alle regioni di rispettare il cronoprogramma e, quindi, farle incorrere con più facilità nel definanziamento.

Ricordando l'intervento del presidente della giunta della regione Calabria nel corso delle audizioni, il quale ha rilevato i divari nelle entità delle risorse finanziarie assegnate alle regioni del Sud e alle regioni del Nord, ricorda che il primo accordo sottoscritto, l'Accordo per la coesione della regione Liguria, ha ad oggetto circa 240 milioni di euro, quando regioni del Sud con un numero decisamente inferiore di abitanti sono assegnatarie di importi anche fino a 2 miliardi di euro. Sottolinea che contributi di tale entità presuppongono anche capacità di progettazione più strutturate, sotto il profilo sia delle risorse finanziarie sia delle risorse umane, che di fre-

quente sono carenti nelle regioni assegnatarie anche a causa del depauperamento del capitale umano verificatosi negli ultimi anni.

In conclusione, nel ricordare che la programmazione 2021-2027 dei fondi per la coesione è già in uno stadio piuttosto avanzato, sostiene che il provvedimento delinea un modello di pianificazione che, per quanto possa risultare coerente in sé, risulta astratto dalla realtà effettiva delle amministrazioni destinatarie delle risorse, determinando il rischio di creare i presupposti per la mancata attuazione di tale programmazione e, quindi, la mancata realizzazione delle opere che ne sono oggetto.

La Commissione respinge l'emendamento De Luca 1.25.

Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP) illustra il suo emendamento 1.31, raccomandandone l'approvazione. Rileva che esso mira a conferire maggiore certezza circa le fonti di finanziamento dei progetti, specificando l'entità delle risorse destinate al finanziamento della quota regionale di cofinanziamento dei programmi regionali e provinciali europei, nei limiti previsti dall'articolo 23, comma 1-ter, del decreto-legge n. 152 del 2021. Rileva inoltre, che la proposta interviene sul tema della modifica del piano finanziario dell'Accordo per la coesione, consentendo all'amministrazione assegnataria delle risorse di ottenere una revisione qualora dimostri l'impossibilità di rispettare il cronoprogramma per circostanze oggettive non imputabili alla medesima amministrazione o al soggetto attuatore. Segnala, infine, che la proposta intende assicurare la possibilità di utilizzare le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione ai fini del cofinanziamento regionale dei programmi cofinanziati dal fondo FEASR della programmazione 2023-2027, incrementando la quota del cofinanziamento che può essere ridotta.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Stefanazzi 1.31 e approva gli identici emendamenti Roggiani

1.34, Pella 1.35, Steger 1.36 e Torto 1.37 (vedi allegato 2).

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, ricorda che l'emendamento Cannizzaro 1.38 è accantonato.

La Commissione respinge l'emendamento Barbagallo 1.40.

Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP) illustra il suo emendamento 1.50, osservando che esso è volto a garantire che le risorse oggetto di definanziamento vengano riassegnate d'intesa con l'amministrazione titolare dell'intervento nell'ambito del medesimo Accordo per la coesione, al fine di scongiurare i rischi anche di carattere finanziario che si determinerebbero in caso di riassegnazioni ad enti diversi.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Stefanazzi 1.50, gli identici emendamenti Pella 1.53 e Carfagna 1.54, nonché l'emendamento Santillo 1.55.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) illustra il suo emendamento 1.57, che è volto a rivedere la disciplina relativa all'utilizzo delle risorse dei Programmi complementari 2014-2020 che non risultino impegnate, prevenendo in particolare che possano essere utilizzate le risorse non impegnate alla data del 31 dicembre 2024, al fine di tenere conto dei tempi fisiologici connessi all'assunzione degli impegni di spesa.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Dell'Olio 1.57 e Santillo 1.65.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) illustra il suo emendamento 1.66, facendo notare che esso mira a valorizzare il ruolo delle Camere nel caso in cui intervengano modifiche agli Accordi per la coesione prevenendo l'espressione di un parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

La Commissione respinge l'emendamento Dell'Olio 1.66.

Ida CARMINA (M5S) illustra l'emendamento Donno 1.67, di cui è cofirmataria, osservando che esso è volto a incrementare la percentuale di riduzione del cofinanziamento regionale che può essere finanziata con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, estendendo altresì il novero dei fondi che possono essere assistiti dal cofinanziamento. Auspica, pertanto, un accantonamento di tale proposta emendativa, in vista di una possibile revisione del parere espresso dal Governo e dai relatori.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, prende atto che i relatori e la rappresentante del Governo non intendono rivedere i pareri espressi sull'emendamento Donno 1.67.

La Commissione respinge l'emendamento Donno 1.67.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, invita i relatori e il Governo a formulare i propri pareri sulle proposte emendative riferite dall'articolo 2 del decreto-legge.

Ylenia LUCASELLI (FDI), *relatrice*, anche a nome dei relatori D'Attis e Romano, esprime parere favorevole sull'emendamento Stefanazzi 2.1, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Invita, quindi, al ritiro dell'emendamento Pagano 2.3, altrimenti esprimendo parere contrario. Propone, quindi, l'accantonamento dell'emendamento Comaroli 2.5. Invita al ritiro degli emendamenti Dell'Olio 2.15 e De Luca 2.16, altrimenti esprimendo parere contrario. Esprime, infine, parere favorevole sull'emendamento Scerra 2.19, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP) accetta la riformulazione proposta dalla relatrice sul suo emendamento 2.1, pur facendo notare che il testo originale della sua proposta emendativa aveva una portata assai più ampia. Osserva, infatti, che si intendeva anche evitare un troppo drastico definanziamento degli Accordi per la coesione nei casi di mancato rispetto del cronoprogramma di spesa annuale, prevenendo altresì che la relazione sull'attuazione delle misure previste dall'Accordo abbia carattere annuale, anziché semestrale. Richiama, inoltre, le modifiche proposte al comma 7 dell'articolo 2, che prolungano da 30 a 45 giorni il termine di durata della diffida in caso di mancata alimentazione del Sistema nazionale di monitoraggio o di mancato invio della relazione semestrale di cui al comma 5, evidenziando che con un termine leggermente più ampio di quello previsto dal decreto si andrebbe incontro alle esigenze delle realtà meno strutturate, che si troveranno in maggiore difficoltà nel confrontarsi con termini molto stringenti, dovendo scontare una cronica carenza di personale.

La Commissione approva l'emendamento Stefanazzi 2.1, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Ubaldo PAGANO (PD-IDP), illustrando l'emendamento 2.3 a sua prima firma, evidenzia che esso è volto a migliorare l'impianto disegnato dall'articolo 2, che rischia di essere troppo farraginoso e burocratizzato. Segnala, in tal senso, che l'emendamento innalza al 20 per cento la quota di risorse del piano finanziario che può essere anticipata. In proposito, fa infatti, presente che, senza una cospicua anticipazione, spesso non possono essere programmati gli interventi, rilevando che in molti casi difficoltà di raggiungere un Accordo dipende dall'impossibilità per le regioni di individuare progetti sui quali ottenere l'assenso del Governo. Segnala, inoltre, che l'emendamento sopprime la disciplina del definanziamento dell'Accordo introdotta dal comma 4 e rende annuale, piuttosto che semestrale, l'invio della relazione sull'attuazione dell'Accordo

da parte delle amministrazioni assegnatarie delle risorse. Infine, evidenzia che la proposta emendativa interviene anche per attenuare le sanzioni relative alla mancata alimentazione del Sistema di monitoraggio o al mancato invio della relazione sull'attuazione dell'Accordo.

Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP), in aggiunta a quanto evidenziato dall'onorevole Pagano, desidera sottolineare che il nuovo quadro programmatico europeo esclude alcune voci di finanziamento, riducendo inevitabilmente la capacità di attrazione di investimenti da parte delle regioni del Sud. Alla luce di ciò, ritiene necessaria un'ulteriore riflessione dei relatori e del Governo sull'emendamento Ubaldo Pagano 2.3.

Marco GRIMALDI (AVS), nel sottoscrivere l'emendamento Ubaldo Pagano 2.3, ne condivide l'intento, soprattutto con riferimento all'innalzamento al 20 per cento della quota di risorse del piano finanziario che può essere anticipata, anche in assenza di accordo, all'eliminazione del definanziamento e alla previsione di un invio annuale, piuttosto che semestrale, della relazione sull'attuazione dell'Accordo da parte delle amministrazioni assegnatarie delle risorse.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) sottoscrive l'emendamento Ubaldo Pagano 2.3.

La Commissione respinge l'emendamento Ubaldo Pagano 2.3.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, avverte che, in assenza di obiezioni, l'emendamento Comaroli 2.5 deve intendersi accantonato.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), illustrando l'emendamento 2.15 a sua prima firma, sottolinea che esso interviene sulla disciplina del definanziamento degli Accordi per la coesione, prevedendo che esso si determini solo previa verifica con l'amministrazione assegnataria delle risorse delle motivazioni del mancato rispetto del cronoprogramma. Segnala, inoltre, che la pro-

posta emendativa in esame, al fine di evitare ulteriori criticità, prevede che il definanziamento non sia disposto ove siano intervenute obbligazioni giuridicamente vincolanti. Chiede, pertanto, che sull'emendamento 2.15 a sua prima firma venga svolta un'ulteriore riflessione da parte dei relatori e del Governo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Dell'Olio 2.15 e De Luca 2.16.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, avverte che i presentatori hanno accettato la proposta di riformulazione dell'emendamento Scerra 2.19.

La Commissione approva l'emendamento Scerra 2.19, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, invita i relatori ad esprimere i propri pareri sulle proposte emendative riferite agli articoli 3, 4 e 6.

Ylenja LUCASELLI (FDI), *relatrice*, anche a nome dei relatori D'Attis e Romano, invita al ritiro dell'emendamento Stefanazzi 3.1, altrimenti esprimendo parere contrario. Propone, quindi, di accantonare l'articolo aggiuntivo Stefanazzi 3.01. Invita al ritiro degli emendamenti Stefanazzi 4.1 e Grimaldi 6.1, altrimenti esprimendo parere contrario. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Roggiani 6.2, Pella 6.3 e Steger 6.4 e sull'emendamento Torto 6.5 a condizione che vengano riformulati in termini identici all'emendamento Cannata 6.6, sul quale esprime parere favorevole (*vedi allegato 3*). Invita, quindi, al ritiro dell'emendamento Stefanazzi 6.8, altrimenti esprimendo parere contrario. Propone, quindi, di accantonare gli identici emendamenti Nevi 6.10 e Pizzimenti 6.11.

La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere conforme a quello espresso dai relatori.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Stefanazzi 3.01.

Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP), illustrando l'emendamento 3.1 a sua prima firma, evidenzia che esso è volto a sopprimere l'articolo 3 del provvedimento in materia di tracciamento del processo di erogazione delle risorse europee e nazionali relative alle politiche di coesione. In proposito, segnala che non è possibile dare evidenza nei bilanci degli enti pubblici a fatti che hanno natura meramente organizzativa. A suo avviso si tratta dell'ennesima intrusione da parte del Governo nelle dinamiche interne alle amministrazioni territoriali, che denota, a suo avviso, una scarsa conoscenza del funzionamento delle Regioni.

La Commissione respinge l'emendamento Stefanazzi 3.1.

Marco GRIMALDI (AVS), intervenendo sull'emendamento Stefanazzi 4.1, sottolinea che l'articolo 4 dispone che le Amministrazioni titolari di risorse nazionali ed europee per la coesione inseriscano nel sistema ReGiS i dati anagrafici e di avanzamento finanziario e fisico dei diversi interventi, evidenziando come la proposta emendativa in esame si limiti ad escludere che l'omissione o l'incompletezza dell'alimentazione della banca dati comporti necessariamente un impatto negativo sulla corresponsione dell'indennità di risultato da parte dei dirigenti delle strutture interessate.

Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP), richiamando quanto evidenziato in via generale con riferimento al proprio emendamento 4.1 in ordine alla scarsa considerazione della realtà degli enti territoriali, chiede come si articoli la previsione di valutazione ai fini della corresponsione dell'indennità di risultato dei dirigenti dell'omessa, inesatta o incompleta alimentazione del sistema informatico rispetto al contratto nazionale di lavoro che disciplina in

maniera molto chiara l'indennità di risultato. Sottolineando la difficile applicazione della norma, evidenzia, nel merito, che si sta dando vita a un sistema farraginoso e complesso che intende individuare responsabilità in capo alle amministrazioni degli enti territoriali o ai loro dirigenti, nel quadro di un sistema oggettivamente complesso che non può essere certo essere semplificato solo con interventi normativi. Auspica quindi che, ai fini della sua applicabilità, nell'attuazione del decreto si operi con buon senso.

La Commissione respinge l'emendamento Stefanazzi 4.1.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, secondo le intese intercorse, al fine di consentire lo svolgimento delle sedute in sede consultiva convocate al termine della presente seduta, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta.

La seduta termina alle 13.30.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 24 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano.

La seduta comincia alle 13.35.

DL 121/2023: Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale.

C. 1492 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, osserva che il disegno di legge, approvato con

modificazioni dal Senato della Repubblica, dispone la conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale. Segnala che il testo iniziale del decreto-legge è corredato di relazione tecnica, la quale risulta ancora utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni, mentre gli emendamenti approvati dal Senato non erano corredati di relazione tecnica. Rammenta, infine, che il testo trasmesso dal Senato non è stato modificato nel corso dell'esame, in sede referente, da parte delle Commissioni riunite VIII e IX.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 1, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna, al fine di assicurare l'esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020 in causa C-644/2018 e del 12 maggio 2022 in causa C-573/2019, provvedano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, ad aggiornare i rispettivi piani di qualità dell'aria. Nelle more di detto aggiornamento, si prevede che le suddette regioni possono disporre la limitazione della circolazione stradale, nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 marzo di ciascun anno, anche delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel, di categoria Euro 5, esclusivamente a far data dal 1° ottobre 2024. Viene inoltre affidata a un successivo decreto interministeriale la definizione della disciplina da applicare alle auto storiche per consentire alle regioni interessate di esentare dalle limitazioni alla circolazione talune autovetture e veicoli commerciali. Al riguardo, per quanto attiene all'aggiornamento da parte delle regioni interessate dei piani di qualità dell'aria, non formula osservazioni, dal momento che tale compito rientra tra le attività svolte a legislazione vigente. Riguardo alle misure intese a limitare la circolazione di specifici autoveicoli soltanto a far data dal 1° ottobre 2024 e alla disciplina derogatoria introdotta a beneficio delle auto

storiche ritiene invece utile acquisire chiarimenti da parte del Governo circa la loro idoneità a garantire la puntuale esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia sopra richiamate, considerato che queste ultime si collocano nell'ambito di una procedura di infrazione suscettibile di determinare oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 3 dell'articolo 1 reca una clausola di invarianza finanziaria secondo la quale dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni pubbliche interessate vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, nel prendere atto della formulazione della disposizione in esame, rileva l'esigenza di considerarla riferita al solo articolo 1 del provvedimento, giacché i successivi articoli 1-*bis* e 1-*ter*, introdotti nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica, sono corredati, rispettivamente, di apposite disposizioni di copertura finanziaria e di una ulteriore clausola di invarianza finanziaria.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 1-*bis*, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame istituiscono un Fondo, con una dotazione di 32.870.000 euro per l'anno 2023, destinato al finanziamento di investimenti proposti dai comuni italiani e volti alla creazione e alla riqualificazione di aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici e alla valorizzazione del turismo all'aria aperta, incrementando altresì di 17 milioni di euro per l'anno 2023 il Fondo per il turismo sostenibile, di cui all'articolo 1, comma 611, della legge n. 197 del 2022, al fine di favorire la transizione ecologica nel turismo. Al riguardo, non formula osservazioni, giacché gli oneri risultano limitati agli stanziamenti previsti.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 dell'articolo 1-*bis* provvede agli oneri derivanti dal comma 1 del medesimo articolo, che prevede l'istituzione di un fondo destinato al finanziamento di investimenti per lo sviluppo del turismo di prossimità e all'aria

aperta, pari a 32.870.000 euro per l'anno 2023, mediante le seguenti modalità: quanto a euro 29.870.000, ai sensi della lettera *a*) del comma 2, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234; quanto a euro 3 milioni, ai sensi della lettera *b*) del comma 2, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero del turismo. In riferimento alla modalità di copertura di cui alla lettera *a*), fa presente che il Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale è iscritto sul capitolo 7115 dello stato di previsione del Ministero del turismo e che, sulla base di un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, reca per l'anno 2023 una disponibilità residua pari a circa 90,3 milioni di euro. Ciò premesso, considerando che la destinazione delle predette risorse risulta coerente con le finalità cui il Fondo oggetto di riduzione è preordinato a legislazione vigente, non formula osservazioni. In riferimento alla modalità di copertura di cui alla lettera *b*), non ha osservazioni da formulare, dal momento che l'accantonamento del fondo speciale di conto capitale del Ministero del turismo reca nell'esercizio in corso le occorrenti disponibilità.

Inoltre, fa presente che il comma 4 dell'articolo 1-*bis* prevede agli oneri derivanti dal comma 3 del medesimo articolo, che prevede l'incremento della dotazione del Fondo per il turismo sostenibile per un importo pari a 17 milioni di euro per l'anno 2023, mediante le seguenti modalità: quanto a euro 8.081.369 euro, ai sensi della lettera *a*) del comma 4, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero del turismo; quanto a euro 8.918.631, ai sensi della lettera *b*) del comma 4, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. In riferimento alla modalità

di copertura di cui alla lettera *a*), non ha osservazioni da formulare dal momento che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero del turismo reca nell'esercizio in corso le occorrenti disponibilità. In riferimento alla modalità di copertura di cui alla lettera *b*), fa presente che il Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente è iscritto sul capitolo 2025 dello stato di previsione del Ministero del turismo e che, sulla base di un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, reca per l'anno 2023 una disponibilità residua pari a circa 27,8 milioni di euro. Ciò premesso, considerando che la destinazione delle predette risorse risulta coerente con le finalità cui il Fondo oggetto di riduzione è preordinato a legislazione vigente, non formula osservazioni.

Da ultimo, rileva l'esigenza che – pur in assenza di una specifica previsione in tal senso nel testo del provvedimento – il Ministro dell'economia e delle finanze debba comunque intendersi autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti all'attuazione dell'articolo in esame.

Relativamente ai profili di quantificazione dell'articolo 1-*ter*, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame riconoscono come opera strategica di preminente interesse nazionale, con caratteri di indifferibilità, urgenza e pubblica utilità, l'intervento di implementazione del traffico merci dell'aeroporto di Malpensa. In conseguenza di ciò, le amministrazioni e gli enti competenti provvedono, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, a una nuova valutazione delle determinazioni adottate. In proposito, non formula osservazioni, dal momento che gli adempimenti richiesti alle amministrazioni e agli enti competenti rientrano tra quelli istituzionalmente loro assegnati e che le disposizioni in esame prevedono un'apposita clausola di invarianza finanziaria.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 3 dell'articolo 1-*ter* reca una clausola di invarianza finanziaria secondo la quale dall'attua-

zione del presente articolo, concernente l'intervento di implementazione del traffico merci dell'aeroporto di Malpensa, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, sotto il profilo della formulazione della disposizione non ha osservazioni.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica sul provvedimento aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (*vedi allegato 4*). Con riferimento alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, precisa quindi che le disposizioni introdotte dall'articolo 1 in materia di circolazione stradale nelle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna non si pongono in contrasto con le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020 nella causa C-644/2018 e del 12 maggio 2022 nella causa C-573/2019.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 1492, approvato dal Senato della Repubblica, di conversione in legge del decreto-legge n. 121 del 2023, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale;

preso atto dei contenuti della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, nonché degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che le disposizioni introdotte dall'articolo 1 in materia di circolazione stradale nelle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna non si pongono in contrasto con le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020 nella

causa C-644/2018 e del 12 maggio 2022 nella causa C-573/2019;

ritenuto che la clausola di invarianza finanziaria contenuta nell'articolo 1, comma 3, debba intendersi riferita all'attuazione del medesimo articolo 1;

considerato che il Ministro dell'economia e delle finanze deve intendersi autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti all'attuazione dell'articolo 1-*bis*,

esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, comunica che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo relativamente ai profili finanziari delle seguenti proposte emendative:

Ilaria Fontana 1.1, che è volta a sopprimere l'articolo 1, che tra l'altro prevede, al comma 1, che le regioni ivi menzionate provvedano all'aggiornamento dei rispettivi piani di qualità dell'aria al fine di assicurare l'esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea richiamate al medesimo comma 1. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo chiarisca se l'attuazione della proposta emendativa in commento sia suscettibile di determinare riflessi negativi a carico della finanza pubblica, con particolare riguardo ai possibili profili di incompatibilità rispetto ad obblighi previsti in esecuzione del diritto dell'Unione europea;

Casu 1.24, che prevede il rifinanziamento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, in misura pari a 200 milioni di euro per il 2023 e a 700 milioni di euro per il 2024, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'IVA relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio. Al riguardo, salva l'esigenza di acquisire l'avviso del Governo in merito all'idoneità della copertura finanziaria prevista dal comma 2-*quinquies*, appare necessario, a suo avviso, valutare gli effetti della soppressione della clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione del provvedimento, con riferimento alle disposizioni dell'articolo 1 diverse dal comma 2-*quater*;

Ghio 1.23, che prevede il rifinanziamento, in misura pari a 100 milioni di euro per il 2023 e a 200 milioni di euro per l'anno 2024, del Fondo di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2023, destinato al riconoscimento di un buono da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'IVA relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito all'idoneità della copertura finanziaria prevista;

gli identici Simiani 1.27, Bonelli 1.28 e Iaria 1.30, volte a prevedere che le amministrazioni centrali competenti provvedano ad aggiornare il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, al fine di includere tra le forme di alimentazione finanziabili anche gli autobus elettrici che svolgono servizi di trasporto in ambito extraur-

bano, a tale scopo anche utilizzando le risorse residue del quinquennio 2019-2023. Rammenta in proposito che, ai fini della realizzazione del citato Piano, l'articolo 1, comma 613, della legge di bilancio per il 2017 ha autorizzato una spesa in conto capitale pari a 200 milioni di euro per l'anno 2019 e a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033. Al riguardo, considera necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative in commento, con particolare riferimento al loro impatto sulle previsioni relative ai saldi di fabbisogno e indebitamento netto;

L'Abbate 1-*ter*.03, che prevede l'utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto per il monitoraggio ambientale e la valutazione della qualità dell'aria nonché, in tale quadro, l'implementazione della dotazione dei predetti aeromobili in uso presso le regioni e le province autonome, provvedendo ai relativi oneri, complessivamente quantificati in misura pari a 10 milioni di euro per il 2023, a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e a 10 milioni di euro dal 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, appare necessario, a suo avviso, acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa e della corrispondente copertura finanziaria.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO esprime parere contrario sul complesso delle proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

Non ha invece rilievi da formulare sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, propone di esprimere parere contrario sulle proposte emendative 1.1, 1.23, 1.24, 1.27, 1.28, 1.30 e 1-ter.03, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica.

C. 1294 Governo e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Ylenia LUCASELLI (FDI), *relatrice*, ricorda che il disegno di legge in esame, recante disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica, era inizialmente corredato di relazione tecnica ed è stato successivamente oggetto di diverse modifiche nel corso dell'esame in sede referente.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dai competenti uffici della Camera per una descrizione completa delle implicazioni finanziarie del provvedimento, avverte che in tale sede si soffermerà essenzialmente sulle sole disposizioni che, da questo punto di vista, presentano maggior rilievo.

Con riferimento all'articolo 1, in merito ai profili di quantificazione rileva che le norme estendono l'applicabilità dell'istituto dell'ammonimento del Questore ad ulteriori condotte che possono assumere valenza sintomatica – i cosiddetti « reati spia »

– rispetto a situazioni di pericolo per l'integrità psico-fisica delle persone, nel contesto delle relazioni familiari. Tanto premesso, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica che ha evidenziato la natura ordinamentale delle disposizioni che disciplinano attività che rientrano tra gli adempimenti istituzionali del Ministero dell'interno e della giustizia. Al riguardo, non ha pertanto osservazioni da formulare.

Con riferimento al comma 2 del predetto articolo 1, come modificato durante l'esame in sede referente, che prevede che l'organo di polizia procedente per fatti riconducibili a specifici reati di cui all'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, commessi in ambito di violenza domestica, qualora rilevi l'esistenza di elementi di pericolo di reiterazione della condotta, ne dia comunicazione al prefetto che può adottare misure di vigilanza dinamica a tutela della persona offesa, pur considerata la natura facoltativa delle misure a tal fine attivabili ritiene opportuno acquisire una conferma da parte del Governo riguardo al fatto che le stesse possano essere adottate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, conformemente alla clausola di neutralità finanziaria di cui dall'articolo 18.

Con riferimento all'articolo 2, in merito ai profili di quantificazione rileva che le norme estendono l'applicabilità delle misure di prevenzione ad ulteriori condotte che possono assumere valenza sintomatica – i cosiddetti « reati spia » – rispetto a situazioni di pericolo per l'integrità psico-fisica delle persone, nel contesto delle relazioni familiari e che nell'ambito di tale misura si prefigura la possibilità di un maggiore impiego del braccialetto elettronico che attualmente è utilizzabile solo nel caso in cui vi sia una effettiva disponibilità di dispositivi, mentre tale limite non è più contemplato in forza delle modifiche previste dal testo in esame. Tanto premesso, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica che ha evidenziato la natura ordinamentale delle disposizioni, con l'esclusione di quelle concernenti l'impiego del citato braccialetto in merito alle quali la relazione tecnica rinvia alle considera-

zioni che saranno svolte con riferimento alle norme recate dall'articolo 11. Al riguardo, non ha pertanto osservazioni da formulare. Non ha, altresì, osservazioni da formulare con riguardo alle modifiche apportate alla disposizione nel corso dell'esame in sede referente, stante il contenuto ordinamentale delle medesime.

In merito all'articolo 8, con riferimento ai profili di quantificazione evidenza che la norma impone al procuratore generale presso la Corte di appello l'obbligo di acquisire, trimestralmente, dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto dei termini concernenti i procedimenti relativi all'adozione di misure urgenti a tutela della persona offesa e di inviare, almeno ogni sei mesi, al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare considerato che, come confermato anche dalla relazione tecnica, la suddetta procedura di monitoraggio dei procedimenti e delle misure adottate in materia di violenza contro le donne e di violenza domestica sarà svolta in condizioni di invarianza finanziaria, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, conformemente a quanto previsto dall'articolo 18.

Con riferimento all'articolo 9, in merito ai profili di quantificazione evidenza che la norma estende l'applicazione della disciplina penalistica concernente la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa anche alla violazione degli ordini di protezione di analogo contenuto emessi dal giudice in sede civile. Al riguardo, prende atto di quanto precisato dalla relazione tecnica riguardo alla natura ordinamentale della disposizione e al fatto che gli adempimenti derivanti dalla stessa potranno essere garantiti mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente iscritte nel bilancio del Ministero dell'interno e della giustizia. Inoltre, non ha osservazioni da formulare anche in relazione all'emendamento approvato nel corso dell'esame in sede referente, che ha innalzato da tre anni

a tre anni e sei mesi il massimo edittale previsto dal codice penale con riguardo alle summenzionate fattispecie, stante il carattere ordinamentale dell'emendamento stesso.

Con riferimento all'articolo 11, in merito ai profili di quantificazione evidenza che la norma modifica la disciplina relativa all'applicazione della misura degli arresti domiciliari assistita da procedure di controllo mediante l'utilizzo di mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, i cosiddetti braccialetti elettronici. In particolare rileva che, fermo restando il consenso dell'interessato, uno dei limiti previsti a normativa vigente per il ricorso a tale misura, ovvero la verifica dell'effettiva disponibilità di tali apparati da parte della polizia giudiziaria, viene sostituito dal preventivo accertamento della fattibilità tecnica dei suddetti strumenti da parte della medesima polizia giudiziaria, di cui al comma 1, lettera *a*). Nell'ambito dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare, assistiti dal divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, oltre a contemplare nuove fattispecie di reato, il tentato omicidio e la deformazione mediante lesioni permanenti al viso, in danno dei prossimi congiunti o del convivente, per le quali è possibile ricorrere a tali misure, viene altresì previsto che queste siano sempre accompagnate, laddove nell'assetto vigente è facoltativo, dall'imposizione del braccialetto elettronico. Inoltre, nel caso in cui l'imputato neghi il consenso all'adozione di tale modalità di controllo il giudice prevede l'applicazione di una misura più grave, di cui al comma 1, lettera *c*) e lettera *d*), n. 1. Fa presente, infine, che, nel caso di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva, il giudice può disporre l'applicazione del braccialetto elettronico, di cui al comma 1, lettera *d*), n. 2. Al riguardo, evidenza che le norme in esame appaiono suscettibili di determinare, come confermato dalla stessa relazione tecnica, un maggior ricorso all'impiego dei braccialetti elettronici rispetto a quanto previsto nell'ambito della vigente disciplina. Segnala che la medesima relazione

tecnica riferisce che, pur a fronte di un ampliamento normativo delle fattispecie di richiesta di applicazione dei predetti dispositivi e della platea dei potenziali destinatari, le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le eventuali nuove esigenze di spesa potranno essere fronteggiate con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare alla luce dei dati e delle ipotesi prudenziali assunte dalla relazione tecnica che consentono di verificare la clausola di neutralità finanziaria recata dall'articolo 18.

Con riferimento all'articolo 13, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che la norma prevede che nei procedimenti per i delitti di maltrattamenti e di atti persecutori l'estinzione o la revoca delle misure coercitive emesse, nonché la loro sostituzione con altre misure meno gravi, siano comunicate, anche per via telematica, all'autorità di pubblica sicurezza competente per l'adozione di eventuali misure di prevenzione. Rileva come venga, altresì, precisata la portata applicativa di vigenti disposizioni che disciplinano ulteriori obblighi di informazione anche alla persona offesa. Al riguardo non ha osservazioni da formulare, considerato che, come riferito dalla relazione tecnica, gli adempimenti connessi all'attuazione della norma sono di carattere istituzionale e sono già espletati dal personale a ciò deputato, senza che vi siano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riguardo alla modifica approvata in sede referente – come peraltro già osservato in riferimento alla norma di contenuto simile recata dal comma 2 dell'articolo 1, anch'esso introdotto in sede referente –, che prevede che nei procedimenti per gli specifici delitti di cui all'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, l'estinzione, la revoca o la modifica in senso meno restrittivo delle misure coercitive e interdittive adottate vengano comunicati al prefetto, che può adottare misure di vigilanza dinamica a tutela della persona offesa, pur considerata la natura facoltativa delle misure a tal fine attivabili appare

opportuno, a suo avviso, acquisire una conferma da parte del Governo riguardo al fatto che tali misure possano essere adottate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 18.

Con riferimento all'articolo 14, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che la norma interviene sulla disciplina della sospensione condizionale della pena nel caso di reati di violenza domestica, prevedendo che questa sia concessa non solo, come previsto a normativa vigente, subordinatamente alla partecipazione da parte del condannato a specifici percorsi di recupero, ma anche alla verifica che tali percorsi siano stati superati con esito favorevole da parte dello stesso. Per i profili applicativi della disposizione il giudice si avvale degli uffici di esecuzione penale esterna. Al riguardo non ha osservazioni da formulare, prendendosi atto di quanto risulta dalla relazione tecnica secondo cui agli adempimenti derivanti dalle disposizioni introdotte si potrà far fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente del Ministero della giustizia, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 18. Infine, ritiene necessario che il Governo assicuri che possa essere rispettato il vincolo di invarianza finanziaria anche con riferimento alle modifiche apportate in sede referente che prevedono specifici interventi dell'autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza qualora, nel caso di revoca delle misure cautelari precedentemente disposte, vengano richieste e applicate ulteriori misure di prevenzione personali.

Con riferimento all'articolo 15, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che la norma introduce la possibilità di corrispondere in favore delle vittime di taluni reati, ovvero agli aventi diritto in caso di morte della vittima, una provvisoria quale anticipo sull'importo integrale dell'indennizzo che alle stesse spetterebbe in via definitiva in base alla vigente disciplina recata dagli articoli da 11 a 16 della legge n. 122 del 2016. Rileva che la somma

è corrisposta, su richiesta, alle vittime o agli aventi diritto che si trovino in stato di bisogno a causa di tali reati, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente nel « Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici » di cui all'articolo 14 della summenzionata legge, le cui risorse sono già destinate a normativa vigente a soddisfare le richieste di indennizzo a carico dello Stato da parte delle vittime, tra l'altro, dei medesimi reati, di cui al comma 2. Fa presente che il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti sulla base dell'istruttoria condotta dal prefetto, avvalendosi anche degli organi di polizia, provvede all'eventuale assegnazione della provvisoria in misura non superiore a un terzo dell'importo dell'indennizzo. Al riguardo non ha osservazioni da formulare, alla luce dei dati e delle ipotesi prudenziali evidenziate dalla relazione tecnica che consentono di confermare che la stessa potrà trovare applicazione nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente sul suddetto Fondo.

Con riferimento, infine, all'articolo 18, che reca una clausola di invarianza finanziaria, riferita all'intero provvedimento, ai sensi della quale dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti da essa derivanti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare rinviando, per gli elementi pertinenti, alle osservazioni formulate in relazione ai diversi articoli del provvedimento stesso. Non ha altresì osservazioni per quanto riguarda la formulazione letterale della medesima disposizione.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice, fa presente che le disposizioni introdotte dall'articolo 1, comma 2, e dall'articolo 13, comma 1, lettera b),

capoverso comma 2-*quater*, che consentono al prefetto di adottare misure di vigilanza dinamica a tutela della persona offesa, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l'attivazione di tali misure ha carattere eventuale e alla loro attuazione si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, trattandosi di attività riconducibili alle funzioni istituzionali delle forze di polizia.

Assicura, infine, che l'autorità giudiziaria e quella di pubblica sicurezza potranno svolgere le attività ad esse attribuite dall'articolo 14, comma 1, riferite alla richiesta e all'applicazione di ulteriori misure di prevenzione personali a seguito della revoca di misure cautelari precedentemente disposte, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, trattandosi di adempimenti riconducibili alle rispettive funzioni istituzionali.

Ylenja LUCASELLI (FDI), *relatrice*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 1294 e abb.-A, recante disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le disposizioni introdotte dall'articolo 1, comma 2, e dall'articolo 13, comma 1, lettera b), capoverso comma 2-*quater*, che consentono al prefetto di adottare misure di vigilanza dinamica a tutela della persona offesa, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l'attivazione di tali misure ha carattere eventuale e alla loro attuazione si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, trattandosi di attività riconducibili alle funzioni istituzionali delle forze di polizia;

l'autorità giudiziaria e quella di pubblica sicurezza potranno svolgere le attività

ad esse attribuite dall'articolo 14, comma 1, riferite alla richiesta e all'applicazione di ulteriori misure di prevenzione personali a seguito della revoca di misure cautelari precedentemente disposte, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, trattandosi di adempimenti riconducibili alle rispettive funzioni istituzionali,

esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ylenja LUCASELLI (FDI), *relatrice*, comunica che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Al riguardo, segnala le seguenti proposte emendative, la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea:

Ferrari 6.2, che, nel prevedere che lo Stato assicuri un'attività di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione a carattere obbligatorio, continuo e permanente degli operatori pubblici che possono entrare in contatto con le vittime, dispone che la Presidenza del Consiglio promuova un piano organico di interventi multisettoriali anche attraverso iniziative culturali e percorsi formativi, sopprimendo la clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento contenuta nell'articolo 18;

Boldrini 6.1, che, nel prevedere che la Scuola superiore della magistratura possa svolgere seminari in materia di violenza domestica o di genere per consulenti tecnici, compresi avvocati, medici, psicologi e assistenti sociali, sopprime la clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento contenuta nell'articolo 18;

Zan 16.033, volta a prevedere che il patrocinio a spese dello Stato si applichi, in deroga al limite reddituale di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2022, ai procedimenti civili in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere poste in essere da una parte nei confronti dell'altra o dei figli minori, conseguentemente sopprimendo l'articolo 18, che reca la clausola di invarianza finanziaria di carattere generale riferita all'attuazione dell'intero provvedimento;

Zanella 16.040, che prevede l'incremento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità in misura pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, provvedendo alla relativa copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, che tuttavia – sulla base di un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato – non reca per l'anno in corso le occorrenti disponibilità;

gli identici Dori 18.100 e Di Biase 18.1, volte a sopprimere la clausola di invarianza finanziaria di carattere generale di cui all'articolo 18, riferita all'attuazione dell'intero provvedimento.

Ritiene, inoltre, necessario acquisire l'avviso del Governo relativamente ai profili finanziari delle seguenti proposte emendative:

Ascari 6.102, che, nel modificare l'articolo 6 del provvedimento, prevede che lo Stato garantisca un'azione di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione continua e permanente agli operatori e ai professionisti che possono trovarsi a contatto con le vittime della violenza e che tale attività formativa sia inserita al centro dei processi di pianificazione e programmazione delle amministrazioni pubbliche, anche attraverso iniziative culturali e percorsi formativi, con particolare riguardo alla formazione scolastica. Al riguardo, ritiene ne-

cessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla presente proposta emendativa nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 18 e, dunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Lacarra 7.100, che consente ai dirigenti degli uffici di adottare i provvedimenti organizzativi necessari ad assicurare la priorità assoluta nella trattazione della decisione sulla richiesta di misura cautelare nei casi dei delitti di cui all'articolo 362-*bis* del codice di procedura penale e prevede che il presidente della corte d'appello ogni tre mesi acquisisca dai tribunali i dati e invii al presidente della Corte di cassazione una relazione almeno semestrale. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla presente proposta emendativa nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 18 e, dunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Bonetti 11.4, volta a sopprimere, all'articolo 275-*bis*, comma 1, primo periodo, del codice di procedura penale, concernente la disposizione della misura degli arresti domiciliari in sostituzione della custodia cautelare in carcere, l'obbligo per il giudice che prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici di accertarne la disponibilità da parte della polizia giudiziaria. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla presente proposta emendativa nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 18 e, dunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Gianassi 14.101, che, nel modificare a vario titolo l'articolo 14, recante disposizioni in materia di sospensione condizionale della pena, prevede, in particolare, che l'ufficio di esecuzione esterna provveda, esclusivamente tramite personale appositamente formato in materia di contrasto alla violenza di genere e domestica, ad avviare

il condannato per i reati oggetto della presente proposta di legge al corso di recupero, di durata minima di un anno, predisponendone il programma individuale, differenziato a seconda del delitto commesso e della condotta tenuta dal condannato medesimo. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare comunque attuazione alla proposta emendativa ad invarianza di oneri per la finanza pubblica, in linea con quanto stabilito dalla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 18;

Forattini 15.101, che appare volta ad estendere le condizioni per l'accesso all'indennizzo previsto a legislazione vigente in favore delle vittime di reati intenzionali violenti. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, con specifico riguardo al Fondo di cui all'articolo 14 della legge n. 122 del 2016;

Ravetto 16.0106, che prevede l'inserimento dell'educazione alle pari opportunità femminili nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, stabilendo altresì che con apposite linee guida emanate dal Ministero dell'istruzione e del merito siano fornite indicazioni per l'inserimento nei programmi scolastici del primo e secondo ciclo di istruzione dei temi del contrasto della violenza sulle donne. Al riguardo, appare necessario, a suo avviso, acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in linea con quanto stabilito dalla clausola di invarianza finanziaria recata dalla medesima proposta emendativa;

Dori 16.0101, volta ad includere nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica la formazione in materia di contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica, nonché di promuovere l'educazione all'affettività e alla sessualità. Al ri-

guardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in linea con quanto stabilito dalla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 18;

Ascari 16.012, volta a prevedere l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito di un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, destinato al finanziamento di interventi a favore dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale nel primo e secondo ciclo di istruzione, provvedendo alla relativa copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, nel segnalare preliminarmente che – come risulta da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato – il Fondo oggetto di riduzione presenta al momento una disponibilità residua per l'anno 2023 pari a circa 15 milioni di euro, appare necessario, a suo avviso, acquisire un chiarimento del Governo in merito all'effettiva sussistenza delle risorse previste a copertura anche per gli anni successivi a quello in corso;

Ghirra 16.013, che prevede, tra l'altro, che il Ministero dell'istruzione e del merito provveda all'istituzione di una commissione di studio avente il compito di coadiuvare le università, pubbliche e private, nell'inserimento dei temi dell'educazione all'affettività, all'emotività, alla sessualità e al contrasto della violenza di genere all'interno delle classi di laurea, senza tuttavia specificare le modalità di composizione della citata commissione né escludere espressamente la corresponsione ai suoi partecipanti di compensi, indennità, rimborsi di spesa, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse disponibili a legisla-

zione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in linea con quanto stabilito dalla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 18;

Zanella 16.017, volta a prevedere che la Presidenza del Consiglio dei ministri promuova un piano organico di interventi multisettoriali volti alla prevenzione e all'informazione in merito al fenomeno della violenza contro le donne e alla violenza domestica. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa a valere sulle risorse iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in linea con quanto stabilito dalla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 18;

gli identici Ascari 16.030 e Dori 16.031, le quali prevedono che il patrocinio a spese dello Stato si applichi, in deroga al limite reddituale di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2022, ai procedimenti civili in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere poste in essere da una parte nei confronti dell'altra o dei figli minori. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative in esame, suscettibili in linea di principio di ampliare l'ambito di applicazione del gratuito patrocinio;

Ascari 16.02, che estende le ipotesi delittuose in relazione alle quali, nell'ambito dei relativi procedimenti, è consentita l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;

Ascari 16.018 e Ghirra 16.019, volte a prevedere che, in caso di inadempienza delle regioni nell'erogazione dei fondi de-

stinati ai centri antiviolenza, il Consiglio dei ministri provveda alla nomina di uno o più commissari *ad acta*. Al riguardo, rileva la necessità di acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alle proposte emendative in esame, con particolare riferimento agli eventuali compensi da corrispondere ai Commissari *ad acta*, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in linea con quanto stabilito dalla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 18;

Dori 16.042, volta ad estendere da tre a sei mesi il congedo retribuito in favore delle donne vittime di violenza di genere alle dipendenze di un datore di lavoro pubblico o privato, di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 80 del 2015, provvedendo ai relativi oneri, valutati in 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa e della corrispondente copertura finanziaria.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO esprime parere contrario sul complesso delle proposte emendative puntualmente richiamate dalla relatrice, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Esprime, inoltre, parere contrario sull'articolo aggiuntivo Seracchiani 6.0101 che appare *prima facie* suscettibile di determinare l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché sull'articolo aggiuntivo Zanella 16.022. Non ha, invece, rilievi da

formulare sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), pur comprendendo i potenziali effetti negativi sul piano finanziario derivanti dall'eventuale attuazione degli identici emendamenti Ascari 16.030 e Dori 16.031, in materia di gratuito patrocinio con spese a carico dello Stato, osserva tuttavia come dal punto di vista contenutistico dette proposte emendative si pongano nella logica di assicurare la dovuta tutela nei confronti di soggetti particolarmente vulnerabili. Dichiarò, invece, di non comprendere le ragioni della contrarietà espressa sugli articoli aggiuntivi Ascari 16.018 e Ghirra 16.019, giacché rammenta casi precedenti in cui è stata prevista la nomina di Commissari *ad acta* in condizioni di neutralità finanziaria.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO, nel confermare il parere contrario su tutte le proposte emendative da ultimo richiamate dal deputato Dell'Olio, ad integrazione dei chiarimenti in precedenza resi, precisa che la contrarietà espressa sugli articoli aggiuntivi Ascari 16.018 e Ghirra 16.019 è motivata dal fatto che nel testo delle disposizioni in commento non viene esplicitamente esclusa la corresponsione di compensi ai Commissari *ad acta*.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) lamenta che, a fronte di un rilievo così puntuale, non sia consentita una conseguente riformulazione degli articoli aggiuntivi Ascari 16.018 e Ghirra 16.019

Ylenja LUCASELLI (FDI), *relatrice*, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sulle proposte emendative 6.1, 6.2, 6.102, 6.0101, 7.100, 11.4, 14.101, 15.101, 16.02, 16.012, 16.013, 16.017, 16.018, 16.019, 16.022, 16.030, 16.031, 16.033, 16.040, 16.042, 16.0101, 16.0106, 18.1 e 18.100, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di espri-

mere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche.

C. 1406 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.

Rebecca FRASSINI (LEGA), *relatrice*, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. A tale riguardo, segnala preliminarmente che, ai fini di una valutazione delle implicazioni finanziarie delle proposte emendative, occorre considerare in via generale che la relazione tecnica riferita al disegno di legge e il relativo aggiornamento evidenziano che, con riferimento all'attuazione delle deleghe conferite dal presente provvedimento, ad oggi non sono compiutamente stimabili gli oneri connessi all'attuazione della vasta riforma prevista. Rileva, pertanto, che l'articolo 9, comma 2, del provvedimento richiama il meccanismo di copertura previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ai sensi del quale qualora uno o più decreti legislativi dovessero determinare nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i decreti legislativi stessi saranno emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. Segnala che, in mancanza di una relazione tecnica che dimostri fin d'ora gli effetti finanziari derivanti da ciascun principio e

critero direttivo, da ciascuna delega ovvero dal complesso delle deleghe che saranno esercitate, la valutazione delle proposte emendative volte a modificare i predetti principi e criteri direttivi o a introdurne ulteriori, ovvero a inserire nel provvedimento in esame ulteriori deleghe nell'ambito del medesimo quadro di riforma, non potrà che essere conforme a quella svolta con riferimento al testo del provvedimento. Alla luce di tali criteri generali di valutazione, propone di esprimere nulla osta sulle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO, nel concordare con le considerazioni svolte in linea di principio dalla relatrice, ritiene tuttavia che la valutazione delle implicazioni finanziarie di talune specifiche proposte non sia rinviabile alla fase attuativa della delega, tenuto conto che dalle stesse sembrano emergere oneri a carico della finanza pubblica già quantificabili *ex ante*, previa redazione di un'apposita relazione tecnica.

Per tali ragioni, esprime parere contrario sugli emendamenti Peluffo 2.12, Cappelletti 2.14 e 3.6, Peluffo 4.2, Cappelletti 5.1, Todde 6.5 e 6.6 e Appendino 6.9.

Rebecca FRASSINI (LEGA), *relatrice*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminate le proposte emendative riferite al disegno di legge C. 1406, approvato dal Senato della Repubblica, recante delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche, contenute nel fascicolo n. 1,

esprime

PARERE CONTRARIO

sulle proposte emendative 2.12, 2.14, 3.6, 4.2, 5.1, 6.5, 6.6 e 6.9, in quanto su-

scettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative ».

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

DL 131/2023: Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio.

C. 1437 Governo.

(Parere alle Commissioni VI e X).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, ricorda che il disegno di legge in esame dispone la conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio e che il testo è corredato di relazione tecnica.

Con riferimento all'articolo 1, commi da 1 a 4, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che le norme prevedono la rideeterminazione dei *bonus* sociali elettrico e gas così da permettere una riduzione del 30 per cento della spesa elettrica e del 15 per cento della spesa per il gas con il *bonus* base, ponendo fine all'operatività del meccanismo straordinario di protezione di tutti i clienti domestici disagiati avviato nel quarto trimestre 2021 tramite l'applicazione di compensazioni complementari integrative, CCI. Segnala che le norme prevedono, inoltre, l'annullamento degli oneri generali di sistema del settore gas anche per il IV trimestre 2023, ponendo gli oneri conseguenti, valutati in 300 milioni di euro, a carico delle risorse disponibili presso la

Cassa per i servizi energetici e ambientali, CSEA. Premesso che a dette disposizioni è già stata data attuazione con provvedimento dell'ARERA, ritiene utile acquisire maggiori elementi informativi circa l'andamento prospettico delle disponibilità presso CSEA, ente incluso nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, alla luce delle difficoltà esposte dall'ARERA con delibera 28 settembre 2023 429/R/com, attuativa delle disposizioni ora in esame, in relazione alle partite economiche relative al servizio di stoccaggio di ultima istanza.

Per quanto concerne l'articolo 1, commi da 5 a 7, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che la norma, in primo luogo, proroga la riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento – in deroga all'aliquota del 10 o 22 per cento prevista a seconda dei casi dalla normativa vigente – alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023 e, in secondo luogo, prevede la riduzione al 5 per cento dell'aliquota IVA anche in relazione alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia. In proposito, non ha osservazioni da formulare, preso atto della quantificazione proposta dalla relazione tecnica, che appare sia verificabile sulla base dei dati, delle ipotesi nonché degli elementi informativi posti alla base della relazione stessa, sia coerente con le quantificazioni effettuate in relazione alle precedenti analoghe proroghe.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 7 dell'articolo 1 provvede agli oneri derivanti dai precedenti commi 5 e 6, che dispongono la riduzione al 5 per cento, nel quarto trimestre 2023, dell'aliquota IVA sul gas metano, sul teleriscaldamento e sulla somministrazione di energia termica prodotta con gas metano, complessivamente valutati in 670,08 milioni di euro per l'anno 2023 in termini di minori entrate tributarie, mediante uti-

lizzo delle risorse rivenienti dalla novella legislativa apportata dal successivo comma 8, che sostituisce integralmente l'articolo 3 del decreto-legge n. 34 del 2023. Al riguardo, precisa che tale novella è in particolare volta a ridurre – rispetto alla sua previgente formulazione – l'ambito applicativo della citata norma, limitando ai soli clienti domestici titolari di *bonus* sociale il riconoscimento del contributo straordinario previsto per il quarto trimestre del 2023 in caso di prezzi elevati del gas. In conseguenza di ciò, il comma 8 del presente articolo rimodula l'autorizzazione di spesa originariamente prevista e ne fissa l'importo massimo in 300 milioni di euro per l'anno 2023, in luogo dello stanziamento iniziale di 1.000 milioni di euro per la medesima annualità, peraltro già ridotto, per un ammontare di 126,70 milioni di euro per lo stesso anno 2023, dall'articolo 22, comma 3, lettera *b*), del decreto-legge n. 61 del 2023. Il successivo comma 9 prevede quindi alla copertura degli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa prevista dal comma 8, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2023, quanto a 203,22 milioni di euro, a valere sulle risorse derivanti dalla riduzione dell'importo dell'autorizzazione di spesa disposta dal medesimo comma e, quanto a 96,78 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sulle risorse disponibili nel bilancio della CSEA per il medesimo anno.

In tale quadro, con riferimento alla prima modalità di copertura, rileva che, come evidenziato anche dalla relazione tecnica, la novella legislativa prevista dal comma 8 comporta un risparmio di spesa per complessivi 873,3 milioni di euro per l'anno 2023, che vengono utilizzati, quanto a 670,08 milioni di euro per l'anno 2023, dal comma 7 e, quanto a 203,22 milioni di euro per il medesimo anno 2023, dal successivo comma 9. Al riguardo, nel prendere atto della sussistenza delle risorse complessivamente utilizzate con finalità di copertura dai medesimi commi 7 e 9, sotto il profilo formale, ritiene che andrebbe comunque valutata l'opportunità di precisare, tanto al comma 7 quanto al comma 9, che l'utilizzo ivi previsto è riferito a « quota parte » delle risorse derivanti dalle modifiche apportate

all'articolo 3 del decreto-legge n. 34 del 2023, posto che entrambe le citate disposizioni attingono alle medesime risorse.

Peraltro, ai fini di una maggiore chiarificazione del meccanismo di copertura sopra delineato nonché di un miglior coordinamento rispetto al quadro normativo su cui la novella legislativa è destinata a incidere, ritiene che andrebbe valutata l'opportunità di prevedere al comma 8 l'abrogazione espressa dell'articolo 3 del decreto-legge n. 34 del 2023, in luogo della sua sostituzione, collocando in un ulteriore comma il contenuto sostanziale della citata novella legislativa.

Per quanto attiene alla seconda modalità di copertura, a valere sulle risorse disponibili nel bilancio della CSEA per l'anno 2023, rinvia a quanto osservato in merito ai profili di quantificazione finanziaria dell'analoga disposizione contenuta al comma 3 dell'articolo 1.

Infine, rileva l'esigenza di introdurre nel testo una disposizione conclusiva volta ad autorizzare il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche alla luce delle ulteriori disposizioni del provvedimento che recano, già per l'anno in corso, oneri corredata da apposite coperture finanziarie. In proposito, ritiene utile acquisire l'avviso del Governo.

Relativamente all'articolo 1, commi 8 e 9, in merito ai profili di quantificazione rileva preliminarmente che le disposizioni in esame riconoscono ai clienti domestici titolari di *bonus* sociale elettrico, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, un contributo straordinario, crescente con il numero di componenti del nucleo familiare secondo le tipologie già previste per il medesimo *bonus* sociale. A tal fine, le norme autorizzano la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2023. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione dal momento che l'onere è limitato allo stanziamento previsto, rinviando comunque alle considerazioni svolte in relazione all'articolo 1, commi da 1 a 4, riguardo all'utilizzo delle risorse disponibili iscritte nel bilancio della CSEA per finalità di copertura finanziaria. In merito

ai profili di copertura finanziaria, rinvia a quanto osservato con riferimento all'articolo 1, commi da 5 a 7.

Per quanto concerne l'articolo 2, commi da 1 a 3, in merito ai profili di quantificazione rileva preliminarmente che le disposizioni in esame, da un lato, riconoscono un ulteriore contributo ai beneficiari della *social card*, come misura di sostegno al potere d'acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, dall'altro, ampliano le finalità del Fondo destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità, di cui all'articolo 1, comma 450, della legge n. 197 del 2022, al fine di ricomprendervi anche l'acquisto di carburanti o di abbonamenti per i mezzi del trasporto pubblico locale. A tal fine, per l'anno 2023 la dotazione finanziaria del predetto Fondo è incrementata di 100 milioni di euro, passando da 500 a 600 milioni di euro. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione dal momento che l'onere è limitato allo stanziamento previsto e che la ripartizione del contributo sarà effettuata con decreto ministeriale nei limiti delle risorse incrementalmente per il 2023, pari a 100 milioni di euro.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa preliminarmente presente che il comma 3 dell'articolo 2 fa fronte agli oneri derivanti dall'incremento, in misura pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, della dotazione del Fondo destinato al finanziamento della *social card* di cui all'articolo 1, comma 450, della legge n. 197 del 2022, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 7, del decreto-legge n. 5 del 2009, che restano acquisite all'erario. Al riguardo, segnala che tale ultima disposizione ha previsto che le risorse versate all'entrata del bilancio dello Stato, da far affluire al Fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge n. 266 del 2005, possano essere destinate annualmente ad apposita contabilità speciale ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato negli anni successivi, per essere finalizzate a interventi indennizzatori in favore delle vittime di frodi finanziarie, a misure

in favore dei beneficiari della carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge n. 112 del 2008, all'acquisto di beni e servizi a favore dei cittadini residenti che versano in condizione di maggior disagio economico, nonché al finanziamento della ricerca scientifica. In proposito, rammenta che il predetto Fondo è alimentato – previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato – dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario. Ciò premesso, rileva che le somme da versare alla suddetta contabilità speciale, ai sensi della normativa d'anziché richiamata, figurano sul capitolo 2176 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che – come risulta dall'ultimo Rendiconto generale dello Stato approvato – presenta un importo di 186.025.656 euro per l'esercizio finanziario 2022. In tale quadro, sottolinea che l'intervento oggetto di copertura si pone sostanzialmente in linea con le finalità cui le risorse riversate all'entrata del bilancio dello Stato dalla contabilità speciale sono normativamente preordinate, segnalando tuttavia l'opportunità di acquisire dal Governo elementi di informazione in ordine all'entità delle risorse attualmente presenti sulla medesima contabilità speciale per l'anno in corso.

Relativamente all'articolo 2, comma 4, in merito ai profili di quantificazione rileva preliminarmente che le disposizioni in esame rifinanziano per 12 milioni di euro nel 2023 il fondo, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2023, finalizzato a riconoscere, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un buono da utilizzare fino al 31 dicembre 2023 per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico. Al riguardo non ha osservazioni da formulare, dal momento che l'onere è limitato allo stanziamento previsto.

In relazione all'articolo 2, comma 5, in merito ai profili di quantificazione rileva preliminarmente che le disposizioni in esame incrementano il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di 7.429.667 euro, per l'anno 2023, destinato

alla corresponsione delle borse di studio per l'accesso alla formazione superiore. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, dal momento che l'onere è limitato allo stanziamento previsto.

Per quanto concerne l'articolo 2, comma 6, in merito ai profili di copertura finanziaria fa presente che il comma 6 dell'articolo 2 fa fronte agli oneri, pari a complessivi euro 19.429.667 per l'anno 2023, derivanti dai precedenti commi 4 e 5, che prevedono rispettivamente il rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2023, destinato al *bonus* trasporti, e del fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo n. 68 del 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare giacché il predetto Fondo, come risulta da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, presenta per l'anno 2023 le necessarie disponibilità.

In riferimento all'articolo 3, commi da 1 a 14, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che le norme definiscono il nuovo regime di agevolazioni tariffarie a favore delle imprese elettrivore, in coerenza con la nuova disciplina sugli aiuti di Stato adottata dalla Commissione europea. In tale contesto, esse affidano all'ENEA il compito di svolgere le attività di controllo sull'adempimento degli obblighi previsti in capo alle imprese beneficiarie e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica quello di individuare un esperto indipendente per la valutazione *ex post* della misura. Posto che tali agevolazioni sono riconosciute in termini di parziale esenzione dal pagamento degli oneri generali di sistema e che esse, unitamente ai costi derivanti dallo svolgimento delle attività di controllo e dal ricorso ad un esperto indipendente per la valutazione *ex post*, trovano compensazione attraverso l'applicazione degli oneri generali di sistema a carico delle

altre utenze, non ha osservazioni da formulare.

Con riferimento all'articolo 3, comma 15, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che la norma dispone l'incremento dell'organico della CSEA di cinque unità, di cui una appartenente alla carriera dirigenziale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle disponibilità di bilancio della Cassa medesima. Osserva in proposito che la relazione tecnica stima la spesa derivante da tale incremento in circa 374.000 euro l'anno. Al riguardo, preso atto dei dati e degli elementi valutazione forniti dalla relazione tecnica che consentono di confermare e verificare la stima di tale onere, non ha osservazioni da formulare tenuto conto che, come riferito anche dalla relazione tecnica, allo stesso si provvederà nell'ambito delle risorse di bilancio della medesima cassa, a valere, in particolare, sui proventi derivanti dei prelievi commissionali applicati sui conti di gestiti dalla cassa, secondo l'aliquota percentuale definita ogni anno dall'ARERA.

In riferimento all'articolo 4, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che la norma al comma 1 estende la facoltà di avvalersi del ravvedimento operoso per i contribuenti che, dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023, abbiano commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi di cui all'articolo 6, commi 2-*bis* e 3, del decreto legislativo n. 471 del 1997, anche se le predette violazioni siano state già constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023. Inoltre, tale facoltà è riconosciuta a condizione che le predette violazioni non siano state già oggetto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento e che tale perfezionamento avvenga entro il 15 dicembre 2023. Il successivo comma 2, cui non sono ascritti effetti sui saldi, prevede, invece, che le violazioni così regolarizzate non rilevano ai fini del computo per l'irrogazione della sanzione accessoria. Non ha osservazioni da formulare circa il comma 1, tenuto conto di quanto affermato dalla relazione tecnica, secondo la quale la norma è suscettibile di produrre effetti positivi di gettito ma, in via prudenziale, alla stessa non

si ascrivono effetti finanziari. Non ha osservazioni da formulare neppure circa il comma 2, in quanto esso deroga all'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria di carattere non pecuniario, dalla quale dunque non derivano maggiori entrate.

Per quanto concerne l'articolo 5, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che la norma consente alle imprese di assicurazione che non utilizzano i principi contabili internazionali, nel caso in cui acquisiscano un compendio aziendale da parte di un'altra impresa di assicurazione in liquidazione coatta amministrativa, di rilevare inizialmente in bilancio gli attivi finanziari riferiti alle gestioni separate al valore di carico, anziché al prezzo di cessione. Osserva che tale rilevazione contabile rileva anche ai fini dell'IRES e dell'IRAP e che gli atti relativi a dette cessioni sono sottoposti a imposta di registro e ipocatastali in misura fissa. Rileva, inoltre, che le norme consentono al cessionario di valutare, nell'esercizio in corso al 30 settembre 2023 e nel successivo, i predetti attivi finanziari, se non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio, in base al loro valore di rilevazione iniziale, in luogo del minore tra il valore di rilevazione iniziale e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole, ai sensi di quanto disposto dal comma 1. Sono altresì previste disposizioni di analogo tenore – tranne che per alcuni effetti fiscali – anche nei confronti delle imprese assicurative che acquistano, entro il 30 marzo 2025, compendi aziendali dalle predette imprese cessionarie, ai sensi del comma 2 e viene, infine, modificata la disciplina contenuta nei commi da 3-*octies* a 3-*decies* dell'articolo 45 del decreto-legge n. 73 del 2022, n. 73, ai sensi di quanto stabilito dal comma 3. Osserva che alle disposizioni in esame non sono ascritti effetti finanziari e che la relazione tecnica fornisce elementi informativi volti a dimostrare che le disposizioni stesse non comportano variazioni di gettito rispetto a quanto scontato a legislazione previgente. Tutto ciò considerato, ri-

tiene comunque necessario acquisire ulteriori informazioni da parte del Governo.

In particolare, dovrebbero essere innanzitutto chiariti gli eventuali effetti di minor gettito che potrebbero derivare dalla nuova disciplina, nel caso di successiva vendita da parte dei cessionari degli attivi finanziari di cui trattasi nell'ipotesi in cui il valore di cessione degli stessi sia inferiore al valore iniziale iscritto in bilancio, con conseguente contabilizzazione di minusvalenze, posto che, a legislazione previgente, tali minusvalenze realisticamente non si sarebbero verificate o, quanto meno, non si sarebbero verificate nella stessa misura. Infatti, secondo la disciplina previgente, l'iscrizione in bilancio di tali attivi sarebbe avvenuta al prezzo di acquisto, verosimilmente inferiore al valore iniziale, considerato l'andamento del mercato. Inoltre, dovrebbero essere fornite informazioni riguardo al numero di imprese a cui risulterebbe concretamente applicabile la disciplina ora introdotta posto che, secondo il sito IVASS, le imprese assicurative in liquidazione coatta amministrativa sono attualmente 83. Per quanto riguarda, infine, l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa anziché proporzionale, non ha osservazioni da formulare sulla base delle considerazioni svolte dalla relazione tecnica secondo cui l'applicazione dell'imposta in misura fissa non determina effetti rispetto al gettito vigente, giacché l'imposta proporzionale a legislazione vigente potrebbe risultare di fatto non dovuta nel caso di trasferimenti di compendi aziendali relativi a imprese in liquidazione coatta amministrativa dovendosi in tali casi tenere conto anche dell'imputazione ai diversi beni delle passività dell'azienda.

Per quanto concerne l'articolo articolo 6, in merito ai profili di quantificazione rileva preliminarmente che le disposizioni in esame recano l'interpretazione autentica dell'articolo 56, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 270 del 1999, prevedendo che si intendono in ogni caso operazioni effettuate in vista della liquidazione dei beni del cedente, che non costituiscono trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti dall'articolo

2112 del codice civile, le cessioni poste in essere in esecuzione del programma di cui all'articolo 27, comma 2, lettere *a)* e *b-bis)*, del medesimo decreto legislativo nel quadro della procedura di amministrazione straordinaria per le imprese dichiarate insolventi, qualora siano effettuate sulla base di decisioni della Commissione europea che escludano la continuità economica fra cedente e cessionario. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, attesa la natura ordinamentale delle disposizioni in esame e tenuto conto che all'articolo 56, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 270 del 1999 non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Per quanto concerne l'articolo 7, comma 1, in merito ai profili di quantificazione rileva che la norma, modificando l'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 123 del 2011, consente al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di avvalersi di personale in posizione di comando per un più vasto ambito di attività. In proposito, la relazione tecnica definisce la disposizione ordinamentale e non ascrive ad essa effetti finanziari. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, dal momento in cui la norma in esame consente un utilizzo più flessibile di personale già in servizio ed amplia la portata applicativa di una precedente disposizione a cui non erano stati ascritti effetti finanziari e a cui resta comunque applicabile la generale clausola di neutralità riferita al decreto legislativo così novellato.

In relazione all'articolo 7, comma 2, in merito ai profili di quantificazione rileva che le disposizioni prevedono che a Simest S.p.A. e a SACE S.p.A. non si applicano i vincoli, i divieti e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell'ISTAT delle amministrazioni pubbliche. La relazione tecnica afferma che la disposizione non determina effetti finanziari negativi, in quanto le società non sono state incluse precedentemente nell'elenco ISTAT per cui le misure di contenimento della spesa non sono state ancora scontate nei tendenziali di finanza pubblica. Tanto premesso, non ha osserva-

zioni da formulare, atteso quanto chiarito dalla relazione tecnica e considerato che effettivamente le due società in questione sono state incluse nell'elenco delle amministrazioni pubbliche solo a partire dalla versione aggiornata dall'ISTAT in data 26 settembre 2023.

In relazione articolo 7, commi da 3 a 5, in merito ai profili di quantificazione rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, gli interventi finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il PNRR, e del Piano nazionale complementare al PNRR, il PNC, per i quali sia stata avviata da parte dei soggetti attuatori la procedura di accesso mediante la piattaforma informatica già in uso presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ma che non siano risultati beneficiari delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili in ragione del mancato perfezionamento da parte delle amministrazioni titolari o dell'inosservanza delle disposizioni procedurali, purché in possesso dei relativi requisiti, possano essere ammessi al suddetto Fondo.

Inoltre, sempre a valere sul Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, gli interventi relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC di titolarità del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione e del merito, oggetto di procedure di affidamento mediante accordi quadro, avviate dal 18 maggio 2022 al 30 giugno 2023, considerano come importo preassegnato a ciascun intervento, in aggiunta a quello attribuito con il provvedimento di assegnazione, l'ammontare di risorse pari al 10 per cento dell'importo già assegnato dal predetto provvedimento, qualora non abbiano beneficiato a nessun titolo di incrementi delle assegnazioni per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione. Al riguardo, la relazione tecnica afferma che le esigenze finanziarie derivanti dalle disposizioni in esame potranno essere soddisfatte con le risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, che presenta le necessarie disponibilità. In

proposito, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto che le disposizioni operano nel limite di risorse già destinate a spesa e che la relazione tecnica afferma che le risorse disponibili risultano capienti.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo.

C. 752.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 ottobre 2023.

Rebecca FRASSINI (LEGA), *relatrice*, ricorda che il progetto di legge in titolo, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo. Segnala che un precedente testo del medesimo provvedimento, trasmesso per l'acquisizione dei pareri, era già stato esaminato dalla Commissione Bilancio, che aveva richiesto al riguardo la predisposizione di una apposita relazione tecnica. Rammenta, altresì, che nella seduta del 5 ottobre 2023 la rappresentante del Governo, dopo aver acquisito gli elementi necessari ai fini della predisposizione della citata relazione tecnica da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del Dipartimento delle finanze e del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'INPS, aveva dichiarato di ritenere opportuno che la Commissione di merito rivedesse il testo

del provvedimento, con particolare riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 6, 6-*bis*, 7, 8, 9, 11, 11-*bis*, 12, 13, 14 e 16, valutando l'opportunità di apportare le conseguenti modifiche.

In tale quadro, rammenta che il presidente della V Commissione, preso atto di quanto segnalato dalla rappresentante del Governo, aveva dunque rappresentato l'opportunità di inviare una lettera al presidente della XIII Commissione per informarlo dei rilievi formulati dal Ministero dell'economia e delle finanze ai fini del prosieguo dell'esame, in sede referente, del provvedimento, su cui la Commissione Bilancio ha concordato.

Fa quindi presente che, a seguito dei rilievi formulati dal Ministero dell'economia e delle finanze e comunicati dalla presidenza della V Commissione, la XIII Commissione ha apportato ulteriori modificazioni al testo del provvedimento, che è stato pertanto trasmesso per l'espressione dei prescritti pareri.

Venendo dunque all'esame del provvedimento in titolo, relativamente agli articoli 1 e 2, in merito ai profili di quantificazione non formula osservazioni, trattandosi di norme ordinamentali che indicano le finalità del provvedimento, ossia quella della promozione e del sostegno dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo nonché quella del rilancio del sistema produttivo agricolo mediante interventi per favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani e il ricambio generazionale nel settore agricolo, e recano le definizioni di « impresa giovanile agricola » o « giovane imprenditore agricolo ».

Riguardo all'articolo 3, in merito ai profili di quantificazione osserva che la norma istituisce un Fondo per favorire l'imprenditoria giovanile in agricoltura con una dotazione di 15 milioni di euro a decorrere dal 2024. Al riguardo, non formula osservazioni per i profili di quantificazione, giacché la spesa è limitata alla dotazione del Fondo di nuova istituzione.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 4 dell'articolo 3 fa fronte agli oneri derivanti dal precedente comma 1, che prevede l'istitu-

zione nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di un fondo, con una dotazione pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, per favorire il primo insediamento dei giovani nell'agricoltura, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze che reca le necessarie disponibilità. Ciò premesso, con riferimento alla formulazione della disposizione segnala l'esigenza di fare riferimento alla riduzione delle « proiezioni » dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, considerando che la riduzione del predetto Fondo speciale avrà luogo a decorrere dal 2024, ovvero nel secondo anno del triennio di programmazione 2023-2025.

Per quanto concerne l'articolo 4, in merito ai profili di quantificazione rileva che la norma prevede un regime fiscale agevolato per il primo insediamento delle imprese giovanili nell'agricoltura, valevole per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi d'imposta successivi. Alla disposizione sono ascritti oneri valutati in 3,31 milioni di euro per il 2025, 5,18 milioni di euro per il 2026, 7,04 milioni di euro per il 2027, 8,91 milioni di euro per il 2028, 10,78 milioni di euro per il 2029 e 9,34 milioni di euro per l'anno 2030 alla cui copertura si provvede quanto a 1,26 milioni di euro per il 2025, 1,99 milioni di euro per il 2026, 2,71 milioni di euro per il 2027, 3,43 milioni di euro per il 2028, 4,15 milioni di euro per il 2029 e 3,61 milioni di euro per l'anno 2030 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla norma stessa e per la restante, pari a 2,05 milioni di euro per il 2025, a 3,18 milioni di euro per il 2026, a 4,31 milioni di euro per il 2027, a 5,45 milioni di euro per il 2028, a 6,59 milioni di euro per il 2029 e a 5,69 milioni di euro per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. In proposito, osserva che appare necessario che il Governo for-

nisca elementi di informazione in merito alla quantificazione degli oneri e delle maggiori entrate utilizzate a copertura verosimilmente riferibili, i primi, al venir meno del gettito assicurato dalle imposte vigenti e, le seconde, all'introduzione dell'imposta sostitutiva. Per entrambi rileva che le quantificazioni indicate dalla norma sono limitate al primo quinquennio di vigenza della disposizione laddove il regime agevolativo previsto da quest'ultima non risulta limitato nel tempo, ma è introdotto in via permanente per le imprese di nuova costituzione ed è applicabile, a ogni singola impresa di nuova costituzione, per cinque periodi d'imposta. Infine, in merito ai compiti attribuiti al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste in relazione agli adempimenti europei, nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo in merito alla possibilità per il suddetto Ministero di svolgere le predette attività con le risorse già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, per quanto riguarda il profilo temporale degli oneri e della relativa copertura finanziaria, nonché la congruità degli importi delle maggiori entrate indicati con riferimento alla prima modalità di copertura, rinvia alle osservazioni formulate in merito ai profili di quantificazione. In merito alla seconda modalità di copertura, fa presente che il Fondo per interventi strutturali di politica economica, iscritto sul capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca uno stanziamento di competenza per l'anno 2025 pari a 305.989.954 euro. Al riguardo, osserva che andrebbe acquisita una conferma dal Governo in ordine all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a fini di copertura e alla possibilità di utilizzarle senza pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle stesse.

In merito ai profili di quantificazione riferiti all'articolo 5, non ha osservazioni da formulare, dal momento che la norma

prevede una riduzione degli onorari notarili per contratti di compravendita stipulati dai giovani imprenditori agricoli e dalle imprese giovanili agricole e che l'onere è posto a carico di soggetti privati.

Per quanto concerne l'articolo 6, in merito ai profili di quantificazione rileva che la norma prevede la concessione ai giovani imprenditori agricoli che hanno iniziato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2021 di un credito d'imposta nel limite massimo di spesa complessivo di 2 milioni annui a decorrere dal 2024 per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell'azienda agricola. In proposito, non ha osservazioni da formulare essendo l'onere limitato allo stanziamento previsto. In merito ai compiti attribuiti al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste in relazione agli adempimenti europei, nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, rileva che andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo in merito alla possibilità per il suddetto Ministero di svolgere le predette attività con le risorse già disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 3 dell'articolo 6 fa fronte agli oneri derivanti dal riconoscimento di un credito d'imposta per le spese relative a corsi di formazione attinenti alla gestione dell'azienda agricola, nel limite massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, segnala che il Fondo per interventi strutturali di politica economica, iscritto sul capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca uno stanziamento di competenza per l'anno 2024 pari a 225.837.141 euro. Ciò posto, rileva che andrebbe acquisita una conferma dal Governo in ordine all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a fini di copertura e alla possibilità di utilizzarle senza pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle stesse.

Relativamente all'articolo 7, in merito ai profili di quantificazione rileva che la norma prevede la riduzione del 40 per cento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale a favore dei giovani imprenditori agricoli di cui all'articolo 2, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale che acquistino o permutino terreni e loro pertinenze. Fa presente che alla disposizione sono ascritti oneri valutati in 7,07 milioni di euro annui a decorrere dal 2024. In proposito, reputa necessario che siano forniti i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione dell'onere al fine di verificare la stima effettuata.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 dell'articolo 7 provvede alla copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma 1, che prevede agevolazioni fiscali per i giovani imprenditori agricoli che acquisito o permutino terreni agricoli e loro pertinenze, valutate in 7,07 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, che reca le necessarie disponibilità. Ciò premesso, con riferimento alla formulazione della disposizione segnala l'esigenza di fare riferimento alla riduzione delle « proiezioni » dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, considerando che la riduzione del predetto Fondo speciale avrà luogo a decorrere dal 2024, ovvero nel secondo anno del triennio di programmazione 2023-2025.

In merito ai profili di quantificazione riferiti all'articolo 8, rileva che le disposizioni in esame si limitano a introdurre talune modificazioni nella disciplina dei criteri di preferenza che debbono essere considerati nel caso in cui più soggetti utilizzatori di terreni confinanti a terreni agricoli oggetto di trasferimento intendano esercitare il diritto di prelazione previsto da alcune norme vigenti. Tanto premesso, non formula osservazioni atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni.

Per quanto riguarda l'articolo 9, in merito ai profili di quantificazione rileva che le norme danno facoltà alle regioni e alle province autonome di prevedere, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, programmi per favorire il ricambio generazionale nelle imprese agricole tramite l'erogazione di incentivi. Tanto premesso non formula osservazioni, atteso che la facoltà in oggetto potrà essere esercitata solo nel rispetto delle vigenti norme concernenti i vincoli di finanza pubblica che gravano sulle regioni che non sono oggetto di deroga da parte delle disposizioni in esame.

Con riferimento all'articolo 10, in merito ai profili di quantificazione rileva che le disposizioni in esame prevedono che il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste provveda alla costituzione dell'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile nell'agricoltura, composto da rappresentanti del Ministero dell'agricoltura, dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria nonché da rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro, dei lavoratori del settore agricolo e delle associazioni dei giovani operanti nei settori agricolo e agroalimentare. Rileva che la norma è assistita sia da una specifica clausola di invarianza finanziaria sia dalla consueta clausola di esclusione degli emolumenti. In proposito, non formula osservazioni per quanto concerne la corresponsione di emolumenti ai componenti dell'Osservatorio, mentre, per quanto riguarda le spese di funzionamento dell'Osservatorio, andrebbero acquisiti elementi idonei a suffragare l'assunzione che la costituzione e la gestione della struttura siano sostenibili nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come previsto dal comma 2, giacché alcune delle competenze attribuite all'Osservatorio stesso appaiono suscettibili di determinare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto riguarda l'articolo 11, in merito ai profili di quantificazione rileva che le norme consentono ai comuni di

riservare agli imprenditori agricoli e agli altri soggetti destinatari del provvedimento in esame una quota dei posteggi nei mercati per la vendita diretta di prodotti agricoli esercitata su aree pubbliche mediante l'utilizzo di posteggi. Tanto premesso non formula osservazioni, atteso che la disposizione appare di carattere ordinamentale, incidendo al più sulla composizione della platea degli utilizzatori dei posteggi, e considerato che già ad altra disposizione di analogo contenuto, articolo 12 della legge n. 158 del 2017, non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Relativamente all'articolo 13, in merito ai profili di copertura finanziaria fa presente che il comma 1 dell'articolo 13 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, mentre il comma 2 prevede che, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo 13, dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni pubbliche interessate provvedono a dare attuazione al provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, segnala la necessità di riformulare il comma 2 dell'articolo in esame al fine di escludere dall'ambito di operatività della clausola d'invarianza ivi contenuta le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 6 e 7, che determinano oneri coperti nell'ambito delle medesime disposizioni, e non il comma 1 del medesimo articolo 13, come attualmente previsto nel testo, giacché tale ultima disposizione si limita ad autorizzare le variazioni di bilancio occorrenti all'attuazione del provvedimento.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice, osserva che all'articolo 3, comma 1, è opportuno escludere dal riparto del fondo ivi istituito per favorire il primo insediamento dei giovani nell'agricoltura le province autonome di Trento e di Bolzano al fine di tenere conto della tendenziale esclusione di tali enti dal riparto di fondi previsti da leggi di settore

in linea con quanto disposto dall'articolo 2, comma 109, della legge n. 191 del 2009.

Assicura, quindi, che gli adempimenti attribuiti al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste dall'articolo 4, comma 2, secondo periodo, con riferimento al regime fiscale agevolato per il primo insediamento delle imprese giovanili nell'agricoltura introdotto dal medesimo articolo 4, e dall'articolo 6, comma 2, con riferimento al credito d'imposta per le spese sostenute per corsi di formazione attinenti alla gestione dell'azienda agricola introdotto dal medesimo articolo 6, rientrano nel quadro delle competenze istituzionali della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del medesimo Ministero e, pertanto, ad essi si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Precisa, inoltre, che, in relazione al regime fiscale agevolato introdotto dal comma 3 del medesimo articolo 4, sulla base delle stime elaborate dalle amministrazioni competenti per gli anni dal 2025 al 2030 gli oneri che ne derivano sono valutati in 3,31 milioni di euro per l'anno 2025, in 5,18 milioni di euro per l'anno 2026, in 7,04 milioni di euro per l'anno 2027, in 8,91 milioni di euro per l'anno 2028, in 10,78 milioni di euro per l'anno 2029 e in 9,34 milioni di euro annui a decorrere dal 2030, a fronte di maggiori entrate stimate in 1,26 milioni di euro per l'anno 2025, in 2 milioni di euro per l'anno 2026, in 2,73 milioni di euro per l'anno 2027, in 3,46 milioni di euro per l'anno 2028, in 4,19 milioni di euro per l'anno 2029 e in 3,65 milioni di euro annui a decorrere dal 2030, conseguentemente rendendosi necessario rimodulare complessivamente la norma di copertura finanziaria di cui allo stesso comma 3.

Fornisce, dunque, rassicurazioni in ordine al fatto che le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, oggetto di riduzione ai sensi degli articoli 4 e 6, sono effettivamente disponibili e il loro utilizzo non è

suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi programmati a valere sulle stesse.

Fa altresì presente che la quantificazione degli oneri derivanti dalla riduzione dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale dovute in caso di acquisto o permuta di terreni agricoli e loro pertinenze da parte di giovani imprenditori agricoli, prevista dall'articolo 7, corrisponde alle stime elaborate dalle Amministrazioni competenti.

Chiarisce, inoltre, che le funzioni attribuite all'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile nell'agricoltura, istituito dall'articolo 11, si riferiscono essenzialmente all'elaborazione e al monitoraggio di dati e informazioni già in possesso dei soggetti chiamati a costituire l'organismo, nonché alla promozione e allo stimolo di attività svolte da altre amministrazioni e, pertanto, non determinano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Osserva, in particolare, che l'attività di segreteria dell'Osservatorio verrà assicurata dal Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, mentre alla realizzazione di un portale telematico si potrà provvedere a valere sugli stanziamenti destinati a legislazione vigente ai sistemi informatici nell'ambito del capitolo 7761 dello stato di previsione del medesimo Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Rileva, infine, che all'articolo 10, comma 2, terzo periodo, si rende necessario modificare la disposizione che impone alle regioni di individuare una specifica struttura di collegamento con l'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile nell'agricoltura al fine di configurarla nei termini di una facoltà, che dovrà comunque essere esercitata nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 13.

Rebecca FRASSINI (LEGA), *relatrice*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge C. 752, recante disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo, come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

all'articolo 3, comma 1, è opportuno escludere dal riparto del fondo ivi istituito per favorire il primo insediamento dei giovani nell'agricoltura le province autonome di Trento e di Bolzano al fine di tenere conto della tendenziale esclusione di tali enti dal riparto di fondi previsti da leggi di settore in linea con quanto disposto dall'articolo 2, comma 109, della legge n. 191 del 2009;

gli adempimenti attribuiti al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste dall'articolo 4, comma 2, secondo periodo, con riferimento al regime fiscale agevolato per il primo insediamento delle imprese giovanili nell'agricoltura introdotto dal medesimo articolo 4, e dall'articolo 6, comma 2, con riferimento al credito d'imposta per le spese sostenute per corsi di formazione attinenti alla gestione dell'azienda agricola introdotto dal medesimo articolo 6, rientrano nel quadro delle competenze istituzionali della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del medesimo Ministero e, pertanto, ad essi si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

in relazione al regime fiscale agevolato introdotto dal comma 3 del medesimo articolo 4, sulla base delle stime elaborate dalle Amministrazioni competenti per gli anni dal 2025 al 2030 gli oneri che ne derivano sono valutati in 3,31 milioni di

euro per l'anno 2025, in 5,18 milioni di euro per l'anno 2026, in 7,04 milioni di euro per l'anno 2027, in 8,91 milioni di euro per l'anno 2028, in 10,78 milioni di euro per l'anno 2029 e in 9,34 milioni di euro annui a decorrere dal 2030, a fronte di maggiori entrate stimate in 1,26 milioni di euro per l'anno 2025, in 2 milioni di euro per l'anno 2026, in 2,73 milioni di euro per l'anno 2027, in 3,46 milioni di euro per l'anno 2028, in 4,19 milioni di euro per l'anno 2029 e in 3,65 milioni di euro annui a decorrere dal 2030, conseguentemente rendendosi necessario rimodulare complessivamente la norma di copertura finanziaria di cui allo stesso comma 3;

le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, oggetto di riduzione ai sensi degli articoli 4 e 6, sono effettivamente disponibili e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi programmati a valere sulle stesse;

la quantificazione degli oneri derivanti dalla riduzione dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale dovute in caso di acquisto o permuta di terreni agricoli e loro pertinenze da parte di giovani imprenditori agricoli, prevista dall'articolo 7, corrisponde alle stime elaborate dalle Amministrazioni competenti;

le funzioni attribuite all'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile nell'agricoltura, istituito dall'articolo 11, si riferiscono essenzialmente all'elaborazione e al monitoraggio di dati e informazioni già in possesso dei soggetti chiamati a costituire l'organismo, nonché alla promozione e allo stimolo di attività svolte da altre amministrazioni e, pertanto, non determinano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;

in particolare, l'attività di segreteria dell'Osservatorio verrà assicurata dal Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Mini-

stero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, mentre alla realizzazione di un portale telematico si potrà provvedere a valere sugli stanziamenti destinati a legislazione vigente ai sistemi informatici nell'ambito del capitolo 7761 dello stato di previsione del medesimo Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

all'articolo 10, comma 2, terzo periodo, si rende necessario modificare la disposizione che impone alle regioni di individuare una specifica struttura di collegamento con l'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile nell'agricoltura al fine di configurarla nei termini di una facoltà, che dovrà comunque essere esercitata nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 13;

rilevata la necessità di:

precisare, nell'ambito delle disposizioni di copertura finanziaria di cui agli articoli 3, comma 4, e 7, comma 2, che sono oggetto di riduzione le proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze;

riformulare le disposizioni di cui all'articolo 13, escludendo dall'ambito di operatività della clausola d'invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 6 e 7, che determinano oneri coperti nell'ambito delle medesime disposizioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 3, comma 4, dopo le parole: corrispondente riduzione aggiungere le seguenti: delle proiezioni.

All'articolo 4, sostituire il comma 3 con il seguente: 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 3,31 milioni di euro per l'anno 2025, in 5,18 milioni di euro per l'anno 2026, in 7,04 milioni di euro per l'anno 2027, in 8,91 milioni di euro per l'anno 2028, in 10,78 milioni di euro per l'anno 2029 e in 9,34 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede, quanto a 1,26 milioni di euro per l'anno 2025, a 2 milioni di euro per l'anno 2026, a 2,73 milioni di euro per l'anno 2027, a 3,46 milioni di euro per l'anno 2028, a 4,19 milioni di euro per l'anno 2029 e a 3,65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo e, quanto a 2,05 milioni di euro per l'anno 2025, a 3,18 milioni di euro per l'anno 2026, a 4,31 milioni di euro per l'anno 2027, a 5,45 milioni di euro per l'anno 2028, a 6,59 milioni di euro per l'anno 2029 e a 5,69 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

All'articolo 7, comma 2, dopo le parole: corrispondente riduzione aggiungere le seguenti: delle proiezioni.

All'articolo 10, comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: Le regioni individuano con le seguenti: Le regioni possono individuare.

Sostituire l'articolo 13 con il seguente:
Art. 13. – (Disposizioni finanziarie) – 1. Dall'attuazione della presente legge, ad esclusione degli articoli 3, 4, 6 e 7, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

e con la seguente osservazione:

Valuti la Commissione di merito l'opportunità di escludere dall'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, che reca l'istituzione del fondo per favorire il primo insediamento dei giovani nell'agricoltura, le province autonome di Trento e di Bolzano al fine di tenere conto della tendenziale esclusione di tali enti dal riparto di fondi previsti da leggi di settore in linea

con quanto disposto dall'articolo 2, comma 109, della legge n. 191 del 2009 ».

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.

ALLEGATO 1

DL 124/2023: Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione. C. 1416 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE SEGNALATE

ART. 1.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.1. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

Al comma 1, capoverso comma 178, aliena, primo periodo, sostituire le parole: sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo con le seguenti: finanziare interventi per lo sviluppo e per il sostegno agli investimenti delle imprese.

1.2. Frassini, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.

Al comma 1, capoverso comma 178, aliena, primo periodo, sostituire le parole: sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo con le seguenti: finanziare interventi per lo sviluppo e per il sostegno agli investimenti.

* **1.3.** Pella, Cannizzaro.

* **1.4.** Carfagna, Marattin, Sottanelli.

Al comma 1, capoverso comma 178, aliena, primo periodo, dopo la parola: ripartiti aggiungere le seguenti: , in coerenza con quanto previsto dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, nella misura del 20 per cento del totale, in favore delle Sicilia e della Sardegna, in proporzione alla popolazione residente, e ciò allo scopo di ridurre gli svantaggi connessi allo stato di insularità, e per la restante somma,.

1.5. Calderone, Pella, Giagoni.

Al comma 1, capoverso comma 178, aliena, secondo periodo, dopo le parole: legge 31 dicembre 2009, n. 196 aggiungere le seguenti: , destinando, allo scopo di ridurre la marginalità derivante dalla condizione di insularità nonché di attenuare lo spopolamento dei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, una ulteriore quota del 10 per cento della dotazione complessiva del Fondo per sostenere nuove iniziative imprenditoriali e professionali mediante l'erogazione di contributi in conto capitale, in conto esercizio e credito di imposta.

1.8. Calderone, Pella, Giagoni.

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: per iniziative e misure afferenti alle politiche di coesione, come definite dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, nonché per l'attuazione degli Accordi per la coesione di cui alle lettere c) e d) con le seguenti: per obiettivi strategici relativi ad aree tematiche per la convergenza e la coesione economica, sociale e territoriale, sulla base delle missioni previste nel « Piano Sud 2030 » e dando priorità alle azioni e agli interventi previsti nel Piano medesimo, compresi quelli relativi al rafforzamento delle amministrazioni pubbliche.

1.9. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

Al comma 1, capoverso comma 178, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), primo periodo, dopo le parole: le politiche di coesione e il PNRR

aggiungere le seguenti: , d'intesa con le regioni interessate;

b) alla lettera c), alinea, primo periodo, sostituire le parole: sentito il Ministro dell'economia e delle finanze con le seguenti: sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

c) alla lettera d), alinea, terzo periodo, sopprimere le parole: e il ruolo proattivo e dopo il medesimo terzo periodo aggiungere il seguente: Qualora l'Accordo non sia definito entro sei mesi, il Presidente della regione o della provincia autonoma individua autonomamente gli obiettivi di sviluppo da perseguire e i relativi interventi;

d) alla lettera i), sopprimere gli ultimi due periodi.

Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: , sulla base degli esiti fino alla fine del medesimo periodo e sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il cronoprogramma, come definito dall'Accordo per la coesione, può essere modificato qualora, sulla base di valide motivazioni tempestivamente fornite, le amministrazioni assegnatarie ne facciano richiesta.

1.10. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra.

Al comma 1, capoverso comma 178, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), secondo periodo, dopo le parole: in coerenza con aggiungere le seguenti: gli obiettivi e le strategie dei Fondi strutturali europei del periodo di programmazione 2021-2027,;

b) alla lettera d), terzo periodo, dopo le parole: compatibilità delle scelte allocative delle regioni con le priorità programmatiche nazionale aggiungere le seguenti: e con quelle individuate dai Fondi strutturali europei del periodo di programmazione 2021-2027.

1.12. Frassini, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.

Al comma 1, capoverso comma 178, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire le parole: con le politiche settoriali con le seguenti: con gli obiettivi e le strategie dei Fondi strutturali europei del periodo di programmazione 2021-2027;

b) alla lettera c), primo periodo, sostituire le parole: e tenuto conto con le seguenti: dato atto;

c) alla lettera d), primo periodo, sostituire le parole: e tenuto conto con le seguenti: dato atto.

1.13. Cannata.

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: con le politiche settoriali con le seguenti: con gli obiettivi e le strategie dei Fondi strutturali europei del periodo di programmazione 2021-2027.

* **1.14.** Ubaldo Pagano, Sarracino, De Luca, Guerra, Lai, Stefanazzi, D'Alfonso.

* **1.15.** Pella, Cannizzaro.

* **1.16.** Carfagna, Marattin, Sottanelli.

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ove la dotazione finanziaria del suddetto Fondo è impiegata per interventi già previsti dal PNRR, la medesima è impiegata nel rispetto del criterio territoriale di ripartizione nella proporzione dell'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree del Centro-Nord.

1.17. Scerra, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente: 2-bis) le risorse del Fondo da destinare alla copertura economica degli interventi oggetto di rimodulazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con pun-

tuale indicazione dell'entità delle risorse per ciascuna regione.

1.19. Carfagna, Marattin, Sottanelli.

Al comma 1, capoverso comma 178, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera c), alinea, primo periodo, sopprimere le parole:* e tenuto conto dei risultati dei precedenti cicli di programmazione, *e sopprimere le parole:* , anche con il concorso di più fonti di finanziamento;

b) *alla lettera d), alinea:*

1) *al primo periodo, sopprimere le parole:* e tenuto conto dei risultati dei precedenti cicli di programmazione, *e sopprimere le parole:* , anche con il concorso di più fonti di finanziamento;

2) *al secondo periodo, sostituire le parole:* sentito il Ministro dell'economia e delle finanze *con le seguenti:* sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

c) *alla lettera d), numero 1), sostituire le parole:* congiuntamente alla regione o *alla con le seguenti:* d'intesa con la regione o con la;

d) *alla lettera h), sostituire le parole:* 10 settembre *con le seguenti:* 15 ottobre;

e) *alla lettera i), ultimo periodo, sostituire le parole:* sentita l'amministrazione titolare dell'intervento defanziato *con le seguenti:* d'intesa con l'amministrazione titolare dell'intervento defanziato, sempre nell'ambito del medesimo Accordo per la coesione.

Conseguentemente:

a) *al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da:* , i fondi strutturali afferenti ai Programmi europei *fino alla fine del medesimo periodo;*

b) *al comma 3:*

1) *sopprimere il secondo periodo;*

2) *al terzo periodo, sopprimere la parola:* esclusivamente *e sostituire la pa-*

rola: dimostrazione *con la seguente:* comunicazione.

1.20. Stefanazzi, Ubaldo Pagano, Lacarra.

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera c), alinea, primo periodo, dopo le parole: la realizzazione di specifici interventi *aggiungere le seguenti:* , tra i quali gli investimenti destinati a favorire la riconversione industriale necessaria alla transizione energetica di determinate aree.

Conseguentemente all'articolo 11, comma 1, dopo le parole: gli interventi prioritari *aggiungere le seguenti:* , anche con riferimento agli investimenti destinati a favorire la riconversione industriale necessaria alla transizione energetica di specifiche aree,.

1.23. Pella, Cannizzaro.

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea, primo periodo, dopo le parole:* attraverso la realizzazione *aggiungere le seguenti:* di linee di azione o *e sopprimere il terzo periodo;*

b) *al numero 1), sostituire le parole:* la specificazione degli interventi e delle eventuali linee d'azione *con le seguenti:* le eventuali linee d'azione o la specificazione degli interventi;

c) *al numero 6), sopprimere le parole:* articolato per annualità definito in considerazione del cronoprogramma finanziario degli interventi;

Conseguentemente:

a) *al medesimo comma 1, capoverso comma 178:*

1) *alla lettera f), sostituire le parole:* a seguito *con le seguenti:* nelle more e *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , salva la revoca nell'ipotesi di mancata registrazione;

2) *alla lettera i), sopprimere il quarto e il quinto periodo;*

3) *sopprimere la lettera l);*

b) *al comma 2, primo periodo, dopo le parole:* dal presente articolo, *aggiungere le seguenti:* su richiesta di ciascuna Amministrazione centrale ovvero di ciascuna regione o provincia autonoma interessata e *dopo le parole:* che risultano *aggiungere le seguenti:* dalle stesse;

c) *al comma 3, primo periodo, sostituire le parole:* dal terzo periodo *con le seguenti:* dal terzo e dal quarto periodo e *dopo il terzo periodo aggiungere il seguente:* Le modifiche dell'Accordo consistenti nella previsione di ulteriori interventi finanziati a valere sulle economie maturate sugli interventi o linee d'azione previsti dall'Accordo sottoscritto, ovvero derivanti dal defianziamento totale o parziale degli stessi, sono comunicate dalla regione interessata al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri per la presa d'atto da parte del Ministro.

1.25. De Luca, Ubaldo Pagano, Sarracino, Guerra, Lai, Stefanazzi, D'Alfonso.

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al numero 1), sostituire le parole:* e delle eventuali linee *con le seguenti:* o delle linee e *sopprimere le parole:* nonché l'indicazione delle diverse fonti di finanziamento previste;

b) *al numero 2), sostituire le parole:* di ciascun intervento o linea d'azione *con le seguenti:* dell'Accordo per la coesione;

c) *sostituire il numero 5) con il seguente:* 5) l'entità e il relativo utilizzo delle risorse del Fondo eventualmente destinate al finanziamento della quota regionale di cofinanziamento di tutti i programmi regionali e provinciali europei cofinanziati dai fondi europei ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della citata legge n. 178 del 2020, nei limiti previsti dall'articolo 23, comma 1-ter, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

Conseguentemente:

a) *al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* La modifica del piano

finanziario dell'Accordo per la coesione è consentita qualora l'Amministrazione assegnataria delle risorse fornisca adeguata dimostrazione dell'impossibilità di rispettare il cronoprogramma per circostanze non imputabili a sé ovvero al soggetto attuatore dell'intervento o della linea d'azione;

b) *al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , dopo le parole: « cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE plus della programmazione 2021-2027 » sono aggiunte le seguenti: « nonché dal fondo europeo FEASR della programmazione 2023-2027 » e le parole: « 15 punti » sono sostituite dalle seguenti: « 30 punti ».

1.31. Stefanazzi.

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera d), numero 3), sostituire le parole: ai sensi dell'articolo 53 *con le seguenti:* ivi comprese quelle di cui all'articolo 53.

* **1.34.** Roggiani, Ubaldo Pagano.

* **1.35.** Pella, Cannizzaro.

* **1.36.** Steger, Manes.

* **1.37.** Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera d), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

3-bis) in caso di presenza nel territorio regionale di operatori pubblici fornitori di servizi di interesse economico generale (SIEG) nei campi oggetto di procedure di infrazione comunitaria o operatori SIEG titolari di specifici programmi di infrastrutture o titolari di contratti istituzionali di sviluppo, l'entità delle risorse ad essi destinate, sia sotto forma di aiuti che di sostegno agli investimenti;

Conseguentemente:

a) *al comma 1, capoverso comma 178, lettera g), dopo le parole:* ambiti territoriali *aggiungere le seguenti:* o settoriali.

b) *al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e le parole « 15 punti » sono sostituite dalle seguenti: « 30 punti »;

c) dopo il comma 5, aggiungere il seguente: 5-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, le parole: « esclusivamente destinati alla spesa in conto capitale per investimenti anche finalizzati, secondo le modalità stabilite per l'impiego dei fondi comunitari, a rimuovere » sono sostituite dalle seguenti: « secondo le modalità stabilite per l'impiego dei fondi comunitari, anche al fine di rimuovere ».

1.38. Cannizzaro, Arruzzolo.

Al comma 1, capoverso comma 178, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) agli Accordi per la coesione si applicano le disposizioni sui Comitati di sorveglianza di cui all'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

1.40. Barbagallo, Sarracino.

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera h), dopo le parole: presenta al CIPESS aggiungere le seguenti: e alle competenti Commissioni parlamentari.

1.46. Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassinini, Ottaviani.

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera i), ultimo periodo, sostituire le parole: sentita l'amministrazione titolare dell'intervento definanziato con le seguenti: d'intesa con l'amministrazione titolare dell'intervento definanziato, sempre nell'ambito del medesimo Accordo per la coesione.

1.50. Stefanazzi, Ubaldo Pagano, Lacarra.

Al comma 1, capoverso comma 178, dopo la lettera l), aggiungere la seguente: l-bis) ai fini dell'efficace attuazione degli Accordi per la coesione, per ogni Accordo è istituito un apposito Comitato di Sorveglianza, costituito secondo i principi previsti dall'articolo 44, commi 2 e 3, del decreto-legge 30

aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

* **1.53.** Pella, Cannizzaro.

* **1.54.** Carfagna, Marattin, Sottanelli.

Sopprimere il comma 2.

1.55. Santillo, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: alla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: alla data del 31 dicembre 2024.

1.57. Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e dell'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di promuovere la coesione territoriale e la solidarietà sociale e garantire una condivisione degli obiettivi di sviluppo economico tra lo Stato e le regioni e una piena concertazione degli interventi e dei progetti a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si riunisce con cadenza semestrale ai fini di valutare gli obiettivi raggiunti e delineare le linee di indirizzo e coordinamento.

1.65. Santillo, Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Nel caso in cui intervengano modifiche ai sensi del comma 3, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette alle Camere, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, gli Accordi per la coesione sottoscritti ai sensi dell'articolo 1,

comma 178, della legge n. 178 del 2020, come modificato dal presente articolo.

1.66. Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole: « cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE *plus* della programmazione 2021-2027, al fine di ridurre nella misura massima di 15 punti la percentuale di tale cofinanziamento regionale » sono sostituite dalle seguenti: « cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE *plus*, dal Fondo per una transizione giusta (JTF), dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e dal Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP) della programmazione 2021-2027, al fine di ridurre nella misura massima di 20 punti la percentuale di tale cofinanziamento regionale sia per interventi relativi a spese di investimento che di spesa corrente ».

1.67. Donno, Carmina, Dell'Olio, Torto.

ART. 2.

Al comma 2, dopo le parole: viene erogata *aggiungere le seguenti:* , anche in più soluzioni,.

Conseguentemente:

a) *al comma 3, al primo periodo, dopo le parole:* , a titolo di pagamenti intermedi e di saldo, *aggiungere le seguenti:* sulla base della spesa sostenuta dai beneficiari, e *al secondo periodo, dopo le parole:* spese sostenute *aggiungere le seguenti:* dai beneficiari;

b) *sostituire il comma 4 con il seguente:* 4. Il mancato rispetto del piano finanziario dell'Accordo per la coesione determina il definanziamento dell'Accordo medesimo per un ammontare corrispondente alla differenza tra l'importo della dotazione nel piano finanziario per l'anno n, e i pagamenti complessivamente effettuati entro l'anno n+3, come risultanti dal Sistema nazionale di monitoraggio di cui

all'articolo 4. Le risorse derivanti dal definanziamento di cui al primo periodo rientrano nella disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, per essere nuovamente impiegate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dal presente decreto, secondo criteri di premialità nei limiti della ripartizione di cui al medesimo articolo 1, comma 178;

c) *al comma 5, primo periodo, sostituire la parola:* semestrale *con la seguente:* annuale e *sostituire le parole:* e delle azioni poste in essere per porre rimedio agli stessi *con le seguenti:* e delle eventuali azioni correttive poste in essere;

d) *al comma 6, sopprimere la parola:* semestrali;

e) *sostituire il comma 7 con il seguente:* 7. In caso di mancata alimentazione del sistema di monitoraggio, imputabile alla diretta responsabilità delle Amministrazioni assegnatarie delle risorse, ovvero di mancato invio della relazione annuale di cui al comma 5, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri assegna all'Amministrazione inadempiente un termine non superiore a quarantacinque giorni per motivare il mancato monitoraggio e le azioni poste in essere per porvi rimedio.

2.1. Stefanazzi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: fino al 10 per cento *con le seguenti:* pari al 20 per cento.

Conseguentemente:

a) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Nelle more della definizione degli Accordi per la coesione, entro il primo semestre 2024 viene, in ogni caso, erogata alle regioni e alle province autonome un'anticipazione del 20 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027

ad essi imputate da utilizzare per le spese di progettazione esecutiva.;

b) *sopprimere il comma 4;*

c) *al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: semestrale con la seguente: annuale;*

d) *al comma 6, sopprimere la parola: semestrali;*

e) *al comma 7, sopprimere il secondo e il terzo periodo.*

2.3. Ubaldo Pagano, Sarracino, De Luca, Guerra, Lai, Roggiani, Stefanazzi, D'Alfonso.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: fino al 10 per cento con le seguenti: fino al 20 per cento.

2.5. Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.

Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:

a) *al primo periodo, dopo la parola: determina aggiungere le seguenti: , previa verifica con l'Amministrazione assegnataria delle risorse delle motivazioni del mancato rispetto del cronoprogramma,;*

b) *dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Il definanziamento non è disposto ove siano comunque intervenute, entro il 30 giugno dell'anno di riferimento, obbligazioni giuridicamente vincolanti. A tale specifico fine, si intendono per obbligazioni giuridicamente vincolanti quelle derivanti dalla stipulazione del contratto ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avente ad oggetto i lavori, o la progettazione definitiva unitamente all'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 44, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.*

2.15. Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: dell'Accordo medesimo con le seguenti: dell'intervento e aggiungere, in fine, le parole: , salvo che dall'istruttoria svolta dai competenti uffici risulti che il ritardo è dovuto a causa non imputabile all'Amministrazione beneficiaria e comunque sia recuperabile nel periodo di programmazione;*

b) *al secondo periodo, sostituire le parole: secondo criteri di premialità, nei limiti della ripartizione di cui al medesimo articolo 1, comma 178 con le seguenti: dall'Amministrazione centrale o regionale assegnataria delle medesime risorse.*

Conseguentemente, al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: semestrale con la seguente: annuale.

2.16. De Luca, Ubaldo Pagano, Sarracino, Guerra, Lai, Stefanazzi, D'Alfonso.

Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il definanziamento di cui al primo periodo non si applica laddove l'amministrazione centrale, regionale o la Provincia autonoma coinvolta nell'Accordo siano state colpite da eventi calamitosi con conseguente dichiarazione dello stato di emergenza ad opera del Consiglio dei ministri.

2.18. Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani.

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: per le finalità aggiungere le seguenti: e nel rispetto del criterio territoriale della ripartizione per l'80 per cento alle aree del Mezzogiorno e per il 20 per cento alle aree del Centro-Nord.

2.19. Scerra, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 4, sostituire le parole: nei limiti della ripartizione di cui al medesimo articolo 1, comma 178 con le seguenti:

ripartite nella proporzione del 70 per cento nelle aree del Mezzogiorno e del 30 per cento nelle aree del Centro-Nord.

2.21. Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frasinini, Ottaviani.

ART. 3.

Sopprimerlo.

3.1. Stefanazzi, Ubaldo Pagano, Lacarra.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Apertura di contabilità speciali per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea, dalla programmazione complementare e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione)

1. Al fine di accelerare il processo di erogazione delle risorse europee e nazionali relative alle politiche di coesione destinate al finanziamento di interventi di titolarità delle Amministrazioni regionali, nonché di ridurre i tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni, sono istituite apposite contabilità speciali intestate alle Amministrazioni regionali, titolari degli interventi, sulle quali affluiscono le risorse europee e di cofinanziamento nazionale, nonché le risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per le programmazioni e gli interventi complementari del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027. Tenuto conto delle competenze delle Province autonome di Trento e di Bolzano, le risorse finanziarie di cui al presente comma sono trasferite al bilancio delle medesime Province autonome e sono erogate alle stesse mediante accredito sul conto di Tesoreria unica aperto presso la sede provinciale della Banca d'Italia di ciascuna Provincia.

3.01. Stefanazzi.

ART. 4.

Sopprimere il comma 4.

4.1. Stefanazzi, Ubaldo Pagano, Sarra-cino, De Luca, Guerra, Lai, D'Alfonso.

ART. 6.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

6.1. Grimaldi, Mari, Zaratti.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere la parola:* esclusivamente;

b) *dopo la parola:* interventi aggiungere le seguenti: o investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi;

c) *dopo le parole:* 31 marzo 2023, n. 36 *aggiungere le seguenti:* , e interventi di notevole complessità o interventi di sviluppo integrato relativi a particolari ambiti territoriali a prescindere dal valore complessivo.

* **6.2.** Roggiani, Ubaldo Pagano.

* **6.3.** Pella, Cannizzaro.

* **6.4.** Steger, Manes.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sopprimere la parola: esclusivamente *e dopo la parola:* interventi *aggiungere le seguenti:* o investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi.

6.5. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sopprimere la parola: esclusivamente.

6.6. Cannata.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 6, sopprimere le parole: anche con riferimento al mancato rispetto delle scadenze del cronoprogramma e, comunque, ove si renda necessario al fine di evitare il disimpegno automatico dei fondi erogati dall'Unione europea.

6.8. Stefanazzi, Ubaldo Pagano, Sarra-
cino, De Luca, Guerra, Lai, D'Alfonso.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. In deroga alle disposizioni vigenti i certificati bianchi emessi in relazione alle attività connesse all'attuazione dei contratti istituzionali di sviluppo, dei contratti di sviluppo o nell'ambito dei progetti applicativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza sono cumulabili con altri incentivi, comunque denominati, a carico delle tariffe dell'energia elettrica e del gas e con altri incentivi statali, destinati ai medesimi progetti, nei limiti previsti e consentiti dalla normativa europea e nel rispetto delle norme operative di ciascuna misura. La disposizione di cui al presente comma si applica alle comunicazioni preliminari, alle richieste di valutazione preliminare e ai progetti a consuntivo di cui al decreto del Ministero della transizione ecologica del 21 maggio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 maggio 2021, n. 128, presentati al GSE dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026.

* **6.10.** Nevi, De Palma, Pella, Cannizzaro.

* **6.11.** Pizzimenti, Ottaviani.

ART. 7.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, alla rubrica del Capo II, sopprimere le parole: STRATEGIA NAZIONALE PER LO SVILUPPO DELLE AREE INTERNE E

* **7.1.** Scerra, Carmina, Dell'Olio, Donno,
Torto.

* **7.2.** Stefanazzi, Ubaldo Pagano, Lacarra.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine di assicurare l'efficacia e la sostenibilità nel tempo della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, in coerenza con l'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi a finalità strutturale assegnati all'Italia per il ciclo di programmazione 2021-2027, il Comitato Tecnico Aree Interne di cui alla Delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 9, è integrato dal presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dal presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e dal presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani. Alle sedute della Cabina di regia possono essere invitati, in ragione della tematica affrontata, i Ministri interessati.

Conseguentemente:

a) *al comma 2, alinea, sostituire le parole:* La Cabina di regia *con le seguenti:* Il Comitato Tecnico Aree Interne;

b) *al comma 3, primo periodo, sostituire le parole:* la Cabina di regia *con le seguenti:* il Comitato Tecnico Aree Interne *e, all'ultimo periodo, sostituire le parole:* sentita la Cabina di regia *con le seguenti:* sentito il Comitato Tecnico Aree Interne;

c) *ai commi 5 e 6, ovunque ricorrono, sostituire le parole:* la Cabina di regia *con le seguenti:* il Comitato Tecnico Aree Interne.

7.3. Carfagna, Marattin, Sottanelli.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: dal Ministro delle imprese e del *made in Italy*, *aggiungere le seguenti:* dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

7.4. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarra-
cino.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: dal Ministro per lo sport e i giovani, *nonché aggiungere le seguenti:* dal presidente del CNEL,.

7.5. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarra-
cino.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: nonché aggiungere le seguenti: dai presidenti delle regioni e delle province autonome.

Conseguentemente:

a) al comma 2:

1) sostituire la lettera a) con la seguente:

a) esercita funzioni di indirizzo nei settori di competenza in materia di servizi essenziali e di coordinamento per la promozione e lo sviluppo delle aree interne del Paese;

2) sostituire la lettera c) con la seguente:

c) approva, in coerenza con il Piano strategico nazionale di cui al comma 3, la parte finanziaria a valere sulle risorse nazionali di ciascuna Strategia Territoriale elaborata in condivisione tra regioni e comuni capofila di ciascuna Area Interna;

3) alla lettera e), sopprimere le parole: ai soggetti attuatori.

b) sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Cabina di regia approva un documento programmatico, denominato « Piano strategico nazionale delle aree interne », di seguito PSNAI. Il PSNAI individua gli ambiti di intervento e le priorità strategiche, esclusivamente con riguardo ai settori dell'istruzione, della mobilità e dei servizi socio-sanitari, cui destinare le risorse del bilancio dello Stato, disponibili allo scopo, tenendo conto delle previsioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

c) sostituire il comma 4 con il seguente:

4. L'attivazione delle risorse per l'attuazione degli interventi, individuati nelle strategie territoriali delle singole aree interne sia a valere sulle risorse nazionali o regionali che su quelle europee, è in capo a ciascuna regione o provincia autonoma che

sottoscrive apposito Accordo con l'area in cui sono declinati gli interventi, completi di CUP, e sono stabilite le rispettive responsabilità, ai fini della successiva attivazione e monitoraggio degli interventi medesimi.;

d) al comma 5, sostituire le parole: dagli enti e dai soggetti attuatori con le seguenti: dalle regioni o dalle province autonome e sopprimere le parole: ed europee.

7.6. Stefanazzi.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: nonché dal presidente aggiungere le seguenti: e dal coordinatore della Commissione Affari europei e internazionali.

7.8. Mulè, Pella.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: autonome, aggiungere le seguenti: dai presidenti delle regioni interessate,.

Conseguentemente:

a) al comma 2, sopprimere a lettera c);

b) sopprimere il comma 4.

7.9. Stefanazzi, Ubaldo Pagano, Lacarra.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e da rappresentanti delle parti sociali, delle categorie produttive e sociali, del settore bancario, finanziario e assicurativo individuati, sulla base della maggiore rappresentatività, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

* **7.10.** Frassini, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.

* **7.11.** Steger, Manes.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali, delle associazioni di categoria e dei professionisti, del settore bancario, finanziario e assicurativo, del sistema dell'università e della

ricerca, della società civile e delle organizzazioni della cittadinanza attiva, individuati sulla base della maggiore rappresentatività, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7.12. Sarracino, Ubaldo Pagano, De Luca, Guerra, Lai, Roggiani, Stefanazzi, D'Alfonso.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché dai presidenti delle Commissioni competenti di Camera e Senato.

7.13. Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassinini, Ottaviani.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: i Ministri aggiungere le seguenti: e i presidenti di regione.

Conseguentemente:

a) *al comma 2, sopprimere la lettera c);*

b) *sostituire il comma 4 con il seguente:* 4. In coerenza con il Piano strategico nazionale di cui al comma 3, le regioni approvano le strategie territoriali delle rispettive aree interne per la cui attuazione è assicurata la cooperazione tra i diversi livelli istituzionali interessati, anche attraverso la sottoscrizione di Accordi di programma quadro.

7.14. De Luca, Ubaldo Pagano, Sarracino, Guerra, Lai, Stefanazzi, D'Alfonso.

Al comma 2, lettera b), dopo la parola: approva aggiungere le seguenti: , sentita la Conferenza unificata e previa consultazione con i portatori di interessi collettivi o diffusi,.

7.17. Carfagna, Marattin, Sottanelli.

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) approva, in coerenza con il Piano strategico nazionale di cui al comma 3, le strategie territoriali delle singole aree interne recanti l'indicazione delle scelte strategiche e delle direttrici di intervento a valere sulle risorse nazionali, in coordinamento con l'utilizzo delle risorse europee o regionali, nonché l'elenco e la descrizione delle operazioni da finanziare con dette risorse, complete di cronoprogrammi e soggetti attuatori;

7.19. Cannata.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: la Cabina di regia approva aggiungere le seguenti: d'intesa con il Comitato tecnico aree interne, istituito con delibera CIPESS 28 gennaio 2015, n. 9, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale n. 91* in data 20 aprile 2015,.

Conseguentemente, al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e del Comitato tecnico aree interne.

7.20. Maccanti, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassinini, Ottaviani, Dara, Furguele, Marchetti, Pretto.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: della mobilità con le seguenti: delle infrastrutture per la mobilità, del trasporto pubblico.

7.21. Mazzetti, Pella, Cannizzaro.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: socio-sanitari aggiungere le seguenti: nonché per lo sviluppo e la competitività delle piccole e medie imprese.

* **7.23.** Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

* **7.24.** Cattoi, Barabotti, Comaroli, Frassinini, Ottaviani.

* **7.25.** Pella, Cannizzaro.

* **7.26.** Peluffo, Curti.

* **7.27.** Steger, Manes.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: salvaguardando quanto realizzato in attuazione dell'Accordo di Partenariato per Italia 2014-2020 e del ciclo di programmazione 2021-2027.

**** 7.28.** Pella, Rossello, Cannizzaro.

**** 7.29.** Roggiani, Ubaldo Pagano, Peluffo.

**** 7.30.** Steger, Manes.

**** 7.31.** Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Istituzione delle zone franche montane nella Regione Siciliana)

1. Al fine di favorire dinamiche di ripopolamento e di sviluppo economico e occupazionale delle aree di montagna site nel territorio della Regione Siciliana, sono istituite le Zone franche montane.

2. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale per le attività produttive, sono individuate le zone franche montane, le zone di esenzione e i parametri per l'allocatione delle risorse sulla base dei seguenti criteri: oltre il 50 per cento della superficie totale è posto ad altitudine di almeno 500 metri sul livello del mare con popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti o porzioni di aree comunali densamente edificate, poste parimenti al di sopra di 500 metri sul livello del mare, con popolazione residente parimenti inferiore a 15.000 abitanti, dove sono presenti fenomeni di spopolamento calcolati in funzione dell'andamento demografico registrato in tali aree negli ultimi cinquanta anni.

3. Le imprese e le microimprese che hanno la sede principale o operativa in un comune ubicato all'interno di una zona franca montana beneficiano delle seguenti agevolazioni fiscali, nei limiti del Regolamento (UE) n. 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi tre periodi di imposta successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i periodi di imposta successivi l'esenzione è limitata, per i primi cinque anni al 60 per cento, per il sesto e settimo anno al 40 per cento e per l'ottavo, nono e decimo anno al 20 per cento. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2023 e per ciascun periodo d'imposta, maggiorato di un importo pari ad euro 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato residente all'interno del sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca montana;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive sul valore della produzione netta per i primi tre periodi di imposta dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per ciascun periodo di imposta;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie a decorrere dall'anno 2024 e fino all'anno 2026 per gli immobili siti nelle zone franche montane, posseduti o utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per attività economiche avviate dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca montana. Per gli anni successivi l'esonero è limitato per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo, nono e decimo al 20 per cento. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito da

lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca montana.

4. Le agevolazioni possono essere fruite anche dalle piccole e microimprese che hanno avviato la propria attività in una zona franca montana in data antecedente al 1° gennaio 2024 nonché da coloro che trasferiscono nelle zone franche montane della Regione Siciliana la sede legale e operativa della loro attività, nei limiti del Regolamento (UE) n. 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 267,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Conseguentemente, alla rubrica del Capo II, dopo le parole: PER LO SVILUPPO DELLE AREE INTERNE aggiungere le seguenti: , ISTITUZIONE DELLE ZONE FRANCHE MONTANE NELLA REGIONE SICILIANA.

7.01. Scerra, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

ART. 8.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Comune di Lampedusa e Linosa aggiungere le seguenti: e il Comune di Porto Empedocle.

Conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole: assegnate le relative risorse al Comune di Lampedusa e Linosa nel limite complessivo di euro 45 milioni di euro con le seguenti: sono assegnate le relative risorse ai Comuni di Lampedusa e Linosa e Porto Empedocle, nel limite complessivo di 65 milioni di euro.

8.1. Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il piano è sottoposto alle procedure di VAS ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

8.2. Barbagallo, Sarracino.

Sopprimere i commi 3, 4 e 5.

Conseguentemente, al comma 7, sopprimere le parole: , 3 e l'ultimo periodo.

8.3. Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Nel territorio delle Isole Pelagie non è consentito realizzare centri di permanenza per i rimpatri.

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

8.5. Magi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Nelle more dell'approvazione del piano di cui al comma 1, è istituito con urgenza un tavolo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti volto alla verifica della fattibilità tecnico-economica dell'aeroporto di Agrigento, al fine di garantire il diritto alla mobilità degli abitanti della provincia medesima.

8.6. Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Iaria.

Al comma 6, alinea, dopo le parole: ambito portuale aggiungere le seguenti: e sull'intera fascia costiera delle isole Pelagie.

Conseguentemente:

a) alla lettera b), sopprimere le parole: e alla riduzione volumetrica delle imbarcazioni;

b) dopo la parola: Stato aggiungere le seguenti: , che devono ricadere al di fuori dei siti della rete Natura 2000;

c) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) lo stoccaggio di cui alla lettera precedente è consentito temporaneamente solo in caso di condizioni meteo che non consentono il celere trasporto fuori dall'isola di Lampedusa, che deve comunque avvenire con divieto di riduzione volumetrica sul territorio isolano.

8.7. Magi.

Al comma 6, alinea, dopo le parole: ambito portuale aggiungere le seguenti: , di recuperare le imbarcazioni lasciate alla deriva al di fuori del porto.

8.8. Soumahoro.

Al comma 6, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) nelle more dell'espletamento delle procedure di evidenza pubblica, entro la soglia massima di 1 milione di euro, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, sino al 31 dicembre 2023, è ammesso l'affidamento diretto per le operazioni di recupero dei relitti delle imbarcazioni dei migranti arenate nell'area portuale, nelle aree di pesca e nel perimetro della riserva marina dell'isola di Lampedusa e Linosa.

8.9. Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Al comma 7, ultimo periodo, sostituire le parole: si applica quanto previsto dal comma 5 con le seguenti: l'intervento per cui si è proceduto alla VInCA non è realizzabile.

8.11. Barbagallo, Sarracino.

Al comma 8, alinea, sostituire le parole: taglio di alberi senza sostituzione con le seguenti: taglio di alberi con obbligo di reimpianto a fini compensativi.

Conseguentemente:

a) *al medesimo comma, alinea, sostituire le parole: in deroga alla normativa paesaggistica con le seguenti: in deroga alla normativa urbanistica e nel rispetto di quella paesaggistica;*

b) *al medesimo comma, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , a condizione che siano installati per soli tre anni, decorsi i quali vanno rimossi.;*

c) *dopo il comma 8, aggiungere il seguente: 8-bis. Le deroghe di cui al comma 8 possono essere esercitate esclusivamente entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.*

8.12. Magi.

Al comma 8, alinea, dopo le parole: normativa paesaggistica aggiungere le seguenti: ma nel rispetto delle disposizioni poste a tutela dell'area marina protetta – Isole Pelagie e della Riserva naturale orientata – Isola di Lampedusa.

8.13. Barbagallo, Sarracino.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: 8-bis. Al fine di fronteggiare la grave ed eccezionale situazione sanitaria nell'isola di Lampedusa e garantire la tutela del diritto alla salute e alle cure a tutta la popolazione dei bacini territoriali limitrofi i cui nosocomi sono interessati dall'eccezionale afflusso della popolazione immigrata, l'Azienda ospedaliera « San Giovanni di Dio » di Agrigento è autorizzata a bandire procedure concorsuali straordinarie, anche in deroga ai vincoli assunzionali vigenti, per assicurare l'integrale copertura dei posti previsti nella propria dotazione organica, con particolare riferimento al personale medico ed infermieristico.

8.14. Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Strutture strategiche per l'Area Centro Sud Meridionale della Sicilia)

1. Il presente articolo è volto alla realizzazione dell'Aeroporto civile di Agri-

gento, al fine di coadiuvare l'aeroporto di Lampedusa nella gestione del flusso migratorio, e garantire tramite quest'opera infrastrutturale di interesse nazionale uno sviluppo economico, sociale e turistico dell'area Centro Sud Meridionale della Sicilia comprendente le province di Agrigento e Caltanissetta.

2. La giunta regionale della Sicilia, come già disposto nella *Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana* del 25 marzo 2005 n. 12, d'intesa con gli enti locali interessati, con la costituita società pubblico-privata denominata «Aeroporto di Agrigento – Valle dei Templi spa», provvede ad individuare l'area entro la quale procedere alla costruzione dell'aeroporto e delle infrastrutture ad esso collegate, tenendo conto delle prospettive di futuro sviluppo e valorizzazione dell'aeroporto quale nodo della rete nazionale dei trasporti.

3. Nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea e nazionale, è previsto, stante la natura pubblico-privata della società, un contributo finanziario dello Stato da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, e dell'autorità politica delegata in materia di programmazione e coordinamento della politica economica, negli stessi limiti può essere previsto un contributo anche da parte della Regione Siciliana.

4. La società «Aeroporto di Agrigento – Valle dei Templi spa», incaricata della gestione dell'Aeroporto, provvede al finanziamento degli interventi per la progettazione, la costruzione e la gestione dell'aeroporto per un periodo non inferiore a cinquanta anni.

8.03. Pisano.

ART. 9.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17.

9.1. Grimaldi, Mari, Zaratti.

Sopprimerlo.

Conseguentemente:

a) *sostituire l'articolo 10 con il seguente:*

Art. 10.

(Cabina di regia ZES)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita la Cabina di regia ZES, con compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio, presieduta dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e composta dai Commissari straordinari delle Zone Economiche Speciali e dai Presidenti delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna. Alle riunioni della Cabina di regia possono partecipare singoli Ministri in ragione dei temi da trattarsi e possono essere invitati come osservatori i rappresentanti di enti pubblici locali e nazionali e dei portatori di interesse collettivi o diffusi. L'istruttoria tecnica delle riunioni della Cabina di regia è svolta da una Segreteria tecnica, costituita da rappresentanti designati delle amministrazioni componenti, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e coordinata dalla Struttura di missione di cui al comma 2. Alla prima riunione della Cabina di regia è approvato il regolamento di organizzazione dei lavori della stessa. Per la partecipazione alle riunioni della Cabina di regia non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i Commissari straordinari, nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, trasmettono al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di competenza e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento dell'incarico.

b) *sopprimere l'articolo 11;*

c) sostituire l'articolo 12 con il seguente:

Art. 12.

(Portale web delle ZES)

1. Al fine di favorire una immediata e semplice conoscibilità delle ZES e dei benefici connessi, è istituito presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri il portale web dedicato alle ZES.

2. Il portale, da realizzare anche in lingua inglese, fornisce tutte le informazioni sui benefici riconosciuti alle imprese nelle diverse ZES e garantisce l'accessibilità allo sportello digitale di ciascuna ZES.

3. Agli oneri derivanti dalla realizzazione del portale di cui al comma 1 si provvede a valere sulle disponibilità del Programma nazionale capacità per la coesione finanziato dai fondi strutturali europei della programmazione 2021-2027.

d) sopprimere gli articoli 13, 14 e 15;

e) all'articolo 16, alla rubrica, sopprimere la parola: unica;

f) sopprimere l'articolo 22.

9.2. De Luca, Ubaldo Pagano, Sarracino, Guerra, Lai, Stefanazzi, D'Alfonso.

Al comma 2, sopprimere le parole: per il Mezzogiorno *e dopo la parola:* Sardegna *aggiungere le seguenti:* nonché quelli delle regioni Lombardia e Piemonte al confine con la Svizzera.

Conseguentemente:

a) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:* 2-bis. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentite le regioni Lombardia e Piemonte, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, definisce con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'ambito territoriale della ZES di cui al comma 2;

b) *all'articolo 9, sostituire la rubrica con la seguente:* Istituzione della Zona economica speciale – ZES unica;

c) *all'articolo 13, comma 1, sopprimere le parole:* del Mezzogiorno.

9.4. Candiani, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Frassini, Ottaviani.

Al comma 2, dopo le parole: i territori delle *aggiungere le seguenti:* aree industriali, artigianali e produttive dei Piani regolatori generali e delle aree individuate dal decreto istitutivo delle ZES secondo l'articolo 4, commi 3 e 5, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e delle.

9.10. Carfagna, Marattin, Castiglione, Sottanelli.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: nonché le province di Latina e Frosinone.

9.11. Ottaviani, Miele.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: nonché le zone contigue delle province di Latina e Frosinone.

9.12. Ottaviani, Miele.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: nonché, ai fini delle disposizioni di cui agli articoli 13, 14 e 15, i territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, dopo le parole: Unione europea *aggiungere le seguenti:* nonché dei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

9.14. Sarracino, Ubaldo Pagano, De Luca, Guerra, Lai, Roggiani, Stefanazzi, D'Alfonso, Mancini, Curti, Orfini.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: nonché i territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, dopo le parole: come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 *aggiungere le seguenti:* nonché nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

9.15. Mancini, Curti, Orfini.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e Marche.

Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, dopo le parole: della regione Abruzzo *aggiungere le seguenti:* e della regione Marche.

9.16. Curti, Manzi.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Nell'area ZES unica sono istituiti i distretti per l'innovazione (*Innovation District-ID Research*) sviluppati nelle aree urbane prossime alla ZES unica e possono essere stabiliti in qualità di ecosistema di innovazione *top-down* costruito in base a modelli multidimensionali di innovazione che mirano a rafforzare la competitività delle aree interessate. Le regioni, le università e gli enti di ricerca, nonché gli incubatori di imprese a caratterizzazione innovativa possono istituire centri di eccellenza per la ricerca e l'innovazione con la costituzione di un comitato distrettuale per la redazione annuale entro il 31 dicembre di un programma di proposte per la realizzazione di investimenti pubblici e privati e pubblico-privati.

2-ter. All'interno della ZES unica vengono introdotte nell'ambito del piano strategico, su proposta delle regioni interessate, aree doganali intercluse, così come previsto dal Codice doganale europeo. Tali aree consentiranno di operare, per le merci importate e da esportare, in regime di sospensione dell'IVA anche in applicazione dell'articolo 155 e seguenti della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 e della facoltà

per tutti gli Stati membri di non assoggettare a imposta i beni non destinati al consumo finale di cui al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. La perimetrazione delle aree doganali intercluse viene proposta, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e poi recepita in appositi decreti direttoriali della Agenzia delle Dogane territorialmente competente, da pubblicarsi entro 30 giorni dal ricevimento del piano strategico approvato.

9.17. Zinzi, Ottaviani, Pierro.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In ragione della peculiarità delle regioni a statuto speciale, rimangono in essere le ZES istituite alla data del 31 dicembre 2023 nei territori della Sardegna e Sicilia, alle quali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 5, secondo periodo, e 8, nonché di cui all'articolo 22, comma 4.

Conseguentemente:

a) *all'articolo 10, sostituire il comma 11 con il seguente:* 11. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, quantificati in complessivi euro 8.250.579 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.;

b) *all'articolo 22, sostituire il comma 1 con il seguente:* 1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123:

a) le disposizioni di cui all'articolo 4 si applicano limitatamente alle regioni Sicilia e Sardegna;

b) all'articolo 5:

1) le disposizioni di cui al comma 1, lettere *a-bis*), *a-quater*) e *a-quinquies*), si

applicano limitatamente alle regioni Sicilia e Sardegna;

2) al comma 1, lettera *a-sexies*), le parole: « e nelle ZES interregionali » sono soppresse;

3) le disposizioni di cui al comma 2, primo, secondo e terzo periodo, si applicano limitatamente alle regioni Sicilia e Sardegna;

4) le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano limitatamente alle regioni Sicilia e Sardegna;

c) le disposizioni di cui all'articolo 5-bis si applicano limitatamente alle regioni Sicilia e Sardegna.

9.18. Lai.

ART. 10.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

(Organizzazione della ZES unica)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita la Cabina di regia ZES, con compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio, presieduta dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e composta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, dal Ministro per la pubblica amministrazione, dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, dal Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro delle imprese e del *made in Italy*, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dal Ministro del turismo, dal Ministro della cultura, dagli altri Ministri competenti in base all'ordine del giorno, nonché dai Presidenti delle regioni di cui all'articolo 9, comma 2. Alle

riunioni della Cabina di regia possono essere invitati come osservatori i rappresentanti di enti pubblici locali e nazionali e dei portatori di interesse collettivi o diffusi. L'istruttoria tecnica delle riunioni della Cabina di regia è svolta da una Segreteria tecnica, costituita da rappresentanti designati delle amministrazioni componenti, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e coordinata dalla Struttura di missione di cui al comma 2. Alla prima riunione della Cabina di regia è approvato il regolamento di organizzazione dei lavori della stessa. Per la partecipazione alle riunioni della Cabina di regia non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

2. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, alle dirette dipendenze del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, una Struttura di missione denominata « Struttura di missione ZES », alla quale è preposto un coordinatore, articolata in due direzioni generali ed in quattro uffici di livello dirigenziale non generale. La Struttura di missione è rinnovabile fino al 31 dicembre 2034.

3. La Struttura di missione ZES provvede, in particolare, allo svolgimento delle seguenti attività:

a) assicura, sulla base degli orientamenti della Cabina di regia ZES, supporto all'Autorità politica delegata in materia di ZES per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo relativamente all'attuazione del Piano strategico della ZES unica di cui all'articolo 11;

b) coordina la segreteria tecnica della Cabina di regia ZES;

c) svolge compiti di coordinamento e attuazione delle attività previste nel Piano strategico della ZES unica;

d) sovrintende allo svolgimento dell'attività istruttoria relativa alla formulazione delle proposte di aggiornamento ov-

vero di modifica del Piano strategico della ZES unica;

e) definisce, in raccordo con le amministrazioni centrali competenti, le attività necessarie a promuovere l'attrattività della ZES unica per le imprese e garantire la disponibilità e l'accessibilità al pubblico delle informazioni rilevanti;

f) definisce, in raccordo con le amministrazioni competenti, le attività necessarie a prevenire tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata;

g) cura l'istruttoria e svolge le funzioni di amministrazione procedente ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 15, fatto salvo quanto previsto dai commi 6 e 7 del medesimo articolo 15;

h) assicura lo svolgimento delle attività di comunicazione istituzionale e di pubblicità della ZES unica, mediante il portale *web* della ZES unica di cui all'articolo 12, anche avvalendosi delle altre strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. La Struttura di missione di cui al comma 2 è composta da un contingente di tre unità dirigenziali di livello generale, tra cui il coordinatore, di quattro unità dirigenziali di livello non generale e di sessanta unità di personale non dirigenziale. Le unità di personale non dirigenziale di cui al primo periodo sono individuate, nel limite massimo di trenta unità nel rispetto dei criteri di cui al comma 5, tra il personale trasferito alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e, nel limite minimo di trenta unità, nel rispetto dei criteri di cui al comma 5 del presente articolo, anche tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, ordini, organi, enti o istituzioni, che è collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. All'atto del collocamento fuori

ruolo e per tutta la durata di esso, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Alla predetta Struttura è assegnato un contingente di esperti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, cui compete un compenso fino a un importo massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico e nel limite di spesa complessivo di euro 700.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034. Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto ai sensi del primo periodo è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 303 del 1999. Il contingente di personale non dirigenziale può essere composto da personale di società pubbliche controllate o partecipate dalle Amministrazioni centrali dello Stato in base a rapporto regolato mediante apposite convenzioni, ovvero da personale non appartenente alla pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999, il cui trattamento economico è stabilito all'atto del conferimento dell'incarico.

5. Il personale non dirigenziale di cui al comma 4 potrà essere individuato in funzione della pianta organica, come definita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6, comprensiva del personale amministrativo e tecnico atto a garantire il funzionamento dello Sportello Unico Digitale S.U.D.-ZES di cui al successivo articolo 13.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro il 30 giugno 2024, sono definiti l'organizzazione della Struttura di missione ZES e le competenze degli uffici, ivi compresi gli uffici territoriali presso i quali incardinare alcune delle funzioni dell'unità di missione, come definite dal piano strategico della ZES unica, in particolare quelle rivolte alla promozione degli investimenti da parte delle piccole e medie imprese ed allo sviluppo

delle aree industriali. Con il medesimo decreto è individuata altresì la data, comunque successiva alla approvazione del Piano Strategico della ZES unica di cui all'articolo 11 del presente decreto, a decorrere dalla quale sono trasferite alla Struttura di missione ZES le funzioni già di titolarità dei Commissari straordinari di cui all'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

7. Al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR relativi alla infrastrutturazione della ZES unica, dalla data di passaggio delle funzioni dai Commissari di Governo a favore della struttura della Unità di missione di cui all'articolo 10, comma 2, del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026, la Struttura di missione ZES può assumere le funzioni di stazione appaltante e operare, in tal caso, secondo le modalità di cui all'articolo 12, comma 5, primo e quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

8. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 3 e 7, la Struttura di missione ZES può avvalersi, mediante apposite convenzioni, del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – INVITALIA S.p.A. nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

9. A decorrere dalla data indicata nel decreto di cui all'ultimo periodo del comma 6, i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, cessano dal proprio incarico così come gli incarichi dirigenziali conferiti nelle strutture di supporto dei Commissari straordinari di cui al predetto articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge n. 91 del 2017 ed i contratti stipulati dalla Agenzia per la coesione territoriale ai sensi del secondo periodo del comma 7-*quater* del medesimo articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2017, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

10. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis del decreto-legge n. 91 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, trasmettono al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di competenza e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento dell'incarico.

11. All'articolo 50 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, il comma 3 è abrogato.

11. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, quantificati in complessivi euro 8.250.579 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034 si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a).

12. All'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: « di progetti infrastrutturali » sono sostituite dalle seguenti: « di progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche ».

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 11, comma 3, dopo le parole:* Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, *inserire le seguenti:* previo parere vincolante delle Regioni interessate nonché;

b) *all'articolo 13:*

1) *al comma 2, alinea, dopo le parole:* e ha competenza *aggiungere le seguenti:* esclusiva;

2) *al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* Nelle more della piena operatività dello sportello unico digitale, le domande di autorizzazione unica sono presentate al SUAP attualmente istituiti presso i Commissari di Governo della ZES ai sensi del secondo periodo del comma

7-*quater* dell'articolo articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123;

c) *all'articolo 14:*

1) *al comma 2, dopo le parole: I progetti aggiungere le seguenti:* di autorizzazione unica;

2) *al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Tuttavia, qualora il proponente disponga già di alcuni titoli autorizzatori necessari all'insediamento, gli stessi saranno inglobati, rinnovati e, ove richiesto dal proponente medesimo, modificati con la conferenza di servizi di cui al successivo articolo 15 comma 3;

d) *all'articolo 15, comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Qualora alla data di scadenza dei termini della conferenza di servizi siano resi tutti i pareri e la determinazione conclusiva del provvedimento non possa essere adottata per assenza di un singolo parere ovvero del giudizio sulla valutazione di impatto ambientale e quindi con provvedimenti non suscettibili di essere superati con l'istituto del silenzio assenso ai sensi dell'articolo 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, la Struttura di missione ZES può statuire, a richiesta del soggetto proponente, l'improcedibilità del procedimento indicando le ragioni ed il soggetto la cui omissione ha determinato la paralisi della conferenza di servizi;

d) *all'articolo 16:*

1) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis.* Al fine di fruire del credito di imposta di cui al presente articolo, le imprese devono aver presentato, preliminarmente a qualsiasi atto autorizzatorio (CILA, SCIA, autorizzazione unica o similari), la Comunicazione preventiva allo sportello S.U.D.-ZES preannunciando la richiesta di concessione del credito di imposta, previo deposito del progetto, del *business plan* e di un computo metrico preciso delle spese che si intende realizzare secondo un crono programma indicato; la presentazione della comunicazione preventiva non determina il sorgere di alcun diritto al

credito di imposta ma costituisce presupposto per il suo rilascio al fine di garantire i successivi controlli dell'Agenzia delle entrate;

2) *al comma 4, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente:* Tale limite non si applica alle piccole e medie imprese.

10.1. D'Alfonso.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

(Organizzazione della ZES unica)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita la Cabina di regia ZES, con compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio, presieduta dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e composta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, dal Ministro per la pubblica amministrazione, dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, dal Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro delle imprese e del *made in Italy*, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dal Ministro del turismo, dal Ministro della cultura, dagli altri Ministri competenti in base all'ordine del giorno, nonché dai Presidenti delle regioni di cui all'articolo 9, comma 2 e dai coordinatori delle strutture regionali ZES di cui al comma 2. Alle riunioni della Cabina di regia possono essere invitati come osservatori i rappresentanti di enti pubblici locali e nazionali e dei portatori di interesse collettivi o diffusi. L'istruttoria tecnica delle riunioni della Cabina di regia è svolta da una Segreteria tecnica, costituita da rappresentanti designati delle amministrazioni componenti, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla prima riunione della Cabina di regia è

approvato il regolamento di organizzazione dei lavori della stessa. Per la partecipazione alle riunioni della Cabina di regia non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti l'organizzazione delle Strutture regionali ZES, il contingente di personale assegnato e le competenze degli uffici. Il personale non dirigenziale in servizio presso le strutture di supporto dei Commissari straordinari di cui all'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, base di provvedimenti di comando, collocamento fuori ruolo o applicazione di altro analogo istituto adottati secondo i rispettivi ordinamenti, transita alla corrispondente Struttura regionale ZES. Con il medesimo decreto è individuata altresì la data a decorrere dalla quale sono trasferite alle Strutture regionali ZES le funzioni già di titolarità dei Commissari straordinari di cui all'articolo 4, comma 6-bis, del citato decreto-legge n. 91 del 2017.

3. I coordinatori delle strutture regionali ZES di cui al comma 2 sono nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

4. Le strutture regionali ZES provvedono, in particolare, allo svolgimento delle seguenti attività:

a) assicurano, sulla base degli orientamenti della Cabina di regia ZES, supporto all'Autorità politica delegata in materia di ZES per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo relativamente all'attuazione del Piano strategico della ZES unica di cui all'articolo 11;

b) svolgono compiti di coordinamento e attuazione delle attività previste nel Piano strategico della ZES unica;

c) partecipano all'attività istruttoria relativa alla formulazione delle proposte di

aggiornamento ovvero di modifica del Piano strategico della ZES unica;

d) definiscono, in raccordo con le amministrazioni centrali competenti, le attività necessarie a promuovere l'attrattività della ZES unica per le imprese e garantire la disponibilità e l'accessibilità al pubblico delle informazioni rilevanti;

e) definiscono, in raccordo con le amministrazioni competenti, le attività necessarie a prevenire tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata;

f) curano l'istruttoria e svolge le funzioni di amministrazione procedente ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 15, fatto salvo quanto previsto dai commi 6 e 7 del medesimo articolo 15;

g) contribuiscono allo svolgimento delle attività di comunicazione istituzionale e di pubblicità della ZES unica, mediante il portale *web* della ZES unica di cui all'articolo 12;

h) gestiscono gli sportelli unici digitali di cui al comma 5.

5. Le istanze di cui agli articoli 14 e 15 del presente decreto sono presentate agli sportelli unici digitali attivati, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *a-ter*), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

6. Al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR relativi alla infrastrutturazione della ZES unica, fino al 31 dicembre 2026, la Strutture regionali ZES possono assumere le funzioni di stazione appaltante e operare, in tal caso, anche in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici e in ogni caso secondo le modalità di cui all'articolo 12, comma 5, primo e quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

7. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 4 e 5, le Strutture regionali ZES possono avvalersi, mediante apposite convenzioni, del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli

investimenti e lo sviluppo d'impresa – INVITALIA S.p.A. nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

8. A decorrere dalla data indicata nel decreto di cui al comma 2, i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-*bis*, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, ove non confermati come coordinatori delle Strutture regionali ZES, cessano dal proprio incarico. Gli incarichi dirigenziali conferiti nelle strutture di supporto dei Commissari straordinari di cui al predetto articolo 4, comma 6-*bis*, del decreto-legge n. 91 del 2017 cessano automaticamente, ove non confermati nell'ambito del contingente di unità dirigenziali non generali assegnato alle Strutture regionali ZES, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri del decreto di cui al comma 2. I contratti stipulati dall'Agenzia per la coesione territoriale ai sensi del secondo periodo del comma 7-*quater* del medesimo articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2017 alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano automaticamente alla data indicata nel decreto di cui al comma 2 del presente articolo, fatta salva l'eventuale scadenza anteriore contrattualmente prevista.

9. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-*bis* del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, trasmettono al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di competenza e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento dell'incarico.

10. All'articolo 50 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, il comma 3 è abrogato.

11. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante utilizzo delle

risorse rinvenienti dall'abrogazione di cui all'articolo 22, comma 1, lettera *a*).

12. All'articolo 5-*bis*, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: « di progetti infrastrutturali » sono sostituite dalle seguenti: « di progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche ».

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 11, comma 2, sostituire le parole: La Struttura di missione di cui all'articolo 10, comma 2 con le seguenti: La Cabina di regia di cui all'articolo 10, comma 1, con il supporto dei coordinatori delle Strutture regionali ZES,;*

b) *all'articolo 12:*

1) *al comma 1, sopprimere le parole: presso la Struttura di missione di cui all'articolo 10, comma 2,;*

2) *al comma 2, sostituire le parole: allo sportello unico digitale ZES di cui all'articolo 13 con le seguenti: agli sportelli unici digitali di cui all'articolo 10, comma 5;*

c) *sopprimere l'articolo 13;*

d) *all'articolo 15:*

1) *al comma 1, sostituire le parole: allo sportello unico digitale di cui all'articolo 13 con le seguenti: agli sportelli unici digitali di cui all'articolo 10, comma 5;*

2) *al comma 3, sostituire le parole: il S.U.D. ZES con le seguenti: lo sportello unico digitale di cui all'articolo 10, comma 5;*

3) *al comma 4, sostituire le parole: la Struttura di missione ZES con le seguenti: il coordinatore della struttura regionale ZES;*

4) *al comma 6, sostituire le parole: il rappresentante della Struttura di missione ZES con le seguenti: il coordinatore della struttura regionale ZES e le parole: il coordinatore della Struttura di missione ZES*

con le seguenti: il coordinatore della struttura regionale ZES;

5) *sopprimere il comma 7;*

e) *all'articolo 22, comma 2, sostituire le parole: alla Struttura di missione ZES e al coordinatore della predetta Struttura con le seguenti: alle Strutture regionali ZES.*

10.2. Carfagna, Marattin, Castiglione, Sottanelli.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

(Organizzazione della ZES Unica)

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la pubblica amministrazione, il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministro del turismo, il Ministro della cultura, d'intesa con i Presidenti delle regioni di cui all'articolo 9, comma 2, definisce con proprio decreto l'organizzazione della ZES unica che prevede il coordinamento tra una struttura centrale con compiti di monitoraggio e vigilanza e le strutture territoriali situate nelle regioni del Mezzogiorno.

10.3. Scerra, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: dal Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, aggiungere le seguenti: dal Ministro per lo sport e i giovani,.

Conseguentemente, al comma 3, lettera e), sopprimere la parola: centrali.

10.7. Cannata.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: dal Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, aggiungere le seguenti: dal Ministro per lo sport e i giovani,.

10.8. Cannata.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: dal Ministro delle imprese e del *made in Italy*, aggiungere le seguenti: dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali,.*

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: Alle riunioni della Cabina di regia, aggiungere le seguenti: partecipano stabilmente le Autorità dei sistemi portuali, le camere di commercio e i rappresentanti regionali e territoriali delle organizzazioni datoriali e sindacali delle regioni di cui all'articolo 9, comma 2, e*

b) *al comma 3, lettera e), dopo le parole: con le amministrazioni centrali aggiungere le seguenti: e territoriali;*

c) *al comma 4:*

1) *al primo periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: seicentosessanta;*

2) *aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le restanti unità di personale di cui al primo periodo sono individuate tramite le procedure concorsuali di cui all'articolo 19;*

d) *al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: Conclusi i procedimenti volti a garantire la concreta entrata in funzione della Struttura di missione ZES, comprese le procedure di selezione e reclutamento dell'intero contingente di personale di cui al comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di titolarità dei Commissari straordi-*

nari di cui all'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono trasferite alla Struttura di missione ZES.;

e) all'articolo 19:

1) *al comma 1, le parole:* duemila- duecento unità, di cui settantuno unità riservate al predetto Dipartimento *sono sostituite dalle seguenti:* duemilaottocento unità, di cui seicentosettantuno unità riservate al predetto Dipartimento;

2) *al comma 3, lettera a), le parole:* euro 2.631.154 per l'anno 2024 ed euro 5.262.307 annui a decorrere dall'anno 2025 *sono sostituite dalle seguenti:* euro 20.631.154 per l'anno 2024 ed euro 50.262.307 annui a decorrere dall'anno 2025.;

3) *al comma 8:*

3.1) *all'alinea, le parole:* pari a euro 62.669.029 per l'anno 2024 ed euro 97.338.057 *sono sostituite dalle seguenti:* pari a euro 80.000.000 per l'anno 2024 ed euro 145.000.000;

3.2) *alla lettera a), le parole:* euro 62.669.029 per l'anno 2024 ed euro 97.338.057 *sono sostituite dalle seguenti:* euro 80.000.000 per l'anno 2024 ed euro 145.000.000;

3.3) *alla lettera b), le parole:* 5.262.307 *sono sostituite dalle seguenti:* 50.000.000;

f) all'articolo 22, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Gli articoli 14 e 15 del presente decreto si applicano alle istanze, comunque, presentate a far data dal 1° gennaio 2024. Ferme restando le funzioni decisorie attribuite dagli articoli 14 e 15 alla Struttura di missione ZES e al suo coordinatore, fino alla piena operatività della Struttura di missione ZES e all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 10, comma 5, secondo periodo, i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nei ter-

mini di cui al comma 3, svolgono le attività istruttorie inerenti alle funzioni attribuite dagli articoli 14 e 15 alla Struttura di missione ZES, garantendo il coordinamento con gli altri livelli istituzionali e il coinvolgimento, ai fini dell'attuazione del piano strategico di cui all'articolo 11, delle Autorità dei sistemi portuali, le camere di commercio e i rappresentanti regionali e territoriali delle organizzazioni datoriali e sindacali territorialmente competenti.

10.4. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: dal Ministro delle imprese e del made in Italy, *aggiungere le seguenti:* dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

10.6. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Saracino.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Ministri competenti in base all'ordine del giorno, nonché, *aggiungere le seguenti:* dal Presidente del CNEL,.

10.9. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Saracino.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dal Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani.

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, dopo la parola:* coordinatore *aggiungere le seguenti:* , nominato d'intesa con i Presidenti delle regioni di cui all'articolo 9, comma 2 e con il Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani,;

b) *al comma 3:*

1) *alla lettera e), sopprimere la parola:* centrali;

2) *alla lettera g), premettere le seguenti parole:* previa intesa sulle modalità attuative acquisita nella Conferenza unifi-

cata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,;

c) *al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* La congruità del personale di cui al comma 2 è monitorata, con cadenza almeno semestrale, dalla Cabina di regia di cui al comma 1;

d) *al comma 5, primo periodo, dopo la parola:* adottato *aggiungere le seguenti:* , d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,;

e) *al comma 6, dopo la parola:* assumere *aggiungere le seguenti:* , previa intesa con le Regioni territorialmente interessate,;

f) *sostituire il comma 8 con il seguente:* 8. A decorrere dalla data indicata nel decreto di cui al comma 5, i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, costituiscono articolazioni territoriali della Struttura di missione di cui al comma 2. Gli incarichi dirigenziali conferiti nelle strutture di supporto dei Commissari straordinari di cui al predetto articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge n. 91 del 2017 cessano automaticamente, ove non confermati nell'ambito del contingente di unità dirigenziali non generali assegnato alla Struttura di missione ZES di cui al comma 4 del presente articolo, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri del decreto di cui al comma 5. I contratti stipulati dall'Agenzia per la coesione territoriale ai sensi del secondo periodo del comma 7-*quater* del medesimo articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2017 alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano automaticamente alla data indicata nel decreto di cui al comma 5 del presente articolo, fatta salva l'eventuale scadenza anteriore contrattualmente prevista,;

g) *al comma 9, dopo le parole:* del Consiglio dei ministri *aggiungere le se-*

guenti: nonché alle regioni territorialmente interessate.

10.13. Stefanazzi, Ubaldo Pagano, Laccarra.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e da rappresentanti delle parti sociali, delle categorie produttive e sociali, del settore bancario, finanziario e assicurativo, individuati sulla base della maggiore rappresentatività, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

10.14. Steger, Manes.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e dai Presidenti delle Autorità di sistema portuale e dai rappresentanti dei consorzi di sviluppo industriale presenti sul territorio della ZES unica.

10.15. Lai.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e da due rappresentanti parlamentari indicati dai Presidenti di Camera e Senato.

10.18. Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassinetti, Ottaviani.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La Cabina di regia ZES è composta, inoltre, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali, delle associazioni di categoria e dei professionisti, del settore bancario, finanziario e assicurativo, delle Autorità di sistema portuale, del sistema dell'università e della ricerca, della società civile e delle organizzazioni della cittadinanza attiva, individuati sulla base della maggiore rappresentatività, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

al primo periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: duecento;

al secondo periodo sostituire, ovunque ricorre, la parola: trenta con la seguente: cento;

b) sostituire il comma 11 con il seguente:

11. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, quantificati in complessivi euro 26.250.579 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034 si provvede, quanto a 18 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e, quanto a euro 8.250.579 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034, mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a).

10.19. Sarracino, Ubaldo Pagano, De Luca, Guerra, Lai, Roggiani, Stefanazzi, D'Alfonso, Scotto.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In attuazione del sesto comma dell'articolo 119 della Costituzione, presso la Cabina di regia è costituita una Sezione speciale, cui partecipano i Ministri competenti di cui al precedente periodo e, anche separatamente, i Presidenti della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, avente il compito di individuare gli interventi necessari a superare gli svantaggi dell'insularità, a valere sulla quota riservata di cui al secondo periodo del comma 6 dell'articolo 16.

10.30. Lampis, Deidda, Mura, Polo.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: possono essere invitati come os-

servatori con le seguenti: sono invitati a partecipare.

* **10.21.** Pella, Cannizzaro.

* **10.22.** Ubaldo Pagano.

* **10.23.** Carfagna, Marattin, Sottanelli.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: possono essere invitati come osservatori con le seguenti: sono invitati a partecipare, a titolo consultivo,.

10.26. Frassini, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: possono essere invitati con le seguenti: sono invitati e le parole: e dei portatori di interessi con le seguenti: e possono essere invitati i portatori di interessi.

10.24. Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: come osservatori con le seguenti: , a titolo consultivo,.

* **10.25.** Pella, Cannizzaro.

* **10.27.** Steger, Manes.

Al comma 3, sopprimere la lettera g) .

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) sovraintende e supporta l'attività dei Commissari straordinari di cui al successivo comma 6-ter nello svolgimento delle funzioni agli stessi attribuite, coordinando la loro azione;

b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: le competenze degli uffici aggiungere le seguenti: e le regole di coordinamento con i Commissari straordinari di cui al successivo comma 5-bis e sopprimere il secondo periodo;

c) dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. I Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-*bis*, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123:

a) supportano le regioni nella elaborazione delle sezioni territoriali del piano strategico della Zes unica di cui al successivo articolo 11 e supportano la struttura centrale proponendo modifiche e integrazioni necessarie nel corso del tempo;

b) curano l'istruttoria e svolgono le funzioni di amministrazione procedente ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 15, fatto salvo quanto previsto dai commi 6 e 7 del medesimo articolo 15;

c) supportano gli imprenditori e gli investitori fornendo assistenza e consulenza sui benefici fiscali e amministrativi della ZES unica, organizzando incontri e sopralluoghi sui luoghi potenzialmente idonei agli investimenti;

d) assicurano l'utilizzo di servizi sia economici che tecnologici nell'ambito ZES e l'accesso alle prestazioni di servizi da parte di terzi.

5-querter. Ciascun Commissario è dotato di una struttura di supporto composta da un contingente massimo di personale di 8 unità, di cui 1 di livello dirigenziale di seconda fascia, amministrativo o tecnico, e 7 di livello non dirigenziale, appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità stabiliti dal Commissario per l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al precedente periodo è individuato mediante apposite procedure di interpello da esperirsi nei confronti del personale dirigenziale e del personale appartenente alle categorie A e B della Presidenza del

Consiglio dei ministri o delle corrispondenti qualifiche funzionali dei Ministeri, delle altre pubbliche amministrazioni o delle autorità amministrative indipendenti. Il predetto personale è collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo ai sensi dell'articolo 9, comma 5-*ter*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Alla predetta Struttura è assegnato un contingente di esperti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per un massimo di dieci unità e nel limite di spesa complessivo di euro 700.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027. Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto ai sensi del primo periodo è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 5-*ter*, del decreto legislativo n. 303 del 1999. Il contingente di personale non dirigenziale può essere composto da personale di società pubbliche controllate o partecipate dalle Amministrazioni centrali dello Stato in base a rapporto regolato mediante apposite convenzioni, ovvero da personale non appartenente alla pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999, il cui trattamento economico è stabilito all'atto del conferimento dell'incarico.;

d) al comma 6, sostituire le parole: la Struttura di missione ZES può assumere *con le seguenti:* i Commissari di cui al comma 5-*bis* del presente articolo possono assumere e aggiungere, in fine, il seguente periodo: I commissari possono comunque, su richiesta degli enti competenti, assumere il ruolo di stazione appaltante per tutti gli interventi infrastrutturali aventi un nesso funzionale con lo sviluppo della ZES unica di riferimento.;

e) al comma 7, sostituire le parole: Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 3 e 6, la Struttura di missione ZES può *con le seguenti:* Per lo svolgimento delle attività e l'esercizio delle proprie funzioni, la Struttura di missione ZES ed i Commissari di

cui al comma 5-*bis* del presente articolo possono;

f) sopprimere il comma 8;

g) all'articolo 15:

1) al comma 4, alinea, sostituire le parole: la Struttura di missione ZES con le seguenti: il Commissario di cui all'articolo 10, comma 5-bis;

2) al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: rappresentante della Struttura di missione ZES con le seguenti: rappresentante della struttura commissariale e, al terzo periodo, sostituire le parole: il coordinatore della Struttura di missione ZES con le seguenti: il Commissario di cui all'articolo 10, comma 5-bis;

3) sopprimere il comma 7.

10.33. Cappellacci, Pella.

Al comma 3, lettera g), dopo le parole: fatto salvo quanto previsto dai commi 6 e 7 del medesimo articolo 15 aggiungere le seguenti: , con il supporto istruttorio dei Consorzi di sviluppo industriale interessati, anche previo distacco di proprio personale presso la Struttura di missione stessa.

* **10.34.** Zinzi, Ottaviani, Miele, Pierro.

* **10.35.** Pella, Cannizzaro.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Il coordinatore, sentita l'Agenzia per la coesione territoriale sulla base degli orientamenti della Cabina di regia della ZES unica di cui al comma 2, al fine di garantire il coordinamento della loro azione nonché della pianificazione nazionale degli interventi nella ZES unica, assicura con cadenza almeno trimestrale, il monitoraggio degli interventi e degli incentivi concessi, riferendo al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno e il PNRR, sull'andamento delle attività e sull'efficacia delle misure di incentivazione concesse, avvalendosi di un piano di monitoraggio sulla base di indicatori di avan-

zamento fisico, finanziario e procedurale. Il piano di monitoraggio, predisposto entro la fine di ogni trimestre sulla base dei dati inseriti nel sistema di monitoraggio unitario, consente di valutare l'efficacia delle iniziative attraverso i seguenti principali indicatori di realizzazione e risultato:

a) numero di nuove imprese insediate nella ZES unica suddivise per settore merceologico e classe dimensionale;

b) numero di nuovi occupati in imprese insediate nella ZES unica;

c) valore del fatturato delle imprese insediate nella ZES unica suddivise per classe dimensionale;

d) tipo e valore totale dei nuovi investimenti e suddivisione per classe dimensionale e settore merceologico.

3-ter. Al termine dei tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto, e successivamente con cadenza periodica, il coordinatore della Struttura di missione valuta il conseguimento dei risultati attesi sulla base del Piano di sviluppo strategico e trasmette tale valutazione al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e al Ministro dell'economia e delle finanze. La relazione del coordinatore della Struttura di missione contiene, altresì, una valutazione del conseguimento dei risultati attesi nella ZES unica, al fine di valutare l'adozione, sentite le regioni interessate, di modifiche o integrazioni al presente decreto.

10.37. Zinzi, Ottaviani, Pierro.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: duecento.

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) al medesimo comma 4, secondo periodo, sostituire, ovunque ricorre, la parola: trenta con la seguente: cento;

b) sostituire il comma 11 con il seguente:

11. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, quantificati in complessivi euro 26.250.579 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034 si provvede, quanto a 18 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e, quanto a euro 8.250.579 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034, mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a).

10.39. Sarracino, Ubaldo Pagano, De Luca, Guerra, Lai, Roggiani, Stefanazzi, D'Alfonso, Scotto.

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente:

a) sopprimere il comma 8;

b) all'articolo 11, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Con il medesimo decreto di cui al comma 3 è individuata, altresì, la data a decorrere dalla quale sono trasferite alla Struttura di missione ZES le funzioni già di titolarità dei Commissari straordinari di cui all'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2021, n. 123. A decorrere da tale data i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis, del citato decreto-legge n. 91 del 2017, cessano dal proprio incarico. Gli incarichi dirigenziali conferiti nelle strutture di supporto dei Commissari straordinari di cui al predetto articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge n. 91 del 2017 cessano automaticamente, ove non confermati nell'ambito del contingente di unità dirigenziali non generali assegnato alla Struttura di missione ZES di cui all'articolo 10, comma 4, entro trenta giorni

dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri del decreto di cui al comma 5. I contratti stipulati dall'Agenzia per la coesione territoriale ai sensi del secondo periodo del comma 7-*quater* del medesimo articolo 4, del decreto-legge n. 91 del 2017 alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano automaticamente alla data indicata nel decreto di cui al comma precedente del presente articolo, fatta salva l'eventuale scadenza anteriore contrattualmente prevista.

10.45. Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.

Al comma 6, dopo le parole: in tal caso, *aggiungere le seguenti:* anche in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici e in ogni caso.

10.47. Carfagna, Marattin, Sottanelli.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. A decorrere dalla data indicata nel decreto di cui al comma 5, i Commissari straordinari, nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, cessano dal proprio incarico. Gli incarichi dirigenziali conferiti nelle strutture di supporto dei Commissari straordinari di cui al predetto articolo 4, comma 6-bis, del citato decreto-legge n. 91 del 2017 cessano automaticamente, ove non confermati entro trenta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al primo periodo. I presidi territoriali, istituiti ai sensi del quinto periodo del comma 6-bis dell'articolo 4 del medesimo decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, sono riorganizzati con il decreto di cui al primo periodo che definisce il numero delle risorse assegnate e le relative competenze in ragione delle differenti esigenze territoriali. Gli oneri del personale assegnato ai presidi territoriali sono posti a carico del Programma nazionale capacità per la coesione, finanziato dai fondi strut-

turali europei della Programmazione 2021-2027.

10.50. Pella, Cannizzaro.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Al fine di contrastare i cambiamenti climatici, implementare l'efficiamento energetico, quanto disposto in merito alla ZES Unica viene esteso anche alle Zone Economiche Ambientali (ZEA), previste dall'articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141.

10.53. Bicchielli.

ART. 11.

Al comma 1, sostituire la parola: triennale con la seguente: settennale.

Conseguentemente, all'articolo 16, comma 5, terzo periodo, sostituire la parola: cinque con la seguente: sette.

11.1. Carfagna, Marattin, Sottanelli.

Al comma 1, dopo le parole: in coerenza con il PNRR aggiungere le seguenti: e con le strategie regionali di specializzazione intelligente e con i piani regionali finanziati con il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e con il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) già approvati.

11.4. Stefanazzi, Ubaldo Pagano, Lacarra.

Al comma 1, dopo la parola: in coerenza con il PNRR aggiungere le seguenti: e nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale.

11.6. Ilaria Fontana, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 1, sostituire le parole: settori da promuovere e quelli da rafforzare con le

seguenti: le priorità produttive e le specializzazioni strategiche da promuovere e da rafforzare, le modalità per accompagnare le imprese innovative con politiche per la formazione e la valorizzazione del capitale umano, le iniziative per sostenere l'ampliamento e l'integrazione del sistema produttivo meridionale nelle filiere strategiche indicate nella Strategia industriale europea.

11.7. Barbagallo, Sarracino.

Al comma 1, dopo le parole: sviluppo della ZES unica aggiungere le seguenti: , con particolare attenzione all'accessibilità garantita dalla filiera dei trasporti.

Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e del partenariato economico e sociale ai sensi del Regolamento delegato (UE) della Commissione n. 240 del 7 gennaio 2014.

11.8. Cattoi, Barabotti, Comaroli, Frassinetti, Ottaviani.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'ambito del Piano strategico sono altresì definite le misure volte allo sviluppo delle zone economiche ambientali (ZEA) di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141 che ricadono nel territorio della ZES unica.

11.18. Ilaria Fontana, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Una specifica sezione del Piano è dedicata agli investimenti e agli interventi prioritari, necessari a rimuovere gli svantaggi dell'insularità, nelle regioni Sicilia e Sardegna.

11.19. Lampis, Deidda, Mura, Polo.

Al comma 2, dopo la parola: predispone aggiungere le seguenti: , d'intesa con i Pre-

sidenti delle regioni di cui all'articolo 9, comma 2, e sentite le Autorità dei sistemi portuali, le Camere di commercio e i rappresentanti regionali e territoriali delle organizzazioni datoriali e sindacali delle medesime regioni,.

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: , previo parere della Cabina di regia di cui all'articolo 10, comma 1 aggiungere le seguenti: e d'intesa con i Presidenti delle regioni di cui all'articolo 9, comma 2.

11.25. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Laccarra, D'Alfonso.

Al comma 2, sostituire le parole: garantendo la piena partecipazione delle regioni interessate con le seguenti: previa acquisizione delle proposte pervenute dalle regioni interessate.

11.27. Castiglione, Carfagna, Marattin, Sottanelli.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: in sede di conferenza di servizi istruttoria.

Conseguentemente:

a) al comma 3, dopo le parole: decreto del Presidente del Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: , d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

b) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Nella ZES unica possono essere istituite zone franche doganali intercluse ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, e dei relativi atti di delega e di esecuzione. La perimetrazione di dette zone franche doganali è proposta dalla Struttura di missione ZES su iniziativa delle Autorità di sistema portuale ovvero delle Regioni competenti ed è approvata con determinazione del direttore dell'Agen-

zia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla proposta.

11.28. De Luca, Ubaldo Pagano, Sarra-cino, Barbagallo, Guerra, Lai, Roggiani, Stefanazzi, D'Alfonso.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: in sede di conferenza di servizi istruttoria.

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: decreto del Presidente del Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: , previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,.

* **11.29.** De Luca, Ubaldo Pagano, Sarra-cino, Guerra, Lai, Roggiani, Stefanazzi, D'Alfonso.

* **11.30.** Pella, Cannizzaro.

* **11.31.** Cattoi, Barabotti, Comaroli, Frassinini, Ottaviani.

* **11.32.** Steger, Manes.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché dell'ANCI.

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: , previo parere della Cabina di regia di cui all'articolo 10, comma 1 aggiungere le seguenti: e previa intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.

** **11.34.** Pella, Cannizzaro.

** **11.35.** Ubaldo Pagano.

** **11.36.** Steger, Manes.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e del partenariato economico e sociale, ai sensi del regolamento delegato (UE) della Commissione n. 240 del 7 gennaio 2014.

* **11.37.** Steger, Manes.

* **11.38.** Pella, Cannizzaro.

* **11.39.** Peluffo.

Al comma 3, dopo le parole: di cui all'articolo 10, comma 1, aggiungere le seguenti: e sentite le parti sociali.

11.45. L'Abbate, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Nella ZES unica possono essere istituite, in coerenza con gli obiettivi definiti dal Piano strategico, zone franche doganali intercluse ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, e dei relativi atti di delega e di esecuzione. La perimetrazione di dette zone franche doganali è proposta della Struttura di missione di cui all'articolo 10, comma 2, anche su iniziativa delle Autorità di sistema portuale, ovvero delle regioni competenti ed è approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla proposta.

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 1, lettera b), sostituire il numero 2 con il seguente:

2) al comma 1, la lettera *a-sexies*) è soppressa.

11.46. Cannata.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Nella ZES unica possono essere istituite zone franche doganali intercluse ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, e dei relativi atti di delega e di esecuzione. La perimetrazione di dette zone franche doganali è proposta dalla Struttura di missione ZES su iniziativa delle Autorità di sistema portuale ovvero delle Regioni competenti ed è approvata con determinazione del direttore dell'Agen-

zia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla proposta.

* **11.47.** Barbagallo, Sarracino, Ubaldo Pagano, De Luca, Guerra, Lai, Roggiani, Stefanazzi, D'Alfonso.

* **11.48.** Pella, Cannizzaro.

* **11.49.** Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.

ART. 12.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e la visibilità di ulteriori strumenti regionali di agevolazione dei progetti di investimento.

12.2. Stefanazzi, Ubaldo Pagano, Lacarra.

ART. 13.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine di garantire un rilancio unitario delle attività produttive del territorio nazionale, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a partire dal 1° gennaio 2024, è istituito, presso la Struttura di missione di cui all'articolo 10, comma 2, lo sportello unico digitale per le attività produttive, denominato S.U.D. nazionale, nel quale confluiscono gli sportelli unici digitali attivati, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *a-ter*), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, ed al quale sono attribuite, nei casi previsti dall'articolo 14, le funzioni dello sportello unico per le attività produttive (SUAP), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.

Conseguentemente:

a) *al comma 2, alinea, sostituire le parole: Nell'ambito dell'area della ZES unica il S.U.D. ZES rappresenta il livello essenziale delle prestazioni e con le seguenti: Il S.U.D. nazionale;*

b) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: S.U.D. ZES con la seguente: S.U.D. nazionale;

c) all'articolo 14, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: all'interno della ZES unica;

d) all'articolo 14, comma 2, sopprimere le parole: all'interno della ZES unica;

e) all'articolo 15, comma 1, sopprimere le parole: all'interno della ZES unica;

f) all'articolo 15, comma 3, sostituire le parole: S.U.D. ZES con la seguente: S.U.D. nazionale;

g) all'articolo 15, comma 4, lettera b), sopprimere le parole: nonché il conseguimento degli obiettivi indicati nel Piano strategico della ZES unica.

13.1. Ubaldo Pagano, Sarracino, De Luca, Guerra, Lai, Roggiani, Stefanazzi, D'Alfonso.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Lo sportello unico digitale ZES è articolato in sedi regionali presenti in ciascuna delle regioni di cui all'articolo 9, comma 2, competenti per territorio ad esercitare le funzioni attribuite al S.U.D. ZES ai sensi degli articoli 14 e 15.

13.2. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra.

Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: rappresenta il livello essenziale delle prestazioni e.

Conseguentemente:

a) al comma 2, lettera b), dopo le parole: intervento edilizio aggiungere la seguente: produttivo;

b) al comma 3, sostituire il quarto periodo con il seguente: Nelle more della piena operatività dello sportello unico digitale, le domande di autorizzazione unica sono presentate: per le attività localizzate o da localizzare nei territori delle Zone economiche speciali come già definite ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 e del decreto del Presi-

dente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, agli sportelli unici digitali attivati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a-ter), del medesimo decreto-legge n. 91 del 2017; per le attività localizzate o da localizzare negli altri territori della ZES Unica, le domande di autorizzazione unica sono presentate ai SUAP territorialmente competenti di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che le trasmettono immediatamente, secondo le modalità di interazione tra i SUAP e le altre pubbliche amministrazioni come definite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2021 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 3 dicembre 2021, agli sportelli unici digitali attivati presso i Commissari straordinari territorialmente competenti ai sensi dell'articolo 22, comma 3.

13.3. Cannata.

Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: rappresenta il livello essenziale delle prestazioni e.

13.5. Stefanazzi, Ubaldo Pagano, Sarracino, De Luca, Guerra, Lai, D'Alfonso.

Al comma 2, sopprimere le lettere b) e c).

13.6. Castiglione, Sottanelli.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: l'intervento edilizio aggiungere la seguente: produttivo;

* **13.7.** Steger, Manes.

* **13.8.** Pella, Cannizzaro.

* **13.9.** De Luca.

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Fino alla data indicata nel decreto di cui all'articolo 11, comma 3, le istanze di cui agli articoli 14 e 15 del presente decreto sono presentate agli sportelli unici digitali attivati, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a-ter), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con

modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, ai quali sono attribuite, nei casi previsti dall'articolo 14, le funzioni dello sportello unico per le attività produttive (SUAP), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.

13.11. Carfagna, Castiglione, Marattin, Sottanelli.

Al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: e le altre pubbliche amministrazioni come definite dal predetto decreto ministeriale 12 novembre 2021 *aggiungere le seguenti:* anche con il supporto istruttorio dei Consorzi di sviluppo industriale territorialmente competenti, previo distacco di proprio personale presso la Struttura di missione stessa.

* **13.12.** Pella, Cannizzaro.

* **13.13.** Zinzi, Ottaviani, Miele, Pierro.

ART. 14.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: nonché.

Conseguentemente:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e dall'articolo 13 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, *aggiungere le seguenti:* nonché dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 in materia di disciplina del commercio,;

b) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: non soggetti a segnalazione certificata di inizio attività *aggiungere le seguenti:* di cui agli articoli 19 e 19-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 ovvero in relazione ai quali non è previsto il rilascio di un titolo abilitativo;

c) sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono di pubblicità utilità, indifferibili ed urgenti i progetti di soggetti pubblici o privati inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all'interno della ZES

unica, purché relativi ai settori individuati dal Piano strategico di cui all'articolo 11;

d) al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: Ciascuna regione interessata può presentare al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, al Ministro per la pubblica amministrazione e al Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, una o più proposte di protocollo o di convenzione per l'individuazione di ulteriori procedure semplificate e regimi procedurali speciali.

e) al comma 4, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Sono in ogni caso fatti salvi i livelli ulteriori di semplificazione, rispetto alla normativa nazionale, previsti dalle regioni e dagli enti locali nella disciplina dei regimi amministrativi di propria competenza.

14.1. Cannata.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: nonché *e dopo le parole:* decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 *aggiungere le seguenti:* nonché dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in materia di disciplina del commercio,.

* **14.2.** Steger, Manes.

* **14.3.** Pella, Cannizzaro.

* **14.4.** Peluffo.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: attività economiche *aggiungere le seguenti:* , alle opere pubbliche, incluse quelle infrastrutturali,.

Conseguentemente:

a) al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e delle opere pubbliche, incluse quelle infrastrutturali. Per le opere e i progetti di qualsiasi natura per i quali i relativi appalti risultino già assegnati alla data del 31 dicembre 2023 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123;

b) al comma 2, dopo le parole: attività economiche aggiungere le seguenti: , alle opere pubbliche, incluse quelle infrastrutturali,;

c) all'articolo 22, comma 1, sopprimere la lettera c).

14.5. Carfagna, Marattin, Sottanelli.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: , non soggetti a segnalazione certificata di inizio attività aggiungere le seguenti: di cui agli articoli 19 e 19-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241,

Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e il Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i procedimenti per i quali, in ragione dell'ubicazione, del settore di attività, della rilevanza economica dell'investimento, del numero di enti coinvolti o delle particolari caratteristiche dell'intervento, si applica l'autorizzazione unica di cui all'articolo 15.

* **14.6.** Sarracino, Ubaldo Pagano, De Luca, Guerra, Lai, Roggiani, Stefanazzi, D'Alfonso.

* **14.7.** Pella, Cannizzaro.

* **14.8.** Steger, Manes.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: non soggetti a segnalazione certificata di inizio attività aggiungere le seguenti: o comunque non soggetti a un titolo abilitativo espresso.

Conseguentemente:

a) al comma 4, sopprimere le parole: entro sessanta giorni dalla data di cui all'articolo 22, comma 2;

b) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Sono in ogni caso fatti salvi i livelli ulteriori di semplificazione, rispetto alla normativa nazionale, previsti dalle regioni e dagli enti locali nella disciplina dei regimi amministrativi di loro competenza. In tali casi, per gli interventi privi di rilevanza strategica individuati dal piano di cui all'articolo 11, è data la facoltà all'impresa di avvalersi dello Sportello unico per le attività produttive.

14.9. Stefanazzi, Ubaldo Pagano, Sarracino, De Luca, Guerra, Lai, D'Alfonso.

Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: amministrazioni locali o statali aggiungere le seguenti: o i Consorzi di Sviluppo Industriale.

14.17. Zinzi, Ottaviani, Miele, Pierro.

ART. 15.

Al comma 1, sostituire le parole: Le imprese con la seguente: Coloro.

Conseguentemente:

a) al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

1) all'alea, dopo le parole: tre giorni inserire la seguente: lavorativi;

2) alla lettera b), sostituire le parole: il soggetto attuatore con le seguenti: l'amministrazione precedente;

b) sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Le previsioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano, altresì, alle opere pubbliche e private e altre attività ricadenti nella competenza territoriale delle Autorità di sistema portuale. Nel caso di investimenti privati, la Struttura di missione ZES provvede a trasmettere, entro il termine di cui al comma 4, tramite lo sportello unico digitale di cui all'articolo 13, l'istanza e la documentazione presentata all'Autorità di

sistema portuale competente che, in qualità di amministrazione precedente, provvede a convocare la conferenza di servizi ed a rilasciare l'autorizzazione unica prevista dai citati commi. Nel caso di opere pubbliche, l'Autorità di sistema portuale competente, in qualità di amministrazione precedente, acquisisce direttamente l'istanza e la documentazione necessaria, provvede a convocare la conferenza di servizi, informando la Struttura di missione ZES tramite lo sportello unico digitale di cui all'articolo 13, nonché a rilasciare l'autorizzazione unica prevista dai citati commi. Alla conferenza di servizi indetta dall'Autorità di sistema portuale partecipa sempre un rappresentante della Struttura di missione ZES. Qualora il rappresentante della Struttura di missione ZES abbia espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza, il coordinatore della Struttura di missione ZES può chiedere al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR il deferimento della questione al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, entro dieci giorni dalla comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza. In caso di deferimento della questione al Consiglio dei ministri ai sensi del quarto periodo, si applicano le previsioni del comma 6, quarto, quinto, sesto e settimo periodo.

15.1. Cannata.

Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di trenta giorni, anche in caso di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, alla tutela della salute o dell'incolumità pubblica, fatti salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell'Unione europea;

15.4. Zinzi, Ottaviani, Miele, Pierro.

Al comma 4, lettera a), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Nell'ambito della conferenza di servizi l'istruttoria tecnico-amministrativa dovrà essere effettuata dalle amministrazioni competenti convocate in via prioritaria. Per le istanze di autorizzazione unica relative all'insediamento di attività produttive in aree assoggettate a tutela paesaggistica, l'autorità competente in materia si esprime con parere obbligatorio non vincolante individuando, ove necessario, prescrizioni specifiche finalizzate al migliore inserimento nel paesaggio e alla tutela di beni di interesse archeologico;

Conseguentemente, al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: L'approvazione dei progetti nell'ambito della procedura di autorizzazione unica, costituisce, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici, e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

15.5. Pella, Cannizzaro.

Al comma 4, sopprimere la lettera c).

15.6. Carfagna, Marattin, Sottanelli.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale e trovi applicazione l'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla conferenza di servizi indetta dall'autorità competente partecipa sempre il rappresentante della Struttura di missione ZES. Qualora siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti che abbiano condotto ad un diniego di autorizzazione, si applica, in quanto compatibile, l'articolo 14-*quinquies*, comma 6, secondo periodo, della legge n. 241 del 1990. L'intera procedura deve svolgersi nel termine massimo di sessanta giorni.

15.8. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra.

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

15.9. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra.

Sopprimere il comma 7

15.10. Carfagna, Marattin, Sottanelli.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Le previsioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano, altresì, alle opere pubbliche e private e alle altre attività ricadenti nella competenza territoriale delle Autorità di sistema portuale, ivi incluse le aree immediatamente retroportuali. Nel caso di investimenti privati, la Struttura di missione ZES provvede a trasmettere, entro il termine di cui al comma 4, l'istanza e la documentazione presentata all'Autorità di sistema portuale competente che, in qualità di amministrazione procedente, provvede a convocare la conferenza di servizi ed a rilasciare l'autorizzazione unica prevista dai citati commi. Per le opere pubbliche da realizzare nei porti l'Autorità di sistema portuale competente, in qualità di amministrazione procedente, provvede a convocare la conferenza di servizi, informandone tramite lo sportello unico digitale di cui all'articolo 13 la Struttura di missione ZES, ed a rilasciare l'autorizzazione unica ai sensi della presente legge. Alla conferenza di servizi partecipa sempre un rappresentante della Struttura di missione ZES, il quale rappresenta le amministrazioni statali invitate ed è abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione delle amministrazioni stesse su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Qualora il rappresentante della Struttura di missione ZES abbia espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza, il coordinatore della Struttura di missione ZES può chiedere al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR il deferimento della questione al

Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, entro dieci giorni dalla comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza. In caso di deferimento della questione al Consiglio dei ministri ai sensi del quarto periodo, si applicano le previsioni del comma 6, quarto, quinto, sesto e settimo periodo.

* **15.11.** Barbagallo.

* **15.12.** Pella, Cannizzaro.

Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: altresì, alle opere aggiungere le seguenti: pubbliche e private;

b) al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi incluse le aree immediatamente retroportuali;

c) al secondo periodo, sostituire le parole: In tal caso con le seguenti: Nel caso di investimenti privati;

d) dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Per le opere pubbliche da realizzare nei porti, l'Autorità di sistema portuale competente, in qualità di amministrazione procedente, provvede a convocare la conferenza di servizi, informandone tramite lo sportello unico digitale di cui all'articolo 13, la Struttura di missione ZES, e a rilasciare l'autorizzazione unica ai sensi del presente decreto.;

e) al terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , il quale rappresenta le amministrazioni statali invitate ed è abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione delle amministrazioni stesse su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.

15.14. Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Con riguardo alla posa in opera di reti di comunicazione elettronica all'in-

terno della ZES unica, relative al raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, continua ad applicarsi in ogni caso il procedimento autorizzatorio previsto dagli articoli da 44 a 54 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259.

* **15.16.** Cavandoli, Dara, Furgiuele, Maccanti, Marchetti, Pretto, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Frassini, Ottaviani.

* **15.17.** Lai.

* **15.18.** Deidda, Cannata.

* **15.19.** Pastorella, Marattin, Sottanelli.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Il rispetto dei termini previsti dal presente articolo viene monitorato, con cadenza almeno semestrale, dalla Cabina di regia di cui all'articolo 10, comma 1, che individua le opportune misure in caso di mancato rispetto degli stessi.

15.20. Stefanazzi, Ubaldo Pagano, Laccarra.

ART. 16.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: A decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2026 alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali indicati nel comma 2, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, è con-

cesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima consentita dalla medesima Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa definito ai sensi e con le procedure previste dal comma 6.

Conseguentemente, sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Con decreto Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, da adottare entro il 30 dicembre 2023, sono definite le modalità di accesso al beneficio, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.

16.1. Sarracino, De Luca, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Roggiani, Stefanazzi, D'Alfonso.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Per l'anno 2024 con le seguenti: Per gli anni 2024, 2025 e 2026

Conseguentemente:

a) *al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al primo periodo, dopo le parole: investimenti aggiungere, in fine, le seguenti: o alla ristrutturazione di immobili a destinazione produttiva, in modo anche da incentivare il recupero di immobili esistenti e limitare il consumo del suolo in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite;*

2) *sopprimere il secondo periodo;*

b) *al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al primo periodo, sopprimere le parole: Fermo restando il limite complessivo di spesa definito ai sensi del comma 6;*

2) al primo periodo, sostituire le parole: dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 con le seguenti: dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2026;

3) al secondo periodo, sostituire le parole: 200.000 euro con le seguenti: 100.000 euro.

c) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Alle imprese che intraprendono, entro il 31 dicembre 2016, una nuova iniziativa economica nella ZES unica, di cui all'articolo 9, comma 1, è riconosciuta l'agevolazione prevista dall'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo restando quanto previsto dai commi 174, 175, 176 dell'articolo 1 della medesima legge. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.;

d) sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Credito d'imposta e riduzione IRES ZES unica.

16.2. Scerra, Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Per l'anno 2024 con le seguenti: Per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

Conseguentemente:

a) al comma 4, sostituire le parole: 15 novembre 2024 con le seguenti: 15 novembre 2026;

b) al comma 6, sostituire le parole: per l'anno 2024 con le seguenti: per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

* **16.3.** Carfagna, Marattin, Sottanelli.

* **16.4.** Scerra, Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: nuovi macchinari, impianti e attrezz-

zature varie inserire le seguenti: , ivi compresi i trattori e le altre macchine agricole.,

16.7. Davide Bergamini, Carloni, Bruzzone, Pierro, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Frassini, Ottaviani.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: acquisto di terreni aggiungere le seguenti: o fabbricati anche già utilizzati.

* **16.8.** Steger, Manes.

* **16.9.** Pella, Cannizzaro.

* **16.10.** Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

* **16.11.** Lai, D'Alfonso, Ubaldo Pagano, Saracino, De Luca, Guerra, Roggiani, Stefanazzi.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: ovvero all'ampliamento aggiungere le seguenti: o all'adeguamento funzionale o alla riqualificazione energetica.

16.13. Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: agli investimenti aggiungere, in fine, le seguenti: o alla ristrutturazione di immobili a destinazione produttiva, in modo anche da incentivare il recupero di immobili esistenti e limitare il consumo del suolo in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

16.14. Scerra, Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'acquisizione di immobili strumentali può avere a oggetto anche attivi non nuovi.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'articolo 5, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge

3 agosto 2017, n. 123, si interpreta nel senso che l'acquisizione di immobili strumentali può avere a oggetto anche attivi non nuovi.

* **16.15.** Pella, Cannizzaro.

* **16.16.** Marattin, Carfagna, Sottanelli.

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'acquisizione di immobili strumentali può avere a oggetto anche attivi non nuovi.

16.17. Frassini, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

16.19. Scerra, Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il valore dei terreni e degli immobili non deve superare il 75 per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato.

Conseguentemente:

a) *al comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* Sono agevolabili, altresì, gli investimenti effettuati mediante contratto di locazione operativa, per tali investimenti, si assume il costo sostenuto dal locatario, per l'intera durata del contratto, a titolo di canone di locazione.;

b) *dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:*

6-bis. Per le istanze presentate entro il 31 dicembre 2023, restano applicabili le disposizioni di cui al Capo III del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

16.20. Bagnai, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Frassini, Ottaviani.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 75 per cento

* **16.21.** Steger, Manes.

* **16.22.** Pella, Cannizzaro.

* **16.23.** Cattoi, Barabotti, Comaroli, Frassini, Ottaviani.

* **16.24.** Peluffo.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora il valore dei terreni e degli immobili superi il 50 per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato, il credito d'imposta per la parte relativa all'investimento immobiliare, spetta in ogni caso nel limite del 50 per cento.

Conseguentemente:

a) *al comma 4, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:* Sono agevolabili, altresì, gli investimenti effettuati mediante contratto di locazione operativa, per tali investimenti, si assume il costo sostenuto dal locatario, per l'intera durata del contratto, a titolo di canone di locazione.;

b) *dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. Per le istanze presentate entro il 31 dicembre 2023, restano applicabili le disposizioni di cui al Capo III del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

16.25. Bagnai, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Frassini, Ottaviani.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il valore di cui al precedente periodo è incrementato fino al 75 per cento per i settori della logistica e del commercio a condizione che sui terreni siano realizzati anche impianti di produzione energetica da fonte rinnovabile e sugli immobili interventi di efficientamento che consentano una classificazione dell'edificio non inferiore alla C.

16.26. Pella, Cannizzaro.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: dei trasporti aggiungere le seguenti: , esclusi i settori del magazzinaggio e supporto ai trasporti,

- * **16.30.** Steger, Manes.
- * **16.31.** Pella, Cannizzaro.
- * **16.32.** Peluffo.
- * **16.33.** Cannata.
- * **16.34.** Furgiuele, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Frassini, Ottaviani.

Al comma 4, sostituire il primo periodo, con il seguente: Fermo restando il limite complessivo di spesa definito ai sensi del comma 6, il credito d'imposta di cui al presente articolo è commisurato alla quota del costo complessivo degli investimenti nei beni indicati nel comma 2, effettuati dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro.

- ** **16.35.** Pella, Cannizzaro.
- ** **16.36.** Frassini, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.
- ** **16.37.** Ubaldo Pagano, Sarracino, De Luca, Guerra, Lai, Stefanazzi, D'Alfonso.
- ** **16.38.** Marattin, Carfagna, Sottanelli.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: Fermo restando il limite complessivo di spesa definito ai sensi del comma 6 con le seguenti: Fermo restando il limite complessivo di spesa eventualmente definito ai sensi dei commi 6 e 6-ter.

Conseguentemente, sostituire il comma 6 con i seguenti:

6. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 dicembre 2023, sono individuate le risorse necessarie al riconoscimento, per l'anno 2024, del credito di imposta di cui al presente articolo, assicurando la più ampia

diffusione dei benefici tra le imprese. L'individuazione delle risorse di cui al precedente periodo è effettuata a valere sulle risorse europee e nazionali della politica di coesione come individuate sulla base della ricognizione effettuata dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri con le amministrazioni titolari delle medesime, nel rispetto dei criteri di ammissibilità e delle procedure di utilizzo delle citate risorse. Gli importi, europei e nazionali, riconosciuti a titolo di credito d'imposta dall'Unione europea, sono versati alla contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate. Con il decreto di cui al primo periodo sono definite le modalità di accesso al beneficio, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, garantendo l'equilibrato accesso agli incentivi tra le diverse categorie di imprese, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, nonché privilegiando meccanismi automatici di riconoscimento del beneficio.

6-bis. Le autorità preposte alla gestione dei crediti d'imposta assicurano il costante monitoraggio dell'andamento degli investimenti e dell'utilizzo dei crediti d'imposta in funzione delle risorse individuate ai sensi del precedente comma, trasmettendo le relative informazioni al Ministero per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, e il Ministero dell'economia e delle finanze. Con il decreto di cui al precedente comma sono definite le procedure per il monitoraggio dei crediti di imposta assicurando la piena e trasparente pubblicazione dei dati in favore delle imprese, con particolare riferimento alla disponibilità delle risorse.

6-ter. In ogni caso, all'esito della ricognizione di cui al precedente comma 6, ove sia necessaria l'individuazione di un limite complessivo di spesa, una quota parte di almeno il 50 per cento delle risorse individuate è riservata al riconoscimento dei crediti d'imposta in favore delle piccole imprese, fermo restando la possibilità di destinare eventuali residui non utilizzati in favore delle altre categorie di imprese, tenuto conto delle risultanze del monitorag-

gio degli investimenti ai sensi del precedente comma 6-bis.

16.39. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 aggiungere le seguenti: , ovvero dopo l'entrata in vigore del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123,

16.40. Pella, Cannizzaro.

Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.

* **16.41.** Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Alifano, Lovecchio, Raffa.

* **16.42.** D'Alfonso, Ubaldo Pagano, Sarra-
cino, De Luca, Guerra, Lai, Roggiani,
Stefanazzi.

Al comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente: Sono agevolabili i progetti d'investimento non inferiori a 30.000 euro per le micro imprese, a 60.000 euro per le piccole imprese e a 200.000 euro per le medie imprese e grandi imprese.

** **16.43.** Pella, Cannizzaro.

** **16.44.** Steger, Manes.

** **16.45.** D'Alfonso, Ubaldo Pagano, Sar-
racino, De Luca, Guerra, Lai, Stefa-
nazzi, Peluffo.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: 200.000 euro con le seguenti: 100.000.

Conseguentemente:

a) *al comma 4, sostituire la parola: quinto con la seguente: settimo;*

b) *al comma 5, sostituire la parola: cinque con la seguente: sette;*

c) *al comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Una quota non inferiore al 40 per cento del totale del limite di spesa complessivo determinato ai sensi del precedente periodo è riservato ai pro-*

getti di investimento di importo inferiore a 500.000 euro.

16.46. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, La-
carra.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: 200.000 euro con le seguenti: 50.000 euro.

* **16.50.** Nevi, Pella, Cannizzaro.

* **16.51.** Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.

* **16.52.** Davide Bergamini, Carloni, Bruz-
zone, Pierro, Barabotti, Cattoi, Coma-
roli, Frassini, Ottaviani.

*Al comma 4, terzo periodo, dopo le pa-
role: 200.000 euro aggiungere seguenti: per
le grandi imprese, a 150.000 per le medie
imprese e a 75.000 per le piccole e micro
imprese, come definite dalla Raccomanda-
zione n. 2003/361/CE della Commissione.*

16.53. Frassini, Barabotti, Cattoi, Coma-
roli, Ottaviani.

*Al comma 4, terzo periodo, dopo le pa-
role: 200.000 euro aggiungere le seguenti:
per le grandi imprese, a 150.000 per le
medie imprese e a 75.000 per le piccole
imprese, come definite dalla Raccomanda-
zione n. 2003/361/CE della Commissione.*

* **16.54.** Marattin, Carfagna, Sottanelli.

* **16.55.** Pella, Cannizzaro.

* **16.56.** Ubaldo Pagano.

*Al comma 4, terzo periodo, dopo le pa-
role: inferiore a 200.000 euro aggiungere le
seguenti: per le medie imprese e 1 milione
di euro per le grandi imprese.*

16.57. Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno,
Torto, Alifano, Lovecchio, Raffa, Fenu.

*Al comma 4, terzo periodo, aggiungere, in
fine, le parole: e, per le imprese, anche
diverse dagli enti del terzo settore, che
svolgono attività di interesse generale di cui*

all'articolo 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, i progetti di investimento relative alle suddette attività di importo inferiore a 50.000 euro.

* **16.59.** Roggiani.

* **16.60.** Steger, Manes.

Al comma 5, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Gli Accordi per la coesione di cui al precedente articolo 1 possono prevedere l'integrazione del credito d'imposta con gli strumenti d'incentivazione delle regioni previsti nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali europei 2021-2027.

** **16.64.** Peluffo.

** **16.65.** Pella, Cannizzaro.

** **16.66.** Steger, Manes.

** **16.67.** Cattoi, Barabotti, Comaroli, Frasinini, Ottaviani.

Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: cinque anni *con le seguenti:* dieci anni.

16.68. L'Abbate, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: entro il 30 dicembre 2023 *aggiungere le seguenti:* d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

Conseguentemente, al medesimo comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole: e nazionali.

16.71. Stefanazzi, Ubaldo Pagano, Sarra-cino, De Luca, Guerra, Lai, D'Alfonso.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: procedure di utilizzo delle citate risorse *aggiungere le seguenti:* , garantendo una quota pari ad almeno il 50 per cento a

favore delle micro, piccole e medie imprese.

* **16.73.** Peluffo.

* **16.74.** Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

* **16.75.** Cattoi, Barabotti, Comaroli, Frasinini, Ottaviani.

* **16.76.** Pella, Cannizzaro.

* **16.77.** Steger, Manes.

Al comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il 30 per cento delle somme individuate ai sensi del primo periodo è destinata agli interventi di cui al presente articolo e al superamento degli svantaggi dell'insularità, realizzati nelle regioni Sicilia e Sardegna.

16.78. Lampis, Deidda, Mura, Polo.

Al comma 6, sostituire il terzo periodo con il seguente: Con il decreto di cui al primo periodo sono definite le modalità di accesso al beneficio, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo nonché della equilibrata distribuzione del beneficio tra le regioni del Mezzogiorno.

16.81. Lai.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Riconversione immobiliare nelle aree del Mezzogiorno)

1. Al fine di evitare o contenere il consumo ulteriore di suolo, per favorire la riqualificazione, la rigenerazione e il riuso del patrimonio edilizio esistente, garantendo la presenza e promuovendo la migliore intrapresa industriale per salvaguardare l'occupazione, la regione o le regioni interessate, appartenenti alla ZES unica di cui all'articolo 9, mediante deliberazione

della giunta regionale, presentano al Ministro delle imprese e del *made in Italy* un progetto di riconversione e riqualificazione di immobili inutilizzati presenti nelle aree di propria competenza.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, in coerenza con le proposte della regione o delle regioni interessate, è riconosciuto l'interesse dell'area in cui ricadono gli immobili di cui al comma 1 ed è affidato all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, di seguito Invitalia, l'incarico di elaborare una proposta di riconversione degli immobili stessi da presentare, entro il termine di tre mesi dalla data di adozione del decreto, eventualmente prorogabile di un altro mese, ai soggetti interessati di cui al comma 1. Entro trenta giorni dal ricevimento della proposta di riconversione i medesimi soggetti interessati possono richiedere eventuali integrazioni o modifiche del piano proposto da Invitalia. Invitalia presenta entro venti giorni la modifica del piano che gli enti interessati di cui al comma 1 sono tenuti ad accettare a pena di decadenza, autorizzando Invitalia ad effettuare l'investimento previsto nel piano approvato.

16.01. D'Alfonso.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Riduzione IRES nella ZES unica)

1. L'agevolazione prevista dall'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è riconosciuta alle imprese che intraprendono, entro il 31 dicembre 2026, una nuova iniziativa economica nella ZES unica di cui all'articolo 9, comma 1, fermo restando quanto previsto dai commi 174, 175 e 176 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020.

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente, all'articolo 22, sopprimere il secondo periodo del comma 4 e il comma 5.

16.03. Scerra, Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell'attività nella ZES unica)

1. Alle imprese che intraprendono, entro il 31 dicembre 2026, una nuova iniziativa economica nella Zona economica speciale di cui all'articolo 9, è riconosciuta l'agevolazione prevista dall'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo restando quanto previsto dai commi 174, 175 e 176 del medesimo articolo 1 della legge n. 178 del 2020.

16.04. Carfagna, Marattin, Sottanelli.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Agevolazioni fiscali per le imprese che avviano una nuova attività economica nelle nuove Zone economiche speciali per il Mezzogiorno d'Italia)

1. Per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nella ZES unica, come definita ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto, l'aliquota dell'imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell'attività nella ZES è ridotta al 15 per cento a decorrere dal periodo d'imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d'imposta successivi.

2. Il riconoscimento dell'agevolazione di cui al comma 1 è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni, pena la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restitu-

zione dell'agevolazione della quale hanno già beneficiato:

a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZES per almeno dieci anni;

b) le imprese beneficiarie devono conservare i posti di lavoro creati nell'ambito dell'attività avviata nella ZES per almeno dieci anni.

3. Le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.

4. L'agevolazione di cui ai commi da 1 a 3 spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*, dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo e dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

16.05. De Luca, Ubaldo Pagano, Sarra-cino, Guerra, Lai, Roggiani, Stefanazzi, D'Alfonso.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Maggiorazione del credito d'imposta in favore delle imprese ricadenti nella ZES per investimenti in beni strumentali 4.0)

1. Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali ai sensi dei commi 1057-bis, 1058-bis e 1058-ter della legge 30 dicembre 2020, n. 178, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Ba-

silicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, la misura del credito d'imposta è elevata nel modo seguente:

a) per gli investimenti di cui al comma 1057-bis della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 45 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, 20 per cento del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro, 10 per cento del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro. Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con Ministero degli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 10 per cento del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro;

b) per gli investimenti di cui ai commi 1058-bis e 1058-ter della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il credito d'imposta è elevato al 50 per cento.

2. Le maggiorazioni di cui al presente articolo trovano applicazione agli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore

e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2024, 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 15 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al citato l'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

16.06. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Maggiorazione del credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo in favore delle imprese operanti nell'area della ZES unica)

1. Al fine di incentivare più efficacemente l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle regioni che compongono al ZES unica, la misura del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nella suddetta area, effettuato dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, è aumentata al 25 per cento per le grandi imprese che occupano almeno duecentocinquanta persone, al 35 per cento per le medie imprese, che occupano almeno cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro, al 45 per cento per le piccole imprese che occupano meno di cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.

2. La maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista dal comma 1 si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014,

che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 25 del medesimo regolamento in materia di « Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo ».

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 106,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

16.07. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Finanziamento « Resto al Sud »)

1. Al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni del Mezzogiorno e nei comuni colpiti dal sisma nelle regioni Lazio, Marche e Umbria nonché nei comuni delle isole minori, da parte di giovani imprenditori, alla misura denominata « Resto al Sud » di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, a integrazione delle risorse stanziato, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, sono destinate ulteriori risorse a valere sul Fondo sviluppo e coesione per il periodo di programmazione 2021-2027 di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, pari a 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030.

16.08. Toni Ricciardi, D'Alfonso.

ART. 17.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai fini del conseguimento delle condizioni abilitanti per l'accesso ai Fondi

di Coesione 2021 – 2027, in coerenza con gli obiettivi della Riforma 4.2 del PNRR, le società concessionarie del servizio idrico, individuate dai comuni mediante procedure selettive espletate prima del 31 dicembre 2004, nel rispetto delle forme previste dall'ordinamento europeo, che servono una popolazione pari ad almeno quarantamila abitanti e che sono in condizioni di equilibrio economico-finanziario, sono salvaguardate fino alla scadenza prevista nei relativi contratti di servizio. L'Ente di governo dell'ambito territorialmente competente provvede a disciplinare le forme di cooperazione tra tutte le gestioni salvaguardate ed il gestore unico d'ambito di cui all'articolo 149-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ai fini dell'efficientamento del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale di riferimento.

17.1. Centemero, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Frassini, Ottaviani.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2026.

* **17.2.** Pella, Cannizzaro.

* **17.3.** Trancassini.

* **17.4.** Frassini, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.

* **17.5.** Marattin, Sottanelli.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2024.

** **17.6.** De Palma, Nevi, Pella, Cannizzaro.

** **17.7.** Marattin, Sottanelli.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al fine di accelerare l'esecuzione delle opere infrastrutturali previste dal PNRR e dal PNC e di assicurare la necessaria liquidità alle imprese impegnate nel processo realizzativo, sono altresì adottate le seguenti misure, volte a rafforzare gli

strumenti di tutela e a semplificare i rapporti di garanzia:

a) la società SACE S.p.A. presta ai subcontraenti, a condizioni di mercato, le garanzie necessarie al pagamento dei lavori, delle forniture e dei servizi da parte dell'appaltatore e, laddove questo sia costituito da un raggruppamento temporaneo di operatori economici o da un consorzio ordinario tra quest'ultimi, da parte della società di esecuzione costituita tra gli stessi ai sensi dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

b) l'appaltatore è esonerato dal prestare le garanzie di firma che sono oggetto di controgaranzia da parte di SACE S.p.A.;

2-ter. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie di cui al comma 2-*bis* è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività è registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. Per il recupero dei crediti assistiti dalle garanzie pubbliche rilasciate dal presente articolo si applica l'articolo 42-*quater* del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142.

2-quater. SACE S.p.A. assume gli impegni di cui ai commi 2-*bis* e 2-*ter* a valere sulle risorse nella disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nel limite delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 23 del 2020;

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: 2, 3 e 4 con le seguenti: 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 3 e 4.

* **17.8.** De Palma, Nevi, Pella, Cannizzaro.

* **17.9.** Marattin, Sottanelli.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di realizzare gli obiettivi del PNRR in materia di collegamenti ad alta velocità con l'Europa, all'articolo 1, comma 694, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *le parole:* comprese tra i siti di interesse nazionale ex SLOI ed ex Carbochimica e sono soppresse;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Le risorse di cui al presente comma potranno essere utilizzate, oltre che per gli interventi suddetti, anche per uno studio specialistico, e relative attività connesse, sulle predette aree, finalizzato ad individuare le modalità necessarie, sotto il profilo giuridico, tecnico ed operativo, per l'utilizzo pubblico delle medesime aree.

17.11. Cattoi, Barabotti, Comaroli, Frasinini, Ottaviani.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. Al fine di semplificare ed accelerare i procedimenti amministrativi concernenti l'utilizzazione delle risorse nazionali ed europee in materia di politiche di coesione, nonché a favorire la realizzazione di investimenti pubblici, e per assicurare gli interventi in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonché in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio, con decreto del Presidente della Repubblica il Presidente della giunta regionale può essere nominato, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio regionale, Commissario straordinario, con i poteri, le responsabilità e le competenze di cui all'articolo 13, commi da 1 a 5, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, che si applicano per quanto compatibili.

6-ter. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

17.13. Cannizzaro, Arruzzolo.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

(Estensione del Bonus Investimenti Sud alle aziende agricole produttrici di reddito agrario)

1. All'articolo 1, comma 98, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: « dell'11 dicembre 2013 » sono aggiunte le seguenti: « indipendentemente dal regime fiscale di determinazione del reddito ».

17.05. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

(Nuove sedi SACE S.p.A.)

1. In considerazione della necessità di supportare adeguatamente il nostro sistema produttivo ed in particolare l'allocazione di nuovi insediamenti industriali nel Mezzogiorno, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze adotta un decreto per l'istituzione di una nuova sede SACE S.p.A. per ciascuna regione del Mezzogiorno a partire dalla Basilicata e la Calabria che ne sono attualmente sprovviste.

17.08. Sarracino.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

(Investimenti a favore di Strutture strategiche per l'Area Centro Sud Meridionale della Sicilia)

1. Il presente articolo è volto al finanziamento della realizzazione dell'aeroporto civile di Agrigento, quale opera infrastrutturale di interesse nazionale per incentivare lo sviluppo economico, sociale e turistico dell'area Centro Sud Meridionale della Sicilia comprendente le province di Agrigento e Caltanissetta.

2. La giunta regionale della Sicilia, come già disposto in *Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana* 25 marzo 2005 n. 12, d'intesa con gli enti locali interessati, con la costituita società pubblico-privata denominata « Aeroporto di Agrigento – Valle dei Templi S.p.A. », provvede ad individuare l'area entro la quale procedere alla costruzione dell'aeroporto e delle infrastrutture ad esso collegate, tenendo conto delle prospettive di futuro sviluppo e valorizzazione dell'aeroporto quale nodo della rete nazionale dei trasporti.

3. Nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea e nazionale, è previsto, stante la natura pubblico – privato della società, un contributo finanziario dello Stato da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione ed il PNRR, e del Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica. Negli stessi limiti può essere previsto un contributo anche da parte della Regione Siciliana.

4. La società « Aeroporto di Agrigento – Valle dei Templi S.p.A. », incaricata della gestione dell'aeroporto, provvede al finanziamento degli interventi per la progettazione, la costruzione e la gestione dell'aeroporto per un periodo non inferiore a cinquanta anni.

17.012. Pisano.

ART. 18.

All'articolo 18, premettere il seguente:

Art. 018.

(Disposizioni in materia di stabilizzazione della misura « Decontribuzione Sud »)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 161:

1) al primo periodo, le parole: « fino al 31 dicembre 2029 » sono sostituite dalle seguenti: « a partire dal 1° gennaio 2024 e per tutte le annualità successive »;

2) alla lettera c), le parole: « gli anni 2028 e 2029 » sono sostituite dalle seguenti: « a partire dal 1° gennaio 2024 e per tutte le annualità successive »;

b) al comma 165, le parole: « Dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2029 » sono soppresse;

c) al comma 167, dopo le parole: « per l'anno 2030 » sono aggiunte le seguenti: « e per gli anni successivi ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse europee e nazionali della politica di coesione, come individuate sulla base della ricognizione effettuata dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri con le amministrazioni titolari delle medesime, nel rispetto dei criteri di ammissibilità e di utilizzo delle citate risorse.

Conseguentemente, nella rubrica del Capo IV, premettere le parole: « DISPOSIZIONI IN MATERIA DI STABILIZZAZIONE DI "DECONTRIBUZIONE SUD" E ».

018.01. Scerra, Scutellà, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

ART. 19.

Al comma 1, dopo le parole: delle regioni aggiungere la seguente: Abruzzo,;

Conseguentemente:

a) sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base della ricognizione del fabbisogno di personale effettuata tramite la manifestazione di interesse sono definiti i criteri di ripartizione tra le amministrazioni interessate delle risorse finanziarie e delle unità di personale di cui al comma 1, entro i seguenti limiti di spesa:

a) euro 2.831.154 per l'anno 2024 ed euro 5.462.307 annui a decorrere dall'anno 2025 per le unità di personale da destinare al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) euro 5.839.375 per l'anno 2024 ed euro 11.478.750 annui a decorrere dall'anno 2025 per le unità di personale da destinare alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

c) euro 1.705.000 per l'anno 2024 ed euro 3.210.000 annui a decorrere dall'anno 2025 per le unità di personale da destinare alle città metropolitane appartenenti alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

d) euro 3.102.500 per l'anno 2024 ed euro 6.005.000 annui a decorrere dall'anno 2025 per le unità di personale da destinare alle province appartenenti alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

e) euro 36.191.000 per l'anno 2024 ed euro 72.182.000 annui a decorrere dall'anno 2025 per le unità di personale da destinare agli enti locali appartenenti alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

b) sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3, 4, e 6, pari a euro 63.669.029 per l'anno 2024 e 98.338.057 euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2025, si provvede:

a) quanto a euro 63.669.029 per l'anno 2024 e 98.338.057 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, a valere sulle risorse del Programma Nazionale FESR FSE « Capacità per la coesione 2021-2027 » approvato con decisione di esecuzione C(2023) 374 del 12 gennaio 2023, ferme restando le modalità di rendicontazione del Programma ai sensi degli articoli 37 e 95 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021;

b) quanto a euro 5.462.307 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a euro 11.478.750 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 301, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

d) quanto a euro 3.210.000 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo a favore delle città metropolitane di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

e) quanto a euro 6.005.000 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo a favore delle province di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

f) quanto a euro 72.182.000 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al-

l'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

19.1. D'Alfonso, Ubaldo Pagano, Sarracino, De Luca, Guerra, Lai, Roggiani, Stefanazzi.

Al comma 1, dopo le parole: delle regioni aggiungere la seguente: Abruzzo,;

Conseguentemente:

a) *al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* Ai fini del rafforzamento strutturale della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche individuate dal presente articolo, le medesime manifestazioni di interesse di cui al presente comma, possono indicare prioritariamente le unità di personale nonché i relativi profili professionali relativi alle unità di personale reclutate tramite concorsi banditi dall'Agenzia per la coesione in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, per richiedere autorizzazione alla loro stabilizzazione nell'ambito delle risorse individuate al presente articolo, ai sensi dell'articolo 50, comma 17-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. Il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è contestualmente autorizzato ad effettuare le medesime procedure di stabilizzazione ai sensi dell'articolo 50, comma 17, del medesimo decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13;

b) *al comma 3, lettera a), sostituire le parole:* euro 2.631.154 per l'anno 2024 ed euro 5.262.307 annui a decorrere dall'anno 2025 *con le seguenti:* euro 3.298.207 per l'anno 2024 ed euro 5.929.360 annui a decorrere dall'anno 2025;

c) *al comma 3, dopo la lettera e) è inserita la seguente: e-bis)* euro 32.955.250 annui a decorrere dall'anno 2024 per le unità di personale da stabilizzare come comunicate tramite le manifestazioni di interesse di cui al comma 2, terzo e quarto periodo;

d) *al comma 8, lettera a), premettere la seguente: 0a)* quanto a euro 33.622.303 annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

* **19.2.** Mari, Grimaldi.

* **19.3.** Cannizzaro, Pella.

* **19.4.** Sarracino, Ubaldo Pagano, De Luca, Guerra, Lai, Roggiani, Stefanazzi, D'Alfonso, Scotto.

Al comma 1, dopo le parole: delle regioni aggiungere la seguente: Abruzzo,;

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire le parole: duemiladuecento unità, di cui settantuno *con le seguenti:* tremiladuecentosettantuno, di cui ottanta.

19.5. Sarracino, Ubaldo Pagano, De Luca, Guerra, Lai, Stefanazzi, D'Alfonso, Scotto.

Al comma 1, dopo le parole: le predette amministrazioni *aggiungere le seguenti:* , inclusi i comuni che versino in stato di dissesto o predissesto,.

19.6. Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 1, sostituire le parole da: , nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche *fino alla fine del comma con le seguenti:* , in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, sono autorizzate ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, personale non dirigenziale da inquadrare nel livello iniziale dell'area dei funzionari prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – Comparto Funzioni locali – ovvero della categoria A del Contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel limite massimo complessivo di duemiladuecento unità, di cui settantuno unità riservate al predetto Dipartimento. Le assunzioni delle unità di personale di cui al primo periodo sono effettuate nei limiti delle vigenti dotazioni organiche di ciascuna amministrazione, ad eccezione della

Presidenza del Consiglio dei ministri la cui dotazione organica è incrementata in misura corrispondente.

19.7. Cannata.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , anche valorizzando le esperienze professionali maturate dal personale che ha già prestato attività lavorativa presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con forme contrattuali a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

19.8. Paolo Emilio Russo.

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Ai fini del rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche individuate dal presente articolo, le medesime manifestazioni d'interesse di cui al presente comma, possono altresì indicare le unità di personale, nonché i relativi profili professionali tra il personale a tempo determinato in servizio presso le amministrazioni stesse, reclutato tramite concorsi banditi dall'Agenzia per la coesione in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per richiedere autorizzazione alla loro stabilizzazione nell'ambito delle risorse individuate al presente articolo, ai sensi dell'articolo 50, comma 17-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. Il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è contestualmente autorizzato ad effettuare le medesime procedure di stabilizzazione.

19.9. Zinzi, Ottaviani, Pierro.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia della capacità amministrativa delle amministrazioni centrali e promuovere la rinascita occupazionale delle

regioni comprese nell'obiettivo europeo « Convergenza » (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e migliorare la qualità degli investimenti in capitale umano, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a bandire procedure selettive per l'accesso a forme contrattuali a tempo determinato e a tempo parziale di diciotto ore settimanali, della durata di diciotto mesi, alle quali sono prioritariamente ammessi i soggetti già inquadrati come tirocinanti nell'ambito dei percorsi di formazione e lavoro presso il Ministero della cultura e il Ministero della giustizia. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le unità di personale da assegnare nonché l'area di inquadramento economico. Per i contratti di cui al presente comma si provvede in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le procedure di tipo concorsuale di cui al presente comma possono essere svolte mediante una sola prova orale, in parziale deroga alle disposizioni in materia, e sono organizzate, per figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica tramite Formez PA. Le graduatorie approvate all'esito delle procedure sono utilizzabili, secondo l'ordine di merito, per le assunzioni a tempo determinato anche da parte di altre amministrazioni pubbliche. Agli oneri recanti dalla disposizione di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio delle amministrazioni e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili.

19.13. Cannizzaro, Arruzzolo.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Al fine di assicurare continuità all'azione commissariale per l'attuazione dei piani di rientro dai disavanzi sanitari

regionali, le Regioni possono procedere, a valere sulle risorse del proprio bilancio, all'assunzione a tempo indeterminato del personale di cui all'articolo 16-*septies*, comma 2, lettera *d*), ultimo periodo, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, attualmente in servizio all'esito di procedura comparativa.

19.14. Cannizzaro, Arruzzolo.

ART. 20.

Sopprimerlo.

* **20.1.** Magi.

* **20.2.** Zaratti, Zanella, Grimaldi.

* **20.3.** Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Guerra, Ubaldo Pagano, Sarra-cino.

* **20.4.** Carmina, Alfonso Colucci, Dell'O-lio, Donno, Torto.

Al comma 1, sostituire il capoverso 5 con il seguente: 5. La convalida comporta la permanenza nel cento per un periodo massimo di 90 giorni.

20.5. Zaratti, Zanella, Grimaldi.

Al comma 1, capoverso 5, sopprimere il secondo periodo.

20.6. Zaratti, Zanella, Grimaldi.

Al comma 1, capoverso 5, sopprimere il terzo periodo.

20.7. Zaratti, Zanella, Grimaldi.

Al comma 1, capoverso 5, terzo periodo, dopo le parole: il questore esegue l'espulsione o il respingimento, *aggiungere le seguenti:* esclusi i minori non accompagnati,

20.9. Zaratti, Zanella, Grimaldi.

Al comma 1, capoverso 5, terzo periodo, dopo le parole: il questore esegue l'espulsione o il respingimento, *aggiungere le seguenti:* esclusi i minori e le donne.

20.10. Zaratti, Zanella, Grimaldi.

Al comma 1, capoverso 5, quarto periodo, sostituire le parole: ad altri dodici mesi *con le seguenti:* ad altri 30 giorni.

20.11. Zaratti, Zanella, Grimaldi.

Al comma 1, capoverso 5, quarto periodo, sostituire le parole: ad altri dodici mesi *con le seguenti:* ad altri 60 giorni.

20.12. Zaratti, Zanella, Grimaldi.

Al comma 1, capoverso 5, quarto periodo, sostituire le parole: ad altri dodici mesi *con le seguenti:* ad altri 90 giorni.

20.13. Zaratti, Zanella, Grimaldi.

Al comma 1, capoverso 5, quarto periodo, sopprimere le parole: da parte dello straniero o.

20.14. Zaratti, Zanella, Grimaldi.

Al comma 1, capoverso 5, sopprimere il quinto periodo.

20.15. Zaratti, Zanella, Grimaldi.

Al comma 1, capoverso 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Ogni domanda di proroga del trattenimento nel centro di permanenza per il rimpatrio prevista dal presente comma deve essere scritta e specificamente motivata, munita di traduzione in lingua comprensibile allo straniero, deve pervenire alla cancelleria del giudice, allo straniero trattenuto e al suo difensore, unitamente ai documenti e agli atti a sostegno della richiesta, tra il quindicesimo e il decimo giorno precedente la scadenza del precedente periodo di trattenimento. Ogni quarantacinque giorni dalla convalida o dalla proroga il giudice provvede d'ufficio al riesame perio-

dico del trattenimento, sentito lo straniero e il suo difensore, il Questore o un suo delegato. Nei giudizi sulle richieste di proroga e nei giudizi di riesame del trattenimento il giudice effettua comunque una valutazione specifica della situazione individuale dello straniero trattenuto, della perdurante legittimità del provvedimento di respingimento o di espulsione, di quello di accompagnamento e di quello di trattenimento, dell'inesistenza di cause ostative indicate all'articolo 19 e del mantenimento delle condizioni per il trattenimento, inclusa l'impossibilità di adottare l'intimazione ai sensi del comma 5-*bis*, allorché nel caso concreto manchino o vengano a mancare concrete possibilità di un effettivo allontanamento dello straniero espulso o respinto. Il giudizio sulle richieste di proroga e il riesame del trattenimento previsti nel presente comma spettano alla sezione per l'immigrazione, la protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del tribunale ordinario, in composizione monocratica, competente per il luogo in cui si trova il centro in cui lo straniero è trattenuto. Nei giudizi di proroga e di riesame indicati dal presente comma e nello svolgimento delle relative udienze si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei commi 4 e 4-*bis*. In ogni caso l'identificazione e la preparazione dell'allontanamento dello straniero espulso, il quale si trovi detenuto o internato in un istituto penitenziario, sono effettuate durante la sua permanenza nell'istituto penitenziario in esecuzione di pena detentiva o in esecuzione di misura cautelare in carcere o di misure di sicurezza e le forze di polizia provvedono all'accompagnamento alla frontiera al momento della dimissione dall'istituto penitenziario, a qualsiasi titolo, previa autorizzazione del giudice che dispone la cessazione o la revoca della misura cautelare o del magistrato di sorveglianza per il detenuto in esecuzione di pena, i quali, sentito lo straniero, il suo difensore e il Questore o un suo delegato, verificano la perdurante sussistenza dei presupposti per l'espulsione e l'inesistenza dei divieti indicati all'articolo 19 e dispongono il trattenimento nel centro di permanenza qualora ne sussistano i presupposti e la detenzione in un istituto penitenziario sia durata meno di

diciotto mesi, durante i quali non è stata comunque possibile l'identificazione o l'esecuzione dell'accompagnamento, nonostante il compimento di ogni ragionevole sforzo; il periodo di detenzione penitenziaria è in ogni caso sottratto alla durata massima complessiva del trattenimento ammissibile in un centro di permanenza per il rimpatrio.

* **20.16.** Magi.

* **20.17.** Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Sarracino.

ART. 21.

Sopprimerlo.

* **21.1.** Soumahoro.

* **21.2.** Magi.

* **21.3.** Zaratti, Zanella, Grimaldi.

* **21.4.** Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Guerra, Ubaldo Pagano, Sarracino.

* **21.5.** Carmina, Pellegrini, Dell'Olio, Donno, Torto.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Alla progettazione e alla realizzazione delle strutture individuate dal piano di cui al comma 2 si applicano le disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e si provvede nel rispetto dei principi fondamentali del nostro ordinamento e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Conseguentemente, al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

21.6. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

21.7. Pellegrini, Carmina, Dell’Olio, Donno, Torto.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 1, dell’articolo 354 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo la parola: « difesa », sono inserite le seguenti: « e sicurezza ».

21.8. Pellegrini, Carmina, Dell’Olio, Donno, Torto.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: Ministro dell’economia e delle finanze, *aggiungere le seguenti:* e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

21.9. Maccanti, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani, Dara, Furguele, Marchetti, Pretto.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: Ministro dell’economia e delle finanze, *aggiungere le seguenti:* d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti.

21.10. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell’Olio, Donno, Torto.

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: All’individuazione dell’area o delle aree ai fini della realizzazione delle strutture di cui al primo periodo si procede previa intesa con il Presidente della regione ove esse insistono.

21.14. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell’Olio, Donno, Torto.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad eccezione delle aree ricomprese nelle zone speciali di conservazione (ZSC) e nelle zone di protezione speciale (ZPS) della rete europea Natura

2000, come individuate ai sensi della direttiva 92/43/CEE « Habitat » e della Direttiva 2009/147/CEE « Uccelli ».

21.15. Zaratti, Zanella, Grimaldi.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad eccezione delle aree sottoposte ai vincoli di tutela dei piani paesaggistici di cui agli articoli 134 e seguenti del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

21.16. Zaratti, Zanella, Grimaldi.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad eccezione delle aree ricomprese in una zona soggetta a pericolosità idrogeologica media, elevata o molto elevata, come individuata dai vigenti piani urbanistici o da specifici piani di settore.

21.17. Zaratti, Zanella, Grimaldi.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad eccezione delle aree ricomprese nei Parchi e nelle riserve naturali nazionali o regionali.

21.18. Zaratti, Zanella, Grimaldi.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ad eccezione delle aree ad alto o medio-alto rischio sismico.

21.19. Zaratti, Zanella, Grimaldi.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

21.20. Zaratti, Zanella, Grimaldi.

ART. 22.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 1° gennaio 2024 *con le seguenti:* 1° gennaio 2025.

Conseguentemente:

a) *al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 1° gennaio 2024 con le seguenti: 1° gennaio 2025;*

b) *al comma 3, alinea, sostituire le parole: 1° gennaio 2024 con le seguenti: 1° gennaio 2025;*

c) *al comma 4, ovunque ricorrono, sostituire le parole: 31 dicembre 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2024;*

d) *sostituire il comma 5 con il seguente: 5. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 1,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,2 milioni di euro per l'anno 2027, 3 milioni di euro per l'anno 2028, 3,8 milioni di euro per l'anno 2029, 4,6 milioni di euro per l'anno 2030, 5,4 milioni di euro per l'anno 2031 e 4,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 4.*

22.1. Lai.

Al comma 2, secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: Fino alla data indicata nel decreto di cui all'articolo 10, comma 5, con le seguenti: Fino all'adozione del Piano Strategico nazionale di cui all'articolo 11;*

b) *dopo la parola: svolgono aggiungere le seguenti: con le strutture di supporto.*

22.2. Castiglione, Marattin, Sottanelli.

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) *le competenze dei Commissari straordinari sono estese all'intero territorio re-*

gionale con riferimento alle zone industriali, artigianali e produttive dei Piani regolatori generali e delle aree individuate dal decreto istitutivo delle ZES secondo l'articolo 4, commi 3 e 5, decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

22.3. Castiglione, Carfagna, Marattin, Sottanelli.

Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La disposizione di cui al primo periodo si applica altresì agli investimenti non ancora realizzati o in corso di realizzazione, il cui procedimento autorizzatorio sia stato avviato entro la data ivi prevista.

22.6. Pella, Cannizzaro.

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, sopprimere il comma 5.

22.7. De Luca, Ubaldo Pagano, Sarracino, Guerra, Lai, Roggiani, Stefanazzi, D'Alfonso.

Al comma 4, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano alle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica ricadente nella competenza territoriale delle Autorità di sistema portuale, ivi incluse le aree immediatamente retroportuali, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui dall'articolo 1, commi da 173 a 176 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Conseguentemente, sopprimere il comma 5.

22.8. De Luca, Ubaldo Pagano, Sarracino, Guerra, Lai, Roggiani, Stefanazzi, D'Alfonso.

ALLEGATO 2

DL 124/2023: Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione. C. 1416 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera d), numero 3), sostituire le parole: ai sensi dell'articolo 53 con le seguenti: ivi comprese quelle di cui all'articolo 53.

- * **1.34.** Roggiani, Ubaldo Pagano.
- * **1.35.** Pella, Cannizzaro.
- * **1.36.** Steger, Manes.
- * **1.37.** Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

ART. 2.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Entro il primo semestre di ciascun anno finanziario con le seguenti: Entro cia-

scun anno finanziario e dopo le parole: viene erogata aggiungere le seguenti: , anche in più soluzioni,.

Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, dopo le parole: , a titolo di pagamenti intermedi e di saldo, aggiungere le seguenti: sulla base delle spese sostenute dai beneficiari, e al secondo periodo, dopo le parole: spese sostenute aggiungere le seguenti: dai beneficiari;

2.1. *(Nuova formulazione)* Stefanazzi.

Al comma 4, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , alinea, primo periodo.

2.19. *(Nuova formulazione)* Scerra, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto

ALLEGATO 3

DL 124/2023: Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione. C. 1416 Governo.

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE

ART. 6.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sopprimere la parola: esclusivamente.

* **6.6.** Cannata.

* **6.2.** *(Nuova formulazione)* Roggiani, Ubaldo Pagano.

* **6.3.** *(Nuova formulazione)* Pella, Cannizzaro.

* **6.4.** *(Nuova formulazione)* Steger, Manes.

* **6.5.** *(Nuova formulazione)* Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

DL 121/2023: Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale. C. 1492 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA

Pagina 1 di 3

**AC 1492 (GIÀ AS 870) DL 121/2023 "QUALITÀ DELL'ARIA"
RELAZIONE TECNICA DI PASSAGGIO**

L'aggiornamento dei piani di qualità dell'aria comprende la valutazione della qualità dell'aria, l'aggiornamento della modellistica degli scenari emissivi e di qualità dell'aria, ed infine l'individuazione e la messa in opera degli interventi di risanamento o la conferma di quelli già programmati anche alla luce dei risultati prodotti dalle iniziative già assunte per la riduzione delle emissioni inquinanti.

Dall'attuazione dell'articolo 1 non derivano oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In particolare, al comma 2-bis si prevede la possibilità per le regioni di cui al comma 1 di esentare dai divieti di circolazione i veicoli a metano e gpl da "Euro 3" in su. Si tratta pertanto di una norma a carattere ordinamentale, peraltro meramente facoltizzante nei confronti delle regioni interessate, priva di effetti per la finanza pubblica.

Infine, il comma 2-ter prevede che con decreto interministeriale siano stabilite le modalità di circolazione dei veicoli storici di cui all'articolo 60 del Codice della Strada. Tale disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 1-bis istituisce, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo di 32.870.000 euro, per l'anno 2023, che costituisce il limite massimo di autorizzazione di spesa.

La disposizione in commento prevede che tali risorse siano destinate al finanziamento di progetti e iniziative proposti dai Comuni italiani e volti a minimizzare gli impatti ambientali, l'utilizzo dei mezzi di trasporto con maggiore emissione di CO₂ e i lunghi viaggi, favorendo l'abbattimento dell'inquinamento atmosferico e la conservazione degli ecosistemi locali secondo le strategie di accelerazione della transizione ecologica e di riduzione delle emissioni che possono scaturire dalle attività turistiche.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che le risorse stanziare, pari a 32.870.000 euro per l'anno 2023, siano, dunque, congrue per procedere al finanziamento di tali progetti e iniziative proposti dai Comuni italiani.

Per la copertura dei suddetti oneri, prevista al comma 2 della disposizione de qua, si provvede:

- a) quanto a 29.870.000 euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
- b) quanto a 3.000.000 euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo, entrambi capienti.

La norma, poi, provvede ad incrementare il Fondo per il turismo sostenibile, di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo, di 17 milioni di euro per l'anno 2023. Si rende, infatti, necessario incrementare tale fondo, al fine di raggiungere le finalità individuate a suo tempo, quali quelle di minimizzare gli impatti ambientali, l'utilizzo dei mezzi di trasporto con maggiore emissione di CO₂ e i lunghi viaggi, favorendo l'abbattimento dell'inquinamento atmosferico e la conservazione degli ecosistemi locali secondo le strategie di accelerazione della transizione ecologica e di riduzione delle emissioni che possono scaturire dalle attività turistiche.

Per la copertura dei suddetti oneri, prevista al comma 4 della disposizione de qua, si provvede:

- a) quanto a 8.918.631 euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;



b) quanto a 8.081.369 euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo, entrambi capienti.

Con riferimento all'articolo 1-ter, si rappresenta quanto segue.

Il comma 1, limitandosi a classificare l'intervento dello sviluppo dell'area cargo dell'aeroporto di Malpensa, come opera strategica di preminente interesse nazionale con caratteri di indifferibilità, urgenza e pubblica utilità, ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 2 introduce talune attività amministrative istituzionalmente assegnate alle amministrazioni competenti, cui le stesse provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come espressamente specificato dalla clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 3 del medesimo articolo.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Prof. Mancuso

24/10/2023



VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01514 Centemero: Proroga di misure fiscali in favore delle PMI	137
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	140
5-01515 Toni Ricciardi: Sulle agevolazioni fiscali per il rientro degli italiani residenti all'estero	138
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	141
5-01516 Fenu: Misure relative al <i>superbonus</i> e alla cessione del credito	139
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	149
5-01517 Congedo: Iniziative per la proroga del credito di imposta per la formazione nel piano « Industria 5.0 »	139
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	151
5-01518 Borrelli: Iniziative in ordine all'imposta straordinaria sugli extra profitti degli istituti di credito	139
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	152

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 24 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 13.20.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Per quanto riguarda le modalità di svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata, ricorda che il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per un minuto, che al rappresentante del Governo sono riservati tre minuti e che il presentatore ha diritto di replica per due minuti.

5-01514 Centemero: Proroga di misure fiscali in favore delle PMI.

Laura CAVANDOLI (LEGA), illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria.

La sottosegretaria di Stato Lucia ALBANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Laura CAVANDOLI (LEGA), esprime apprezzamento per la proroga prevista dal Governo, sino al 2026, del bonus oggetto dell'interrogazione, seppure con minori risorse. Sottolinea come il credito di imposta per le spese di consulenza sostenute dalle piccole e medie imprese per la quotazione sui mercati sia una misura utile e importante sotto molteplici punti di vista, in particolare perché consente di attrarre investimenti e incentivare le attività di ri-

cerca. Si tratta, in definitiva, di un intervento positivo per la crescita. Chiede al Governo adeguata attenzione per la predetta agevolazione, anche incrementandone la dotazione finanziaria.

5-01515 Toni Ricciardi: Sulle agevolazioni fiscali per il rientro degli italiani residenti all'estero.

Toni RICCIARDI (PD-IDP), illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando come nelle bozze che circolano dello schema di decreto legislativo – attuativo della legge di delega fiscale – in tema di fiscalità internazionale, il regime dei cosiddetti lavoratori impatriati risulti profondamente modificato, sulla base di motivazioni che non appaiono comprensibili: oltre alla riduzione dell'agevolazione e all'introduzione di un tetto di reddito, non viene riproposta la maggiorazione per i lavoratori che si trasferiscono al Sud, né viene riproposto l'allungamento del periodo di fruizione in presenza di carichi familiari.

Rileva inoltre come uno degli aspetti più problematici della riforma sia l'assenza di preavviso, prevedendone l'efficacia già a decorrere dal 1° gennaio 2024. Tale elemento, a suo avviso, rischia di incidere sulle scelte dei soggetti che hanno deciso di trasferirsi in Italia l'anno prossimo, confidando nella normativa vigente; tali soggetti, in particolare qualora non abbiano maturato i requisiti richiesti dalla legge, rischiano di perdere una buona percentuale dell'agevolazione.

La sottosegretaria di Stato Lucia ALBANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Toni RICCIARDI (PD-IDP), replicando, in primo luogo rileva che – dai dati forniti dal Governo – le agevolazioni fiscali per i lavoratori impatriati avrebbero introdotto in Italia almeno 40.000 nuovi contribuenti nel triennio 2019-2021, con un evidente guadagno per le casse dello Stato; si tratta inoltre, è bene ricordarlo, di disposizioni che non richiedono copertura finanziaria e che, al contempo, consentono ai lavoratori

che rientrano in Italia di ottenere una busta paga meno gravata da oneri fiscali.

A suo parere, il limite di 600.000 euro – previsto dalle bozze di schema di decreto legislativo che circolano in questi giorni – rischia di limitare la capacità di attrarre in Italia lavoratori autonomi e *start-up*.

Ribadisce il proprio rammarico sull'assenza delle maggiorazioni dell'agevolazione per coloro che trasferiscono la propria residenza nelle regioni del Mezzogiorno; né ritiene che si possa sul punto invocare la necessità del rispetto della normativa europea, considerato che una tale esigenza avrebbe imposto l'abolizione *tout court* del regime agevolativo, che viene invece mantenuto per docenti e ricercatori universitari.

A fronte dell'esistenza di abusi riguardanti le agevolazioni in parola, constata con rammarico come la reazione del Governo innanzi a fenomeni fraudolenti non sia stata la predisposizione di adeguati strumenti di controllo, bensì un generico intervento di taglio dei vantaggi fiscali per tutti i lavoratori impatriati.

Ricorda, come è noto, che gli abusi relativi alle agevolazioni in discussione hanno riguardato principalmente il settore sportivo, e invita al riguardo ad interventi puntuali in sede parlamentare per apportare le opportune correzioni, senza penalizzare l'intera platea dei beneficiari della misura; auspica che ci sia sul punto un'adeguata sensibilità sia da parte del Governo, sia da parte degli organi parlamentari.

Rammenta inoltre che la decisione di rientrare in Italia dall'estero, soprattutto per i nuclei familiari, richiede un insieme di adempimenti complessi e che le misure che il Governo intende ora depotenziare hanno la funzione di contrastare gli attuali trend demografici e il calo della natalità.

Conclude ricordando che le agevolazioni introdotte per i lavoratori impatriati hanno primeggiato in Europa, ed esprime rammarico per l'eventuale perdita di tali vantaggi, ove sia dovuta alla sola incapacità di predisporre adeguati controlli antifrode.

5-01516 Fenu: Misure relative al *superbonus* e alla cessione del credito.

Emiliano FENU (M5S), illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria di Stato Lucia ALBANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Emiliano FENU (M5S), replicando, afferma la necessità di fare chiarezza sulla normativa vigente in tema di *superbonus*, evitando di diffondere notizie inesatte su tali misure, al fine di non ingenerare incertezza tra gli operatori di mercato. Ricalcando l'intervento di Enrico Zanetti nel corso del Congresso nazionale dei commercialisti, evidenzia come condivida le affermazioni di quest'ultimo in ordine ai problemi delle finanze pubbliche, causati in primis dalla mancata crescita economica e dall'incremento degli interessi sul debito pubblico; ricorda che l'incidenza dei crediti di imposta in edilizia sul complesso delle entrate fiscali è relativa, poiché le entrate fiscali continuano a crescere. Chiede dunque al Governo di abbandonare approcci ideologici su questa misura; ricorda che l'Unione europea richiede l'adeguamento degli edifici agli *standard* di efficienza energetica e, dunque, ritiene opportuno riconsiderare le agevolazioni in parola, dato che – a suo avviso – hanno avuto un effetto positivo sia sulla crescita economica, sia sull'efficientamento energetico degli edifici.

5-01517 Congedo: Iniziative per la proroga del credito di imposta per la formazione nel piano « Industria 5.0 ».

Guerino TESTA (FDI), illustra l'interrogazione in titolo, in quanto cofirmatario.

La sottosegretaria di Stato Lucia ALBANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Guerino TESTA (FDI), replicando, ringrazia il Governo per la sensibilità sulla misura richiamata ed auspica che nella prossima legge di bilancio vi sia spazio per la proroga delle citate agevolazioni.

5-01518 Borrelli: Iniziative in ordine all'imposta straordinaria sugli extra profitti degli istituti di credito.

Francesco Emilio BORRELLI (AVS), illustra l'interrogazione in titolo, rinunciando sin d'ora a intervenire in sede di replica.

La sottosegretaria di Stato Lucia ALBANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Marco OSNATO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.50.

ALLEGATO 1

5-01514 Centemero: Proroga di misure fiscali in favore delle PMI.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento al credito d'imposta introdotto dall'articolo 1, commi 89 e seguenti, della legge n. 205 del 2017 relativo ai costi di consulenza sostenuti dalle piccole e medie imprese che iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

Tenuto conto del notevole impatto che la predetta misura ha prodotto, favorendo la quotazione sul mercato azionario italiano, gli interroganti chiedono di sapere « quali interventi, anche normativi, si intendano adottare per garantire alle PMI anche per il prossimo anno la misura di cui in premessa ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria si rappresenta che il Ministero delle imprese e del *Made in Italy*, al quale compete la gestione del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI, ha formulato una proposta da inserire nel disegno di legge di bilancio per il 2024

finalizzata a prorogare al 31 dicembre 2025 la disciplina del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI di cui ai commi da 89 a 92 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, disponendo, nel contempo, l'integrazione delle risorse stanziare per l'anno 2024 – portandole da 10 a 15 milioni di euro – nonché lo stanziamento di 15 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

Tanto premesso, è all'attenzione del Governo l'eventuale proroga della misura in argomento compatibilmente con i saldi di finanza pubblica fissati per la legge di bilancio 2024.

Ad ogni buon conto, si rammenta che la legge 9 agosto 2023, n. 111 recante la legge delega per la riforma fiscale, all'articolo 9, comma 1, lettera g), prevede, tra i principi e criteri direttivi per l'attuazione della stessa, la revisione e la razionalizzazione degli incentivi fiscali alle imprese e i meccanismi di determinazione e fruizione degli stessi, tenendo altresì conto della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022.

ALLEGATO 2

5-01515 Toni Ricciardi: Sulle agevolazioni fiscali per il rientro degli italiani residenti all'estero.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti rilevano che negli ultimi anni sono state previste diverse misure volte ad attrarre risorse umane nel nostro Paese attraverso l'introduzione di regimi di tassazione agevolata sia in favore dei soggetti che trasferiscono la residenza in Italia (articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015), sia in favore di docenti e ricercatori che rientrino in Italia per esercitare la propria attività (articolo 44 del decreto-legge n. 78 del 2010).

Gli Onorevoli segnalano che, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111 recante la delega per la riforma fiscale, il Governo provvederà alla revisione dei vari regimi di favore attualmente vigenti per i lavoratori impatriati.

In base alle prime bozze di riforma circolate, gli Onorevoli lamentano che le misure attuative previste sarebbero suscettibili di determinare un depotenziamento delle agevolazioni in argomento che porterebbe, unitamente a una diminuzione del numero degli impatriati, un impatto negativo sul gettito erariale per i prossimi periodi di imposta.

A parere degli interroganti, per un intervento condiviso e razionale sarebbe opportuno avere dati ufficiali sul numero dei soggetti che hanno beneficiato delle agevolazioni citate con riferimento agli ultimi tre anni inclusivi della distribuzione geografica e dell'attività lavorativa e professionale svolta.

Pertanto, gli Onorevoli chiedono di sapere « se, al fine di valutare gli effetti dei regimi fiscali volti ad attrarre risorse umane

nel Paese, il Ministro intenda fornire un quadro complessivo degli effetti delle misure in vigore, considerando i quesiti esposti in premessa, anche al fine di prevedere una differenziazione che potenzi il vantaggio per i soggetti che trasferiscono la residenza nelle regioni del Mezzogiorno ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Come evidenziato dagli Onorevoli interroganti, in attuazione dell'articolo 9 comma 1, lettere *g*), *h*) e *i*) della legge 9 agosto 2023, n. 111 recante la delega per la riforma fiscale, sarà delineata una nuova disciplina fiscale volta, tra l'altro, a razionalizzare gli incentivi alle imprese nonché rivedere la fiscalità di vantaggio, in coerenza con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato favorendo altresì lo sviluppo economico del Mezzogiorno e la riduzione del divario territoriale.

In questa cornice è prevista una revisione della disciplina della tassazione agevolata per i cosiddetti impatriati titolari di redditi di lavoro dipendente, di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e di redditi di lavoro autonomo.

Tanto premesso, in ordine alle richieste degli Onorevoli interroganti, si riportano nella seguente tabella le informazioni, disaggregate per anno di imposta, relative alle persone fisiche che hanno trasferito la residenza in Italia per svolgere un'attività di lavoro, per le quali è prevista una tassazione agevolata dei redditi ivi prodotti tramite la cennata disciplina relativa ai « docenti e ricercatori » e agli « impatriati ».

Tabella. Dati aggregati a livello nazionale per beneficiari con reddito da lavoro dipendente

Regime agevolativo	Anno d'imposta 2021	Anno d'imposta 2020	Anno d'imposta 2019
<i>Impatriati</i>	21.226	15.080	11.285
<i>Docenti e ricercatori</i>	1.701	1.329	1.765

Giova sottolineare che i numeri dei beneficiari sopra indicati si riferiscono esclusivamente ai soggetti che risultano percettori di reddito da lavoro dipendente; tuttavia si segnala che il regime degli « impatriati » riguarda anche i soggetti che detengono reddito da lavoro autonomo o reddito d'impresa mentre il regime dei « docenti e ricercatori » riguarda anche i soggetti che detengono reddito da lavoro autonomo.

Al fine di una più corretta stima dei beneficiari dei regimi agevolativi elencati, nelle tabelle che di seguito si riportano viene esposta la distribuzione dei soggetti e del relativo reddito lordo suddivisi per regione e per attività ATECO distinguendo, per gli impatriati, a seconda del tipo di reddito percepito. Si precisa che un soggetto che indichi in dichiarazione dei redditi più codici ATECO relativi all'agevolazione in oggetto, viene considerato solo una volta.

Tabella 1. Reddito Lordo - Impatriati con redditi da lavoro dipendente per Regione

Regione	2021			2020			2019		
	Frequenza	Ammontare	Media	Frequenza	Ammontare	Media	Frequenza	Ammontare	Media
Abruzzo	250	24.107.805	96.431	112	10.830.441	96.700	69	5.352.171	77.568
Basilicata	44	3.912.651	88.924	24	1.416.552	59.023	16	1.050.550	65.659
Trentino-Alto Adige - P.A. Bolzano	627	38.753.013	61.807	447	33.462.799	74.861	317	20.613.602	65.027
Calabria	108	9.720.537	90.005	48	2.651.653	55.243	29	1.143.343	39.426
Campania	504	61.716.537	122.453	288	28.712.020	99.695	182	11.934.652	65.575
Emilia-Romagna	1.523	146.150.287	95.962	1.099	105.124.456	95.655	805	70.097.511	87.078
Friuli Venezia-Giulia	476	60.745.607	127.617	307	30.027.674	97.810	249	14.748.957	59.233
Lazio	2.225	280.880.546	126.238	1.533	187.240.316	122.140	1.192	135.129.131	113.363
Liguria	515	59.431.434	115.401	351	42.248.965	120.367	237	22.838.820	96.366
Lombardia	8.991	1.288.185.633	143.275	6.984	998.277.784	142.938	5.246	677.160.905	129.081
Marche	282	17.396.846	61.691	171	10.254.346	59.967	121	8.759.146	72.390
Molise	38	1.927.167	50.715	24	1.713.934	71.414	13	980.459	75.420
Piemonte	1.534	215.728.623	140.631	1.130	146.890.195	129.991	895	76.059.821	84.983
Puglia	451	32.651.452	72.398	235	15.362.860	65.374	265	13.879.629	52.376
Sardegna	255	31.163.074	122.208	126	19.637.880	155.856	84	8.438.209	100.455
Sicilia	440	27.210.560	61.842	204	15.216.012	74.588	124	7.860.515	63.391
Toscana	937	107.608.711	114.844	663	76.715.489	115.710	443	46.249.869	104.402
Trentino-Alto Adige - P.A. Trento	160	9.743.875	60.899	107	6.451.999	60.299	71	4.721.659	66.502
Umbria	108	9.830.235	91.021	64	5.295.081	82.736	50	6.362.964	127.259
Valle d'Aosta	*	*	*	16	1.650.492	103.156	15	2.253.038	150.203
Veneto	1.545	144.996.813	93.849	1.063	100.463.242	94.509	757	86.984.571	114.907
Mancante/errata	*	*	*	-	-	-	-	-	-
Totale	21.038	2.573.461.933	122.324	14.996	1.839.644.191	122.676	11.180	1.222.619.522	109.358

Tabella 2 Reddito Lordo - Impatriati con redditi diversi da reddito da lavoro dipendente per regione

Regione	2021			2020			2019		
	Frequenza	Ammontare	Media	Frequenza	Ammontare	Media	Frequenza	Ammontare	Media
Abruzzo	250	24.107.805	96.431	112	10.830.441	96.700	69	5.352.171	77.568
Basilicata	44	3.912.651	88.924	24	1.416.552	59.023	16	1.050.550	65.659
Trentino-Alto Adige - P.A. Bolzano	627	38.753.013	61.807	447	33.462.799	74.861	317	20.613.602	65.027
Calabria	108	9.720.537	90.005	48	2.651.653	55.243	29	1.143.343	39.426
Campania	504	61.716.537	122.453	288	28.712.020	99.695	182	11.934.652	65.575
Emilia-Romagna	1.523	146.150.287	95.962	1.099	105.124.456	95.655	805	70.097.511	87.078
Friuli Venezia-Giulia	476	60.745.607	127.617	307	30.027.674	97.810	249	14.748.957	59.233
Lazio	2.225	280.880.546	126.238	1.533	187.240.316	122.140	1.192	135.129.131	113.363
Liguria	515	59.431.434	115.401	351	42.248.965	120.367	237	22.838.820	96.366
Lombardia	8.991	1.288.185.633	143.275	6.984	998.277.784	142.938	5.246	677.160.905	129.081
Marche	282	17.396.846	61.691	171	10.254.346	59.967	121	8.759.146	72.390
Molise	38	1.927.167	50.715	24	1.713.934	71.414	13	980.459	75.420
Piemonte	1.534	215.728.623	140.631	1.130	146.890.195	129.991	895	76.059.821	84.983
Puglia	451	32.651.452	72.398	235	15.362.860	65.374	265	13.879.629	52.376
Sardegna	255	31.163.074	122.208	126	19.637.880	155.856	84	8.438.209	100.455
Sicilia	440	27.210.560	61.842	204	15.216.012	74.588	124	7.860.515	63.391
Toscana	937	107.608.711	114.844	663	76.715.489	115.710	443	46.249.869	104.402
Trentino-Alto Adige - P.A. Trento	160	9.743.875	60.899	107	6.451.999	60.299	71	4.721.659	66.502
Umbria	108	9.830.235	91.021	64	5.295.081	82.736	50	6.362.964	127.259
Valle d'Aosta	*	*	*	16	1.650.492	103.156	15	2.253.038	150.203
Veneto	1.545	144.996.813	93.849	1.063	100.463.242	94.509	757	86.984.571	114.907
Mancante/errata	*	*	*	-	-	-	-	-	-
Totale	21.038	2.573.461.933	122.324	14.996	1.839.644.191	122.676	11.180	1.222.619.522	109.358

Tabella 3. Reddito Lordo - Impatriati con redditi diversi da reddito da lavoro dipendente per regione

Regione	2021			2020			2019		
	Frequenza	Ammontare	Media	Frequenza	Ammontare	Media	Frequenza	Ammontare	Media
Abruzzo	35	4.222.668	120.648	14	864.102	61.722	5	219.652	43.930
Basilicata	7	433.748	61.964	5	182.936	36.587	*	*	*
Trentino-Alto Adige - P.A. Bolzano	77	9.590.812	124.556	45	3.475.203	77.227	30	2.400.311	80.010
Calabria	27	3.803.807	140.882	6	724.840	120.807	-	-	-
Campania	76	8.100.792	106.589	26	2.228.771	85.722	6	251.880	41.980
Emilia-Romagna	109	9.360.355	85.875	63	5.014.222	79.591	38	2.852.317	75.061
Friuli Venezia-Giulia	39	2.768.235	70.980	16	1.033.107	64.569	8	527.380	65.923
Lazio	196	17.840.331	91.022	105	11.432.776	108.884	54	6.802.817	125.978
Liguria	76	7.781.477	102.388	32	2.856.082	89.253	11	2.177.034	197.912
Lombardia	641	64.339.856	100.374	354	36.030.995	101.782	166	15.991.635	96.335
Marche	42	3.685.620	87.753	15	1.158.319	77.221	10	659.519	65.952
Molise	7	157.350	22.479	*	*	*	-	-	-
Piemonte	111	9.315.486	83.923	54	4.667.285	86.431	17	3.339.114	196.418
Puglia	73	7.404.287	101.429	26	2.358.001	90.692	12	1.206.318	100.527
Sardegna	56	3.500.424	62.508	24	960.977	40.041	5	203.192	40.638
Sicilia	60	7.612.520	126.875	27	6.485.701	240.211	4	446.245	111.561
Toscana	128	11.413.827	89.171	50	4.407.783	88.156	19	2.126.640	111.928
Trentino-Alto Adige - P.A. Trento	17	1.316.959	77.468	9	634.504	70.500	*	*	*
Umbria	21	1.464.749	69.750	10	1.335.291	133.529	4	595.592	148.898
Valle d'Aosta	10	357.675	35.768	*	*	*	*	*	*
Veneto	139	8.979.135	64.598	64	5.066.372	79.162	24	1.443.879	60.162
totale	1.947	183.450.114	94.222	953	91.367.323	95.873	419	41.873.148	99.936

Tabella 4. Reddito – Lordo Regime Docenti e Ricercatori con reddito da lavoro dipendente per regione

Regione	2021			2020			2019		
	Frequenza	Ammontare	Media	Frequenza	Ammontare	Media	Frequenza	Ammontare	Media
Abruzzo	40	3.454.722	86.368	31	1.553.641	50.117	32	1.952.679	61.021
Basilicata	*	*	*	*	*	*	4	341.483	85.371
Trentino-Alto Adige - P.A. Bolzano	52	3.501.720	67.341	43	3.092.358	71.915	51	5.463.252	107.123
Calabria	16	562.737	35.171	9	332.771	36.975	11	1.099.108	99.919
Campania	73	3.988.373	54.635	56	3.028.906	54.088	91	9.803.392	107.730
Emilia-Romagna	137	9.668.534	70.573	120	5.838.226	48.652	142	10.668.302	75.129
Friuli Venezia-Giulia	56	3.041.017	54.304	34	2.958.587	87.017	42	3.246.628	77.301
Lazio	192	11.142.390	58.033	131	10.982.542	83.836	182	15.644.024	85.956
Liguria	101	4.496.858	44.523	72	3.683.439	51.159	145	7.563.498	52.162
Lombardia	371	23.662.659	63.781	314	17.787.720	56.649	383	38.169.523	99.659
Marche	20	1.077.868	53.893	10	379.793	37.979	24	3.711.614	154.651
Molise	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Piemonte	126	6.205.626	49.251	101	4.728.021	46.812	122	9.905.250	81.191
Puglia	51	1.888.067	37.021	36	1.589.220	44.145	53	5.282.219	99.665
Sardegna	27	1.402.134	51.931	24	1.215.882	50.662	34	3.219.999	94.706
Sicilia	53	1.768.792	33.373	28	1.256.417	44.872	43	4.139.680	96.272
Toscana	126	5.740.883	45.563	114	5.756.804	50.498	158	12.243.700	77.492
Trentino-Alto Adige - P.A. Trento	76	3.337.842	43.919	58	2.498.188	43.072	50	2.601.444	52.029
Umbria	12	728.051	60.671	8	486.572	60.822	17	2.780.612	163.565
Valle d'Aosta	*	*	*	-	-	-	*	*	*
Veneto	163	9.888.786	60.667	133	7.448.879	56.007	177	11.745.422	66.358
Totale	1.701	95.944.916	56.405	1.329	74.750.633	56.246	1.765	150.157.355	85.075

Tabella 5. Reddito Lordo - Impatriati con redditi da lavoro dipendente per settore

ATECO	2021			2020			2019		
	Frequenza	Ammontare	Media	Frequenza	Ammontare	Media	Frequenza	Ammontare	Media
AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA	55	1.761.577	32.029	26	956.413	36.785	25	1.178.116	47.125
ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI	173	7.689.841	44.450	98	3.714.504	37.903	76	3.658.977	48.144
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA	652	22.083.415	33.870	453	16.236.102	35.841	224	8.998.230	40.171
ATTIVITÀ IMMOBILIARI	102	8.958.848	87.832	76	9.230.644	121.456	56	7.122.399	127.186
ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO	435	415.114.279	954.286	247	233.408.902	944.975	100	16.320.563	163.206
ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE	308	11.189.391	36.329	186	9.110.985	48.984	131	6.491.069	49.550
ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE	1.844	384.296.389	208.404	1.545	317.647.048	205.597	1.219	231.431.614	189.854
ATTIVITÀ MANIFATTURIERE	4.972	550.476.704	110.715	3.959	436.581.051	110.276	3.228	335.356.850	103.890
ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE	2.914	303.508.247	104.155	2.146	223.417.245	104.109	1.556	154.901.819	99.551
COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI	2.443	278.808.796	114.126	1.806	212.872.839	117.870	1.458	191.238.648	131.165
CONSTRUZIONI	258	21.351.109	82.756	141	13.372.275	94.839	96	10.260.885	106.884
ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE	30	6.429.377	214.313	19	4.393.398	231.231	17	3.896.290	229.194
FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO	32	2.213.865	69.183	22	1.409.300	64.059	16	971.445	60.715
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA	138	12.399.531	89.852	77	8.595.841	111.634	74	7.829.163	105.799
ISTRUZIONE	464	21.801.570	46.986	261	11.442.087	43.839	202	7.789.031	38.560
NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE	1.152	88.385.576	76.724	706	59.795.477	84.696	608	54.377.527	89.437
ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI	133	6.451.021	48.504	122	6.418.301	52.609	96	4.740.311	49.378
SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE	604	27.032.715	44.756	342	16.941.464	49.536	178	9.978.778	56.061
SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	2.535	226.763.525	89.453	1.657	137.050.347	82.710	1.054	86.751.185	82.307
TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO	675	51.272.881	75.960	414	33.060.084	79.855	285	22.205.448	77.914
ASSENTE	1.119	125.473.274	112.130	693	83.989.881	121.198	481	57.121.174	118.755
TOTALE	21.038	2.573.461.933	122.324	14.996	1.839.644.191	122.676	11.180	1.222.619.522	109.358

Tabella 6. Reddito lordo - Impatriati con redditi diversi da reddito da lavoro dipendente per settore

ATECO	2021			2020			2019		
	Frequenza	Ammontare	Media	Frequenza	Ammontare	Media	Frequenza	Ammontare	Media
AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA	*	*	*	*	*	*	-	-	-
ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI	4	303.312	75.828	6	404.397	67.399	*	*	*
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA	44	2.134.789	48.518	29	1.756.397	60.565	11	488.292	44.390
ATTIVITÀ IMMOBILIARI	*	*	*	*	*	*	-	-	-
ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO	9	571.770	63.530	*	*	*	-	-	-
ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE	7	82.033	11.719	*	*	*	-	-	-
ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE	20	1.365.384	68.269	16	1.628.546	101.784	7	654.236	93.462
ATTIVITÀ MANIFATTURIERE	31	1.802.080	58.132	21	2.386.844	113.659	14	982.466	70.176
ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE	45	2.682.346	59.608	19	736.371	38.756	13	506.081	38.929
COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI	24	1.887.307	78.638	10	1.305.363	130.536	*	*	*
COSTRUZIONI	7	3.412.825	487.546	*	*	*	*	*	*
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA	*	*	*	-	-	-	*	*	*
ISTRUZIONE	7	399.082	57.012	*	*	*	*	*	*
NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE	24	2.122.147	88.423	7	2.237.270	319.610	4	667.364	166.841
SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE	23	861.755	37.468	12	364.275	30.356	9	600.222	66.691
SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	42	3.653.216	86.981	16	645.400	40.337	8	380.344	47.543
TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO	7	384.323	54.903	*	*	*	*	*	*
ASSENTE	1.647	161.391.015	97.991	805	75.100.243	93.292	345	37.126.247	107.612
TOTALE	1.947	183.450.114	94.222	953	91.367.323	95.873	419	41.873.148	99.936

Tabella 7. Reddito Lordo - Docenti e ricercatori con redditi da lavoro dipendente per settore

ATECO	2021			2020			2019		
	Frequenza	Ammontare	Media	Frequenza	Ammontare	Media	Frequenza	Ammontare	Media
AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA	*	*	*	4	170.394	42.599	18	730.050	40.558
ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI	17	365.292	21.488	14	810.373	57.884	18	1.176.966	65.387
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA	331	18.793.620	56.778	418	26.075.646	62.382	604	48.643.252	80.535
ATTIVITÀ IMMOBILIARI	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE	*	*	*	5	166.913	33.383	32	2.661.573	83.174
ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE	39	7.036.976	180.435	17	886.101	52.124	21	4.083.541	194.454
ATTIVITÀ MANIFATTURIERE	206	12.116.490	58.818	97	5.636.681	58.110	133	13.194.406	99.206
ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE	345	14.664.530	42.506	337	13.575.356	40.283	376	17.681.098	47.024
COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI	17	1.423.356	83.727	19	2.328.664	122.561	28	7.089.737	253.205
COSTRUZIONI	-	-	-	*	*	*	17	3.585.420	210.907
FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO	*	*	*	*	*	*	5	680.050	136.010
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA	*	*	*	-	-	-	*	*	*
ISTRUZIONE	525	30.233.600	57.588	260	16.577.448	63.759	289	22.831.947	79.003
NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE	16	680.506	42.532	8	326.946	40.868	31	3.939.486	127.080
SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE	67	2.716.023	40.538	71	2.461.688	34.672	80	6.256.182	78.202
SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	40	2.784.586	69.615	27	1.194.893	44.255	40	4.710.108	117.753
TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO	*	*	*	-	-	-	16	3.916.501	244.781
ASSENTE	76	4.166.621	54.824	46	4.120.181	89.569	39	6.840.519	175.398
TOTALE	1.701	95.944.916	56.405	1.329	74.750.633	56.246	1.765	150.157.355	85.075

ALLEGATO 3

5-01516 Fenu: Misure relative al *superbonus* e alla cessione del credito.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alle dichiarazioni rese dal Ministro dell'economia e delle finanze nel corso della conferenza stampa del 16 ottobre 2023, tenutasi all'esito dell'approvazione in Consiglio dei ministri del disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024, il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 e l'aggiornamento del Documento programmatico di bilancio (DPB).

Gli Onorevoli evidenziano che le dichiarazioni del Ministro in relazione all'eventuale proroga degli strumenti della cessione del credito e dello sconto in fattura per gli interventi edilizi concernenti il *Superbonus* hanno generato accese polemiche tra gli operatori del settore, oltre ad aggravare l'incertezza sul quadro normativo degli incentivi.

Pertanto, gli Onorevoli interroganti chiedono di sapere se è confermata «l'applicazione, quantomeno per l'anno 2024, dello sconto in fattura e della cessione dei crediti agli interventi *superbonus* con aliquota al 70 per cento che, come da legislazione vigente, sono già ammessi in deroga al divieto di cessione e sconto».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si sintetizza il quadro normativo attualmente vigente.

Per gli interventi rientranti nel *Superbonus*, nell'anno 2024, la detrazione spetta nella misura:

del 70 per cento per le spese sostenute dai condomini e dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più per-

sone fisiche (comma 9, lettera *a*), dell'articolo 119) e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale (comma 9, lettera *d-bis*, dell'articolo 119);

del 110 per cento per le spese sostenute per interventi effettuati su edifici residenziali o unità immobiliari a destinazione abitativa per i quali sia stato accertato il nesso causale tra danno dell'immobile ed evento sismico, situati in uno dei comuni di cui alle regioni interessate da eventi sismici per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza (comma 8-*ter* dell'articolo 119);

del 110 per cento per le spese sostenute per interventi contemplati dal comma 10-*bis* dell'articolo 119 ed effettuati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari assistenziali negli immobili adibiti a strutture sanitarie (comma 8-*ter* dell'articolo 119).

Il decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38 (Decreto Cessioni) ha introdotto, per gli interventi ammessi al *Superbonus* elencati al comma 2 dell'articolo 121 del Decreto Rilancio, un generalizzato divieto di esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d'imposta.

Dal 17 febbraio 2023, i beneficiari del *Superbonus* potranno fruire esclusivamente della detrazione in diminuzione delle imposte dovute, in sede di dichiarazione dei

redditi, mediante una ripartizione su più anni d'imposta.

Tuttavia, il cennato articolo 2 del decreto n. 11 del 2023 ha previsto la possibilità di continuare a esercitare l'opzione per lo sconto in fattura e per la cessione del credito d'imposta in relazione alle spese sostenute per gli interventi ammessi al *Superbonus* per i quali alla data del 16 febbraio 2023 risulti:

a) presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del Decreto Rilancio, nei casi di interventi diversi da quelli effettuati dai condomini;

b) adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILA, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del Decreto Rilancio, nei casi d'interventi effettuati dai condomini;

c) presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

È stata altresì prorogata la cennata possibilità anche in relazione agli interventi effettuati, alla data del 16 febbraio 2023, dai soggetti di cui alle lettere c), d) e d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del Decreto Rilancio (IACP, cooperative a proprietà indivisa, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale), per gli interventi in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici di cui all'articolo 119, comma 8-ter, primo periodo, del Decreto Rilancio e per gli interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022, siti nei territori della regione Marche.

Pertanto, per i suddetti interventi ammessi al *Superbonus*, ricorrendo le condizioni appena illustrate, l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito è prevista anche per il 2024.

ALLEGATO 4

5-01517 Congedo: Iniziative per la proroga del credito di imposta per la formazione nel piano « Industria 5.0 ».**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti nel menzionare in premessa il documento « Industria 5.0 » presentato dalla Commissione europea a gennaio 2021, richiamano il Piano nazionale transizione 4.0, introdotto dalla legge di bilancio 2020, soffermandosi in particolare sul credito di imposta per le spese di formazione del personale dipendente, finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale, istituito già dalla legge di stabilità 2018.

In proposito viene segnalato come la misura sia terminata lo scorso 31 dicembre 2022 e non risulti attualmente essere stata prorogata dal legislatore. Viene infine evidenziato che i benefici derivanti dall'age-

volazione fiscale di Industria 5.0 in termini di competitività alle imprese possono rappresentare un valore aggiunto per la crescita e lo sviluppo del sistema-Paese per il prossimo futuro.

Tanto premesso, gli interroganti chiedono di sapere « se (si) intendano adottare iniziative normative volte a prorogare il credito d'imposta per la formazione nel Piano Transizione 5.0, compatibilmente con le risorse economiche disponibili, i vincoli di bilancio e il quadro economico complessivo ».

Al riguardo, si rappresenta che eventuali proposte di proroga della misura in argomento saranno valutate dal Governo compatibilmente con i saldi di finanza pubblica fissati per la legge di bilancio 2024.

ALLEGATO 5

5-01518 Borrelli: Iniziative in ordine all'imposta straordinaria sugli extra profitti degli istituti di credito.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante fa riferimento all'imposta straordinaria sull'incremento del margine di impresa introdotta dall'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 ottobre 2023, n. 136.

L'Onorevole evidenzia che, originariamente, il gettito di questo nuovo tributo era stato destinato alla creazione di un apposito fondo finalizzato a finanziare iniziative volte alla riduzione della pressione fiscale gravante su famiglie e imprese.

Tuttavia, viene osservato che le rilevanti modifiche della cennata disposizione intervenute in sede di esame parlamentare ne hanno radicalmente mutato la funzione e attenuato gli effetti in termini di gettito dell'imposta in argomento.

Tanto premesso, si chiede di conoscere quali iniziative si intenda assumere al fine di arginare il danno reputazionale derivante per l'Italia dagli effetti distorsivi dell'imposta.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 26 del menzionato decreto-legge n. 104 del 2023 ha istituito un'imposta straordinaria a carico delle banche.

All'esito della riscrittura della disciplina effettuata in sede parlamentare, la base imponibile del contributo coincide con l'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 10 per cento il

medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

È previsto che l'importo massimo dell'imposta straordinaria che può versare il singolo istituto sia commisurato non più allo 0,1 per cento dell'attivo ma allo 0,26 per cento dell'attivo ponderato relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

La novella parlamentare ha, infine, introdotto un nuovo comma 5-bis, ai sensi del quale le banche, in luogo dell'effettuazione del versamento della cennata imposta, possono destinare, in sede di approvazione del bilancio relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al primo gennaio 2024, un importo pari a due volte e mezzo l'imposta calcolata ai sensi del presente articolo ad una riserva non distribuibile, a tal fine individuata.

Tale modifica consente la sospensione della tassazione, prevedendo la costituzione nel patrimonio dei soggetti interessati di una riserva non distribuibile, che, in caso di carenza di utili dell'esercizio, o di perdita di esercizio, può essere alimentata con utili relativi ad esercizi precedenti e, successivamente, con importi di altre riserve patrimoniali.

Pertanto, la disciplina dell'imposta straordinaria in argomento è stata ridisegnata in maniera tale da superare le criticità evidenziate dal settore bancario lasciando ferma la possibile maturazione di un gettito che confluirà nell'apposito fondo finalizzato al finanziamento delle opportune misure volte alla riduzione della pressione fiscale gravante su famiglie ed imprese.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, nell'ambito dell'esame, in sede consultiva, del disegno di legge C. 1341 Governo, recante disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*, di rappresentanti della Federazione GILDA-UNAMS, della FLC-CGIL, dell'ANIEF – Associazione nazionale insegnanti e formatori, della CISL Scuola, in videoconferenza, della UIL Scuola RUA, in videoconferenza e dell'USB – Pubblico Impiego – Scuola, in videoconferenza 153

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 758 Ciaburro, recante Istituzione della Giornata nazionale della scrittura a mano, di Francesco Florenzano, presidente dell'UNIEDA – Unione italiana di educazione e degli adulti, di Guglielmo Incerti Caselli, presidente dell'AGI – Associazione grafologica italiana, di Carlo Nofri, presidente dell'Osservatorio nazionale sulla mediazione linguistica e culturale e portavoce del Coordinamento nazionale delle città UNESCO dell'apprendimento, in videoconferenza, e di Johanna Blom, professoressa di psicobiologia presso l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, in videoconferenza 153

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 24 ottobre 2023.

Audizione informale, nell'ambito dell'esame, in sede consultiva, del disegno di legge C. 1341 Governo, recante disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*, di rappresentanti della Federazione GILDA-UNAMS, della FLC-CGIL, dell'ANIEF – Associazione nazionale insegnanti e formatori, della CISL Scuola, in videoconferenza, della UIL Scuola RUA, in videoconferenza e dell'USB – Pubblico Impiego – Scuola, in videoconferenza.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.15 alle 12.55.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 24 ottobre 2023.

Audizione informale, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 758 Ciaburro, recante Istituzione della Giornata nazionale della scrittura a mano, di Francesco Florenzano, presidente dell'UNIEDA – Unione italiana di educazione e degli adulti, di Guglielmo Incerti Caselli, presidente dell'AGI – Associazione grafologica italiana, di Carlo Nofri, presidente dell'Osservatorio nazionale sulla mediazione linguistica e culturale e portavoce del Coordinamento nazionale delle città UNESCO dell'apprendimento, in videoconferenza, e di Johanna Blom, professoressa di psicobiologia presso l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, in videoconferenza.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13 alle 13.35

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1474 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, di rappresentanti del Lions Club Campi Flegrei – Cuma	155
Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1474 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, di rappresentanti di Terme Stufe di Nerone S.r.l.	155
Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1474 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, di rappresentanti dell'Unione Industriali Napoli	155
Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1474 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, di Francesco Fabbrocino, Professore Ordinario di Tecnica delle Costruzioni presso l'Università Digitale Pegaso	155
Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1474 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, di rappresentanti dell'Istituto di geologia ambientale e geoingegneria del CNR (CNR-IGAG)	155
Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1474 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, di Giovanni Legnini, Commissario delegato dal Capo del Dipartimento della Protezione civile ad Ischia	155
Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1474 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, di rappresentanti del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata	156
Audizione informale, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1474 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, di Roberto Moretti, Professore associato di Geochimica e Vulcanologia presso l'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli	156

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 492 Molinari, recante modifica all'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, in materia di	
--	--

procedimento per l'individuazione dell'area destinata alla realizzazione del Parco tecnologico e del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi a bassa e media intensità, di rappresentanti di Westinghouse Electric Company LLC	156
ATTI DEL GOVERNO:	
Proposta di nomina di Mauro Durbano a presidente dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso. Nomina n. 34 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	156
SEDE CONSULTIVA:	
DL 131/2023: Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio. C. 1437 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	157

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 24 ottobre 2023.

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1474 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, di rappresentanti del Lions Club Campi Flegrei – Cuma.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.05 alle 11.15.

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1474 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, di rappresentanti di Terme Stufe di Nerone S.r.l..

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.15 alle 11.25.

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1474 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, di rappresentanti dell'Unione Industriali Napoli.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.25 alle 11.30.

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1474 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, di Francesco Fabrocino, Professore Ordinario di Tecnica delle Costruzioni presso l'Università Digitale Pegaso.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.30 alle 11.35.

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1474 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, di rappresentanti dell'Istituto di geologia ambientale e geingegneria del CNR (CNR-IGAG).

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.35 alle 11.45.

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1474 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, di Giovanni Legnini, Commissario delegato dal Capo del Dipartimento della Protezione civile ad Ischia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12 alle 12.15.

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1474 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, di rappresentanti del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.15 alle 12.20.

Audizione informale, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1474 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, di Roberto Moretti, Professore associato di Geochimica e Vulcanologia presso l'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.20 alle 12.40.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 24 ottobre 2023.

Audizione informale, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 492 Molinari, recante modifica all'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, in materia di procedimento per l'individuazione dell'area destinata alla realizzazione del Parco tecnologico e del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi a bassa e media intensità, di rappresentanti di Westinghouse Electric Company LLC.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13 alle 13.10.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 24 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 13.30.

Proposta di nomina di Mauro Durbano a presidente dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso.

Nomina n. 34.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che la Commissione è chiamata ad esprimersi entro il prossimo 16 novembre.

Alessandro Manuel BENVENUTO (LEGA), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere – ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento – sulla proposta di nomina del dottor Mauro Durbano a presidente dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso.

Nell'ambito della procedura per la nomina in esame, che è stata avviata ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge n. 394 del 1991, è stata espressa l'intesa del presidente della regione Piemonte nell'ambito di una terna proposta dal Ministro dell'ambiente, mentre non è pervenuta al Ministero alcuna intesa, nel termine previsto di trenta giorni, da parte della regione Valle d'Aosta.

Fa presente che il Parco è stato istituito con regio decreto nel 1922, allo scopo di « preservare la fauna e la flora e di preservarne le speciali formazioni geologiche, nonché la bellezza del paesaggio » e rappresenta il primo parco nazionale in Italia.

Le finalità dell'Ente sono la gestione e la tutela dell'area protetta, il mantenimento della biodiversità del territorio e del suo paesaggio, la ricerca scientifica, l'educazione ambientale, lo sviluppo e la promozione di un turismo sostenibile.

Grazie ad un eccezionale patrimonio naturale, al buono stato di conservazione degli ecosistemi, all'integrazione delle attività turistiche ed agricole ed al suo ruolo di area protetta alpina transfrontaliera ha ottenuto nel 2006 il Diploma Europeo delle Aree Protette, prestigioso riconoscimento del Consiglio d'Europa. Nel 2014 è stato

inoltre inserito, unico parco italiano, nella *Green List* IUCN, la lista verde di 23 parchi in tutto il mondo, scelti dall'Unione Mondiale per la conservazione della Natura, per il loro ruolo di conservazione e gestione di aree protette.

Segnala in conclusione che la proposta di nomina è corredata dal *curriculum* del candidato designato nel quale sono evidenziate le competenze acquisite e le esperienze professionali svolte da ultimo presso l'Unione Montana Gran Paradiso. Anticipa pertanto la sua valutazione favorevole sulla proposta in esame.

Marco SIMIANI (PD-IDP) ritiene opportuno un approfondimento sulla proposta di nomina in esame, dal momento che sono pervenute a tutti i deputati della Commissione valutazioni di dissenso da parte dei territori interessati. Senza voler in alcun modo mettere in dubbio la competenza del candidato, ritiene opportuno svolgerne l'audizione, al fine di venire in possesso di un maggior numero di elementi informativi al riguardo.

Franco MANES (MISTO-MIN.LING.) fa presente che, anche se il presidente della Valle d'Aosta non ha fatto pervenire entro il termine prescritto l'intesa, si è svolta una interlocuzione formale tra i due Presidenti per pervenire ad una soluzione condivisa. Alla luce della lettera inviata dai sindaci dei comuni interni al Parco del Gran Paradiso che non concordano con la nomina in esame, senza entrare nel merito delle competenze del candidato, ritiene opportuno che si tenga in conto l'opinione dei territori e si raggiunga una condivisione, anche al fine di non perdere la collaborazione tra enti istituzionali che è preziosa per la gestione efficace del Parco.

Ilaria FONTANA (M5S) si associa alle considerazioni dei colleghi che l'hanno preceduta. Nel segnalare di aver ricevuto la lettera di dissenso da parte dei territori, che rappresentano il terminale di maggiore prossimità ai cittadini, auspica che si tenga conto della valutazione dei sindaci dei comuni che hanno voluto fare questa solle-

citazione al Parlamento. Giudica inoltre opportuno lo svolgimento dell'audizione del candidato.

Daniela RUFFINO (A-IV-RE) concorda sull'opportunità di svolgere l'audizione del candidato, che lei conosce personalmente. Dichiarò di conoscere bene anche il Parco ed evidenzia al riguardo la necessità che i territori in esso inclusi lavorino in sintonia tra loro.

Alessandro Manuel BENVENUTO (LEGA), *relatore*, concorda con l'opportunità di svolgere l'audizione del candidato proposto dal Ministro Pichetto Fratin, con l'intesa del presidente della regione Piemonte. Osserva inoltre che ci sono altri comuni, che come numero di abitanti risultano maggiormente rappresentativi, che concordano con la proposta di nomina in esame. Ritiene comunque che il sistema del voto in Commissione sulla proposta di nomina consentirà a ciascun parlamentare di esprimersi in piena libertà sulla proposta stessa.

Mauro ROTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 24 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 13.45.

DL 131/2023: Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio.

C. 1437 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VI e X).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianni LAMPIS (FDI), *relatore*, segnala che il provvedimento reca misure in materia di energia e interventi per sostenere il potere di acquisto delle famiglie, in materia di versamenti fiscali, a tutela del risparmio e della continuità aziendale, nonché per il potenziamento delle attività di valutazione della spesa pubblica.

Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per un'analisi più approfondita dei contenuti del provvedimento, fa presente che l'articolo 1 reca misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, intervenendo sulle agevolazioni tariffarie riconosciute ai clienti svantaggiati o in gravi condizioni di salute (*bonus* sociali), disponendo l'azzeramento degli oneri generali per il gas e la fissazione dell'aliquota al 5 per cento per il consumo di gas metano utilizzato anche per il IV trimestre del 2023, prevedendo una relazione da parte di ARERA che rendiconti sull'utilizzo delle risorse destinate al contenimento dei prezzi.

L'articolo 2 riconosce un ulteriore contributo ai beneficiari della *social card*, anche a seguito dell'incremento del costo del carburante, le cui modalità di attribuzione sono determinate da un successivo decreto, incrementa la dotazione del cosiddetto Fondo *bonus* trasporti e il fondo integrativo statale per la corresponsione delle borse di studio per l'accesso alla formazione superiore.

Per quanto di competenza della Commissione, sottolinea l'articolo 3, che adegua la disciplina delle agevolazioni tariffarie a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, cosiddette imprese energivore, alla nuova « Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 » (comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01).

I commi 1 e 2 prevedono che accedono a tali agevolazioni le imprese con un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh operanti nei settori a rischio o ad alto rischio rilocalizzazione indicati nella predetta comunicazione o, comunque, considerabili tali in base ai parametri di intensità energetica e intensità di scambi

commerciali utilizzati a tal fine dalla Commissione europea. Per le imprese operanti in altri settori, ma beneficiarie delle agevolazioni riconosciute dal previgente regime di aiuti, è prevista una disciplina transitoria. Restano escluse dall'agevolazione le imprese che, pur in possesso dei requisiti sopra descritti, si trovino in stato di difficoltà (comma 3).

I commi da 4 a 7 stabiliscono l'intensità delle agevolazioni riconosciute alle imprese energivore, in forma di esenzione parziale dal pagamento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili, prevedendo premialità per le imprese che coprono almeno il 50 per cento del proprio consumo di energia elettrica con energia da fonti che non emettono carbonio, di cui almeno il 10 per cento assicurato mediante un contratto di approvvigionamento a termine o almeno il 5 per cento garantito mediante energia prodotta in sito o in prossimità. In ciascun anno, i contributi a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico relativi al sostegno delle rinnovabili non possono essere inferiori al prodotto tra 0,5 euro/MWh e l'energia elettrica prelevata dalla rete pubblica.

Il comma 8 obbliga le imprese beneficiarie ad eseguire una diagnosi energetica e ad adottare ulteriori misure volte a ridurre l'impronta di carbonio del consumo di energia elettrica fino a coprire almeno il 30 per cento del proprio fabbisogno da fonti che non emettono carbonio e a ridurre le emissioni di gas a effetto serra, investendo una quota pari almeno al 50 per cento dell'importo dell'agevolazione in progetti che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra al fine di determinare un livello di riduzioni al di sotto del parametro di riferimento utilizzato per l'assegnazione gratuita nel sistema di scambio di quote di emissione dell'UE.

Il comma 9 affida all'ENEA il compito di effettuare i pertinenti controlli, in collaborazione con il GSE in relazione alla riduzione dell'impronta di carbonio del consumo di energia elettrica ottenuta e con l'ISPRA, in relazione all'effettivo investimento di una quota dell'importo dell'age-

volazione in progetti che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra.

I commi 10 e 11 rinviano a successivi provvedimenti dell'ARERA e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica l'adozione delle disposizioni attuative.

Il comma 12 attribuisce alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) il compito di trasmettere al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'ARERA una relazione sull'andamento del regime di agevolazioni e di provvedere agli adempimenti relativi al registro nazionale degli aiuti di Stato. Si dispone, inoltre, al comma 15, l'incremento della pianta organica della CSEA di cinque unità, di cui una appartenente alla carriera dirigenziale. Il comma 13 prevede l'individuazione, da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di un esperto indipendente per la valutazione ex post del regime di agevolazioni. Il comma 14 infine prevede che l'efficacia delle disposizioni in commento sia subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea.

L'articolo 4 concede la facoltà di avvalersi del ravvedimento operoso ai contribuenti che, dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023, hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi.

L'articolo 5 reca disposizioni in materia di cessioni di compendi assicurativi e allineamento di valori contabili per le imprese.

L'articolo 6 reca disposizioni di interpretazione autentica in materia di cessione di complessi aziendali da parte di aziende ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria.

L'articolo 7, al comma 1 reca disposizioni in materia di potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa mentre il comma 2 esclude l'applicazione a SIMEST S.p.A. e a SACE S.p.A dei vincoli e degli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica. I commi da 3 a 5 prevedono delle procedure per consentire a determinati interventi finanziati nell'ambito del PNRR e del PNC di essere riammessi a beneficiare delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, costituito per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione.

In conclusione, si riserva di presentare una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Mauro ROTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI ESTERI:

Incontro con una delegazione della Commissione Attività Produttive, Commercio e Ambiente del Parlamento della Repubblica d'Albania 160

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00038 Frijia, 7-00144 Ghio, 7-00149 Traversi e 7-00156 Furguele, recanti misure per la valorizzazione del sistema portuale nazionale.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione logistica dell'intermodalità sostenibile (ALIS) e dell'Associazione italiana imprese di logistica (Assologistica) (in videoconferenza) 160

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Legambiente 161

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Legacoop 161

Audizione di rappresentanti dei Sindacati ORSA e USB 161

ATTI DEL GOVERNO:

Proposte di nomina del generale di divisione aerea Luca Valeriani a presidente dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) e del dottor Costantino Fiorillo, del generale di divisione aerea in ausiliaria Antonio Maurizio Agrusti e della professoressa avvocato Anna Masutti, a componenti del collegio dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV). Nomine nn. 30, 31, 32 e 33 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 161

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, in materia di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli. Atto n. 84 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) .. 163

SEDE CONSULTIVA:

DL 133/2023: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 1458 Governo (Parere alla I Commissione) (*Esame e rinvio*) 163

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI ESTERI

Martedì 24 ottobre 2023.

Incontro con una delegazione della Commissione Attività Produttive, Commercio e Ambiente del Parlamento della Repubblica d'Albania.

L'incontro informale si è svolto dalle 10.35 alle 11.25.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 24 ottobre 2023.

Audizioni nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00038 Frijia, 7-00144 Ghio, 7-00149 Traversi e 7-00156 Furguele, recanti misure per la valorizzazione del sistema portuale nazionale.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione logistica dell'intermodalità sostenibile (ALIS) e dell'As-

**sociazione italiana imprese di logistica (Assologistica)
(in videoconferenza).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.45 alle 12.20.

**Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di
Legambiente.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.20 alle 12.40.

**Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di
Legacoop.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.40 alle 12.55.

**Audizione di rappresentanti dei Sindacati ORSA e
USB.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.55 alle 13.20.

ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 24 ottobre 2023. — Presidenza
del presidente Salvatore DEIDDA.*

La seduta comincia alle 13.20.

Proposte di nomina del generale di divisione aerea Luca Valeriani a presidente dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) e del dottor Costantino Fiorillo, del generale di divisione aerea in ausiliaria Antonio Maurizio Agrusti e della professoressa avvocato Anna Masutti, a componenti del collegio dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV).

Nomine nn. 30, 31, 32 e 33.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto delle proposte di nomina.

Salvatore DEIDDA, *presidente e relatore*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata

anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sulle proposte di nomina del presidente e dei tre componenti del collegio dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV).

Ricorda preliminarmente che l'Agenzia, istituita con il decreto legislativo n. 66 del 1999, in attuazione della direttiva comunitaria 94/56/CE, è un'istituzione pubblica, caratterizzata da ampia autonomia, posta in posizione di terzietà rispetto al sistema aviazione civile.

All'ANSV sono attribuite funzioni concernenti: la conduzione di inchieste tecniche su ogni incidente aereo e su ogni inconveniente grave accaduto nel territorio italiano (art. 826 del codice della navigazione), con il solo obiettivo di prevenire incidenti e inconvenienti, escludendo ogni valutazione di colpa e responsabilità, fatte salve le competenze del Ministero della difesa in merito agli aeromobili di Stato; attività di studio e di indagine, con la formulazione di raccomandazioni e proposte dirette a garantire la sicurezza della navigazione aerea e a prevenire incidenti e inconvenienti aeronautici.

Proprio perché si tratta di un'autorità investigativa, all'ANSV non sono demandati compiti di regolazione, controllo e gestione del sistema di aviazione civile, che rientrano tra le competenze di altri soggetti aeronautici.

Il regolamento di riordino dell'ANSV (decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 189), finalizzato a una razionalizzazione degli organi e delle spese dell'ente, ha ridotto da quattro a tre il numero dei componenti del collegio. Gli organi dell'ANSV risultano pertanto: il presidente; il collegio, composto di tre membri; il collegio dei revisori dei conti, anch'esso composto di tre membri.

L'articolo 2 definisce le procedure di nomina degli organi: il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

I membri del collegio sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta, rispettivamente, uno del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, uno del Ministro dell'interno e uno del Ministro della giustizia.

Il presidente e i membri del collegio sono nominati previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Quanto ai profili soggettivi, in base all'articolo 2 del regolamento, il presidente e i membri del collegio sono scelti tra soggetti di chiara fama e indipendenza, di provata capacità tecnica e giuridico-amministrativa e di riconosciuta esperienza nel settore aeronautico, con particolare riferimento alla gestione di problematiche relative alla sicurezza del volo. Essi rimangono in carica cinque anni e possono essere confermati per una volta.

L'articolo 3 del citato regolamento n. 189 attribuisce al presidente i seguenti compiti: ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, sovrintende alla sua attività, convoca e presiede le riunioni del collegio, fissandone l'ordine del giorno. Inoltre: *a)* sovrintende al coordinamento dell'attività investigativa, designa l'investigatore incaricato e, nel caso di inchieste tecniche condotte da Stati stranieri, il rappresentante accreditato; *b)* esercita i poteri di delega per lo svolgimento dell'inchiesta ai corrispondenti organismi degli altri Stati membri dell'Unione europea, nonché, sentita l'amministrazione vigilante qualora si tratti di Stati non appartenenti all'Unione europea, dalle previsioni 5.1 e 5.1.1 dell'allegato 13 alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944; *c)* può accettare la delega da parte di uno Stato straniero allo svolgimento di una inchiesta tecnica; *d)* mantiene i rapporti con l'autorità giudiziaria e con le altre autorità nazionali e straniere; *e)* conclude le convenzioni previste dall'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66.

L'articolo 3 attribuisce invece al collegio i seguenti compiti: *a)* fissa le linee programmatiche e di indirizzo per lo svolgimento delle attività di inchiesta e degli altri com-

piti istituzionali dell'Agenzia; *b)* predisporre il rapporto informativo annuale al Presidente del Consiglio dei ministri e ne dispone la diffusione ai soggetti interessati; *c)* conferisce incarichi di studio, di indagine e di consulenza tecnica e giuridica; *d)* approva i bilanci dell'Agenzia; *e)* delibera le relazioni e i rapporti predisposti dagli investigatori sulle inchieste svolte; *f)* delibera i regolamenti concernenti l'organizzazione interna e il funzionamento dell'Agenzia.

Per quanto riguarda il profilo professionale dei candidati, rinvia ai *curricula* allegati alle proposte di nomina.

Si limita ad evidenziare che il dottor Luca Valeriani, designato alla presidenza, ha il grado di generale di divisione aerea, vanta una solida competenza nel settore della sicurezza del volo ed ha assunto in numerose occasioni mansioni di comando. È stato poi rappresentante italiano presso il Consorzio NATO Breguet Atlantic.

Il generale di divisione aerea Maurizio Antonio Agrusti, designato su proposta del Ministero dell'interno, è stato comandante della Scuola di aerocooperazione di Guidonia e presidente dell'Istituto superiore per la sicurezza del volo.

Il dottor Costantino Fiorillo, designato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, svolge presso tale Ministero dal 2021 le funzioni di direzione della Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo.

La dottoressa Anna Masutti infine, designata su proposta del Ministro della giustizia, è professoressa ordinaria presso l'Università di Bologna, Dipartimento di Scienze giuridiche, dove insegna diritto aeronautico, *Air & Space Law* e *European Transport Law*.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.25.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 24 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

La seduta comincia alle 13.25.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, in materia di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli.

Atto n. 84.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 17 ottobre 2023.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 24 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

La seduta comincia alle 13.30.

DL 133/2023: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno.

C. 1458 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

In sostituzione della relatrice, on. Gaetana Russo, riferisce per le parti di competenza sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 133 del 2023, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno.

Il decreto-legge, presentato il 5 ottobre, è stato assegnato in sede referente alla Commissione Affari costituzionali. Esso si compone di 13 articoli, suddivisi in 5 capi. Si sofferma sui profili di interesse della Commissione.

Il Capo IV del provvedimento reca misure per il supporto alle politiche di sicurezza e per la funzionalità del Ministero dell'interno.

L'articolo 9, comma 1, in particolare, incrementa il contingente di personale delle Forze armate impegnato nell'operazione « Strade Sicure » di 400 unità dal 1° ottobre al 31 dicembre 2023 al fine di rafforzare i dispositivi di controllo e sicurezza dei luoghi ove insistono le principali infrastrutture ferroviarie del Paese.

Tale personale svolgerà, come precisato dalla relazione illustrativa, attività di supporto alle Forze di polizia già impiegate nella cd. operazione « Stazioni sicure », per la prevenzione e il contrasto di determinati illeciti, al fine di consentire la piena e sicura fruibilità dei servizi ferroviari alla cittadinanza e ai turisti, in particolare nelle principali stazioni ferroviarie. In considerazione della necessità di garantire più sicurezza nelle principali stazioni ferroviarie del Paese (partendo da quelle di Milano, Roma e Napoli), il Governo ha infatti avviato il programma « Stazioni sicure », con il dispiegamento di personale delle Forze dell'ordine al fine di controllare e rendere più sicure le stazioni ferroviarie delle principali città metropolitane, anche al fine di prevenire e perseguire reati come lo spaccio di droga, le minacce e l'interruzione di pubblici servizi. Al momento, per l'operazione « Strade sicure » è previsto, fino al 31 dicembre 2023, un dispositivo di 5.000 unità di personale delle Forze armate per la vigilanza di siti e obiettivi sensibili, come disposto dalla legge di bilancio per il 2021

(articolo 1, comma 1023, legge n. 178 del 2020), poi integrata dalla legge di bilancio per il 2022 (articolo 1, comma 620, legge n. 234 del 2021).

Il comma 2 autorizza la spesa complessiva di euro 2.819.426, di cui 2.576.071 per l'anno 2023 ed euro 243.355 per l'anno 2024. Il comma 3, infine, provvede alla copertura dei predetti oneri mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo all'accantonamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L'articolo 10 reca misure per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia, mentre l'articolo 11 reca misure per la Polizia di Stato, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le Forze armate, l'Arma dei Carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza. Non sono invece previsti interventi per il Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.35.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, anche in videoconferenza, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge recante disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del <i>made in Italy</i> (C. 1341 Governo) di rappresentanti di Camera nazionale della moda italiana, Consorzio Re.Crea e Fondazione Altgamma	166
Audizioni informali, anche in videoconferenza, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge recante disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del <i>made in Italy</i> (C. 1341 Governo) di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL .	166
Audizioni informali, anche in videoconferenza, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge recante disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del <i>made in Italy</i> (C. 1341 Governo) di rappresentanti di Confartigianato, Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA), Confcommercio, Conflavoro PMI e Confesercenti	166
Audizioni informali, anche in videoconferenza, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge recante disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del <i>made in Italy</i> (C. 1341 Governo) di rappresentanti di Confindustria ceramica, Confindustria moda e UCINA Confindustria nautica	166
Audizioni informali, anche in videoconferenza, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge recante disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del <i>made in Italy</i> (C. 1341 Governo) di rappresentanti di Cosmetica Italia	166
Audizioni informali, anche in videoconferenza, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge recante disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del <i>made in Italy</i> (C. 1341 Governo) di rappresentanti di Conlegno e Consorzio Vero legno	166
Audizioni informali, anche in videoconferenza, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge recante disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del <i>made in Italy</i> (C. 1341 Governo) di rappresentanti di B Corp Italia	167
Audizioni informali nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge recante disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del <i>made in Italy</i> (C. 1341 Governo) di rappresentanti della Federazione italiana pubblici esercizi (FIPE) ..	167
Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge recante disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del <i>made in Italy</i> (C. 1341 Governo) di rappresentanti di Assovetro	167
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
In ordine al Disegno di legge: Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche. C. 1406-A Governo, approvato dal Senato	167

COMITATO DEI NOVE:

Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche. C. 1406-A Governo, approvato dal Senato 167

SEDE CONSULTIVA:

DL 133/2023: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 1458 Governo (Parere alla I Commissione) (*Esame e rinvio*) 167

DL 140/2023: Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei. C. 1474 Governo (Parere alla VIII Commissione) (*Esame e rinvio*) 169

AVVERTENZA 171

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 24 ottobre 2023.

Audizioni informali, anche in videoconferenza, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge recante disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy* (C. 1341 Governo) di rappresentanti di Camera nazionale della moda italiana, Consorzio Re.Crea e Fondazione Altagamma.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.30 alle 10.50.

Audizioni informali, anche in videoconferenza, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge recante disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy* (C. 1341 Governo) di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.50 alle 11.10.

Audizioni informali, anche in videoconferenza, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge recante disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy* (C. 1341 Governo) di rappresentanti di Confartigianato, Confederazione nazionale dell'artigianato e della

piccola e media impresa (CNA), Confindustria, Conflavoro PMI e Confesercenti.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.10 alle 11.45.

Audizioni informali, anche in videoconferenza, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge recante disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy* (C. 1341 Governo) di rappresentanti di Confindustria ceramica, Confindustria moda e UCINA Confindustria nautica.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.45 alle 12.05.

Audizioni informali, anche in videoconferenza, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge recante disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy* (C. 1341 Governo) di rappresentanti di Cosmetica Italia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.05 alle 12.25.

Audizioni informali, anche in videoconferenza, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge recante disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*

(C. 1341 Governo) di rappresentanti di Conlegno e Consorzio Vero legno.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.25 alle 12.35.

Audizioni informali, anche in videoconferenza, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge recante disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy* (C. 1341 Governo) di rappresentanti di B Corp Italia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.35 alle 12.50.

Audizioni informali nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge recante disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy* (C. 1341 Governo) di rappresentanti della Federazione italiana pubblici esercizi (FIPE).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.50 alle 13.

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge recante disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy* (C. 1341 Governo) di rappresentanti di Assovetro.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13 alle 13.05.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 24 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 13.15.

In ordine al Disegno di legge: Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche.

C. 1406-A Governo, approvato dal Senato.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ricorda che la Commissione, nella seduta del 18 ottobre 2023, ha concluso l'esame in sede referente del disegno di legge C. 1406 Governo, approvato dal Senato, recante delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche, conferendo mandato al relatore, onorevole Casasco, a riferire favorevolmente all'Assemblea. In considerazione del fatto che l'onorevole Casasco, per motivi personali, ha rinunciato all'incarico, propone che la Commissione deliberi di sostituirlo nello svolgimento delle funzioni di relatrice per l'Assemblea con l'onorevole Polidori.

La Commissione approva.

La seduta termina alle 13.20.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 24 ottobre 2023.

Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche.

C. 1406-A Governo, approvato dal Senato.

Il Comitato si è riunito dalle 13.20 alle 13.25.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 24 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 13.25.

DL 133/2023: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché

per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno.

C. 1458 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luca TOCCALINI (LEGA), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere alla I Commissione (Affari costituzionali) il parere di competenza sul disegno di legge C. 1458, di conversione del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno.

Fa innanzitutto presente che il testo presenta solo labili profili di interesse della Commissione. Pertanto ne espone succintamente i contenuti e rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento.

Quindi, passando ad esaminare il contenuto del provvedimento – composto di 13 articoli suddivisi in 5 Capi – rileva, anzitutto, che l'articolo 1 reca disposizioni in materia di espulsioni per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sicurezza dello Stato.

Osserva che l'articolo 2, finalizzato a potenziare i controlli sulle domande di visto di ingresso in Italia, autorizza l'assegnazione fino a 20 unità di personale dei ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti della Polizia di Stato presso le rappresentanze diplomatiche o gli uffici consolari, disciplinandone il trattamento economico previo collocamento fuori ruolo.

Ricorda che l'articolo 3 reca modifiche in materia di domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento, mentre l'articolo 4 introduce modifiche al procedimento di riconoscimento della protezione internazionale.

Segnala quindi che l'articolo 5 reca disposizioni in materia di minori stranieri non accompagnati, mentre, per quanto riguarda le norme di indiretto interesse della

X Commissione, l'articolo 6 interviene sulla disciplina della conversione del permesso di soggiorno per minori stranieri non accompagnati al compimento della maggiore età, come modificata dal decreto-legge n. 20 del 2023 (cosiddetto decreto Cutro). Ricorda che il Testo Unico in materia di immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998, articolo 32, commi 1-*bis* e 1-*ter*) prevede che al compimento dei diciotto anni, i minori stranieri non accompagnati possono ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, ovvero di lavoro subordinato o autonomo. In materia, il decreto-legge n. 20 del 2023 ha specificato che tale permesso può essere rilasciato « previo accertamento dell'effettiva sussistenza dei presupposti e requisiti previsti dalla normativa vigente », nonché ha limitato ad un anno il periodo massimo di validità del permesso che può essere concesso. La disposizione in commento, aggiungendo un nuovo comma all'articolo 32 del Testo Unico sull'immigrazione, introduce due novità per l'ipotesi in cui si chiedi la conversione per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo. In primo luogo, si prevede che la verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente è demandata, oltre che ai professionisti iscritti in taluni albi anche alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale alle quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato. In secondo luogo, la novella stabilisce che il sopravvenuto accertamento dell'assenza dei requisiti determina la revoca del permesso di soggiorno e la conseguente comunicazione di ciò al pubblico ministero competente.

Segnala, in particolare, che la relazione illustrativa individua la *ratio* delle nuove previsioni nell'esigenza di assicurare l'effettiva sussistenza in capo allo straniero delle condizioni che legittimano la conversione e nella individuazione di uno strumento per il contrasto al fenomeno della presenza irregolare di migranti sul territorio nazionale.

Rammenta che l'articolo 7 interviene in materia di strutture di accoglienza, mentre

l'articolo 8 prevede che, al fine di supportare i Comuni interessati da arrivi consistenti e ravvicinati di migranti sul proprio territorio, il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, anche speciali, connesso alle attività dei centri governativi e dei punti di crisi allestiti, anche occasionalmente, potrà essere assicurato dal prefetto fino al 31 dicembre 2025.

Rileva poi che l'articolo 9 incrementa il contingente di personale delle Forze armate dell'operazione « Strade Sicure » al fine di rafforzare i dispositivi di controllo e sicurezza dei luoghi ove insistono le principali infrastrutture ferroviarie del Paese.

Fa quindi presente che l'articolo 10 incrementa di 15 milioni di euro per il 2023 le risorse destinate alla remunerazione del lavoro straordinario delle Forze di polizia mentre l'articolo 11 destina, ai commi 1 e 2, risorse alla Polizia di Stato ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mentre i commi 3 e 4 finanziano – per il triennio 2023-2025 – una serie di interventi a favore di Forze armate e Arma dei carabinieri. I commi 5 e 6, riconoscono – per il triennio 2023-2025 – un finanziamento diretto al supporto dei compiti istituzionali del Corpo della Guardia di finanza, in relazione all'incremento considerevole delle attività dovuto anche a causa del rilevante aumento dei flussi migratori.

Ricorda, infine, che l'articolo 12 reca disposizioni finanziarie mentre l'articolo 13 dispone che il decreto-legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, quindi il 6 ottobre 2023.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 140/2023: Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei.

C. 1474 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Michele SCHIANO DI VISCONTI (FDI), *relatore*, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in titolo recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, composto di sette articoli.

Rammenta che, come è noto, i Campi Flegrei sono una vasta area di origine vulcanica situata a nord-ovest della città di Napoli. Si tratta di una zona dalla struttura singolare: non un vulcano dalla forma di cono troncato ma una vasta depressione o caldera, ampia circa 12x15 chilometri. Il fenomeno di bradisismo che caratterizza l'area consiste in un lento movimento di sollevamento e abbassamento del suolo. Le fasi di abbassamento, che attualmente rappresentano la condizione normale, sono asismiche e sono caratterizzate da bassa velocità. Le fasi di sollevamento, presentano invece maggiore velocità del moto del suolo e sono accompagnate da intensa attività sismica locale. L'ultima crisi bradisismica si è verificata nel 1983. Osserva quindi che la recente evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei ha richiesto l'adozione di specifiche misure urgenti da parte del Governo per fronteggiare, anche mediante il ricorso a procedure semplificate e altre disposizioni di accelerazione, gli effetti dell'evoluzione del fenomeno. In particolare, ricorda che è stato necessario approvare con urgenza un piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate, direttamente interessate dal fenomeno bradisismico, e un piano di comunicazione alla popolazione. Inoltre, la situazione emergenziale ha richiesto l'elaborazione di una apposita pianificazione per l'area del bradisismo, la verifica della funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali, nonché il potenziamento della risposta operativa territoriale di protezione civile.

Passando all'esame del testo, nel rinviare per una disamina più dettagliata del contenuto alla documentazione predisposta dagli uffici, fa presente che l'articolo 1 individua le finalità del decreto, precisando che reca misure urgenti per fronteggiare il

predetto fenomeno, da realizzare anche con procedure semplificate e accelerate nel territorio di alcuni comuni o parti di comuni della Città metropolitana di Napoli individuato dai provvedimenti attuativi a cui fa rinvio il provvedimento in esame in alcuni articoli.

Segnala poi che l'articolo 2 identifica gli enti a cui è affidato il compito di studiare la situazione geologica presso i Campi Flegrei, individuando anche la predisposizione e l'attuazione di un piano straordinario volto a tutelare la zona interessata dalle conseguenze del fenomeno bradisismico, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento d'urgenza in esame. L'articolo aggiunge, altresì, alcuni riferimenti al soggetto istituzionale incaricato di svolgere i primi lavori di delimitazione sul territorio interessato, ossia il Dipartimento della protezione civile, a cui verrà affiancata una struttura di supporto, individuata tra esperti, amministrazioni locali e strutture periferiche delle amministrazioni centrali dello Stato.

Evidenzia quindi che l'articolo 3 prevede che la regione Campania, in raccordo con il Dipartimento della protezione civile, avvalendosi anche dei centri di competenza, coordina le attività di comunicazione rivolte alla popolazione, provvedendo all'approvazione, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, di un piano di comunicazione alla popolazione concernente il potenziamento e lo sviluppo di iniziative già avviate nell'area interessata ovvero l'avvio di nuove iniziative, tenendo conto delle esigenze delle persone con disabilità. Viene inoltre disciplinato il contenuto del piano e autorizzata, per la sua attuazione, una spesa massima di 1 milione euro per l'anno 2023.

Segnala anche che l'articolo 4 prevede l'elaborazione da parte del Dipartimento della protezione civile, in raccordo con la regione Campania, con la Prefettura di Napoli e con gli enti e le amministrazioni territoriali interessati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di uno specifico piano speditivo di emergenza per il territorio interessato, disponendo che tale pianificazione è testata

mediante attività esercitative del Servizio nazionale della protezione civile. Viene inoltre stabilita una clausola di invarianza finanziaria per l'elaborazione del piano speditivo ed è autorizzata la spesa di 750.000 euro per l'anno 2023 per lo svolgimento delle attività esercitative.

Ricorda che l'articolo 5 prevede che la regione Campania coordini le attività di verifica e individuazione delle criticità da superare, per assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e di altri servizi essenziali. A tale fine, si provvede nel limite massimo di 200.000 euro per l'anno 2023, da trasferire al bilancio della regione Campania.

Segnala quindi che l'articolo 6 prevede che la città metropolitana di Napoli coordini: la ricognizione dei fabbisogni urgenti relativamente al reclutamento di personale a tempo determinato da impiegare per dodici mesi per il potenziamento della struttura comunale di protezione civile; l'acquisizione di quanto necessario per garantire un'efficace gestione delle attività di protezione civile; l'allestimento di aree e strutture temporanee per l'accoglienza della popolazione. Si stabilisce, inoltre, l'approvazione da parte della città metropolitana di Napoli di un piano dei fabbisogni; l'attivazione di procedure straordinarie per gli appalti pubblici in caso di somma urgenza e di protezione civile e di prestazioni di lavoro straordinario per il personale della regione impiegato nelle attività indicate dal decreto-legge. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, è autorizzata una spesa complessiva di 4.050.000 euro per l'anno 2023.

Rileva, infine, che l'articolo 7 individua la copertura finanziaria complessiva del provvedimento in esame.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

Audizioni informali, anche in videoconferenza, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge recante disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la

tutela del made in Italy (C. 1341 Governo) di rappresentanti di CGIL.

Audizioni informali, anche in videoconferenza, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge recante disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy (C. 1341 Governo) di rappresentanti di Conlegno.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla situazione della medicina dell'emergenza-urgenza e dei pronto soccorso in Italia.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione medici e dirigenti del Servizio sanitario nazionale (ANAAO-ASSOMED), della Federazione sindacale medici dirigenti (CIMO-FESMED) e del Sindacato medici italiani (SMI) *(Svolgimento e conclusione)* 172

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità. C. 741 Pella *(Esame e rinvio)* 173

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 174

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 24 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

La seduta comincia alle 13.05.

Indagine conoscitiva sulla situazione della medicina dell'emergenza-urgenza e dei pronto soccorso in Italia.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione medici e dirigenti del Servizio sanitario nazionale (ANAAO-ASSOMED), della Federazione sindacale medici dirigenti (CIMO-FESMED) e del Sindacato medici italiani (SMI).

(Svolgimento e conclusione).

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Mirko SCHIPILLITI, *coordinatore della Commissione Emergenza-urgenza dell'Associazione medici e dirigenti del Servizio sanitario nazionale (ANAAO-ASSOMED)*, Andrea PICCININI, *vicepresidente della Federazione sindacale medici dirigenti (CIMO-FESMED) e responsabile nazionale del Coordinamento Emergenza-urgenza 118*, Giuseppina ONOTRI, *segretario generale del Sindacato medici italiani (SMI)* e Fabiola FINI, *vice segretario nazionale del Sindacato medici italiani (SMI)*, tutti intervenendo da remoto, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, non essendoci richieste di intervenire da parte dei deputati, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Martedì 24 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

La seduta comincia alle 13.45.

Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità.
C. 741 Pella.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Dà, quindi, la parola al relatore, deputato Pella, per lo svolgimento della relazione.

Roberto PELLA (FI-PPE), *relatore*, intervenendo da remoto, ricorda che la proposta di legge di cui la XII Commissione avvia l'esame nella giornata odierna, da lui presentata, si pone l'obiettivo di adottare una politica di prevenzione e di contrasto dell'obesità, per rispondere alle esigenze dei cittadini che soffrono di questa patologia o che sono a rischio di contrarla.

Fa presente che l'obesità rappresenta oggi un problema relevantissimo di salute pubblica e di spesa per i servizi sanitari nazionali. Da qui la necessità di adottare politiche di prevenzione adeguate nonché programmi di gestione della malattia anche con riferimento alle comorbidità. Nel caso dell'obesità, la comorbidità più frequente è rappresentata dal diabete mellito di tipo 2 unitamente ad altre quali l'ipertensione, le malattie cardio e cerebrovascolari, i tumori, le disabilità, le malattie neurodegenerative, respiratorie e articolari.

Segnala che in Italia, in base ai dati ISTAT indicati dal Ministero della salute, nell'anno 2021 si è registrata nella popolazione adulta una quota di soggetti in sovrappeso pari al 36,1 per cento della

popolazione (maschi 43,9 per cento, femmine 28,8 per cento) e di obesità pari all'11,5 per cento (maschi 12,3 per cento, femmine 10,8 per cento), con una tendenziale crescita dei dati e una stima complessiva per tale anno di una popolazione di circa 4 milioni di persone adulte obese. Si tratta pertanto di una problematica percepita dai cittadini come assai rilevante e diffusa.

Ricorda altresì che, nella XVIII legislatura, la Camera dei deputati ha approvato all'unanimità, il 13 novembre 2019, la mozione 1-00082, a sua prima firma, concernente iniziative per la prevenzione e la cura dell'obesità. Inoltre, il Ministero della salute ha pubblicato le « Linee di indirizzo per la prevenzione e il contrasto del sovrappeso e dell'obesità », elaborate dai componenti del Tavolo di lavoro per la prevenzione e il contrasto del sovrappeso e dell'obesità del medesimo Ministero, che sono state approvate dalla Conferenza Stato-regioni il 27 luglio 2022.

Segnala quindi che la proposta di legge in esame, all'articolo 1, detta i principi fondamentali in materia di prevenzione e di cura dell'obesità e dei disturbi dell'alimentazione, al fine di garantire la tutela della salute e il miglioramento delle condizioni di vita dei pazienti affetti da questa patologia. Sottolinea che viene introdotto il principio per cui l'obesità possa essere definita come malattia cronica di interesse sociale.

L'articolo 2 prevede che l'assistenza ai soggetti affetti da obesità rientri nei livelli essenziali di assistenza per garantire equità e accesso alle cure.

L'articolo 3 prevede l'inserimento della patologia dell'obesità nel Piano nazionale della cronicità. In particolare, regioni e province autonome sono tenute a predisporre, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari territoriali, nel rispetto del Piano nazionale della cronicità, ogni idonea iniziativa diretta a fronteggiare la malattia cronica di interesse sociale dell'obesità.

Più in dettaglio, gli interventi devono essere indirizzati: alla prevenzione e al miglioramento della cura delle persone con obesità; ad agevolare l'inserimento nelle

attività scolastiche, lavorative e sportivo-ricreative; alla promozione delle attività sportive e della conoscenza delle principali regole alimentari nelle scuole; all'introduzione di 120 minuti settimanali facoltativi per lo svolgimento di attività sportive nelle scuole; alla diffusione, mediante campagne di informazione permanenti, di un corretto stile di vita; all'educazione sulla corretta profilassi dell'obesità; alla formazione e aggiornamento sul tema degli studenti e dei professionisti sanitari; alla realizzazione di reti regionali per l'assistenza alla persona con obesità; alla garanzia del pieno accesso alle cure e ai trattamenti nutrizionali, farmaceutici e chirurgici.

Rileva che, ai sensi dell'articolo 4, è prevista l'istituzione dell'Osservatorio per lo studio dell'obesità, presso il Ministero della salute, con compiti di monitoraggio, studio e diffusione degli stili di vita della popolazione italiana.

L'articolo 5 introduce la «Tessera per l'assistenza», vale a dire una tessera personale che attesta, per ogni cittadino affetto da obesità, l'esistenza della malattia, sulla base di una certificazione del medico curante. I cittadini muniti di tale tessera hanno diritto alla fornitura gratuita dei presidi diagnostici e terapeutici correlati all'obesità e alle relative complicanze accertate.

Gli articoli da 6 a 9 intervengono sulla normativa fiscale vigente in tema di detraibilità e deducibilità delle somme spese per attività e impianti sportivi e in materia di aliquote IVA per incentivare le attività sportive e disincentivare il consumo di alimenti e bevande contenenti sostanze dannose per la salute.

L'articolo 10 disciplina la distribuzione automatica degli alimenti e delle bevande contenenti sostanze dannose per la salute, vietandone la vendita. Infine, l'articolo 11 dispone che il Ministro della salute promuova e coordini le azioni di informazione

rivolte ai cittadini riguardo a un corretto stile di vita e di alimentazione, anche con la collaborazione delle strutture territoriali, delle amministrazioni comunali, della medicina territoriale di base e delle farmacie, quali presidi di prossimità.

In conclusione, ringrazia il presidente Cappellacci e l'Ufficio di presidenza della Commissione per avere convenuto sulla calendarizzazione della proposta di legge in discussione, auspicando che l'esame in sede referente si possa concludere in tempi rapidi.

Cogliendo l'occasione della propria partecipazione all'assemblea annuale dell'Anci, sottolinea che la prevenzione e la cura dell'obesità rappresentano temi particolarmente sentiti dagli amministratori locali e rispetto ai quali provengono numerose sollecitazioni da parte dei cittadini.

Si augura che, analogamente a quanto accaduto con la mozione approvata nella legislatura precedente, vi possa essere un'ampia convergenza di tutte le forze politiche sul testo in esame, anche attraverso proposte volte a migliorarlo, osservando che ciò rappresenterebbe un segnale importante per la cittadinanza.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, si dichiara certo che la Commissione saprà affrontare il tema della prevenzione e della cura dell'obesità in maniera condivisa, come auspicato dal relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	175
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 24 ottobre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
10 alle 10.10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI:	
Audizione dottor Michele Emiliano, presidente della regione Puglia, sull'A.S. 615 (Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione)	176
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI:	
Audizione del professor Ettore Cinque, assessore al bilancio, finanziamento del servizio sanitario regionale, informatizzazione dei processi contabili e gestionali in ambito sanitario della giunta regionale della Campania, sull'A.S. 615 (Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione)	176

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

Martedì 24 ottobre 2023. — Presidenza del presidente SILVESTRO.

Audizione dottor Michele Emiliano, presidente della regione Puglia, sull'A.S. 615 (Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione).

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.40 alle 11.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

Martedì 24 ottobre 2023. — Presidenza del presidente SILVESTRO.

Audizione del professor Ettore Cinque, assessore al bilancio, finanziamento del servizio sanitario regionale, informatizzazione dei processi contabili e gestionali in ambito sanitario della giunta regionale della Campania, sull'A.S. 615 (Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione).

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 16.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	177
Sui lavori della Commissione	177
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Audizione del Direttore della Testata giornalistica regionale (<i>Svolgimento</i>)	177
Sulla pubblicazione dei quesiti	178
ALLEGATO (<i>Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (dal n. 35/375 al n. 39/425)</i>)	179

Martedì 24 ottobre 2023. – Presidenza della presidente Barbara FLORIDIA. – Interviene il direttore della Testata giornalistica regionale, dottor Alessandro Casarin, accompagnato dal dottor Francesco Pultrone, responsabile relazioni Parlamento e Governo della direzione Relazioni istituzionali e dal dottor Paolo Venturini, responsabile pianificazione e supporto della Direzione Tgr.

La seduta comincia alle 20.35.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

La PRESIDENTE comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna, per quanto concerne l'audizione all'ordine del giorno, sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso e la trasmis-

sione in diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

Avverte che con riferimento all'audizione odierna verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Ricorda che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento del Senato, per l'audizione odierna è consentita la partecipazione con collegamento in videoconferenza ai lavori dei componenti della Commissione.

Sui lavori della Commissione.

In apertura di seduta intervengono sull'ordine dei lavori i senatori GASPARRI (FI-BP-PPE) e BERGESIO (LSP-PSd'Az) e il deputato CAROTENUTO (M5S) ai quali risponde la PRESIDENTE.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Direttore della Testata giornalistica regionale.

(*Svolgimento*).

La PRESIDENTE saluta e ringrazia per la disponibilità il dottor Alessandro Casarin, direttore della Testata giornalistica regionale, accompagnato dal dottor Francesco Pultrone, responsabile relazioni Parlamento e Governo della direzione Relazioni istituzionali e dal dottor Paolo Venturini, responsabile pianificazione e supporto della direzione TGR.

L'audizione odierna ha ad oggetto anche specifiche vicende attinenti alla Testata regionale.

Invita i rappresentanti dei singoli Gruppi a rivolgere in merito quesiti al direttore Casarin.

Prendono quindi la parola per rivolgere alcune domande il deputato GRAZIANO (PD-IDP), la senatrice BEVILACQUA (M5S) e i senatori GASPARRI (FI-BP-PPE) e BERGESIO (LSP-PSd'Az).

Il dottor CASARIN replica ai parlamentari intervenuti.

La PRESIDENTE ringrazia l'audito e dichiara conclusa la procedura informativa.

Sulla pubblicazione dei quesiti.

La PRESIDENTE comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radio-televisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo del 2015, i quesiti dal n. 35/375 al n. 39/425 per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 21.20.

ALLEGATO

**QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA
PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE (DAL N. 35/375 AL N. 39/425)**

CAROTENUTO, BEVILACQUA, ORRICO, RICCIARDI. — *Alla Presidente e all'Amministratore delegato della Rai.*

Per sapere — Premesso che:

da un articolo pubblicato sul quotidiano *La Notizia* in data 15 settembre 2023 è stato possibile apprendere che l'assemblea della redazione Lombardia del TGR Rai, con riferimento alla promozione a vice capo redattore della giornalista Paola Colombo, moglie del Condirettore nazionale del TGR Roberto Pacchetti, ha diramato un comunicato dal seguente contenuto: « L'assemblea della TGR Lombardia, riunita l'11 settembre 2023, ha dato mandato all'unanimità al Cdr di indire una votazione a scrutinio segreto sulla questione chiedendo al direttore Alessandro Casarin che la delega sulla redazione della TGR Lombardia sia assegnata a un responsabile che non abbia legami familiari con componenti della redazione. La votazione si è svolta nell'arco di tre giorni e ha dato il seguente esito: documento approvato con 41 sì, 6 no, una scheda bianca e sette astenuti. Chiediamo quindi alla direzione della TGR di dare seguito a quanto richiesto dalla redazione. In calce vi inviamo nuovamente il parere che avevamo espresso sulla nomina e che ha dato origine alla discussione in assemblea e al documento. Riteniamo la collega Paola Colombo adatta a ricoprire la carica di vice caporedattore. La sua professionalità non è in discussione, così come non lo è il suo percorso all'interno della redazione della TGR Lombardia. Esiste però un problema di opportunità per il legame che Paola ha con il condirettore della TGR che ha anche la delega proprio sulla redazione della Lombardia. Questo rappresenta un *vulnus* che non possiamo ignorare perché rischia di esporre la testata, l'azienda, la direzione e financo la collega stessa ad attacchi imbarazzanti, interni ed esterni.

Riteniamo che proprio la direzione avrebbe dovuto valutare, alla luce di questo, l'inopportunità della pur legittima progressione di carriera della collega »;

ritenuto che:

deve essere assicurato il corretto e trasparente funzionamento della redazione della redazione del TGR Regionale della Lombardia;

si chiede di sapere:

se e quali iniziative il Presidente e l'Amministratore Delegato intendano adottare per preservare l'azienda concessionaria del servizio pubblico e se intendano confermare o meno la delega del dott. Roberto Pacchetti, condirettore del TGR, al coordinamento della redazione della Lombardia.

(35/375)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sentite le competenti strutture aziendali, si ritiene opportuno precisare innanzitutto che la giornalista Paola Colombo svolge la propria attività professionale presso la TGR Lombardia dall'anno 2005; che prima di procedere alla nomina di vice capo redattore, le Direzioni aziendali competenti dopo attenta disamina hanno accertato che la predetta nomina non avrebbe comportato interazioni dirette con il coniuge in virtù della dipendenza gerarchica verso il capo redattore centrale e il capo redattore vicario. In ogni caso, si rammenta che i giornalisti dipendenti della scrivente società sono tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nel Codice Etico Rai e alle previsioni del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione che impongono l'obbligo di astenersi dal partecipare a processi decisionali o attività che possano coinvolgere interessi propri del coniuge. In conformità a quanto*

precede, i coniugi giornalisti erano stati invitati ad astenersi dal partecipare all'adozione di atti o decisioni, anche in contesti di riunioni redazionali, che riguardassero aspetti lavorativi dei medesimi ovvero nei casi in cui vi fosse il concreto rischio di influenzare le reciproche prestazioni lavorative.

Tutto ciò premesso si informa, infine che, nell'ambito della rotazione delle deleghe a far data dal 4 ottobre, il Condirettore della TGR dott. Roberto Pacchetti assumerà la delega sulla TGR Calabria in luogo di quella sulla TGR Lombardia.

VERDUCCI, GRAZIANO, FURLAN, NICITA – Alla Presidente e all'Amministratore delegato della Rai.

Premesso che,

da molti anni i lavoratori atipici della Rai sono professionisti con partita Iva che svolgono mansioni di grande sostegno alla crescita e all'innovazione della Rai. Trattasi di una tipologia di lavoratori che opera quotidianamente, con orari uguali o superiori a quelli dei dipendenti, configurando, di fatto, un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato. A tale condizione di subordinazione *de facto*, tuttavia, corrisponde una mancanza di diritti e garanzie fondamentali che, come noto, sono riconosciuti agli assunti a tempo determinato e indeterminato;

sui lavoratori atipici sono state realizzate dalla Rai due selezioni: una nel 2015 e l'altra nel 2020. Entrambe si sono collocate nell'ambito di un graduale processo stabilizzatorio che ha prodotto un parziale ed esiguo assorbimento nel lavoro dipendente, ma non ha ancora risolto il problema di questa categoria di precariato che tutt'oggi costituisce un'ampia porzione della forza lavoro Rai;

la prima selezione del 2015, determinata dall'accordo sindacale del 23 dicembre 2014, ha avuto il seguente esito: su 175 ammessi alle prove selettive, 51 sono stati stabilizzati nel 2015, 24 si sono ritirati dalla procedura, mentre soltanto un centinaio, dopo essere stati inseriti in appositi bacini con assunzione inizialmente prevista

entro il 2021, sono stati stabilizzati anticipatamente nel corso del 2019 per effetto del « Decreto dignità » e di un accordo con i Sindacati;

la seconda selezione del 2020, conseguente all'accordo sulle politiche attive sottoscritto tra Azienda e Sindacati il 13 dicembre 2018, sulla base dei dati raccolti ha prodotto il seguente risultato: circa 400 candidati sono risultati non in possesso dei requisiti di accesso alla selezione, dunque esclusi dal processo stabilizzatorio (a questi andrebbe aggiunta anche una moltitudine incalcolata di risorse « esterne »); soltanto 187 sono stati ammessi alla selezione e 154, al netto delle rinunce, sono stati dichiarati « idonei » nella graduatoria finale del 19 ottobre 2020. Infine, secondo quanto riportato nella relazione della Corte dei conti del 30 maggio 2023 n. 64, il numero delle risorse stabilizzate conseguentemente a quest'ultima tornata concorsuale è di 151 unità. Una cifra contenuta se rapportata ai tanti non ammessi alle prove e a coloro che non hanno aderito alla selezione;

il 3 maggio 2022, UsigRai ha sottoscritto con Rai un accordo finalizzato alla prosecuzione del percorso stabilizzatorio intrapreso con gli accordi sindacali del 23 luglio 2019 e 9 giugno 2020, con l'impegno ad avviare il confronto « entro marzo 2023 ». Pur non risultando alcun concreto seguito a quell'impegno resta evidente, tuttavia, una prevalente attenzione dimostrata dai vertici Rai nei confronti del precariato giornalistico, dimenticando quella parte di precariato a partita Iva, non giornalistico, che popola i programmi e che svolge un ruolo fondamentale sul piano editoriale. Una dimenticanza grave, che se portata avanti rischia di lasciare indietro, in una condizione priva di tutele e diritti, lavoratrici e lavoratori che svolgono mansioni necessarie per l'Area Editoriale della Rai;

secondo una recente analisi condotta nell'ambito dell'associazionismo che rappresenta i parasubordinati atipici, che ha esaminato i dati raccolti su un campione di lavoratori a partita Iva della Rai, ben oltre il 50 per cento ha maturato, nel triennio

2019-2020-2021, i requisiti previsti nell'ultimo avviso di selezione per collaboratori pubblicato a fine luglio del 2019. A fronte di questo dato e della disattenzione della Rai per il precariato atipico che lavora nei programmi, ad eccezione di quello giornalistico (come dimostrato dal citato accordo del 3 maggio 2022), le associazioni che si occupano della tutela del personale a partita Iva sottolineano la gravità di questa situazione e l'inevitabilità del ricorso, se le cose non cambieranno, allo strumento della causa legale per ottenere il riconoscimento giudiziale della condizione di lavoratori subordinati,

si chiede di sapere:

quale posizione intenda assumere la Rai nei confronti dei lavoratori sopra descritti;

in particolare, se l'Azienda intenda procedere ad un confronto con le parti sociali finalizzato alla creazione di una nuova fase stabilizzatoria di un congruo numero di precari a partita Iva, sulla base di criteri ben definiti, tenuto conto anche del ricambio generazionale alimentato dalle uscite pensionistiche e dagli esodi incentivati degli ultimi anni, e in considerazione del fatto che la Rai non può permettersi di rischiare un incremento delle cause giudiziali potenzialmente in grado di gravare pesantemente sui bilanci aziendali, più di quanto non possa incidere un eventuale percorso di stabilizzazione di detto personale.

(36/399)

RISPOSTA. – *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sentite le competenti strutture aziendali, si forniscono i seguenti elementi.*

In primo luogo, si ritiene opportuno premettere che l'Azienda ha sempre posto particolare attenzione al tema dei lavoratori cosiddetti atipici, come dimostrato dai numerosi accordi siglati nel tempo con le OO.SS. che hanno portato nell'ultimo triennio alla stabilizzazione di 154 risorse.

Tutto ciò premesso, si precisa che eventuali future analoghe iniziative potranno

essere valutate nell'ambito delle compatibilità aziendali, alla luce dello scenario che si determinerà con la definizione del Contratto di servizio 2023-2028 e del Piano industriale.

GRAZIANO, BAKKALI, FURLAN, NICITA, PELUFFO, STUMPO, VERDUCCI – *Alla Presidente e all'Amministratore delegato della Rai.*

Per sapere – Premesso che:

si apprende da comunicati sindacali e organi di stampa che la Rai avrebbe stabilito che la cessazione del rapporto di lavoro con 7 addette al servizio, in appalto, della Logit, di sottotitolazione dei programmi tv per non udenti;

venerdì 29 settembre è stato indetto uno sciopero di tutti i sottotitolatori per non udenti della Logit, con presidio sotto la sede Rai di viale Mazzini dalle 10;

si tratta di un fatto grave che colpisce lavoratrici che per il servizio pubblico si rivolgono ad una utenza fragile;

ad aggravare ulteriormente il quadro è che tale decisione viene formalmente assunta mentre è in atto il confronto parlamentare sul contratto di servizio che vede nella sottotitolazione per non udenti un punto centrale per la inclusione di questa fascia di utenza;

si chiede di sapere se quanto riportato in premessa corrisponde a realtà e quali immediate iniziative intendano assumere i vertici Rai in merito al fine di scongiurare il licenziamento di queste 7 addette alla sottotitolazione dei programmi tv per non udenti e consentire il prosieguo del rapporto di lavoro anche in considerazione della rilevanza che assume la questione della inclusione dell'utenza fragile nell'ambito del servizio pubblico radiotelevisivo.

(37/412)

RISPOSTA. – *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sentite le competenti strutture aziendali, si forniscono i seguenti elementi.*

In primo luogo, è opportuno premettere che per quanto concerne il servizio di sottotitolazione dei programmi tv per non udenti, lo scorso 7 settembre è stata sottoscritta dal Direttore Generale Corporate l'aggiudicazione della gara. In pari data si è provveduto a darne comunicazione a tutte le società concorrenti.

Per la stipula del contratto derivante dalla predetta gara bisogna attendere la scadenza dello stand stili (confronta articolo 32, comma 9, decreto legislativo n. 50 del 2016 a mente del quale «...9. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione...») e, pertanto, il 12 ottobre 2023.

Si evidenzia a tal proposito che, invece, il contratto con il cosiddetto fornitore uscente avente ad oggetto i medesimi servizi – prevedeva quale termine di efficacia il 30 settembre 2023.

Ciò posto, pur considerato il disallineamento del termine di scadenza tra il contratto precedente e il contratto discendente da gara, nella giornata del 28 settembre il fornitore cosiddetto uscente e il fornitore cosiddetto subentrante hanno comunque dato avvio all'iter utile ai fini delle procedure previste per il cambio appalto. Il contratto con il fornitore subentrante, «Studio Calabria», avrà decorrenza dal 16 ottobre 2023.

Inoltre, il 29 settembre scorso c'è stato un incontro tra l'Azienda e le OO.SS. nel corso del quale sono state spiegate le tempistiche della gara ed è stato confermato l'impegno da parte della società «Studio Calabria» di assorbire il personale del fornitore uscente.

Infine, ci risulta che le sette risorse, richiamate nell'interrogazione, tuttora dipendenti del fornitore uscente, siano in ferie sino al 15 ottobre 2023 e, pertanto, non vi sarà alcuna discontinuità salariale.

BAKKALI, GRAZIANO, PELUFFO, STUMPO, FURLAN, NICITA, VERDUCCI.
– Alla Presidente e all'Amministratore delegato della Rai.

Per sapere – Premesso che:

Annalisa Chirico è attualmente conduttrice del programma radiofonico Ping Pong, in onda la mattina su Radio 1;

iscritta all'albo dei giornalisti quale pubblicitista è però anche amministratrice delegata della società *AC Advocacy e Communication* società che fornisce servizi per lo sviluppo delle imprese, la valorizzazione del loro *brand* e che si occupa anche di campagne istituzionali;

nel marzo scorso su Rai 3 è andato in onda un documentario dal titolo «Leggenda Italia – Peninsula Valley, Un viaggio per raccontare le eccellenze industriali del Paese»;

in base a quanto pubblicato dal quotidiano *il Domani* risulterebbe che per questo *format* televisivo l'ICE Istituto per il commercio con l'Estero abbia stanziato circa 25 mila euro in favore della *AC Advocacy e Communication* e sempre lo stesso quotidiano riporta un collegamento diretto con la società di altre aziende coinvolte nel documentario della giornalista;

le prime scelte degli ospiti invitati alla trasmissione radiofonica sembrano rispondere ad una oggettiva parzialità della conduttrice come appunto il Presidente del Senato Ignazio La Russa e il Ministro dell'ambiente Pichetto Fratin;

questo è evidente anche in relazione all'evento pubblico organizzato a partire dal 28 settembre dalla *Ac Advocacy e Communication* e dalla associazione «Fino a prova contraria» di cui la stessa Chirico è presidente che vede proprio i due ospiti richiamati in premessa tra i protagonisti;

a questo evento che vede la *partnership* di gruppi industriali importanti parteciperanno come riportato anche dagli organi di informazione ben 9 Ministri e un gran numero di manager pubblici e privati;

si chiede pertanto di sapere, in considerazione di quanto esposto in premessa, quali iniziative i vertici Rai intendano porre in essere al fine di scongiurare qualsiasi forma di conflitto di interesse nell'ambito

della conduzione della trasmissione e di altri format riconducibili alla giornalista Chirico, anche in relazione alle attività di cui lei stessa è titolare, a tutela della trasparenza e del pluralismo che è la ragione stessa del servizio pubblico radio televisivo.

(38/414)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sentite le competenti strutture aziendali, si forniscono i seguenti elementi.

Nel novembre 2022 Rai ha pre-acquisito i diritti di utilizzazione e sfruttamento del documentario «Leggenda Italia — The Peninsula Valley» dalla società AC Advocacy & Communication, produttrice e titolare esclusiva degli stessi, il cui founder CEO è Annalisa Chirico, iscritta nell'elenco dei giornalisti pubblicitari, e quindi con facoltà di svolgere attività professionali private.

Successivamente Rai ha stipulato un contratto di collaborazione con la dottoressa Chirico in qualità di presentatrice ed autrice del programma «Ping Pong» in onda su Radio Uno a partire dal 12 settembre 2023.

È evidente, quindi, l'assenza di ogni tipo di conflitto di interesse tra le due operazioni negoziali che non solo si sono svolte in periodi temporali differenti ma che sono anche state determinate da processi decisionali aziendali indipendenti tra di loro, il tutto nel rispetto della disciplina generale in materia così come aziendalmente regolamentata. Inoltre, si precisa che dal momento della definizione del contratto tra RAI e la collaboratrice, nessun'altra operazione negoziale è stata conclusa con la società dalla stessa rappresentata.

Per quanto attiene, invece, al supposto conflitto di interessi nell'ambito della conduzione del programma «Ping Pong» da parte della conduttrice ed all'asserita parzialità della stessa nell'individuazione degli ospiti da invitare in puntata, si precisa che gli ospiti vengono selezionati in coerenza con la tematica approfondita in trasmissione e nel rispetto del generale principio di pluralismo. A tal proposito si rileva la partecipazione al programma, tra gli altri, di Giorgio Cremaschi (Potere al popolo), Paola Micheli (PD), Antonio Misiani (PD), Marco

Furfaro (PD), Pierfrancesco Maiorino (PD), Marco Minniti (ex ministro PD), Matteo Renzi (IV), Carlo Calenda (Azione), Pina Picierno (PD) in rappresentanza delle opposizioni. Per quanto attiene, infine, la partecipazione di Ignazio La Russa e Gilberto Pichetto Fratin, non vi è dubbio che entrambi ricoprono cariche istituzionali e non politiche, rispettivamente il primo come Presidente del Senato e il secondo come Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, motivo per cui l'invito alla partecipazione del programma è stato fatto in virtù del ruolo che rivestono.

Si precisa, da ultimo, che la dottoressa Chirico, a seguito della sottoscrizione del contratto di collaborazione, è tenuta al rispetto della normativa aziendale, tra cui il codice Etico, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, il modello di organizzazione e gestione 231 e quindi anche all'osservanza delle prescrizioni generali in materia di conflitti di interessi.

GRAZIANO, BAKKALI, PELUFFO, STUMPO, FURLAN, NICITA, VERDUCCI. – Alla Presidente e all'Amministratore delegato della Rai.

Per sapere – Premesso che:

nelle giornate di domenica 22 e lunedì 23 ottobre avrà luogo l'elezione suppletiva del Senatore del Collegio Uninominali di Monza e Brianza, n. 6 della regione Lombardia;

la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica stabilisce che le emittenti radiofoniche e televisive pubbliche sono tenute a trasmettere messaggi politici autogestiti gratuiti;

il successivo articolo 4, in particolare, al primo comma stabilisce che dalla data di convocazione dei comizi elettorali la comunicazione politica radio-televisiva si svolga in forma di tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e di programmi politici, interviste, e ogni altra forma che consenta

il confronto tra le posizioni politiche e i candidati in competizione;

quanto ai messaggi autogestiti, il quarto comma specifica, inoltre, che, dalla data di presentazione delle candidature, la trasmissione degli stessi è obbligatoria per la concessionaria pubblica, che provvede a mettere a disposizione dei richiedenti le strutture tecniche necessarie per la realizzazione dei predetti messaggi;

da fonti di stampa si apprende che il candidato Marco Cappato, avendo richiesto di poter usufruire dei consueti messaggi autogestiti, avrebbe appreso che i fondi pubblici a disposizione sarebbero del tutto esauriti per l'anno in corso;

la Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, con provvedimento 4 febbraio 2020, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2020, in occasione delle elezioni suppletive del Senato della Repubblica nei collegio uninominali 07 della regione Campania e 02 della regione Umbria, nonché per l'elezione suppletiva della Camera nel collegio uninominale 01 della circoscrizione Lazio 1, ha disposto nei confronti della Rai che le disposizioni di legge citate nei precedenti paragrafi sono da intendersi riferite anche alle elezioni suppletive;

nel medesimo provvedimento la Commissione ha chiarito che nelle trasmissioni di comunicazione politica debba essere garantito l'accesso ai candidati nel collegio oggetto di consultazione con tempi ripartiti con criterio paritario tra tutti i concorrenti, che nelle regioni interessate, nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, la RAI debba assicurare l'informazione televisiva e radiofonica sulle principali caratteristiche delle consultazioni in oggetto, con particolare riferimento all'estensione territoriale del collegio oggetto di elezione suppletiva, ai sistemi

elettorali e alle modalità di espressione del voto, che la RAI trasmetta, nelle ultime due settimane precedenti il voto, una serie di conferenze-stampa riservate ai candidati nei collegi uninominali oggetto di elezioni suppletive, nonché, nell'ultima settimana precedente il voto, confronti tra i candidati in condizioni di parità di tempo, di parola e di trattamento —:

per quanto di sua competenza, come ritenga che il servizio pubblico stia adempiendo agli obblighi di legge in materia di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale, in vista dell'imminente elezione citata in premessa, e come intenda garantire che gli elettori godano di un'adeguata conoscenza delle scadenze elettorali, delle candidature e dei relativi programmi.

(39/425)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sentite le competenti strutture aziendali, si forniscono i seguenti elementi.*

La Rai, in vista delle elezioni suppletive del Senato della Repubblica nel collegio uninominale n. 6 della Regione Lombardia, in programma domenica 22 e lunedì 23 ottobre 2023, ha assicurato la tutela del pluralismo nel rispetto della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e in coerenza con la prassi pregressa. Infatti, la comunicazione politica è stata garantita attraverso la seguente programmazione andata in onda su Rai 3 Regione Lombardia e su Radio 1 (distacco Regione Lombardia):

lunedì 16 ottobre attraverso il confronto tra gli otto candidati in corsa per le elezioni suppletive;

martedì 17 ottobre e mercoledì 18 ottobre con i messaggi autogestiti.

Infine, nel corso delle varie edizioni della TGR Lombardia è stata data ampia informazione sulle candidature, sui relativi programmi elettorali e sulle modalità di voto.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	185
Seguito dell'audizione di Lucia Borsellino e Fabio Trizzino, legale di Lucia, Manfredi e Fiammetta Borsellino (<i>Seguito e conclusione</i>)	185

Martedì 24 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Chiara COLOSIMO.

La seduta comincia alle 11.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Seguito dell'audizione di Lucia Borsellino e Fabio Trizzino, legale di Lucia, Manfredi e Fiammetta Borsellino.

(Seguito e conclusione).

Chiara COLOSIMO, *presidente*, introduce il seguito dell'audizione di Lucia Borsellino e Fabio Trizzino, legale di Lucia, Manfredi e Fiammetta Borsellino, che ringrazia per la disponibilità dimostrata.

Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ricorda inoltre che i lavori potranno proseguire in forma se-

greta, sia a richiesta degli auditi che dei colleghi sospendendo in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti i senatori Sergio RASTRELLI (FDI), Sandro SISLER (FDI), Raoul RUSSO (FDI), e i deputati Chiara TENERINI (FI-PPE), Mauro D'ATTIS (FI-PPE), Saverio CONGEDO (FDI), Andrea ORLANDO (PD-IDP), Federico CAFIERO DE RAHO (M5S), Riccardo DE CORATO (FDI) e Stefania ASCARI (M5S).

Fabio TRIZZINO, *legale di Lucia, Manfredi e Fiammetta Borsellino*, e Lucia BORSELLINO rispondono ai quesiti posti.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, ringrazia gli auditi per il contributo fornito ai lavori della Commissione, e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Interna (AISI), Mario Parente (*Svolgimento e conclusione*) 186

AUDIZIONI:

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Direttore generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS), Elisabetta Belloni (*Svolgimento e conclusione*) 186

Comunicazioni del presidente 187

AUDIZIONI

Martedì 24 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

La seduta comincia alle 14.20.

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Interna (AISI), Mario Parente.

(Svolgimento e conclusione).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Interna (AISI), Mario PARENTE.

Mario PARENTE, *Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Interna (AISI)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente*, i

senatori Claudio BORGHI (LSP-PSD'AZ), Enrico BORGHI (AZ-IV-RE) e la senatrice Licia RONZULLI (FI-BP-PPE) e il deputato Ettore ROSATO (A-IV-RE), ai quali risponde Mario PARENTE, *Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Interna (AISI)*.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato il prefetto Parente, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.30.

AUDIZIONI

La seduta comincia alle 17.05.

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Direttore generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS), Elisabetta Belloni.

(Svolgimento e conclusione).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma

1, della legge n. 124 del 2007, del Direttore generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS), Elisabetta BELLONI.

Elisabetta BELLONI, *Direttore generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente*, i senatori Claudio BORGHI (LSP-PSD'AZ), Enrico BORGHI (AZ-IV-RE), e la senatrice Licia RONZULLI (FI-BP-PPE) e i deputati Giovanni DONZELLI (FDI), Marco PELLEGRINI (M5S) e Ettore ROSATO (A-IV-RE) ai quali risponde Elisabetta BELLONI, *Direttore generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS)*.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato l'ambasciatrice Belloni, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 18.05.

Martedì 24 ottobre 2023.

La seduta comincia alle 18.05.

Comunicazioni del presidente.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato.

La seduta termina alle 18.10.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	188
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Informativa del Ministro dell'interno sul ripristino temporaneo dei controlli alla frontiera tra Italia e Slovenia	188
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Seguito dell'indagine conoscitiva sul fenomeno dell'ingresso nel territorio nazionale dei minori stranieri non accompagnati, con particolare riguardo alla dimensione attuale del fenomeno nel contesto delle dinamiche migratorie, al sistema di accoglienza e protezione, all'evoluzione del quadro normativo nazionale ed europeo, nonché alle misure per l'inclusione e l'autonomia: audizione della dottoressa Carla Garlatti, Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza	189

Martedì 24 ottobre 2023. – Presidenza del presidente DELRIO. – Interviene, in videoconferenza, il Ministro dell'interno Piantedosi e, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, la dottoressa Carla Garlatti, Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.

La seduta comincia alle 13.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il presidente DELRIO avverte che della seduta odierna verranno redatti il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, per la quale la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

I lavori del Comitato, che saranno oggetto di registrazione, potranno essere quindi

seguiti dall'esterno sulla *web TV* della Camera.

Se non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Martedì 24 ottobre 2023.

Informativa del Ministro dell'interno sul ripristino temporaneo dei controlli alla frontiera tra Italia e Slovenia.

Dopo un breve saluto introduttivo del presidente DELRIO, prende la parola il ministro PIANTEDOSI per il suo intervento.

Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro e dichiara chiusa la procedura informativa in titolo.

La seduta, sospesa alle 13.47, riprende alle 13.57.

PROCEDURE INFORMATIVE

Martedì 24 ottobre 2023.

Seguito dell'indagine conoscitiva sul fenomeno dell'ingresso nel territorio nazionale dei minori stranieri non accompagnati, con particolare riguardo alla dimensione attuale del fenomeno nel contesto delle dinamiche migratorie, al sistema di accoglienza e protezione, all'evoluzione del quadro normativo nazionale ed europeo, nonché alle misure per l'inclusione e l'autonomia: audizione della dottoressa Carla Garlatti, Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 18 ottobre 2023.

Il presidente DELRIO introduce l'audizione.

Interviene la dottoressa GARLATTI.

Intervengono per porre quesiti il senatore MENIA (FdI), la deputata SCARPA (PD-IDP), la deputata GADDA (A-IV-RE) e il deputato CAROPPO (FI-PPE).

Replica la dottoressa GARLATTI.

Interviene il presidente DELRIO che effettua alcune considerazioni e ringrazia l'audita.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle 14.40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione di rappresentanti di Si.Gi.Fer. s.r.l. (*Svolgimento e conclusione*) 190

AUDIZIONI

Martedì 24 ottobre 2023. – Presidenza della presidente Chiara GRIBAUDO.

La seduta comincia alle 13.55.

Audizione di rappresentanti di Si.Gi.Fer. s.r.l.
(*Svolgimento e conclusione*).

Chiara GRIBAUDO, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(*La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica*).

Chiara GRIBAUDO, *presidente*, nel ringraziare gli auditi, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 144, recante disposizioni urgenti per gli Uffici presso la Corte di cassazione in materia di <i>referendum</i> . C. 1491 Governo. (Parere alla Commissione I) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazione</i>)	3
Conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei. C. 1474 Governo. (Parere alla Commissione VIII) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni</i>)	4

GIUNTA DELLE ELEZIONI

GIUNTA PLENARIA:

Verifica dei poteri nella IX Circoscrizione (Friuli Venezia Giulia)	8
Verifica dei poteri nella IV Circoscrizione (Lombardia 2)	8
Verifica dei poteri nella VI Circoscrizione (Lombardia 4)	9
Verifica dei poteri nella II Circoscrizione (Piemonte 2)	9
Verifica dei poteri nella VIII Circoscrizione (Veneto 2)	10
Verifica dei poteri nella V Circoscrizione (Lombardia 3)	10
Verifica dei poteri nella XII Circoscrizione (Toscana)	11
Verifica dei poteri nella VII Circoscrizione (Veneto 1)	13
AVVERTENZA	14

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)

COMITATO DEI NOVE:

DL 121/2023: Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale. Emendamenti C. 1492 Governo, approvato dal Senato	15
---	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 121/2023: Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale. Esame emendamenti C. 1492 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	16
Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la	

semplificazione dei controlli sulle attività economiche. Esame emendamenti C. 1406 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>) ..	17
Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica. Esame emendamenti C. 1294 – A Governo e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	17
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016. C. 1387, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	17
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	21
SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. Emendamenti C. 1342 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame emendamento e conclusione – Parere</i>)	19
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	22
SEDE REFERENTE:	
Istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate. C. 1306, approvata, in un testo unificato, dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 527 De Luca e C. 644 Deidda</i>)	20
II Giustizia	
SEDE REFERENTE:	
Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di prescrizione del reato. C. 893 Pittalis, C. 745 Enrico Costa e C. 1036 Maschio e C. 1380 Bisa (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	23
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	24
AVVERTENZA	24
III Affari esteri e comunitari	
SEDE REFERENTE:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014. C. 1450 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	25
RISOLUZIONI:	
7-00160 Onori: Sull'apertura di corridoi umanitari a Gaza (<i>Seguito della discussione e rinvio – Abbinamento della risoluzione 7-00163 Boldrini</i>)	26
AVVERTENZA	28
IV Difesa	
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali. C. 1324 Governo, approvato dal Senato e abb. (Parere alle Commissioni riunite XII e XIII) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	29

DL 133/2023: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 1458 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) .	30
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	33

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE REFERENTE:

DL 124/2023: Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione. C. 1416 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	34
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative segnalate</i>)	75
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	132
ALLEGATO 3 (<i>Proposte di riformulazione</i>)	133

SEDE CONSULTIVA:

DL 121/2023: Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale. C. 1492 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	47
ALLEGATO 4 (<i>Relazione tecnica aggiornata</i>)	134
Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica. C. 1294 Governo e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	52
Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche. C. 1406 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	60
DL 131/2023: Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio. C. 1437 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	61
Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo. C. 752 (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e osservazione</i>)	67

VI Finanze

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01514 Centemero: Proroga di misure fiscali in favore delle PMI	137
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	140
5-01515 Toni Ricciardi: Sulle agevolazioni fiscali per il rientro degli italiani residenti all'estero	138
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	141
5-01516 Fenu: Misure relative al <i>superbonus</i> e alla cessione del credito	139
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	149
5-01517 Congedo: Iniziative per la proroga del credito di imposta per la formazione nel piano « Industria 5.0 »	139
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	151
5-01518 Borrelli: Iniziative in ordine all'imposta straordinaria sugli extra profitti degli istituti di credito	139
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	152

VII Cultura, scienza e istruzione

AUDIZIONI INFORMALI:

- Audizione informale, nell'ambito dell'esame, in sede consultiva, del disegno di legge C. 1341 Governo, recante disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*, di rappresentanti della Federazione GILDA-UNAMS, della FLC-CGIL, dell'ANIEF – Associazione nazionale insegnanti e formatori, della CISL Scuola, in videoconferenza, della UIL Scuola RUA, in videoconferenza e dell'USB – Pubblico Impiego – Scuola, in videoconferenza 153

AUDIZIONI INFORMALI:

- Audizione informale, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 758 Ciaburro, recante Istituzione della Giornata nazionale della scrittura a mano, di Francesco Florenzano, presidente dell'UNIEDA – Unione italiana di educazione e degli adulti, di Guglielmo Incerti Caselli, presidente dell'AGI – Associazione grafologica italiana, di Carlo Nofri, presidente dell'Osservatorio nazionale sulla mediazione linguistica e culturale e portavoce del Coordinamento nazionale delle città UNESCO dell'apprendimento, in videoconferenza, e di Johanna Blom, professoressa di psicobiologia presso l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, in videoconferenza 153

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

AUDIZIONI INFORMALI:

- Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1474 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, di rappresentanti del Lions Club Campi Flegrei – Cuma 155
- Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1474 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, di rappresentanti di Terme Stufe di Nerone S.r.l. 155
- Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1474 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, di rappresentanti dell'Unione Industriali Napoli 155
- Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1474 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, di Francesco Fabbrocino, Professore Ordinario di Tecnica delle Costruzioni presso l'Università Digitale Pegaso 155
- Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1474 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, di rappresentanti dell'Istituto di geologia ambientale e geingegneria del CNR (CNR-IGAG) 155
- Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1474 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, di Giovanni Legnini, Commissario delegato dal Capo del Dipartimento della Protezione civile ad Ischia 155
- Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1474 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei

Campi Flegrei, di rappresentanti del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata	156
Audizione informale, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1474 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, di Roberto Moretti, Professore associato di Geochimica e Vulcanologia presso l'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli	156
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 492 Molinari, recante modifica all'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, in materia di procedimento per l'individuazione dell'area destinata alla realizzazione del Parco tecnologico e del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi a bassa e media intensità, di rappresentanti di Westinghouse Electric Company LLC	156
ATTI DEL GOVERNO:	
Proposta di nomina di Mauro Durbano a presidente dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso. Nomina n. 34 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	156
SEDE CONSULTIVA:	
DL 131/2023: Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio. C. 1437 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	157
IX Trasporti, poste e telecomunicazioni	
INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI ESTERI:	
Incontro con una delegazione della Commissione Attività Produttive, Commercio e Ambiente del Parlamento della Repubblica d'Albania	160
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00038 Frijia, 7-00144 Ghio, 7-00149 Traversi e 7-00156 Furguele, recanti misure per la valorizzazione del sistema portuale nazionale.	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione logistica dell'intermodalità sostenibile (ALIS) e dell'Associazione italiana imprese di logistica (Assologistica) (in videoconferenza)	160
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Legambiente	161
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Legacoop	161
Audizione di rappresentanti dei Sindacati ORSA e USB	161
ATTI DEL GOVERNO:	
Proposte di nomina del generale di divisione aerea Luca Valeriani a presidente dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) e del dottor Costantino Fiorillo, del generale di divisione aerea in ausiliaria Antonio Maurizio Agrusti e della professoressa avvocat Anna Masutti, a componenti del collegio dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV). Nomine nn. 30, 31, 32 e 33 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	161
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, in materia di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli. Atto n. 84 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>) ..	163

SEDE CONSULTIVA:

DL 133/2023: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 1458 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	163
--	-----

X Attività produttive, commercio e turismo

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, anche in videoconferenza, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge recante disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del <i>made in Italy</i> (C. 1341 Governo) di rappresentanti di Camera nazionale della moda italiana, Consorzio Re.Crea e Fondazione Altgamma	166
Audizioni informali, anche in videoconferenza, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge recante disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del <i>made in Italy</i> (C. 1341 Governo) di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL ..	166
Audizioni informali, anche in videoconferenza, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge recante disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del <i>made in Italy</i> (C. 1341 Governo) di rappresentanti di Confartigianato, Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA), Confindustria, Conflavoro PMI e Confesercenti	166
Audizioni informali, anche in videoconferenza, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge recante disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del <i>made in Italy</i> (C. 1341 Governo) di rappresentanti di Confindustria ceramica, Confindustria moda e UCINA Confindustria nautica	166
Audizioni informali, anche in videoconferenza, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge recante disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del <i>made in Italy</i> (C. 1341 Governo) di rappresentanti di Cosmetica Italia	166
Audizioni informali, anche in videoconferenza, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge recante disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del <i>made in Italy</i> (C. 1341 Governo) di rappresentanti di Conlegno e Consorzio Vero legno	166
Audizioni informali, anche in videoconferenza, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge recante disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del <i>made in Italy</i> (C. 1341 Governo) di rappresentanti di B Corp Italia	167
Audizioni informali nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge recante disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del <i>made in Italy</i> (C. 1341 Governo) di rappresentanti della Federazione italiana pubblici esercizi (FIPE) ..	167
Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge recante disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del <i>made in Italy</i> (C. 1341 Governo) di rappresentanti di Assovetro	167

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

In ordine al Disegno di legge: Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche. C. 1406-A Governo, approvato dal Senato	167
---	-----

COMITATO DEI NOVE:

Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche. C. 1406-A Governo, approvato dal Senato	167
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 133/2023: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 1458 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	167
DL 140/2023: Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei. C. 1474 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	169
AVVERTENZA	171

XII Affari sociali

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla situazione della medicina dell'emergenza-urgenza e dei pronto soccorso in Italia.	
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione medici e dirigenti del Servizio sanitario nazionale (ANAAO-ASSOMED), della Federazione sindacale medici dirigenti (CIMO-FESMED) e del Sindacato medici italiani (SMI) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	172

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità. C. 741 Pella (<i>Esame e rinvio</i>)	173
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	174

XIII Agricoltura

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	175
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI:

Audizione dottor Michele Emiliano, presidente della regione Puglia, sull'A.S. 615 (Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione)	176
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI:

Audizione del professor Ettore Cinque, assessore al bilancio, finanziamento del servizio sanitario regionale, informatizzazione dei processi contabili e gestionali in ambito sanitario della giunta regionale della Campania, sull'A.S. 615 (Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione)	176
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Sulla pubblicità dei lavori	177
Sui lavori della Commissione	177
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Audizione del Direttore della Testata giornalistica regionale (<i>Svolgimento</i>)	177
Sulla pubblicazione dei quesiti	178
ALLEGATO (<i>Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (dal n. 35/375 al n. 39/425)</i>)	179

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE
MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

Sulla pubblicità dei lavori	185
Seguito dell'audizione di Lucia Borsellino e Fabio Trizzino, legale di Lucia, Manfredi e Fiammetta Borsellino (<i>Seguito e conclusione</i>)	185

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

AUDIZIONI:

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Interna (AISI), Mario Parente (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	186
---	-----

AUDIZIONI:

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Direttore generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS), Elisabetta Belloni (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	186
Comunicazioni del presidente	187

**COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'AC-
CORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI
CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE**

Sulla pubblicità dei lavori	188
-----------------------------------	-----

PROCEDURE INFORMATIVE:

Informativa del Ministro dell'interno sul ripristino temporaneo dei controlli alla frontiera tra Italia e Slovenia	188
--	-----

PROCEDURE INFORMATIVE:

Seguito dell'indagine conoscitiva sul fenomeno dell'ingresso nel territorio nazionale dei minori stranieri non accompagnati, con particolare riguardo alla dimensione attuale del fenomeno nel contesto delle dinamiche migratorie, al sistema di accoglienza e protezione, all'evoluzione del quadro normativo nazionale ed europeo, nonché alle misure per l'inclusione e l'autonomia: audizione della dottoressa Carla Garlatti, Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza	189
---	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI
LAVORO IN ITALIA, SULLO SFRUTTAMENTO E SULLA TUTELA DELLA
SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PUBBLICI E PRIVATI**

AUDIZIONI:

Audizione di rappresentanti di Si.Gi.Fer. s.r.l (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	190
--	-----

PAGINA BIANCA



19SMC0057670